TRATTATO GENERALE DELLA REGALIA.

PARTE PRIMA.

Che cosa sia la Regalia, sua Origine, e suo progresso.

CAP. I.

Della parola Regalia. Suoi diuersi significati. Che cosa sia propriamente il dritto di Regalia.

Poiche i Nomi sono segni delle cose, e la loro spiegazione è per così dire il principio di ciascheduna scienza; è molto à proposito, che volendo Noi trattare del dritto di Regalia, osseruiamo prima i diuersi significati di questa parola.

Primieramente questo termine latino *Regalia*, preso in plurale significa i dritti del Fisco; come il dritto di batter moneta, le gabelle, le tratte, le imposizioni sopra le Mercanzie, ch' entrano ne' Porti di Mare, ò che passano su' fiumi, & altre cose simili; che sono contrasegni di Souranità, e non possono appartenere a' Duchi, Conti, Baroni, ed altri Signori particolari, che *lib. 2. de feudis tit 56.*

Capitul. Car. Mag. l. 1. c. 26. l. 3. c. 19.

per concessione speciale del Principe, & à carico di riconoscerle da lui, e dalla Corona.

Secondariamente questa parola significa i feudi, che dipendono immediatamente dal Rè: e tali feudi sono fondi, ò dritti del Dominio, che altre volte dauano i Principi à quelli, che voleuano gratificare; con condizione di prestargliene homaggio, ò fedeltà, e di seruirgli in guerra, ò di rendergli altri atti di riconoscenza, e sommissione. Per questo si chiamauano, *Beneficia Regalia*, come s'osserua in più luoghi de' *Capitolari*.

Capit. Car. Mag. l. 3. c. 82. Paschalis. II. Epist. ad Henricum V. Imperat.

Terzo si dà specialmente questo nome à Terre grandi, e Signorie, che hà la Chiesa dalla pietà, e liberalità de' Principi Cristiani. Ed in tal senso il Dominio della Chiesa Romana, ch'ell'hà riceuuto dagl'Imperatori Cristiani, e sopra tutto da Pipino, e da Carlomagno Rè di Francia, è chiamato non solamente il Patrimonio di S. Pietro, *Patrimonium B. Petri*; ma anco le Regalie, ò il Dominio Reale del Principe degl'Apostoli: *Regalia S. Petri*. Questo significato è ordinarissimo negl' Autori dell'vndecimo, e duodecimo Secolo, che chiamano communemente *Regalia* i feudi, che la Chiesa teneua da' Principi Sourani, Duchi, Baroni, ed altri gran Signori; de' quali i Prelati riceueuano l'Inuestitura da' detti Principi, e Signori; e per i quali erano essi obligati à rendergli certi seruigj proprj à tal sorte di Beni. Il che può vedersi nelle Constituzioni di Pascale II., e di

Pascal. II. in rescripto, seu Privilegio ad Henricum

Calisto

Califto II., in quelle degl'Imperatori Federigo I., e Federigo II., in S. Bernardo, Suggerio, Innocent. III., e gl'altri Scrittori di quel tempo.

V., quod postea praulegium appellatum est. Callixt. II. in Rescripto ad eumdem Imper. post habitum Concil. Lateran. anno 1122. Frideric. I. Imp. in Epist. ad Hadrianum IV. Frideric. II. in Constit. an. 1212. S. Bernard. Ep. 164. 170. Item Serm. ad Pastores circa finem. Suggerius Ep. 20. Innocent. III. l. 1. Ep. 190. l. 2. Ep. 52. l. 3. Ep. 106. 107. 120.

Il quarto significato del termine latino, *Regalia* preso in singolare, ch'è diuentato poi più comune, è di denotare vn dritto particolare, per il quale gode il Rè di tutte l'entrate d'vn Vescouado vacante; e conferisce *pleno iure* tutt' i Benefizj, che non hanno cura d'Anime, fin che il nuouo Vescouo habbia prestato giuramento di fedeltà, preso possesso del suo Vescouado, e sodisfatto all'altre formalità requisite.

Così la Regalia presa in quest'vltimo senso, ch'è quello che si considera in questo Trattato, racchiude due cose in tutto differenti. La prima è il godimento dell'entrate temporali de' Vescouadi durante la Sede vacante: e la seconda è la collazione assoluta de' Benefizj senza cura, durante la medesima Vacanza. Il che hà dato luogo di distinguere due sorti di Regalia: l'vna Temporale, che consiste nel godimento de' frutti: e spirituale l'altra, che concerne la collazione de' Benefizj. In effetto essendo questi due dritti totalmente differenti l'vno dall'altro, e non hauendo trà loro alcuna vera relazione, quelli, che riconoscono vna sola specie di Regalia, riuniscono sotto vn medesimo nome due cose affatto diuerse.

Gille le Maistre Premier Presid. au Parl. de Paris en son traitté de la Regale c. 1.

Libertez de l'Eglise Gall. Par M. Pierre Pithou. art. 76.

CAP. II.

Origine della Regalia, oscura. Sentimenti degl' Autori in tal proposito. In che si siano ingannati nella ricerca di questo dritto. Qual Metodo vi si osseruerà in questo Trattato.

L'Origine della Regalia è oscurissima, ed incertissima, non tanto in riguardo del tempo, in cui hà cominciato, quanto delle cause, che l'hanno fatta nascere. Il Saggio Pasquier, che hà ricercate con tanta accuratezza le antichità della Francia dichiara di non hauer potuto trouar persona, che habbia parlato della Regalia, conforme bisogna: *Del che*, dic'egli, *non è da merauigliarsi, perche se v'è oscurità alcuna nella nostra Storia, ella è principalmente in questo punto.*

Pasquier. c. 3. des recherches de la France ch. 37.

Credono alcuni, che questo dritto fosse dato à Clodoueo in vn Concilio d'Orleans in riconoscenza della Vittoria da lui ottenuta contro i Visigoti Nemici della Chiesa. Altri, che habbia cominciato nella persona di Carlomagno, à cui il Papa Adriano I. in vn Concilio tenuto à Roma concesse le Inuestiture de' Vescouadi, nelle quali si racchiude il dritto di Regalia: sopra che citano il Canone, *Adrianus* riferito nel Decreto di Graziano *Dist. 63.* Alcuni Vfiziali Regj, & alcuni Au-

M. Servin. Auocat. gen. au Parlement de Paris

tori

tori alleuati nelle Maſſime di Palazzo per rendere queſto Dritto più auguſto, e più eminente, non hanno hauuto difficoltà di dirlo tanto antico, quanto la Monarchia; ch'egli è nato con eſſa; ch'egl'è, come vn' Diamante incaſtrato nella Corona de' noſtri Rè dal primo ſtabilimento del loro Regno; e ch'egl'è inſeparabile altrettanto dalla loro Sacra perſona, quanto la luce dal Sole.

Aulx au Roy par ſes Auocats & Procureurs Generaux ſur le fait de la Regale en 1633. dans les Preuues des lib. de l'Egl. Gall. ch. 16.

Finalmente vi ſono degl'Autori, che vedendo non poterſi moſtrare in qual tempo, nè come la Regalia habbia cominciato, prendono quindi motiuo di farne vn miſtero. L'aſſomigliano alla Cabala de' Giudei, la quale era appoggiata ſopra vn'antica tradizione, che teneuano da' loro Padri; & à quelle Maſſime de' Pittagorici, delle quali detti Filoſofi non rendeuano altra ragione, che l'autorità di colui, che glie l'haueua date. Vno Scrittore moderno dice in tal propoſito: Che la Regalia è come il Nilo, il di cui corſo è altrettanto più nobile, quanto n'è occulta, ed incognita la Sorgente.

Choppin. l. 1. de Sacra Politia tit. 7. n. 3. Papon. l. 2. de ſon recueil d'Arreſts Notables tit. 3.

Pinſon. tract. de Benef. Eccleſ. 7. inſtitutione.

Quello, che hà poſto la più parte di queſti Autori in tale incertezza, ſi è, l'hauer eſſi cercato il principio della Regalia, come s'ella foſſe ſtata ſubito tale quale la vediamo di preſente, e come s'ell'haueſſe hauuto ſempre i medeſimi auuantaggi, e le prerogatiue medeſime. Non hanno diſtinte le coſe, che hanno data occaſione all'origine della Regalia, & al ſuo accreſcimento, dalla Regalia medeſima. Si oſſeruerà dunque vn'altro metodo nella diſcuſſione di queſto punto. Moſtreraſſi, che coſa era la Regalia

galia nel ſuo cominciamento; per quali gradi ella s'è accreſciuta, & arriuata al punto, doue ella ſi vede; e come ella è ſtata ſomigliante à quei fiumi, che hauendo nella Sorgente poca acqua, diuengono groſſi, e nauigabili nel loro corſo per il gran numero de' ruſcelli, che vi ſi ſcaricano. Si farà vedere ſpecialmente, donde prouenga ch'ella s'è ſtabilita ſubito in alcune Prouincie del Regno, e non nell'altre; e con quali condizioni la Chieſa l'hà permeſſa, ò tolerata. Per vltimo s'eluciderà in tal guiſa la principale queſtione, di cui s'è in differenza hoggidì; cioè ſe il Dritto di Regalia debba eſſere generale, ed vniuerſale nel Regno, ò riſtretto ad alcune Prouincie, e Dioceſi.

CAP. III.

Che la Regalia non hà hauuto luogo ſotto la prima ſtirpe de' Noſtri Rè.

CErtiſſima coſa egli è, che quando il Gran Clodoueo, e tutt'i Franceſi abbracciarono la Fede Criſtiana verſo la fine del quinto Secolo, la Chieſa Gallicana ſi gouernaua co' Canoni de' quattro primi Concilj Ecumenici, e degl'altri Concilj, che formauano il Ius comune della Chieſa: il che continuò à fare durante tutta la prima ſtirpe de' Noſtri Rè: particolarmente per quello riguarda l'amminiſtrazione dell'entrate

trate de' Veſcouadi in Sede vacante. Auuegnache ò ſi ſeruiſſe ella all'hora dell'antico Codice de' Canoni della Chieſa Romana, che ſi chiamaua *Corpus Canonum*, ò vero *Codex Canonum Eccleſiæ Romanæ*, ò n'haueſſe ella vn particolare, à cui foſſero aggiunti i Canoni de' Concilj di Francia; ò haueſſe riceuuta la Colletta de' Canoni fatta dal celebre Abate Dionigi il Minore verſo il principio del ſeſto ſecolo, ſubito ch'ella fù publicata; ò habbia continuato à ſeruirſi del ſuo antico Codice ſin'al tempo di Carlomagno, quando riceuè, ed autorizò detta Colletta dell'Abate Dionigi mandata à detto Principe dal Papa Adriano I.: non può dubitarſi, che ſotto la prima ſtirpe de' Noſtri Rè non s'oſſeruaſſero in Francia i Canoni del Concilio Generale di Calcedonia, la cui autorità era così vniuerſalmente riconoſciuta, e che non ſi procuraſſe di conformaruiſi nel reggimento, e gouerno delle Chieſe del Regno. Hora vno de' principali regolamenti d'eſſo Concilio Ecumenico è contenuto nel Canone 25., che concerne l'Amminiſtratione de' Beni delle Chieſe Vacanti, e ch'è non tanto vn nuouo regolamento, quanto vna conferma di ciò, che praticauaſi già in tutte le Chieſe del Mondo. Ecco i termini d'eſſo Canone.

Habbiamo inteſo eſſerui de' Metropolitani, che non ſi pigliano la cura, che dourebbero de' greggi à loro commeſſi, e che differiſcono l'ordinare de' Veſcoui nelle Chieſe Vacanti. Per ciò vuole il S. Concilio, Concil. Chalced. Can. 25.

cilio, che non si differisca più di trè mesi l'ordinare vn Vescouo doppo la vacanza della Chiesa, se pure qualche necessità pressante, e ineuitabile non obligasse à prolongar detto termine. Che se i Metropolitani differiscono per trascuraggine oltre i trè mesi prefissi, ne saranno puniti secondo la seuerità de' Canoni. QVANTO ALL'ENTRATE DELLE CHIESE VACANTI SARANNO CONSERVATE ACCVRATAMENTE NEL LORO INTERO DALL' ECONOMO DI CIASCHEDVNA CHIESA.

Si vede per questo Canone, che in ciascuna Diocesi v'era vn'Economo, il quale haueua l'Amministrazione de' beni della Chiesa. Perche se bene detti beni erano sotto la disposizione de' Vescoui, à segno ch'essi haueuano vna piena, ed intera autorità di dispensargli, tuttauia non ne haueuano loro medesimi il maneggio. Ne fidauano la cura ad vn Diacono, ò ad vn Prete del loro Clero, che ne lo faceuano Economo; à fine d'attendere più liberamente alle funzioni spirituali del loro Ministero, ad esempio degl'Apostoli, e per euitar' ogni sospetto d'auarizia nella distribuzione di questi beni: e tal condotta haueua altresì questo vantaggio, che leuaua a' Prelati l'occasione d'abusare di dette entrate. A questo Economo il Concilio di Calcedonia incarica d'inuigilare specialmente sù l'entrare delle Chiese Vacanti per conseruarle, e renderne conto al Vescouo Successore.

Ne puossi dubitare, che tal disciplina non s'osseruasse nella Chiesa di Francia, e che l'Arcidiacono, il quale

faceua

facena la funzione d'Economo, ed i Preti del Clero non foſſero incaricati di conſeruar' i frutti de' Veſcouadi vacanti per conſegnarli al Veſcouo, che ſarebb' eletto. Ciò appariſce dal regolamento, che fù fatto nel Concilio di Riès l'anno 439.; perche come ſuccedeuano ſouente de' tumulti trà il Clero durante la Sede Vacante, e l'Arcidiacono, e' Preti non haueuano tutta l'Autorità neceſſaria per rimediarui, fù ordinato in detto Concilio: *Che doppo la morte d'vn Veſcouo, niun' altro ch' il Veſcouo vicino veniſſe nella Città Veſcouale del defunto per farui la cerimonia dell'eſequie; per pigliarſi in qualità di Viſitatore la cura particolare della Chieſa vacante; per fare vn'inuentario di tutt'i beni; e per preuenire colla ſua autorità i tumulti, che potrebbero naſcerui.*

Ne quis ad eam Eccleſiã, quæ Epiſcopum perdidiſſet, niſi vicinæ Eccleſiæ Epiſcopus æquiarũ tempore accederet, qui Viſitatoris vice tamen ſtatim Eccleſiæ ipſius curam diſtrictiſſimè gereret; ne quid ante ordinationem diſcordantium in nonnullis Clericorum ſubuerſioni liceret. Itaq; cum tale aliquid accidit, vicinis vicinarum Eccleſiarum inſpectio, recenſio, deſcriptioque mandatur. *Concil. Regienſe Can. 6.*

Queſto regolamento fù rinouato quaſi ne' medeſimi termini nel ſecondo Concilio d'Orleans tenuto nel 533., doue ſi dice: *Ch' il Veſcouo, ch'è venuto à far l'eſequie d'vn Veſcouo defunto, deue conuocar' il Clero nella Caſa Veſcouale, et in lor preſenza fare vn' inuentario di tutte le coſe, che haurà trouate, e darle in guardia à perſone fedeli, et accreditate per conſeruarle con diligenza; affinche i beni della Chieſa non ſi diſperdano per la malizia, e violenza de' Cattiui.*

Vt Epiſcopus, qui ad ſepeliendum Epiſcopũ venerit, euocatis Presbyteris in vnum, domum Eccleſiæ adeat, deſcriptamq; idoneis perſonis cuſtodiendam ſub integra diligentia derelinquat, vt res Eccleſiæ vllorum improbitate non pereant. *Conc. Aurel. 11. Can. 6.*

Finalmente il quinto Concilio di Parigi del 615. ſotto Clotario II. proibiſce ad ogni perſona il pigliar de'

Defuncto Episcopo, Presbitero &c. non per præceptum, neq; per iudicium, neq; per Iudicem, neq; per qualemcumque personam res Ecclesiæ vel eorum propriæ à nullo penitus cõtingantur. Sed ab Archidiacono, vel Clero in omnibus defensentur, & conseruentur. Quod si quis immemor definitionis huius temere aliquid exinde auferre præsumpserit, aut ausu temerario in res ipsas ingressus fuerit, & de dominatione Ecclesiæ abstulerit, vt necator Pauperum communione priuetur. *Concil. Paris. 3. Can. 7.*

beni d'vn Vescouo doppo la sua morte, ò sia che fossero propri d'esso, ò sia che fossero della Chiesa. Condanna *quelli, che per coprir questa violenza si seruissero, ò d'vn Breuetto del Principe, ò d'vna sentenza di Giudici, ò dell'autorità di qualsiuoglia altra persona; ordinando che l'Arcidiacono, e'l Clero gl'habbiano in loro guardia per conseruargli.* Et aggiunge: *Che se alcuno non ostante tal diuieto hà la temerità d'vsurparsi detti beni, ò d'entrarui, e di mettersene in possesso per sottrargli alla podestà, ed all'autorità della Chiesa, sia trattato come vn Sicario de' poueri, e priuato della Comunione.*

Appariſce da tali autorità, che ſotto la prima ſtirpe de' Noſtri Rè non ſi ſapeua, che coſa foſſe il Dritto della Regalia; e che non ſolamente non ſe ne troua alcun veſtigio di quel tempo, mà ch'era vſo ordinario di conſeruar i frutti delle Chieſe vacanti per il Veſcouo ſucceſſore, ſecondo il regolamento del Concilio Generale di Calcedonia.

Egli è vero, che d'all'hora ſi cominciaua à vſurpare i beni della Chieſa, e che alcuni Rè della prima ſtirpe gli donauano a' loro Vffiziali, & altre perſone di loro Corte: il che teſtifica il terzo Concilio di Parigi del 557. eſſerſi praticato à tempo di Clodoueo ſteſſo duranti le guerre, e turbolenze del Regno. Mà ciò era vna pura vſurpazione, che la Chieſa condannaua fortemente ne' ſuoi Concilj, e la puniua Iddio ſouente con gaſtighi viſibili. I termini,

che

che vſa il Concilio di Clermont nell'an. 533. per condannare queſto abuſo, ſono degni d'oſſeruazione. *Che quelli*, dic'egli, *che domandano a' Rè la poca robba, che poſſiede la Chieſa, e che per impulſo d'vn'horribile cupidigia rubano la ſoſtanza de' poueri, ſiano dichiarati decaduti dalle donazioni, che ottengono da' Principi, e ſiano eſcluſi dalla comunione della Chieſa, i cui beni deſiderano di rapire.*

Qui reiculam Eccleſiæ petunt à Regibus, & horreudæ cupiditatis impulſu egentium ſubſtantiam rapiunt, irrita habeantur quæ obtinent, & à Communione Eccleſiæ, cuius facultatem auferre cupiunt, excludantur. *Concil. Aruern. Can. 5.*

Il quarto Concilio d'Orleans del 541. ne parla in queſta maniera: *Se qualche Eccleſiaſtico, ò Secolare ſotto l'ombra, e Patrocinio de' Potenti, e Grandi del Mondo preſumerà di chiedere, ò poſſedere coſe attinenti alla Chieſa in ſprezzo del Prelato, ſia primieràmente auuertito di riformare ciuilmente l'ingiuſtizia commeſſa, ò almeno ſottoporſi al giudizio del ſuo Veſcouo, ſecondo che ricercano le Regole della Pietà, e della Religione. Che s'egli perſiſte oſtinato nella uſurpazione, ſia eſcluſo dall'ingreſſo della Chieſa ſin' à che reſtituiſca tutto ciò, ch'egl'hà preſo, ed vſurpato, e ne dia vna ſodisfattione giuſta, e conueneuole.*

Si quis Clericus, aut Laicus ſub Potentum nomine, atq; patrocinio, res ad ius Eccleſiæ pertinentes, contempto Pontifice, petere, ſeu poſſidere præſumpſerit primùm admoneatur, quæ abſtulit ciuiliter reformare, aut certè iudicium Sacerdotis ſui opperiri, vt poſcit Sacra Religio. Quodſi in peruaſionis pertinacitate perſiſtit, tamdiù ab Eccleſiæ liminibus arceatur, donec cum ſatisfactione iuſtiſſima peruaſa, aut occupata reſtituat. *Concil. Aurel. IV. Can. 25.*

Il terzo Concilio di Parigi dell'anno 557. non parla con minor' efficacia contro queſto abuſo: e nota in particolare, che quelli, che haueuano ottenuto come ſopra de' beni di Chieſa ſotto il Regno antecedente, ch'era quello di Clodoueo, non gl'haueuano goduti che per poco tempo; eſſendo ſtati ſorpreſi da vna morte improuiſa

Accidit vt temporibus diſcordiæ ſub permiſſione bonæ memoriæ Domni Clodouei Regis, res Eccleſiarum aliqui competiſſent, ipſaſq; res improuiſa morte collapſi proprijs hæredibus reliquiſſent. Placet quoque quoniam res Dei, quæ Authores eorum (hæredum) maturata morte credendæ ſunt peremiſſe, non debent filij vlterius poſſidere. *Concil. Pariſ. III. in Can. 1. apud Sirmond.*

per giusto gastigo della loro sacrilega vsurpazione.

Accadeua pure tal volta, ch'i Rè in quei primi tempi s'attribuiuano da loro i beni della Chiesa, & ordinauano delle contribuzioni sopra i Prelati, e gl'Ecclesiastici sotto pretesto di necessità dello Stato. Sopra di che S. Gregorio di Tours riferisce questa Storia memorabile: *Clotario I. hauendo ordinato per Editto, che tutte le Chiese del Regno pagassero al Fisco la terza parte delle loro entrate, tutt'i Vescoui benche di mala voglia vi consentirono, e vi si sosscrissero: Non vi fu che S. Ingiurioso Vescouo di Tours, che generosamente ricusò di sosscriuerui, e disse al Rè:* SE VOI VOLETE LEVAR' A DIO LE COSE SVE, DIO VI LEVERA' PRESTO IL REGNO; PERCHE E' VNA INGIVSTIZIA, CHE COLLE LIMOSINE DE' POVERI, QVALI DOVRESTE ALIMENTARE A VOSTRE SPESE S'ARRICHISCA IL VOSTRO ERARIO. *Questo generoso auuertimento mosse talmente quel Principe, che riuocò il suo Editto, fece de' regali al Santo Prelato, e gli domandò l'aiuto delle sue Orazioni per ottener da Dio il perdono del suo fallo.*

Chlotarius Rex indixerat, vt omnes Ecclesiæ Regni sui tertiam partem fructuum Fisco dissoluerent. Quod licèt inuiti cum omnes Episcopi consensissent atq; subscripsissent, vicilitter hoc Iniuriosus respuens, subscribere dedignatus est, dicens: *Si volueris res Dei tollere, Dominus Regnum tuum velociter auferet; quia iniquum est, vt pauperes quos tuo debes alere horreo, ab eorum stipe tua horrea repleantur.* Irritatus contra Regem nec valedicens abscessit. Tunc commotus Rex, timens etiam virtutem B. Martini... misit post eum cum muneribus veniam precans, & hoc quod fecerat damnans, simulq; rogans, vt pro se virtutem B. Martini Antistitis exoraret. *Greg. Tur. l. 4. Hist. n. 2.*

Mà è euidente, che ò dessero i Rè à quel tempo in feudo a' Laici i beni della Chiesa, ò s'attribuissero da per se vna parte delle sue entrate, non era ciò comune col Dritto della Regalia, il cui nome ne meno è stato noto se non più secoli doppo, come si mostrerà nel proseguimento dell'opera.

CAP. IV.

CAP. IV. Cap. IV.

Che la Regalia era incognita ſotto la ſeconda ſtirpe de' Noſtri Rè.

LA cattiua vſanza di dar' a' Laici i beni della Chieſa, che haueua cominciato ſotto i Rè della prima ſtirpe, non ceſsò ſotto i Rè della ſeconda. Anzi al contrario queſto male s'andò ſempre augumentando: e giunſe à tal punto, che i Principi non ſolamente dauano a' loro Vffiziali, e Soldati i fondi, e terre della Chieſa per goderne, ma gli dauano delle Abazie, e de' Veſcouadi ancora per poſſedergli, e riceuerne tutte l'entrate. Carlo Martello fù quello, che cominciò à dare indifferentemente le Decime, e gl'altri beni della Chieſa a' ſuoi Capitani, & altre genti di Spada, che l'haueuano ſeruito nelle grandi, e continue guerre, che fù obligato à ſoſtenere. Il che fù continuato ſotto l'Impero di Carlomagno, di Luigi il Pio, e di Carlo Caluo; e puoſſi dire, che ſotto queſto vltimo la Chieſa in queſto particolare era nell'eſtrema oppreſſione.

Ma benche detti Imperatori, & i Rè loro ſucceſſori ſi portaſſero à così grandi eccesſi contro la Chieſa, egli è certiſſimo, che non ſi appropriarono l'entrate delle Chieſe Vacanti, come ſe gli foſſero appartenute per vn dritto legittimo; e che all'incontro l'ordine, ed vſo publico di quei tempi era, ch'i frutti de' Veſcouadi vacanti foſſero nelle

mani

mani degl'Arcidiaconi, de' Visitatori, ò degl'Economi deputati da' Metropolitani per hauerne cura, e conseruargli al Vescouo futuro, secondo il regolamento del Concilio di Calcedonia. Ed è da osseruarsi, che quantunque sotto il Regno de' sudetti Imperatori fosse la Chiesa in vna grande oppressione per quello riguarda il suo temporale, non lasciauano di fondare, & arricchire vn gran numero di Chiese, e d'Abazie, di far tenere più Concilj, e di publicar molte leggi, e regole per lo stabilimento della disciplina, e per la conseruazione de' beni della Chiesa.

Pro Ecclesiarum cautis, ac necessitatibus earum atq; seruorum Dei Excusatores, vel Aduocati, seu Defensores, quoties necessitas ingruerit, à Principe postulentur, & ab eo fideliter, atq; libenter iuxta canonicas sanctiones, fidelissimi dentur. *l. 7. c. 392.*

I Capitolari di detti Principi son pieni di tali sorti di regolamenti. Vno ve n'è trà quelli, che sono stati publicati da Carlomagno, doue si dice: *Ch'i Prelati ricorrano al Principe per domandargli Auuocati, ò Difensori, quando ne hauranno bisogno, e ch'il Principe secondo gl'ordini de' Canoni si muouerà di buona voglia à dargliene di quelli, che siano fedelissimi.* Hor'è noto, ch'il principal ministero di questi Auuocati, e Difensori era difendere i beni della Chiesa contro quelli, che presumeuano d'vsurpargli, sopra tutto duranti le Sedi vacanti.

Vt quoties Diuinum iudicium Ecclesiæ Præsulem à seculo vocauerit, nullus ad suimet perditionem facultates eius inuadat, diripiat, & ad suos vsus transferat; sed Erogatarijs, & Eleemosinarijs Ecclesiasticis, cum ipsius Ecclesiæ constituto Oeconomo, liberum sit Canonico more iustè, rationabiliterque deputata successuro seruare, vel quibuscumque sicut expedit pro eius spiritu distribuere. *Concil. Pontigen. Can. 14.*

Il Concilio di Pontyon dell'anno 876. sotto Carlo il Caluo ordina: *Che doppo la morte d'vn Vescouo, niuno intraprenda d'vsurpare, ò d'appropriarsi i beni del Defunto, ma che siano conseruati per esser rimessi al Vescouo successore, secondo l'ordine legitimo de' Canoni, ò distribuiti in legati, & opere*

pie,

pie, giusta l'intenzione del morto. Questo Decreto era stato di già fatto in vn Concilio tenuto à Pauia l'anno sudetto in presenza di Carlo il Caluo, che lo publicò, ed inserì ne' suoi Capitolari. E l'anno seguente il medesimo Imperatore ordinò in vno de' suoi Capitolari publicati à Carisy: *Che doppo la morte d'vn Vescouo, il Metropolitano nominasse vn Visitatore alla Chiesa vacante, il quale vnitamente col Conte assumesse la cura de' suoi beni, ed entrate, affinche non fossero prese, e dissipate.*

Si quis Episcopus interim obierit, Archiepiscopus ipsi Sedi Visitatorem secundū Sacros Canones deputet, qui vnà cum Comite ipsam Ecclesiam, ne prædetur, custodiat. *Capitul. Car. Calm. tit. 53. c. 8.*

Il Concilio di Trosly nella Diocesi di Soissons del 909. condannò rigorosamente quelli, che presumeuano di spogliar le Case de' Vescoui doppo la loro morte, e pigliar i beni delle Chiese vacanti, e rinouò in tal proposito l'antico Canone del Concilio di Riès riferito di sopra.

Conc. Trosleyan. Can. 14.

Ma nulla fà meglio vedere l'vso, e la disciplina di quel tempo intorno i beni delle Chiese vacanti, quanto ciò che ne dice Hincmaro Arciuescouo di Rheims, il più celebre Prelato del suo secolo, & il più dotto nella scienza de' Canoni. Ecco come ne parla in vna lettera diretta a' Vescoui, & a' principali Signori della sua Prouincia. *Si come il Vescouo hà durante sua vita la facoltà di dispensare i suoi beni, e quelli della sua Chiesa, così doppo la di lui morte i beni della Chiesa vacante deuon' essere amministrati dall'Economo, e conseruati interamente per essere rimessi al Vescouo successore. Perche i beni delle Chiese non sono*

Sicut Episcopus, & suas & Ecclesiasticas facultates sub debita discretione in vita sua dispensandi habet potestatem, ita facultates Ecclesiæ viduatæ, post mortem Episcopi, penes Oeconomum integræ conseruari iubentur futuro successori eius Episcopo: quoniam res, & facultates Ecclesiæ non in Imperatorum atque Regum potestate sunt ad dispensandum, vel inuadendum, vel diripiendū: sed ad defensandum atq; tuendum. Sunt enim sanctuaria, & hæreditas Domini, sicut, & in veteris, & noui Testamenti Sanctarum Scripturarum paginis legimus. *Hincmar. Epist. ad Episcopos, & proceres Prouinciæ Rhem n. 41. t. 2. p. 178. Sirmondi.*

in

in potere degl'Imperatori, e de' Rè per diſpenſargli, ò vſurpargli; ma per difendergli, e conſeruargli: poiche ſono l'Eredità del Signore, e la porzione del ſuo Santuario, come ce lo teſtifica la Scrittura Sacra nel Vecchio, e nuouo Teſtamento.

Il medeſimo Hincmaro in vna lettera, ch'ei ſcriue a' Veſcoui del Concilio di Soiſſons parla riſentitamente contro VVulfado, che s'era intruſo contro l'ordine de' Canoni nella Chieſa di Langres, & haueua occupate le ſue entrate, *Che doueuano*, dic'egli, *ſecondo il regolamento del Concilio di Calcedonia eſſer meſſe nelle mani dell'Economo per eſſer conſeruate al Veſcouo futuro*. Et in vn'altra lettera parlando dell'intruſione d'Attardo Veſcouo di Nante nella Chieſa Metropolitana di Tours, dice: *Ch'il gran Concilio di Calcedonia ordina, che l'entrate delle Chieſe vacanti ſaranno conſeruate dall'Economo per eſſere rimeſſe al Veſcouo futuro, proibendo ad ogn'altra perſona di occuparle, ò diſſiparle*. Et aggiunge d'hauer portato queſto Decreto del Concilio di Calcedonia concernente l'Amminiſtrazione de' beni delle Chieſe vacanti, *Per moſtrare, che ſe neſſun Criſtiano hà ragione d'attribuirſele, tanto meno Attardo, ch'era Veſcouo, haueua potuto vſurpar l'entrate della Chieſa di Tours ſenza peccato, e ſenza meritar la pena della depoſizione, che pronunzia detto Concilio contro i violatori del ſuo Decreto.*

Final-

Lingonenſem Eccleſiam paſtore viduatam, vt ibi ordinaretur Epiſcopus ſub nomine vocati Epiſcopi vſurpare præſumpſit. (Vulfadus.) eiuſque facultates, quæ ſecundum Chalcedonenſe Concilium penes Oeconomum futuro debuerant reuerſari Epiſcopo ſuis ſuorumque vſibus arrogauit. *Idem Hincm. Ep. 21.*

Magnum Chalcedonenſe Concilium defuncto ſuo Epiſcopo viduatam Eccleſiam vocat cuius reditus penes Oeconomū futuro reſeruari iubet Epiſcopo, nec ab alijs quibuſq; vel viuente, vel defuncto cuiuſcunque ciuitatis Epiſcopo, vſurpari vel peſſumdari .... Hæc ideirco de rebus, & facultatibus Eccleſiæ viduatæ ſub Oeconomo futuro reſeruandis Epiſcopo hic interpoſuimus, vt ſtrenuat de quo agit Epiſcopus, (Actardus) quia ſi nemini Chriſtiano eas licet præſumere, multo minus idem Epiſcopus ſine ſui ſtatus periculo ac animæ detrimento, Eccleſiæ innaſæ res, & facultates præualet vſurpare *Hincm. Epiſtol. 45.*

Finalmente il medesimo Autore in vna lettera à Luigi III. Rè di Francia, doue esorta S. M. à permettere, che s'elegga con ogni libertà vn Vescouo per la Chiesa di Beauuais, ch'era vacante, mostra ben chiaramente in qual guisa prendeuano i Rè sotto la loro protezione, e cura i beni delle Chiese durante la Sede vacante, e che non lo faceuano per appropriarsegli, ò per dargli à chi gli fosse piaciuto; ma per difendergli contro quelli, che hauessero voluto vsurpargli, e per sostenere colla loro autorità gl'Economi, che ne haueuano l'Amministrazione: *Permettete in grazia* (dic'egli) *a' Vescoui vicini di procedere secondo l'ordine de' Canoni à questa elezione, affinche quello, ch'essi eleggeranno, sia vtile alla Chiesa, vantaggioso al Regno, e fedel', e zelante per il Vostro seruizio: E doppo il consenso del Clero, e del Popolo venendo egli à presentarui si, rimettiate alla di lui disposizione, giusta il vostro Real Ministero, i beni della Chiesa, che Dio hà confidato alla vostra Cura, e Protezione.* E nel progresso della lettera medesima dice: *Che haueua saputo, ch'alcuni diceuano, che S. M. haueua in suo potere i beni de' Vescouadi per dargli à chi gli fosse piaciuto:* E chiama questa *Vna proposizione falsissima, e diabolica, vgualmente dannata da' Sacri Canoni, e dalle Constituzioni, e Capitolari de' Rè, doue i beni della Chiesa son chiamati oblazioni della Pietà de' fedeli, il prezzo con cui*

Vt secundum formam regularem electionis, Episcopi talem eligant, qui & sanctæ Ecclesiæ vtilis, & regno proficuus, & vobis fidelis ac deuotus cooperator existat. Et consentientibus Clero, & plebe eum vobis adducant; vt secundum ministerium vestrum, res & facultates Ecclesiæ, quas ad defendendum & tuendum vobis Dominus commendauit, suæ dispositioni committatis, *Hincm. Epist.* 12. *ad Lud.* III. *cap.* 1.

Sunt qui dicunt, vt audiui, quia res Ecclesiasticæ Episcoporum in vestra sint potestate; vt cuicumque voluerit eas donetis. Quod si ira est, ille malignus spiritus, qui, vt superius præmissum est, primos parentes nostros perdidit, perditionem vestram in autes vestras susurrat. *Ib. cap.* 4. *& in prac. cap.* 3. Talia dicta infernus euomuit.

hanno ricomprato i loro peccati, et il patrimonio de' Poueri.

Ecco quali regole erano propoſte ſott' i Regni di Carlo il Caluo, di Luigi il Balbo, e di Luigi III. Vero egli è, che non erano ſempre eſattamente oſſeruate, e che nelle turbolenze, e riuoluzioni, che ſucceſſero in quel tempo, occupauano i Rè ſpeſſe fiate l'entrate delle Chieſe vacanti, ò ne diſponeuano in fauore de' Secolari. Laſciauano anche tal volta vacare i Veſcouadi, & impediuano l'elezione de' Veſcoui, à fine di godere più lungamente l'entrate, e dare con più libertà le Terre di quelle Chieſe in titolo di feudo a' loro Vffiziali, e Perſonaggi di loro Corte. Ma ciò era vn proſeguimento di quanto praticauano durante altresì la Vita de' Veſcoui per vna manifeſta vſurpazione, che la Chieſa condannaua. Così nel Concilio di Meaux dell'anno 845. i Veſcoui pregarono Carlo il Caluo, non ſolo di riuocare tutte le infeudazioni de' beni di Chieſa, ch'egli haueua fatto a' Secolari, ma di caſſare ancora, e riuocare tutt' i precarj, e cambj, che s'erano fatti degli ſteſſi beni dagl'vſurpatori delle Chieſe vacanti.

In fine detti Principi riconobbero da ſe, che quanto faceuano in attribuirſi così, ò in donar' i beni delle Chieſe, ſia durante la Sede vacante, ſia in vita de' Veſcoui, era vna pura vſurpazione, e procurarono di ripararla, ed emendarla. Flodoardo hà inſerto nella ſua Storia la donazione, che Luigi il Pio fece alla Chieſa di Rheims, per

riſar-

risarcirla de' torti, ch'ell'haueua riceuuti da' Rè suoi Predecessori, che ne haueuano vsurpate lungamente l'entrate, e lasciata vacar la Sede. E lo stesso Storico riferisce ancora vn Decreto di Carlo il Caluo, per il quale restituisce à Hincmaro Eletto Arciuescouo di Rheims tutt' i beni di quella Chiesa, ch'ei s'haueua attribuiti in Sede vacante, e gl'haueua dati in feudo à qualche Vffiziali della sua Corte. Ecco i termini di detto Decreto, che per verità meritano d'essere registrati: *Nel nome della Santissima Trinità Carlo Rè per la grazia di Dio. Crediamo di prouedere alla nostra saluezza, e di sodisfare al Real Ministero, che ci hà confidato l'Altissimo, se autorizziamo colle nostre Constituzioni le cose, ch'i Rè Nostri Predecessori, ò la diuozione de' fedeli hanno dato, ordinato, e stabilito in fauore della Chiesa: e se correggiamo, e riformiamo quelle, che per qualsiuoglia necessità sono state corrotte. Perciò sia noto à tutt' i fedeli nostri Sudditi, che hauendo Noi per vna gran necessità, e di tutta nostra mala voglia dato ad tempus i beni della Chiesa di Rheims, mentr' era vacante, à tal'vni de' nostri Vffiziali, affinche gustassero qualche temporal profitto dal nostro seruizio, hora ch'è eletto, et ordinato Hincmaro, gli restituiamo interamente tuttociò, di che haueuamo prima gratificato i detti nostri Vffiziali.*

In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis, Carolus Dei gratia Rex. Si ea quæ à prædecessoribus nostris vel fidelium deuotione bene tradita, statuta, ac confirmata sunt, nostris oraculis roboramus: si etiã illa quæ quacumq; necessitate corrupta sunt, regia nostra authoritate corrigimus, & in melius reformamus, saluti nostræ consulimus & regium ministerium susceptum à Domino exercemus. Proinde nouerit fidelium Dei ac nostrorũ solertia, quia res ex Episcoparu Rhemensi, quas *magna necessitate & per omnia inuiti*, dum a Pastore sedes illa sancta vacaret, fidelibus nostris ad tempus, vnde quoddam temporale solatium à nostro haberent seruitio, commendauimus, electo & ordinato Hincmaro, cum integritate quidquid exinde fidelibus nostris beneficiauimus, restituimus. *Flodoard. l. 3. hist. Rhem. c. 4.*

CAP. V.

Che la Regalia non hà hauuto luogo sotto i primi Rè della terza stirpe, e ch'ella non hà cominciato, se non doppo la contestazione delle Inuestiture.

HAuendo gl'vltimi Rè della seconda stirpe degenerato dalla Sauiezza, Pietà, e Valore de' suoi Aui, trasferì Iddio la Corona verso il fine del decimo Secolo ad vna terza Stirpe più felice dell'altre due, auuegnache hà ella durato più che le due insieme, e doppo il corso di tanti Secoli è più gloriosa, e più florida che mai. Hugo Capetto, che n'è stato il Capo, anzi ch'attribuirsi i beni della Chiesa, ò donargli alle Genti di sua Corte, rimesse il Clero ne' suoi Dritti, & Immunità, ristabilì la libertà dell'elezioni, e fece di grandi liberalità alle Chiese; e morendo pregò instantemente Roberto suo figlio à non lasciarsi tirare da' consigli degl'Adulatori, ed euitare sopra tutto di prendere, e dissipare sotto qualunque pretesto i beni della Chiesa: come s'egli hauesse voluto auuertirlo, che questa condotta piena di religione, e di pietà sarebbe il modo di fermare, e perpetuare la Monarchia nella sua Posterità. Roberto, che fù vn Principe religiosissimo praticò esattissimamente questo auuertimento: conseruò la Chiesa ne' suoi dritti, e libertà, & anzi che toccar le sue entrate, gliele accrebbe colle sue liberalità.

ralità. *Fù egli deuoto, e magnifico*, dice vno Storico antico, *verſo i Serui di Dio. Lo fù altresì verſo le Chieſe, hauendone fondate, et arricchite molte; il che fù cauſa che Dio gli fece godere vna Pace continua durante il ſuo Gouerno ſenza che alcuno oſaſſe d'attaccarlo.*

Deuotus fuit & magnificus erga ſeruos Dei & Eccleſias, quarum multas fundauit & venuſtauit auro & argento. Quamobrem tribuit ei Omnipotens continuam pacem, itaut nemo eſſet qui auderet eum inquietare. *Helgaud. Monach. Floriac.*

Non ſi temeua ſotto Principi sì Religioſi di veder cambiato l'ordine ſtabilito da' Canoni circa l'entrate delle Chieſe vacanti. Così Girberto Arciueſcouo di Rheims, ch'era ſtato Maeſtro del Santo Rè Roberto, e doppo fù Papa col nome di Siluestro II., atteſta chiaramente, qual' era l'vſo della Chieſa Gallicana in quel tempo, nella lettera 118. diretta al Clero, e Popolo d'vna Chieſa doppo la morte del loro Veſcouo. Gli auuiſa, che biſogna pregare feruoroſamente Dio à volergli dare vn buon Succeſſore; poi aggiunge: *Habbiate intanto cura particolare di conſeruar intatti i beni del defunto, ſiano mobili, ò immobili, conforme preſcriuono le Leggi Diuine, ed Humane; acciò ſe vien à perderſi qualche coſa per voſtra negligenza, quelli che ne ſaranno colpeuoli, non ne habbiano ad eſſere gaſtigati non tanto dall'autorità del Rè, quanto dalla Giuſtizia più formidabile di Dio.*

Sit interim veſtra peruigil cura, vt ſecundum diuinas & humanas leges, res defuncti Epiſcopi tam mobiles, quam immobiles futuro reſeruentur Epiſcopo: ne, ſi quid, quod abſit, male cautum fuerit, in negligentes cum regalis cenſura, tum etiam grauior adhibeatur diuina ſententia. *Gerbert. Epiſt. 118.*

Queſta vſanza così Canonica durò ſotto i Rè Succeſſori di Hugo, e di Roberto quaſi fino alla metà del duodecimo Secolo, ch'è il tempo, che ſi troua hauer' i Rè cominciato à godere tutte l'entrate de' Veſcouadi vacanti;

nel

nel che consiste propriamente la Regalia. Di modo che i primi esempj di questo Dritto pare che non siano stati se non doppo che fù terminata la contestazione delle Inuestiture, che haueua sì lungamente agitato la Chiesa, e l'Impero. Così pare ch'il Dritto di Regalia sia subentrato in luogo di quello delle Inuestiture, doppo che questo fù temperato, e modificato da' Rè di Francia secondo i Decreti de' Pontefici; e 'l Dritto poi della Regalia s'è accresciuto per vn lungo vso, e per la toleranza della Chiesa in vn certo numero di Prouincie, e di Diocesi.

Per illustrare questo senso, che pare assai sodo, e verace, e che dà molta materia alle questioni, che possono farsi intorno alla Regalia, egli è preciso riferire sommariamente, che cosa siano le Inuestiture, e quello che passò in questa gran Disputa.

CAP. VI.

Che cosa siano le Inuestiture. Origine della contestazione occorsa in tal proposito: com'ella si terminò.

IL termine d'Inuestitura significa la concessione d'vn feudo fatta dal Signore al suo Vassallo con certe cerimonie, à carico d'esserli fedele, e di prestarli i doueri, e seruigj requisiti. Hora bisogna osseruare ch'i feudi erano vna specie di beni incogniti al Ius Romano, il di cui

vso

vso era venuto dagl'antichi Popoli di Germania, & haueua regole, e forme sue particolari. Prima i feudi non si dauano al Vassallo, che per vsufrutto, ò per precario, per goderne durante la Vita del Vassallo, ò à piacimento del Signore. Doppo furono resi credirarj, e patrimoniali; in guisa però che doppo la morte del Vassallo ricadessero al Padrone, il quale gli riteneua, e godeua fin che l'erede, ò Successore non ne fosse stato di nuouo inuestito, e non ne hauesse prestato l'homaggio, e 'l giuramento di fedeltà.

La Chiesa cominciò sotto Pipino, e Carlomagno à possedere molti feudi, de' quali detti Principi l'arricchirono. Erano beni i più nobili, & i più vantaggiosi; e perciò si chiamauano Reali *Regalia*. Da quel tempo essendo per tal ragione i Vescoui, & Abati diuenuti Vassalli de' Rè, e degl'altri Signori, gli rendeuano homaggio, e fedeltà de' feudi, che teneuano da loro; gli somministrauano vn certo numero di Soldati per la guerra; & anco qualche volta vi andauano à seruire personalmente. E doppo la loro morte i Principi, e gl'altri Signori apprendeuano i loro feudi, e gli riteneuano, fin che il nuouo Prelato haueße riceuuto da loro l'Inuestitura, e prestatogli homaggio, e fedeltà.

Hor come l'Inuestitura co' Secolari si faceua con certe solennità, mettendo in mano del Vassallo vn cespuglio, vna canna, ò rami d'albero per segno ch'erano messi in possesso d'vn tal Castello, ò d'vna Signoria; si vsò farla

Per cespitem, per festucam, per ramos arborum.

co'

Per annulum & baculum. co' Vescoui, dandogli l'anello, e 'l bastone Pastorale, come segni della Dignità, alla quale erano vniti i feudi, de' quali entrauano in possesso. Il che può essere che si facesse da principio innocentemente, e per maggior rispetto, à fine di distinguere l'Inuestitura de' Vescoui da quella de' laici. Ma com' egl' è facile, ch' entri l'abuso nelle cose, che dipendono da' Principi, e che mirano ad esaltare la loro autorità, s'auanzò presto molto più del douere questo Dritto d'Inuestitura. Poiche da vn canto non si stette nel pigliare nella vacanza de' Vescouadi i feudi dipendenti dal Principe, che si chiamauano *Regalia*; ma vi si compresero le Decime, e tutte l'entrate delle Chiese: e dall'altro come l'Inuestitura si daua al Prelato prima d'esser consacrato, e si faceua coll'anello, e Pastorale, si credeua ch'i Principi conferissero la Dignità medesima, e la podestà Vescouale. Quello che cresceua ancora tal credenza, si è, che gl'Imperatori, e Rè sotto questo pretesto leuauano la libertà dell'elezioni, e disponeuano ordinariamente delle Prelature à lor'arbitrio; oltre che le formole delle Inuestiture, che anco hoggidì si vedono in alcuni Autori antichi, pare che denotassero espressamente ch'i Principi dauano i Vescouadi, e le Abazie.

E' stato preteso, che questo Dritto d'Inuestitura, tal quale s'è mostrato di sopra, fosse primieramente concesso à Carlomagno dal Papa Adriano I. in vn Concilio tenuto à Roma secondo il Canone *Adrianus* riferito da Graziano nella dist. 63. Ma tutti gl'huomini da bene con-

uengono

uengono in hoggi, che detto Canone sia suppostо, per le ragioni, che si possono vedere negl'Autori, che ne hanno trattato. Ottone il Grande fù il primo che si fece confermare questo Dritto nel 963. da Leone VIII. eletto in luogo di Gio. XII., che fù fatto deporre da detto Imperatore in vn Concilio tenuto à Roma. Quest'vso delle Inuestiture, che haueua cominciato molto prima d'Ottone, fù continuato da' suoi Successori; e fù pure praticato da' Rè di Francia, e d'Inghilterra, e dagl'altri Principi Cristiani. Mà poi diuentò sì abusiuo, e sì ingiurioso alla Chiesa, specialmente à tempo dell'Imperatore Arrigo IV., di cui si diceua, che desse i Vescouadi per danaro, & à persone affatto indegne, che il Papa Gregorio VII. credette di douerui si opporre apertamente, condannando in molti Concilj le Inuestiture, e dichiarando scomunicati quelli, che le dessero, ò che le riceuessero.

Marca lib. 8. de concord. Sacerd. & Imp. c. 1. 2. 3. 5. & seq.

Questi Decreti di Gregorio VII. furono confermati da' suoi Successori Vittore III., Vrbano II., e Pasquale II. in diuersi Concilj. Gl'Imperatori continuarono tuttauia à dare le Inuestiture. Et Arrigo V. essendo venuto à Roma l'an. 1111. con vna valida Armata prese Pasquale II., e tenendolo prigione cauò da lui vna concessione delle Inuestiture. Mà tornato in libertà il Papa riuocò quel Priuilegio, che per derisione si chiamò *Prauilegio*, e condannò di nuouo l'Inuestiture in vn Concilio tenuto à Roma l'anno seguente.

Due cose principalmente biasimauano i Papi nelle In-

ueſtiture. L'vna perche ſi faceuano colla cerimonia dell' Anello, e Paſtorale, e prima ch'il Veſcouo Eletto foſſe conſacrato; onde pareua ch'i Principi deſſero la Dignità medeſima, e la podeſtà Veſcouale. L'altra perch' erano obligati i Veſcoui à preſtar'homaggio, e fedeltà in conformità degl'altri Vaſſalli, in ginocchio, e colle mani giunte ſotto quelle de' Principi; il che conſiderauano i Papi, come vna ſpecie di profanazione delle loro mani conſacrate dall'vnzione Sacerdotale, e dalla celebrazione de' Diuini Miſterj.

Finalmente queſta gran conteſtazione, che haueua durato più di 50. anni, e cagionati mali eſtremi nella Chieſa, e nell'Impero fù terminata da Caliſto II. in vn Concilio Generale di Laterano tenuto nel 1122., doue fù ſtabilito, che l'Imperatore deſſe ſolamente l'Inueſtitura de' feudi dipendenti dall'Impero, che ſono ſpecificati colla parola *Regalia*, e che detta Inueſtitura non ſi faceſſe più coll'Anello, e Paſtorale, mà collo ſcettro; il che per i Veſcoui d'Alemagna doueſſe farſi prima della loro conſacrazione, e per i Veſcoui d'Italia, & altre Prouincie dentro i ſei meſi doppo la loro ordinazione.

Electus Regalia per ſceptrum à te recipiat... & quæ ex his iure tibi debet, faciat. Ex aliis verò partibus Imperij (quam ex Theutonico regno) conſecratus, infra ſex menſes Regalia per ſceptrum à te recipiat. *Calixtus II. in Reſcr. ad Imp. Henricum V.*

CAP. VII.

CAP. VII.

Principio della Regalia: e perche non sia stata generale nel Regno.

I Rè di Francia haueuano preuenuto il regolamento fatto da Calisto II. nel Concilio Lateranense. Dal principio della disputa de' Papi co' gl'Imperatori haueuano lasciata la cerimonia dell'Anello e Pastorale, e consentito di ridurre l'Inuestitura al solo homaggio de' Vescoui. Condescesero anco à non riceuerlo, che doppo la loro consacrazione, e non l'esigerono, che da quelli, che haueuano feudi dipendenti dalla Corona. Per gl'altri si contentarono del giuramento di fedeltà. Doppo si soppresse anco l'homaggio, e si contentarono di riceuere il predetto giuramento indifferentemente da tutt'i Vescoui, habbiano, ò non habbiano feudi dipendenti dalla Corona.

Mà quando i Nostri Rè per accomodarsi a' Decreti Pontificj mutarono come sopra l'vso delle Inuestiture, non lasciarono di continuare à prendere i feudi durante la Sede Vacante, e goderne fin ch'il nuouo Vescouo hauesse prestato homaggio, e giuramento di fedeltà. E poco doppo estesero quest'apprensione, e godimento alle Decime, & all'altre entrate delle Chiese Vacanti, come si spiegherà qui sotto. Nulladimeno ciò non hebbe luogo in tutte le Prouincie, e Chiese del Regno, ma sola-

mente in alcune: il che proueniua da' differenti vsi, che s'osseruauano intorno a' feudi.

Imperciòche bisogna riflettere, ch'il Dritto de' feudi non fù riceuuto nel medesimo tempo, nè praticato nella medesima maniera in tutte le Prouincie del Regno. Come i Francesi l'haueuano portato nelle Gallie, fù primieramente riceuuto nelle Prouincie più vicine dell'Alemagna, come la Fiandra, la Piccardia, la SCiampagna, la Normandia, l'Angiò, la Turena, la Brettagna, il Berry: e vi fù praticato con tutta la sua ampiezza, e rigore; non dandosi all'hora i feudi, che per modo d'vsufrutto, e di precario. E quando poi diuennero Ereditarj, e patrimoniali, ciò fù à condizione, che doppo la morte del Vassallo tornassero al Signore per goderne fin che l'Erede ne fosse stato di nuouo inuestito, & hauesse reso l'homaggio, e fedeltà: al ch'è subentrato il Dritto di *Rilieuo*, ò di *Riscatto*, che ancor' hoggidì è in dette Prouincie, quando v'hà mutazione di Vassallo. Ma le Prouincie più lontane, come la Linguadoca, la Guienna, la Prouenza, e 'l Delfinato, riceuettero più tardi il dritto de' feudi, & anco per accomodarlo alle leggi Romane, & al Ius scritto, con cui si gouernauano, vi aggiunsero alcune modificazioni; vna delle quali fù, ch'il Padrone non godesse il feudo doppo la morte del Vassallo per appropriarsene i frutti: donde proniene, che ancor' hoggidì in queste vltime Prouincie non v'è Dritto di Rilieuo, ò di Riscatto al Signore per la morte del Vassallo.

Questa

Questa differenza di Paesi di Consuetudine, doue il Signore godeua per l'addietro il feudo doppo la morte del Vassallo, e doue pure al presente è il Dritto di Rilieuo; e di Paesi di Ius scritto, doue il Padrone non godeua il feudo doppo la morte del Vassallo, e doue non è noto il Dritto di Rilieuo, pare che sia la vera ragione, perche da principio la Regalia, che nella sua origine era vn Dritto puramente feudale, s'è introdotta negl'vni, e non negl' altri. Ella è stata continuata nella stessa maniera in alcune Prouincie, e Diocesi, e non nell'altre; & è ancora estesa al godimento di tutte l'entrate de' Vescouadi Vacanti, & altresì alla collazione de' Benefizj, come si dimostrerà nel proseguimento di questo Trattato.

CAP. VIII.

Osseruazioni, che fanno vedere, che la Regalia originariamente non era che vn Dritto feudale.

COme importa assai per la chiarezza di più questioni, che possono formarsi sù questa materia di ben stabilire, ch'in effetto la Regalia nella sua prima Origine non era che vn Dritto feudale, non sarà male il portarne quì ancora alcune proue.

I. La parola stessa di *Regalia* lo proua manifestamente. Perche il suo significato principale, come s'è mostra-

to

to di ſopra, è di denotare i feudi, che dipendono da' Rè, e da' Principi. Cosl il Dritto Dominicale, e diretto, ch' eſſi hanno ſopra detti feudi, e ch'eſercitano in particolare, quando il feudo torna nelle loro mani per la morte del Vaſſallo, ò per confiſcazione, fin che non ne habbiano data l'Inueſtitura di nuouo ad vn'altro, è ſtato chiamato Dritto di Regalia, *Regalia: Ius Regalia.*

II. Le formalità, che s'oſſeruano ancor' hoggidì all' aprire, e ſerrare della Regalia, ſono vna proua viſibile, che originariamente non era ſe non vn Dritto feudale. Poiche l'apprenſione, che ſi fà de' beni del Veſcouado vacante, che ſon meſſi in mano del Rè; lo ſtabilimento d'vn' Economo, che ne deue render conto agl' Vffiziali di Sua Maeſtà; il regiſtro del giuramento di fedeltà, ch'è ſubentrato in luogo dell'homaggio, e dell'Inueſtitura; le lettere di liberazione, che ſi concedono al nuouo Veſcouo, e che queſti fà notificare all' Economo per ſerrare la Reglia, ſono tanti contraſegni euidenti, che queſto Dritto di ſua natura, ed origine è vn Dritto feudale, e Dominico, che godeua il Rè ſopra i feudi vniti a' Veſcouadi, come ſopra gl'altri feudi dipendenti dalla Corona, e ch'era affittato ad Eſattori, che ne rendeuano conto, come dell'altre entrate del Dominio.

III. Filippo il Bello nelle Inſtruzioni, che diede all' Arciueſcouo di Sens, & al Veſcouo d'Auxerre per difendere dauanti al Papa il Dritto della Regalia, ch'ei pretendeua sù la Chieſa di Chartres, gl'impone eſpreſſamente di

rap-

rappresentare: *Che come il Signore può legittimamente occupare il feudo, ch'è senza Vassallo, e per ragione, e consuetudine del Regno lo ritiene: così egli, & i Rè suoi Predecessori erano in possesso di prendere la giuridizione temporale, et i beni della Chiesa di Chartres in Sede Vacante, e di godere tutt'i frutti, che ne prouengono.* Donde si vede, che quel Principe tanto geloso della conseruazione del Dritto di Regalia, riconosceua chiaramente non esser questo, che vn Dritto feudale, e che deue regolarsi colle leggi de' feudi.

Sicut feudus vassallo vacans interim cum suis redditibus à Domino licite occupatur, & propter defectum hominis, vt vulgari patriæ nostræ verbo vtamur, de jure & generali consuetudine regni nostri per Dominum, quousq; superueniat persona quæ illi seruiat, licite detinetur: Sic nos & nostri Antecessores, vacante Ecclesia Carnotensi, & temporalem Iurisdictionem, & bona temporalia accipimus, & nostros facimus omnes fructus qui proueniunt ex eisdem. *Ex Regesto Camera Comput Fol. 313. Apud Marcam l. 8. Conc. c. 22.*

IV. Si può di più prouare colla differenza, che nacque trà i Vescoui d'Orleans, e d'Auxerre, e 'l Rè Filippo Augusto, di cui parla vno Storico antico, e sopra cui hà scritto più lettere il Papa Innocenzo III. Hauendo questi due Prelati ricusato d'andare in persona, ò di mandar' vn numero di Soldati à vna spedizione di guerra, per la quale il Rè gl'haueua conuocati co' gl'altri Signori, e Baroni de' suoi Stati; perche pretendeuano di non esserui obligati, se non quando Sua Maestà era personalmente all' Armata, e questo Principe gli fece condannare ad vna multa, alla quale non hauendo essi sodisfatto: *Confiscò le loro Regalie*, dice lo Storico, *cioè tutto il temporale de' loro Vescouadi, che teneuano da lui in feudo, lasciandogli goder in pace le Decime, e l'altr' entrate Ecclesiastiche, perche*, aggiunge l'Autore *questo Rè Cristianissimo temeua sempre d'offendere*

Cum omnes barones & Episcopi vocati ad exercitum conuenissent..... Aurelianensis & Antissiodorensis Episcopi cum militibus suis ad propria sunt reuersi, dicentes se non teneri ire vel mittere in exercitum, nisi quando Rex ipse personaliter proficiscitur. Et cum nullo ad hoc priuilegio se tueri possent, generali consuetudine contra eos faciente, petijt Rex vt hoc emendarent. Ipsis autem emendare nolentibus, Rex eorum *Regalia* confiscauit, scilicet ea tantum temporalia quæ ab eo feodaliter tenebant; decimas & alia spiritualia eis in pace dimittens. Ipse enim Rex Christianissimus semper timebat offendere Ecclesiam Dei & eius ministros. *Rigordus de gestis Philippi Aug. ad annum 1209. Vid. Innoc. 111. Lib. 1. Epist. 190. l. 2. Ep. 52. Et lib. 3. Ep. 40. 106. 107.*

dere la Chiesa, e suoi Ministri. Detti Prelati volsero difendersi contro le apprensioni degl'Vfiziali del Rè colle Censure; mandarono à Roma, e vi andarono loro stessi. Ma Innocenzo III. non volendo far contro le ragioni, e consuetudine del Regno, si contentò d'interporsi per Mediatore appresso Filippo: e quei Prelati furon obligati due anni doppo à pagar la multa, e per tal via ricuperarono i beni delle loro Chiese, ch'erano stati confiscati. Due cose indi s'imparano: l'vna che la Regalia era vn Dritto puramente feudale, ch'i Rè esercitauano tanto sopra i Prelati, & Ecclesiastici, quanto sopra i Signori Secolari; e che haueua luogo non solo doppo la morte de' Vescoui, ma anche in loro Vita, in caso di confiscazione secondo il Dritto de' feudi: e l'altra, che la Regalia nella sua origine non concerneua ch'i feudi, e che non comprendeua nè le Decime, nè l'altre entrate Ecclesiastiche.

V. In Inghilterra pure si consideraua la Regalia, come vn Dritto feudale. Vi era stata introdotta quasi nel medesimo tempo ch'in Francia, e si praticaua quasi nella stessa maniera in questi due Regni. Arrigo II. la metteua trà le Consuetudini Reali, alle quali voleua obligare S. Tomaso di Cantorbery à soscriuersi: & ecco come n'era proposto l'Articolo: *Quando vengono à vacare nel Dominio del Rè vn' Arciuescouado, Vescouado, Badia, ò Priorato, debbano esser' in mano di Sua Maestà, la quale ne ritrarrà tutte l'entrate, e dritti, come Dominicali.*

Cum vacauerit vel Archiepiscopatus vel Episcopatus, vel Abatia, vel Prioratus, in Dominio Regis, debet esse in manu ipsius, & inde percipiet omnes reditus & exitus sicut Dominicos. *Matth. Paris ad ann. 1164. sub Henr. 2.*

VI. Si

VI. Si possono anche citare in questo proposito due antichi Arresti del Parlamento di Parigi. Nel primo de' 21. Luglio 1441. fù giudicato, ch'il Dritto di Regalia fosse douuto per la fedeltà, & homaggio, e non per la custodia: e nel secondo de' 22. Nouembre 1470., doue si trattaua dell'Arcidiaconato di Parigi, è notato, che Gannadio Auuocato Regio sostenne, ch'il Dritto di Regalia apparteneua al Rè per ragion di feudo: *Ratione feudi*. I più celebri Dottori Francesi hanno insegnato il medesimo; ed i più dotti Autori, che hanno scritto à nostro tempo, sono pure dello stesso parere.

Commen. des Libertez de l'Egl. Gallic. pag. 106.

Cujac. Charle du Moulin. M. de Marca. M. du Cange. Le P. Thomassin.

CAP. IX.

Come la Regalia è stata estesa alle Decime, ed à tutte l'altre entrate delle Chiese vacanti.

IL Dritto di Regalia, ch'era feudale in sua origine, e non comprendeua ch'il godimento de' frutti, non stette lungamente ne' suoi primi termini. S'estese insensibilmente alle Decime, ed à tutte l'altr'entrate delle Chiese vacanti; e perciò si prese il pretesto d'altri due Dritti, de' quali erano i Principi in possesso; cioè il Dritto di Protezione, ò Patronato, e 'l Dritto di spoglio, i quali poi si confusero colla Regalia.

In quanto al Dritto di Protezione, ò Patronato, egl'è fondato sù l'essere i Rè Protettori nati del temporale delle

Chiese del loro Regno, e specialmente delle Cattedrali, delle quali son riputati i primi, e principali fondatori. Per questo hanno essi in ogni tempo presa la difesa de' beni, & entrate di dette Chiese; massime in Sede vacante, ch'è il tempo, in cui hanno maggior bisogno della loro Protezione contro quelli, che volessero spogliarle, & opprimerle. Erano dunque soliti di far'apprendere da' loro Vffiziali, e di porre nelle mani loro questi beni, & entrate, e di stabilirui degl'Economi per gouernarle in loro nome, e conseruarle al Vescouo futuro, à cui le rimetteuano doppo la sua elezione. Ed in ciò specialmente consisteua l'Vffizio di Protettore, di Difensore, d'Auuocato, ch'i Rè non isdegnauano d'attribuirsi in riguardo delle gran Chiese del loro Regno.

Ma questa Protezione, che da principio fù vantaggiosa alla Chiesa, le diuenne poi pregiudiziale; e ciò, che s'era introdotto per conseruarle le sue entrate in Sede vacante, fù occasione a' Principi d'attribuirsele: il che fù loro facilissimo, principalmente nelle Prouincie, e Diocesi, doue già haueuano il dritto di godere de' feudi, ch' erano la più nobile, e spesso la più considerabile porzione di dette entrate, tutt'il resto delle quali non era considerato, che come vn'accessorio. E pare ch'i Rè cominciassero ad attribuirsi così tutt' i frutti delle Chiese vacanti, doppo che hebbero lasciate le Inuestiture: quasi che volessero indi ricompensarsi degl'auuantaggi, che haueuano prima per l'Inuestitura, e per l'homaggio, e che haueuan'

uan' omeſſo per deferenza a' Decreti de' Papi. Siane quel che ſi vuole, pare che ſolo verſo la metà del duodecimo ſecolo, à tempo di Luigi il Giouane, e di Filippo Auguſto habbiano i Rè cominciato à godere di tutte l'entrate de' Veſcouadi vacanti; il che continuarono ſempre à chiamare dritto di Regalia.

In quanto al Dritto di ſpoglio, ch'i Rè s'hann'attribuito, e che pur' hà ſeruito à eſtendere la Regalia ſopra tutt' i frutti de' Veſcouadi vacanti, era venuto da vna peſſima vſanza introdottaſi di ſaccheggiare le Caſe de' Veſcoui, e degl'altri Benefiziati doppo la loro morte. Queſto abuſo era antichiſſimo, come ſi può vedere dal Canone 24. del Concilio d'Antiochia del 341., e dal Canone 22. del Concilio Generale di Calcedonia. E può inferirſi da' termini di detti due Concilj, che furono gl'Eccleſiaſtici i primi, che cominciarono queſta violenza doppo la morte de' Veſcoui, ſotto preteſto, che i beni, ch'il Veſcouo haueua acquiſtato dall'entrate del ſuo Veſcouado, e che doueuano reſtar' alla Chieſa, ſecondo l'ordine de Canoni, erano ſouente meſcolati, e confuſi co' beni proprj, e patrimoniali, che doueuano tornar' a' ſuoi Parenti, ò Eredi, ſecondo i Canoni, e le leggi ciuili. I ſecolari poi continuarono, & accrebbero queſto diſordine, che diuentò comuniſſimo nel nono, e decimo Secolo, non oſtanti le proibizioni de' Concilj, e de' Pontefici, che l'haueuano condannato ſeueriſſimamente. I Duchi, & altri gran Signori, che s'ingeriuano nella cu-

ſtodia delle Chieſe vacanti, hebbero la maggior parte in queſta violenza, come appare da' Canoni de' Concilj di Pontyon, e di Trosly, & da' Capitolari de' noſtri Rè addotti di ſopra.

Queſto diſordine, ch'era quaſi generale in Occidente, era pure paſſato in Oriente, per l'auarizia d'alcuni Gouernatori. Mà vi fù rigoroſiſſimamente condannato dall' Imperatore Giouanni Comneno nel 1120., & anche poi da Emanuel Comneno, che ne fece vna belliſſima Conſtituzione nel 1213., che reſe la libertà à tutte le Chieſe dell'Impero.

In quanto a' Rè di Francia pare, che foſſero in poſſeſſo del dritto di ſpoglio in molte Chieſe sì in riguardo de' Veſcoui, come degl'Abati, & altri Gran Benefiziati, maſſime verſo l'vndecimo, e duodecimo ſecolo: E queſto ancora diede loro il modo d'eſtendere verſo la fine del duodecimo Secolo il dritto di Regalia ſopra tutt' i frutti de' Veſcouadi vacanti, benche doppo ſianſi ritirati da queſto dritto di ſpoglio riſpetto a' mobili de' Veſcoui defonti, de' quali pare, che non habbiano goduto ſe non in alcune Dioceſi.

CAP. X.

Come la Regalia è ſtata eſteſa alla Collazione de' Benefizj.

DOppo che i Rè ſi furono meſſi così in poſſeſſo di tutt' i frutti delle Chieſe vacanti, nelle quali haueuano

ueuano dritto di Regalia, cominciarono pure à dar le Prebende, & i Canonicati, ch' erano della Collazione de' Veſcoui, e che voleuano i Canoni, che ſi riſerbaſſero al Veſcouo futuro; Il preteſto ch'eſſi hebbero perciò, fù che le Collazioni faceuano parte de' frutti del Veſcouado, ſecondo la maſſima, che cominciaua all'hora à introdurſi, e che poi hanno autorizata i Canoniſti. Imperciòche ſe bene queſta ragione non appariua mòlto ſoda, poiche la Collazione de' Benefizj è vn dritto ſpirituale, e Gierarchico, che non hà niente di comune col godimento dell'entrate temporali, e che di ſua natura non conuiene, che a' Prelati, e Superiori Eccleſiaſtici; tuttauia i Principi furono ben facili à ſeruirſene per hauer occaſione di diſporre di que' Benefizj, ch' erano all' hora anche più conſiderabili d'hoggidì, mentre erano gradi per aſcendere alle Prelature, e prime Dignità della Chieſa per via dell'elezioni, che in quel tempo haueuano luogo.

Ne è difficile à notare preciſamente quand' habbia cominciato queſt'vſo di dar i Benefizj in Regalia. Apparíſce dal teſtamento di Filippo Auguſto fatto auanti il ſuo viaggio d'Oltramare nel 1190., ch' era di già ſtabilito. Perciòche S. M. vi ordina: *Che ſe vien à vacare qualche Prebenda, ò Benefizio, durante l'apertura della Regalia, la Regina ſua Madre, e l'Arciueſcouo di Rheims ne haueranno la diſpoſizione, e gli conferiranno nel miglior modo poſſibile à perſone da bene,*

Prætérêa præcipimus quod ſi Præbenda, vel Beneficium aliquod Eccleſiaſticum vacauerit quando Regalia in manum noſtram venient, ſecundum quod melius & honeſtius poterunt, Regina, & Archiepiſcopus (Rhemẽſis) viris honeſtis & literatis conſilio fratris Bernardi conferant *Teſtam. Philippi Regis Ang. Dans les Preuues des lib. de l'Egl. Gall. chap. 16. art. 4.*

bene, e capaci, col Consiglio di Frà Bernardo. Quest' era vn Romito di gran bontà, che haueua il suo Romitaggio nel Bosco di Vincennes. Vedesi pure che il medesimo Filippo Augusto nel 1210. diede in Regalia vna Prebenda della Chiesa di Laon à vno de' suoi Cappellani, e che hauendo il Papa Innocenzo III. conferito la stessa Prebenda à vn'altra persona, S. M. li scrisse per dimandargli la conferma della prouisione, che haueua data in virtù della Regalia, secondo l'vsanza del Regno, ch'ei chiama antica, & approuata. Sua Santità non rigettò questa dimanda, come si vede dalla Bolla, che mandò à Filippo; e si contentò di rimettere al Capitolo di Laon l'esame di questa differenza, per saper nel caso particolare, qual de' due prouisti douesse esser mantenuto, pregando il Rè di voler riportarsi à ciò, che sarebbe deciso dal Capitolo.

Receptis litteris quas nobis nuper Regia Serenitas destinauit, ex tenore intelleximus earumdem, quod Ecclesia Laudensi vacante, præbendam R. Canonici Ecclesiæ eiusdem vt vacantem secundum antiquam & approbatam consuetudinem regni tui, Magistro Thomæ de Argentolio tuo clerico cōcessisti, petens vt quod super hac re feceras authoritate dignaremur Apostolica confirmare. Nos autem &c. *Innoc. III. in Bulla. Dans les Preuues des lib. de l'Egl. Gall. ch. 16. art. 6.*

Appare ancora che quest'vso era riceuuto à tempo di S. Luigi, dalle lettere d'esso scritte auanti il suo primo viaggio d'Oltramare, nelle quali dà facoltà alla Regina sua Madre di conferir le Dignità, e Benefizj Ecclesiastici, che vacheranno in Regalia, di riceuer il giuramento di fedeltà da' Vescoui, e dagl' Abati, e di render loro le Regalie. E nelle lettere, che questo Santo Rè fece spedir prima del suo secondo viaggio d'Oltramare, dà facoltà al Vescouo di Parigi di conferir in sua vece, e nome à persone capaci, che non haueſſero altro Benefizio Ecclesiastico, le Dignità, Prebende, & altri Benefizj, che sarebbero di suo Ius Patronato, di sua Collazione, ò presentazione,

Dignitates etiam & beneficia Ecclesiastica vacantia conferre, fidelitates Episcoporum, & Abbatum recipere, & eis Regalia restituere. *Litt. Lud. IX. anno 1248. Dans les Preuues des lib. de l'Egl. Gall. chap. 16. nu. 15.*

Personatus, Præbendas, Ecclesias, Cappellanias, & cætera Beneficia quæcumq; vacare contigerit.... ad nostrum Patronatum, collationem seu præsentationem nostram, tàm ratione *Regaliæ*, quàm alio quocumq; iure pertinentia, conferendi personis idoneis, & nullum aliud Beneficium Ecclesiasticū habentibus, ac præsentandi ad vacantes Ecclesias vice

zione, tanto per causa della Regalia, quanto per qualonque altra maniera ciò potess'essere. Si vede ancora, che nel tempo medesimo di S. Luigi, il Papa Clemente IV. riuocò vna prouisione d'vna Prebenda di Rheims, ch'egli haueua spedita in Sede vacante, sopra le doglienze, e rappresentazioni, che gli fece il Rè, d'hauer dritto di disporre de' Benefizj, che vacauano durante la Regalia. Vno Storico, che hà scritto la vita di questo Santo Rè, osserua ancora, ch'egli haueua vna grandissima cura di dar' à persone, che ne fossero degne, i Benefizj di suo Ius Patronato, e massime nelle Chiese Cattedrali, doue l'vsanza era, che in Sede vacante la Collazione delle Prebende appartenesse al Rè à causa della custodia delle Regalie.

nostra dilecto & fideli nostro Stephano Parisiensi Episcopo plenam & libetam committimus potestatem. *Litt. Lud.* IX. *anno* 1269. *Pithou. des lib. de l'Egl. Gall. ch.* 16. *art.* 20.

Nangis in vita B. Ludou. pag. 445.

Finalmente appariſce, che Gregorio X. nel 1271. approuò, e confermò la Collazione d'vna Prebenda della Chiesa di Sens, che Filippo l'Ardito haueua data in Regalia, ancorche l'vltimo Titolare fosse morto à Roma, e così paresse esser questo Benefizio riseruato al Papa. Lo stesso vso di disporre de' Benefizj in Regalia durante la vacanza de' Vescouadi, haueua luogo in Inghilterra verso la fine del duodecimo Secolo, come consta per molti esempj.

Hor se ben in quelli, che si sono addotti, si dice, che i Rè haueuano la Collazione de' Benefizj vacanti in Regalia, egli è probabilissimo, che ciò da principio fosse vn dritto di nomina, e di presentazione, e che quelli, ch' erano così prouisti da' Principi, riceuessero l'instituzione, e la conferma

ferma dal Papa, ò dal Metropolitano, ò da' Capitoli delle Chieſe Cattedrali. Vero è, che i Rè non ſtettero lungo tempo ſenz' attribuirſi la Collazion di queſti Benefizj *pleno iure*, & indipendentemente da' Superiori Eccleſiaſtici: E biſogna che queſto dritto foſſe di già ſtabilito à tempo di Filippo il Bello, poiche queſto fù vno de' principali punti della differenza, ch'egli hebbe con Bonifazio Ottauo.

Ecco in qual modo ſi è introdotto il dritto di Regalia, che comprende due coſe totalmente differenti, cioè il godimento de' frutti delle Chieſe vacanti, e la Collazione de' Benefizj, che non hanno cura d'Anime. Da principio era vn dritto feudale riſtretto nel godimento de' feudi, e delle Terre prouenienti dal Principe: doppo è ſtato eſteſo alle decime, & altre entrate Eccleſiaſtiche ſotto preteſto della cuſtodia, & amminiſtrazione delle Chieſe vacanti, e del dritto di ſpoglio, che i Rè s'haueuano attribuito; Et in fine per vna eſtenſione ancora più libera, e più ſtraordinaria vi ſi è aggionta la Collazione delle Prebende, e de' Benefizj ſenza cura, perche ſi è voluto ſupporre, ch' ella faceua parte dell' entrate Temporali d'vn Veſcouado, ben che ſia vna coſa puramente Spirituale, & Eccleſiaſtica.

CAP. XI.

CAP. XI.

Che la Regalia non è vn dritto proprio de' Sourani, e che i Signori Particolari ne godeuano nel distretto delle loro Signorie. Ch' ella hà hauuto luogo altre volte sopra molte Abazie.

CIò che si è detto sin quì intorno l'origine, & il progresso della Regalia, può seruire ad illustrar' vn punto, che importa trattar' in questo luogo; ch'è, che la Regalia non è stata vn dritto proprio de' Sourani, e che hà appartenuto ancor' a' Signori Particolari nel distretto delle loro Terre, e Signorie. Imperciochè se la Regalia deue la sua origine a' Feudi, ed è subentrata alle Inuestiture, sarà vn gran pregiudicato, che i Signori ne habbian goduto da principio sù le Chiese situate nelle Terre di loro dipendenza, quando sia vero, che siano stati in possesso di dar l'Inuestitura delle medesime Chiese. Hor' è certissimo, che i Duchi, Conti, Baroni, & altri gran Signori, doppo che queste dignità furono rese ereditarie, dauano l'Inuestitura delle Chiese situate nelle Prouincie, ò Signorie à loro appartenenti. Il che apparisce da tutti gli Autori, che hanno scritto nel tempo della disputa delle Inuestiture.

Così si vede da vna lettera di Gregorio VII. à *Ridolfo* Arciuescouo di Tours, che i Conti di Brettagna erano *Gregorius VII. lib. 4. Epist. 13.*

in possesso di dar l'Inuestitura a' Vescoui, mentre questo Papa loda i Conti, & altri Gran Signori di detta Prouincia d'essersi ritirati da quest'vsanza, che da gran tempo si praticaua, in deferenza a' Decreti della Santa Sede, che l'haueuano condannata. Sant'Anselmo pure attesta, che Roberto Conte di Fiandra era solito d'inuestire gli Abati doppo la loro elezione. Iuone di Chartres nota in molti luoghi, che Roberto Duca di Normandia daua l'Inuestitura a' Vescoui, & agl'Abati di detta Prouincia. I Conti di Sciampagna, d'Angiò, e di Sauoia erano nel medesimo vso, come si può veder' in M. de Marca *l. 8. cap. 25.* In fine quando Gregorio Settimo condannò l'Inuestiture in diuersi Concilj tenuti à Roma, non fù solamente in riguardo degl'Imperatori, e de' Rè, mà anco de' Duchi, Marcheſi, Conti, e generalmente d'ogni persona secolare, maschio, ò femina: nel che fù seguito da' Papi successori.

Epist. 59. ad Baldricum Priorem Beccensem.

E' molto verisimile, che in Francia detti Signori essendosi ad esempio de' nostri Rè dipartiti dalla cerimonia dell'Inuestitura coll'Anello, e Pastorale per vbbidir' a' Decreti de' Papi, continuassero tuttauia à dar l'Inuestitura de' feudi vniti a' Vescouadi, & à riceuerne l'homaggio; e che à tal'effetto gli facessero pigliar, e ne godessero in Sede vacante. Puòsi ancora credere con molto fondamento, che in alcuni luoghi comprendessero in detta apprensione, e godimento le altre entrate delle Chiese: il che hà formato poi il dritto di Regalia, come

si è

si è spiegato. In fatti appariſce, che da quel tempo i Duchi di Brettagna hanno preſo tutt' i frutti de' Veſcouadi vacanti in virtù della Regalia: e nel trattato fatto l'anno 1231. trà S. Luigi, e Pietro Mauclerc Duca di Brettagna, ſi riſerua eſpreſſamente il Duca il dritto di Regalia, che dice, ſpettarſegli ſu' Veſcouadi di quella Prouincia. I Duchi di Normandia godeuano pienamente della Regalia nelle Dioceſi del loro Ducato; donde la fecero paſſar' in Inghilterra, doue ſi ſtabilì interamente ſotto Arrigo II., Riccardo I., e loro ſucceſſori, ch'erano vnitamente Rè d'Inghilterra, e Duchi di Normandia. I Conti d'Angiò, e di Sciampagna godeuano pure della Regalia nel diſtretto d'eſſe Prouincie, come ſi può veder' in M. de Marca. V'erano altresì de' Signori particolari, che haueuano dritto di Regalia ſopr' alcune Terre, ò Signorie d'vn Veſcouado, come il Viſconte di Combor nella Dioceſi di Limoge, che fù mantenuto per vn' Arreſto del Parlamento del 1276. nella Regalia di due Terre dipendenti da detto Veſcouado ad eſcluſione degli Vffiziali del Rè. Queſt'vſo, in cui erano i Duchi, Conti, & altri Gran Signori di goder della Regalia in tutto, ò in parte in alcune Dioceſi era sì certo, e sì riconoſciuto ſotto Filippo il Bello, che i Deputati di S. M. lo allegano nelle memorie preſentate à Clemente V. per la difeſa della Regalia, di cui il Rè era in poſſeſſo in molte Chieſe del ſuo Regno, ſoſtenendo, che detti Signori Particolari non godeuano di queſto dritto in alcuni luoghi, che per

Hiſtoire du different de Boniface VIII. & de Philippe le Bel. pag. 317.

concessione, & infeudazione de' Rè; E per questo pretendono, che l'Arciuescouo di Lion godesse della Regalia nel Vescouado d'Authun, e vicendeuolmente il Vescouo d'Authun nell'Arciuescouado di Lion.

Quello, che si è quì riferito degli vsi, che si osseruauano in Francia intorno alla Regalia, serue ancor' à dimostrare, che ne' principj questo dritto non haueua luogo solamente à riguardo de' Vescouadi, mà s'estendeua ancora sopra delle Abazie. In effetto poiche non erano solamente gli Arciuescoui, & i Vescoui, che possedeuano feudi, e che ne riceueuano l'Inuestitura da' Principi, mà ne haueuano anco gli Abati, vniti alle loro Abazie, e de' quali riceueuano parimente l'Inuestitura; non bisogna merauigliarsi, che il dritto di Regalia, ch'è venuto originariamente da' feudi, habbia hauuto luogo tanto sopra alcune Abazie, quanto sopra Arciuescouadi, e Vescouadi: Così vedesi per diuersi titoli, che i nostri Rè ne han goduto sopra Abazie, ò di maschi, ò di femine. Filippo Augusto nel testamento, ch'ei fece auanti il suo viaggio d'Oltramare nel 1190., dà facoltà alla Regina sua Madre, & all'Arciuescouo di Rheims di dar la permissione di proceder' all'elezione de' Vescoui, & degl' Abati, e di render' à quelli, che saranno eletti, le Regalie, cioè i feudi, che fossero stati occupati in Sede vacante. E San Luigi nelle sue lettere patenti del 1248. auanti il suo primo viaggio per la Crociata, dà pure facoltà alla Regina sua Madre, di riceuer il giuramento de' Vescoui,

e degl'

e degl'Abati, e di render loro le Regalie: Il che appariſce ancora per molti antichi Titoli addotti dagl'Autori, che hanno trattato di queſta materia.

Non pare, che à riguardo dell'Abazie ſi ſia comunemente eſteſo il dritto di Regalia più oltre de' feudi, e che vi ſi ſiano compreſe le decime, e le altre entrate, com'è ſtato fatto à riguardo de' Veſcouadi. Queſta differenza è venuta apparentemente, perche non ſtando i Religioſi lungo tempo à elegger vn'Abate, gli Vffiziali del Monaſtero continuauano intanto ad amminiſtrar l'entrate, e l'impiegauano nell'alimento de' Religioſi, la menſa de' quali non era diſtinta da quella dell'Abate, e negl'altri carichi ordinarj del Monaſtero: doue che i Veſcouadi per ordinario ſtauano più lungo tempo vacanti, à cauſa delle difficoltà, che ſopragiongeuano nell'elezioni, & ordinazioni de' Veſcoui: oltre ch' eſſendo l'entrata di queſti ſeparata da quella de' loro Capitoli, fù più facile agl'Vffiziali del Rè l'occuparla ſotto preteſto della cuſtodia, e dell'amminiſtrazione.

Non v'è proua, che tutte le Abazie, nè meno la maggior parte ſiano ſtate altre volte ſottopoſte alla Regalia. Il teſtamento di Filippo Auguſto non parla, che delle Abazie Reali: il che moſtra, che ve n'erano delle altre, che non erano Reali, e conſeguentemente non erano ſottopoſte à tal dritto: Et è certiſſimo, che non è ſtato mai praticato egualmente, & in maniera vniforme, sù le Abazie delle Prouincie, e Dioceſi, nelle quali era riceuuto.

E già

E' già gran tempo, che non è più in vso sopra veruna Abazia: e sarebbe difficile il notar precisamente quando habbia cessato sopra quelle, ch' altre volte vi sono state soggette. Si può però assicurare esser ciò stato molto tempo prima del Concordato, e da trè secoli in circa.

Con tutto ciò vi sono stati degl'Economi stabiliti per le Abazie, durante la vacanza, à tempo de' Rè Francesco II., ed Arrigo III., e se ne stabiliscono anche hoggidì da parte del Rè per le Abazie vacanti. Ma ciò non è sotto il titolo di Regalia, nè per attribuir' al Rè i frutti, che per ordinario sono rimessi agl'Abati successori, doppo che hanno ottenute le loro Bolle sù la nomina di Sua Maestà.

CAP. XII.

Nelle Prouincie non soggette alla Regalia i Signori occupauano souente l'entrate delle Chiese vacanti. Si son ritirati da quest' vso, & hanno riconosciuto essere vna vsurpazione.

BEnche l'vso della Regàlia non fosse stato introdotto, se non ne' Paesi di Ius Consuetudinario, doue il Signore godeua de' feudi doppo la morte del Vassallo, e non nelle Prouincie di Ius scritto, doue si osseruaua vn' altra regola intorno a' feudi; tuttauia i Duchi, Conti,

&

& altri Signori, a' quali ſpettauano dette Prouincie di Ius ſcritto, non laſciauano d'impadronirſi non ſolo dello ſpoglio de' Veſcoui defonti, mà ancora di tutte l'entrate de' Veſcouadi vacanti, ſotto preteſto d'attribuirſi la cuſtodia, e l'amminiſtrazione del temporale d'eſſe Chieſe. Mà come queſti Signori ſecondo l'vſo di dette Prouincie non haueuano dritto di godere de' feudi in Sede vacante, l'apprenſione, che faceuano d'eſſi feudi, e dell'altre entrate de' Veſcouadi per appropriarſele, era conſiderata, come vna violenza, & vna pura vſurpazione.

Così Alfonſo Conte di Toloſa rinonziò per vna dichiarazione del 1138. à queſta vſanza, ch'era ſtata praticata da alcuni ſuoi Anteceſſori in riguardo della Chieſa di Toloſa. Chiama peſſima detta vſanza, e dichiara, che nè egli, nè i ſuoi eredi, ò ſucceſſori haueranno più la facoltà di rapir, ò di prendere la minima coſa de' beni de' Veſcoui di Toloſa doppo la lor morte.

Ermengarda Viſconteſſa di Narbona dichiara pure per vn'atto del 1155. confermato doppo da vna Bolla d'Adriano IV., che rinonziaua ad ogni pretenſione ſopra i beni, & entrate della Chieſa Metropolitana di Narbona doppo la morte degl'Areiueſcoui, riconoſcendo, che quel, che s'era praticato al contrario da eſſa, e da' ſuoi Predeceſſori, era vna violenza, & vn'ingiuſtizia.

Raimondo VI. Conte di Toloſa, à cui apparteneua tutta la Linguadoca, la Prouenza, & vna parte della Guienna, fece vna dichiarazione ancora più eſpreſſa in tal

Ego Alphonſus &c. Derelinquo, & abſoluo coram populo Chriſtiano illam peſſimam conſuetudinem, quam Anteceſſores mei in rebus Toloſani Epiſcopi defuncti eodem Epiſcopo per violentiam exigebant. Illam prædictam conſuetudinem derelinquo Domino Deo, & pretioſiſſimo Martyri Stephano, & Toloſano Epiſcopo..... & nec ego nec vllus ex heredibus meis hanc poteſtatem habeant, nec per ſe, nec per Nuncios ſuos, nec per Vicarios, rapiendi, vel capiendi res Epiſcopi poſt mortẽ eius. *Catel dans ſon Hiſt. des Comtes de Toulouſe pag.* 195.

Ego Ermengardis, recognoſcens iniuriam quam parentes mei, & ego in poſſidendis honoribus, & bonis diripiendis decedentium Archiepiſcop. Narbonenſis Eccleſiæ huc vſque perpetam fecimus, iuſtitiæ inſtinctu, & pietatis intuitu, pro remedio animæ meæ, & parentum, per bonam fidem, & ſine malo ingenio ſoluo, derelinquo. *Apud Marcam l. 8. Conc. c.* 18.

Ego Raymundus Dei gra-

tal propoſito l'anno 1209., quando fù aſſoluto dalla ſcomunica, che haueua incorſo per hauer fauorito gli Albigeſi. Dichiarò dauanti al Legato del Papa, & in vn'Aſſemblea di Veſcoui, *Che conſeruerebbe pienamente tutte le Chieſe delle ſue Prouincie nella loro immunità, e libertà Canonica, et in particolare, che non ſpoglierebbe le Caſe de' Veſcoui, e degl'altri Beneficiati doppo la lor morte, e che non s'immiſchierebbe nella cuſtodia, et amministrazione del temporale d'eſſe Chieſe in Sede vacante, in vigor d'alcuna conſuetudine, ò ſotto qualſiuoglia altro preteſto; mà che le loro entrate ſarebbero conſeruate ſenz'alcuna diminuzione per i Veſcoui ſucceſſori.*

tis dux Narbonæ, Comes Toloſæ, & Marchio Prouinciæ, pro remedio animæ meæ, & Progenitorum meorum, omnibus Eccleſijs & domibus religioſis Prouinciarum Viennenſis, Atelatenſis, Narbonenſis, Auxitanenſis, Burdigalenſis, & Bituricenſis, Immunitatem ſecundum ſtatuta Canonum, & pleniſſimam libertatem concedo, ... defunctis earũ Epiſcopis, vel Rectoribus aliis ipſas, vel domos earum per me, vel per alium nullo modo ſpoliabo: nec adminiſtrationi earum, ſeu cuſtodiæ, occaſione alicuius conſuetudinis, vel aliqua alia me vlitenus immiſcebo. Sed omnia ſine diminutione aliqua defunctorum ſucceſſoribus reſeruẽtur. *Apud Marcam l. 8. c. 27. in Append.*

Ermengaudo Conte d'Vrgel nella Prouincia di Tarragona vicina à quella di Narbona fece nel 1162. vna ſimile dichiarazione in fauor della Chieſa d'Vrgel, proteſtando di rinonziar' interamente à quell'horribile rapina, ch'erano ſtati ſoliti i ſuoi Predeceſſori d'eſercitar contro ogni giuſtizia ſopra i feudi, e Signorie, e ſopra tutt' i beni mobili, ò immobili de' Veſcoui d'Vrgel doppo la loro morte. E queſto Conte ſeguitò in ciò l'eſempio di Raimondo Conte di Barcellona, che dodici anni prima, cioè nel 1150. haueua conceſſa vna ſomigliante immunità à tutte le Chieſe del ſuo Dominio, rinonziando alla conſuetudine de' ſuoi Predeceſſori d'inuader' i beni de' Veſcoui doppo la loro morte, ch'ci chiama *Conſue-*

Pro remedio animæ meæ, omnium Patentum meorum dimitto, atque euacuo, & ſine aliquo retentu penitus per ſoluo .... HORRIBILEM ILLAM ET MALE CONSVETAM RAPINAM, quam poſt deceſſum Epiſcop. Sedis Vrgelli iniuſtè exercere conſueuerant Prædeceſſores mei in omni honore Epiſcopali. *Apud Baluz. Miſcell. lib. 2. pag. 225.*

Votum voui Domino Deo atque donaui ..... quod quamdam nefariam conſuetudinẽ, quæ quondam extiterat in Eccleſijs Cathedralib. noſtri regiminis, extirparem, & abolerem. Erat enim conſuetudo, vt decedentibus Epiſcopis .... quod quia agnoui alienum eſſe à di-

tudine

tudine cattiua, deteſtabile, e contraria alle leggi Diuine, & humane.

uinis legibus, & humanis, ſupradictam conſuetudinem deteſtabilem &c. *Apud Marcam l. 8. c. 16. in Append.*

Luigi il Groſſo, e Luigi il Giouane ſuo figlio, con loro lettere patenti del 1137. confermarono pienamente la Guienna nella ſua antica libertà in tal punto: E vi fù ell' ancora doppo mantenuta per vn' Arreſto ſolenne del Parlamento di Parigi del 1277., quando detta Prouincia era poſſeduta da' Rè d'Inghilterra. Si produrranno queſte lettere patenti nella terza parte al capitolo ſeſto.

Quanto al Delfinato era poſſeduto da' Delfini di Vienna, come feudo dell'Impero. E ſe l'vſanza d'occupar i beni de' Veſcoui doppo la lor morte, e l'entrate de' Veſcouadi in Sede vacante, vi ſi era introdotta, vi fù abolita dalla Conſtituzione di Federigo Secondo, e riſtabilito il Paeſe nella ſua antica, e Canonica libertà, come tutte l'altre Prouincie dell'Impero. I termini di detta Conſtituzione di Federigo Secondo del 1215. confermata da vn' altra diretta al Papa Honorio III. nel 1219. meritano d'eſſer riferiti in queſto luogo. *Di più*, dice detto Imperatore, *abbandoniamo, e rigettiamo quell'abuſo, per il quale ſono ſtati ſoliti i noſtri Predeceſſori d'occupar i beni de' Prelati doppo la lor morte: E laſciamo à Voi, et agl'altri Prelati della Chieſa tutto quanto lo Spirituale, affinche Voi ne diſponghiate con vna piena libertà. Di modo che per vna giuſta diſtribuzione quel, ch'è di Ceſare, ſia reſo à Ceſare, e quel ch'è di Dio, ſia reſo à Dio.*

Illum quòq; amicitiæ, & refuſamus abuſum, quem in occupandis bonis decedentium Prælatorum, aut etiã Eccleſiarũ vacantium noſtri conſueuerunt Anteceſſores committere, omnia nos Spiritualia vobis, & alijs Eccleſiarum Prælatis relinquimus libere diſponenda, vt quæ Cæſaris, Cæſari; & quæ ſunt Dei, Deo recta diſtributione reddantur. *Apud Goldaſt.*

CAP. XIII.

Temperamenti, che hanno portato i Rè nell'vso della Regalia. Non hanno voluto esercitarla nelle Chiese, doue non era stata stabilita dal suo principio. Condotta di S. Luigi à tal riguardo.

HAuendo i Rè di Francia estesa la Regalia à tutt' i frutti de' Vescouadi vacanti, & alla Collazione, ò presentazione de' Benefizj, nelle Prouincie, e Chiese, dou'era stato riceuuto questo dritto, nè godettero per conniuenza, e toleranza della Chiesa, più tosto, che per sua concessione, e permissione espressa. Ma come quest'estensione era affatto odiosa, e contraria à Sacri Canoni, pare ch'essi volessero portar qualche temperamento nell'vso di tal dritto. Primieramente si ritirarono interamente dal dritto di spoglio, che haueuano in più Chiese, del che diedero anco delle dichiarazioni, come fece Luigi il Giouane à riguardo della Chiesa di Chalons per atto del 1147., & à riguardo della Chiesa di Sens per atto del 1156. Secondariamente non vsarono della Regalia, che ne' Vescouadi, dou'ell'era stabilita da vn'antica consuetudine, senz'estenderla à quelli, che non v'erano stati soggetti per l'addietro. E in terzo luogo à riguardo delle Diocesi, doue questo dritto era riconosciuto, volsero, che se ne prendesse la norma dall'vso, e dal possesso, quando

Preuues des lib. de l'Egl. Gall. ch. 16. artic. 1.

quando s'era in dubbio della maniera, con che si doueua praticare.

Quello, che potè ancora disporre i nostri Rè à così fare intorno al loro dritto di Regalia, fù l'esempio dell'Imperator Federigo II., che haueua reso à tutte le Chiese d'Alemagna la loro antica libertà in questo punto; e la pratica di tutta la Chiesa d'Oriente, che riserbaua i frutti de' Vescouadi vacanti per i Vescoui successori, secondo l'ordine de' Canoni: il che poteua facilmente essergli noto per i frequenti viaggi d'Oltramare, che fecero in quel tempo per la ricupera di Terra Santa.

Questo temperamento fù seguito da S. Luigi, ch'era zelantissimo per la libertà Canonica della Chiesa, e che haueua pure molto à cuore il conseruare i dritti della sua Corona. Vsò della Regalia nelle Chiese, dou'ella era autorizata da vna antica consuetudine, mà non volse estenderla à quelle, doue non era riceuuta: Et anco nelle Chiese, dou'era questo dritto stabilito, volse, che si regolasse dal possesso, senz'estenderlo di là da' limiti, ne' quali era stato ristretto per lo passato. Il che può si indurre da vn testimonio d'vno Storico della sua vita, che già si è riferito, il quale dice, che questo Principe consideraua sempre Iddio nella disposizione de' Benefizj, ch'erano di suo Ius Patronato, e massime di quelli delle Chiese Cattedrali, doue la consuetudine li daua il dritto di conferir le Prebende in Sede vacante in virtù della Regalia.

Sanè in Beneficijs Ecclesiasticis conferendis, quæ ad Patronatum ipsius pertinebant, Deum semper præ oculis habebat; præcipuè autem in Ecclesijs Cathedralib. vbi Sede vacante ratione custodiæ REGALIVM EX CONSVETVDINE pertinebat ad eum collatio præbendarum *Nangis in vita S. Ludou.*

Mà la proua più illustre, e più espressa, che si possa ad-

durre, è quella, che si caua dalla differenza, che si fùscitò à tempo di questo Santo Rè intorno alla Chiesa di Puy nel Vellay. Il Vescouo, & il Capitolo sostenenano, ch' il dritto di Regalia non s'estendesse nella loro Chiesa, che sù la giustizia temporale, e su' Dazi, & alcuni altri dritti appartenenti al Vescouo dentro della Città, e non su' beni del Vescouo, ch'erano fuori della Città, e Territorio di Puy, nè sù la Collazione delle Prebende, e Benefizj. Gl'Vffiziali del Rè pretendeuano all'incontro, che la Regalia douesse hauer luogo pienamente in detto Vescouado, tanto per l'entrate temporali, quanto per la Collazione delle Prebende. Sù questa contestazione il Santo Rè di consenso del Vescouo, e Capitolo di Puy delegò l'Arciuescouo di Bourges per informar dell'vso, e del possesso: e per le diligenze fattesi fù verificato, ch'i Rè non haueuano goduto della Regalia fuori della Città di Puy, se non doppo le due vltime vacanze, il che non bastaua per stabilire vn possesso legittimo: che non haueuano mai conferito alcuna Prebenda, nè alcun Benefizio in Sede vacante: ch'il Capitolo non era stato solito di dinonziare al Rè la morte del Vescouo, nè d'ottener permissione di S. M., per procedere à vna nuoua elezione: e che i Rè haueuano da gran tempo goduto solamente per dritto di Regalia della giustizia temporale, e de' Dazi, & altr' entrate spettanti al Vescouo nella Città, e Territorio di Puy eccettuate però le Decime, e le oblazioni. Quest'informazione fù riferita al Parlamento dop-

po

po la Pentecoste dell'anno 1299. in seguito della quale il Parlamento rese il suo Arresto; & in conseguenza San Luigi diede vna dichiarazione, per la quale confermò il Vescouo, e Capitolo di Puy ne' loro dritti, e libertà sù tutti i punti portati dall'informazione, e dichiarò nõ hauer luogo la Regalia nella Chiesa di Puy; che sù le cose, che haueuano sempre goduto i Rè suoi Predecessori, cioè sù la giuridizione temporale, e su' Dazi, & alcuni altri dritti, che si esigeuano nella Città, e Territorio di Puy, e non sù l'altr'entrate del Vescouo, nè sù la Collazione delle Prebende. Si riserbò tuttauia di poter per dritto di Souranità prendere, & occupare, ogni qual volta fosse di bisogno, i Castelli, e le Fortezze del Vescouo, come s'era sempre praticato. Questo era il contenuto di detta dichiarazione, che quel Religioso Principe volse far al Capitolo di Puy per il loro Vescouo; di che il Capitolo rese humilissime grazie con vna lettera, che gli scrisse. La dichiarazione di S. Luigi, l'Arresto del Parlamento, la lettera del Capitolo al Rè, e tutti gl'atti concernenti questa differenza sì celebre, si trouano anche hoggidì ne' registri del Parlamento di Parigi, e sono per la più parte riferiti da M. de Marca l. 8. della concordia del Sacerdozio, e dell'Impero cap. 24. §. 3.

CAP. XIV.

CAP. XIV.

Filippo l'Ardito osserua il medesimo temperamento di S. Luigi nell'vso della Regalia. Decreto del Concilio generale di Lion sù questa materia: non parla della Collazione de' Benefizj.

FIlippo l'Ardito figlio, e Successore di S. Luigi osseruò la medesima regola, di cui gl'haueua dato esempio il Santo Rè. Vsò del dritto di Regalia ne' luoghi, dou'era riceuuto per vn'antica consuetudine, senz'estenderlo agl'altri, che non v'erano sottoposti. Non se ne può desiderar proua più espressa, quanto l'Arresto del Parlmẽto reso à tempo di questo Principe nel 1272. per la Chiesa d'Alby. Il Siniscalco di Carcassona haueua fatto inuadere i frutti del Vescouado d'Alby in Sede vacante, come spettanti al Rè per dritto di Regalia. Il Capitolo d'Alby si prouedde contro quest'inuasione; & il Parlamento doppo hauer verificato, che il Rè non haueua vsato mai di questo dritto nella Chiesa d'Alby, concesse la liberazione de' frutti, & ordinò, che fossero resi al Sindico del Capitolo: e questa restituzione fù fatta d'ordine di Filippo stesso nella Città di Pamiers, dou'ei si trouaua all'hora. Il che è riferito in vn'antico registro del Parlamento in questi termini: *Il Sabato doppo l'Ascensione del Signore, il Rè nostro Sire rese,*

Sabatho post Ascensionem Domini, restitura fuerunt apud Apamias & tradita per Dominum

rese, e restituì nella Città di Pamiers a' Procuratori del Capitolo d'Alby le Regalie del Vescouado d'Alby, che il Siniscalco di Carcassona doppo la morte del Vescouo haueua messe in mano del Rè, e fatti apprendere senza causa ne fondamento; mentre, che S. M. non haueua mai vsato di tal dritto nella Diocesi d'Alby, come fù verificato per relazione sua propria, e di molti altri.

Regem Procuratoribus Capituli Albiensis, Regalia, quæ mortuo Episcopo Albiensi Seneschalcus Carcassonensis ad manum Domini Regis ceperat, & sasinauerat sine causa, cum Dominus Rex super hoc aliàs numquam vsus fuisset, prout ex aliorum, & ipsius relatione fuit inuentum. *Apud Marcam l. 8. Concord. c. 26.*

Mà perche la Regalia ne' luoghi stessi, dou'ell'era autorizata dalla consuetudine, era veramente contraria a' Sacri Canoni, era stata abolita di fresco in Alemagna dagl'Imperatori, e non era gran tempo, ch'era stata fortemente combattuta in Inghilterra da S. Tomaso di Cantorbery, Filippo l'Ardito si persuase, ch'ella potess'esser autorizata dalla Chiesa nel celebre Concilio di Lion tenuto da Gregorio X. nel 1274. Iui in presenza degl' Ambasciatori di Sua Maestà, e come si può supporre à loro richiesta, fù fatto vn Decreto solenne, che proibisce espressissimamente l'introdurre di nuouo la Regalia nelle Chiese, dou'ella non era riceuuta, e l'autoriza, ò più tosto la permette in quelle, dou' ella era stabilita à titolo di fondazione, ò per vn'antica consuetudine, purche se ne leuassero gl'abusi, e gl'eccessi. Ecco i termini d'esso Canone, ch'è il duodecimo di detto Concilio, e ch'è stato inserito nel sesto de' Decretali sotto il titolo *de electione.*

Per general Decreto ordiniamo, che tutti quelli, che sforzandosi d'vsurpar di nuouo le Regalie,

Generali Constitutione sancimus vniuersos, & singulos, qui REGALIA

la

Custodiam, siue Gardiam, Aduocationis, seu Defensionis titulum, in Ecclesijs, Monasterijs, seu quibuslibet aliis locis de nouo vsurpare conantes, bona Ecclesiarum, Monasteriorum, aut locorum ipsorum vacantium occupare præsumunt, quantæcumque dignitatis honore præfulgeant: Clericos etiam Ecclesiarum, Monachos Monasteriorum, & personas cæteras locorum eorumdem, qui hoc fieri procurant, eo ipso excommunicationis sententia decernimus subiacere.

la custodia, ò la Guardia, il titolo d'Auuocato, ò di Defensore nelle Chiese, ne' Monasterj, ò in qualsiuogl'altro luogo pio, presumono d'occupare i beni d'esse Chiese, Monasterj, et altri luoghi vacanti, di qualonque condizione, e dignità siano: Come pure gl'Ecclesiastici di dette Chiese, i Religiosi di detti Monasterj, ò le altre persone de' luoghi medesimi, che procurano l'esecuzione di tal vsurpazione, incorrano ipso facto la scomunica.

Illos vero Clericos qui se, vt deberent, talia facientibus non opponunt, de prouentibus Ecclesiarum, seu locorum ipsorum pro tépore, quo præmissa sine debita contradictione permiserint, aliquid percipere districtius inhibemus.

E quanto agl'Ecclesiastici, che non si oppongono conforme douerebbero à quelli, che son colpeuoli di tal'attentato, gli proibiamo rigorosamente il riceuere la minima entrata d'esse Chiese, ò luoghi per tutto il tempo, che permetteranno tali disordini senza contradirui, conforme il loro debito.

Qui autem ab ipsarum Ecclesiarum cæterorumq; locorum fundatione, vel ex antiqua consuetudine iura sibi eiusmodi vendicant, ab illorum abusu sic prudenter abstineant, & suos ministros in eis sollicitè faciant abstinere, quod ea, quæ non pertinét ad fructus, siue redditus prouenientes vacationis tempore, non vsurpent, nec bona cætera, quorum asserunt se habere custodiam, dilabi permittant, sed in bono statu conseruent. *Concil. Lugdun. 11. sub Gregor. 10. Can. 12.*

Mà per quelli, che per la fondazione d'esse Chiese, et altri luoghi, ò per vn'antica consuetudine s'attribuiscono tali dritti, ordiniamo, che vi si diportino con tanta prudenza, e procurino, che i suoi Vffiziali si portino talmente, che non vi si commettano abusi, nè si vsurpino le cose, che non fanno parte de' frutti, e dell'entrate, che maturano durante la vacanza: Che non lascino disperdere gli altri beni, de' quali dicono d'hauer la custodia, mà gli mantengano, e conseruino in buono stato.

È da notarsi, che questo non parla, che de' beni delle

Chiese,

Chiese, e dell'entrate, che maturano in Sede vacante, e non dice niente della Collazione de' Benefizj. Gl'Vffiziali Regj pretendono, ch'ella vi sia tacitamente compresa, come facendo parte de' frutti secondo la massima de' Canonisti, che dicono essere stata fin da quel tempo riceuuta: & allegano per appoggio del loro parere, che questo dritto di Collazione de' Benefizj era stato autorizato ne' casi particolari riferiti di sopra, e nominatamente da Gregorio X., che presedeua à quel Concilio. Mà questa spiegazione pare affatto sforzata; e tutto il proseguimento del Canone mostra chiaramente, che non deu' intendersi, se non de' beni, e dell'entrate temporali. Tutto quel, che potria dirsi di più fauoreuole per questa pretensione degl'Vffiziali Regj, è, ch'il Concilio non hauendo condannato quest'vso, benche non l'habbia potuto ignorare, lo hà permesso, & autorizato indirettamente. Mà ciò ancora non è in alcuna maniera decisiuo, perche non è certo, ch'in quel tempo i Rè conferissero i Benefizj *pleno iure* in virtù della Regalia; anzi v'è più apparenza, come si è osseruato di sopra, ch'essi si contentassero di presentar' ad essi Benefizj, e che non se ne hauessero ancor' attribuita la collazione assoluta.

E' certo almeno, che circa vent'anni doppo la publicazione di questo Decreto, Bonifazio VIII., che l'hà inserito nel sesto, non hà creduto, che potes' esser' allegato per autorizar dette Collazioni *pleno iure* in virtù della Regalia, poiche questo fù vn de' principali motiui della

differenza, ch'egli hebbe con Filippo il Bello, e s'oppose sempre à quelli, che sostenevano, che la Collazione delle Dignità, e Benefizj della Chiesa, ch'è vn dritto spirituale, e Gierarchico, potess' appartener' a' Secolari. E' vero, che Filippo il Bello si difese colla consuetudine, e possesso, dou' egli era, e continuò, come prima, à conferire i Benefizj vacanti in Regalia. Si esaminerà più à fondo questa questione, & il senso del Decreto del Concilio di Lion nella terza Parte di questo Trattato cap. 4., & 5.

CAP. XV.

Constituzioni de' Rè conformi al Decreto del Concilio di Lion.

SOlamente doppo il Concilio di Lion, i Rè hanno cominciato à publicar delle Constituzioni per stabilir' il dritto di Regalia, che fin'all'hora era stato fondato sù la consuetudine. Ma ciò fù col contenersi sempre ne' limiti prescritti da esso Concilio; cioè col contentarsi d'autorizar la Regalia nelle Chiese, dou' ella era riceuuta per vn'antica consuetudine, senz'estenderla all'altre, dou' ella non era in vso.

Filippo il Bello è il primo de' nostri Rè, che hà fatto Constituzioni sopra la Regalia. Ecco, com'ei parla in quella, che publicò nel 1302. *Quanto alle Regalie, che Noi, et i Nostri Predecessori siamo stati soliti*

is quas lecessoruimus,

ſoliti di prender, & hauer' in ALCVNE CHIESE *del noſtro Regno, quando vengono à vacare &c.*

& habere in ALIQVIBVS ECCLESIIS Regni noſtri, quando eas vacare contigerit. *Philippus Pulcher.*

Queſto medeſimo Principe nella lettera, ch'egli ſcriſſe à Bonifazio VIII. durante la differenza, ch'egli hebbe con Sua Santità, atteſta di non pretender' il dritto di Regalia, ch' in alcune Chieſe del ſuo Regno, ch' erano quelle, dou' era ſtabilito per vn' antica conſuetudine; Dicendo: *Noi habbiamo in vigor d'vn dritto Reale la facoltà di conferire le Prebende* D'ALCVNE CHIESE *del noſtro Regno in Sede vacante.* E nelle lettere patenti, che S. M. dette l'anno 1303. per confermar' i dritti, e le immunità della Prouincia di Linguadoca, riconoſce eſpreſſamente, che le Chieſe di detta Prouincia non ſono ſoggette alla Regalia, e proibiſce a' ſuoi Miniſtri di turbar loro queſt' immunità, dicendo: *Di più Noi non vogliamo, che i noſtri Vffizziali occupino le Regalie delle Chieſe vacanti della Prouincia di Narbona.*

ALIQVARVM ECCLESIARVM, & PRÆBENDARVM collatio ad nos iure regio pertinet. *Idem.*

Item Nolumus quod gentes noſtræ occupent Regalia Eccleſiarum vacantium Prouinciæ Narbonenſis. *Idem.*

Filippo di Valois nella ſua celebre conſtituzione del 1334. chiamata comunemente la Filippina, ſi ſerue della medeſima clauſola reſtrittiua, ch'è in quelle di Filippo il Bello: E di più atteſta, che vi erano ancora à ſuo tempo delle perſone, che dubitauano, s'egli haueſſe facoltà di conferir' i Benefizj in Regalia nelle Chieſe ſoggette à tal dritto, dicendo: *Com'è ſtato meſſo in dubbio da alcuni, ſe Noi habbiamo facoltà di dar le Prebende, Dignità, e Benefizj, quando ſon trouati vacanti*

canti à tempo della nostra Regalia, nelle Chiese del nostro Regno, nelle quali habbiamo dritto di Regalia.

La constituzione, che comincia, *dum Episcopus* riferita dal primo Presidente le Maistre nel suo Trattato della Regalia, e da altri Autori, e che pare contemporanea delle precedenti, parla nella stessa forma, dicendo: *Quando il Vescouo d'vna Dioceſi, doue il Rè hà dritto di Regalia, vien' à morire &c.*

Dum Episcopus ALICVIVS EPISCOPATVS VBI DOMINVS REX HABET REGALIAM, ab humanis decedit. &c.

L'antico Rituale Francese l. 3. parla così della Regalia: *Quando muore vn Vescouo, il Rè può farsi metter in mano tutto il temporale, e farlo gouernar' in Regalia....* PERO' TVTT' I VESCOVADI NON SONO TENVTI IN REGALIA.

CAP. XVI.

Editto in forma di dinumerazione delle Chiese ſoggette, e delle Chiese non ſoggette alla Regalia. Osseruazioni sù questo Editto. Altre descrizioni delle Chiese ſoggette alla Regalia.

NON v'hà cosa, che proui più inuincibilmente, ch'i Rè si son contentati di goder la Regalia ne' luoghi, ou' ell'era riceuuta per vn'antica consuetudine, senz'estenderla à quelli, ou'ella non l'era, quanto il celebre Editto, che comincia con quelle parole: *Dominus Rex*, e che si conserua ne' Registri della Camera de' Conti di Parigi. Fù fatto doppo il Concilio di Lion, e

verso

verſo il principio del 14. ſecolo, come s'inferiſce da vn' Atto del 1306., che vi s'enonzia. E'riferito dal primo Preſidente le Maiſtre nel ſuo Trattato della Regalia, e da Paſquier nelle ſue ricerche delle antichità della Francia. Ecco quanto eſſo porta.

Il Rè Noſtro Signore, come conſta dagl'antichi Regiſtri della Camera, è ſtato ſolito di prender la Regalia nel tempo della vacanza delle Chieſe, nelle Prouincie ſeguenti.

Dominus Rex prout conſtat per antiqua ſcripta Cameræ, conſueuit capere Regaliam cum vacauerit in Prouincijs quæ ſequuntur.

In tutta la Prouincia di Sens, e nelle Dioceſi ſuffraganee: eccetto quella d'Auxerre, doue diceſi hauer' il Decano, e Capitolo acquiſtato queſto dritto per vn cambio col Rè.

In tota Prouincia Senonenſi, & eius ſuffraganeis, excepta diœceſi Antiſſiodorenſi in qua Decanus, & Capitulum dicuntur feciſſe permutationem cũ Rege.

In tutta la Prouincia di Rheims, eccetto la Dioceſi di Cambray.

In tota Prouincia Rhémenſi, excepta Cameracenſi.

In tutta la Prouincia di Bourges, eccetto le Dioceſi di Limoges, di Cahors, di Rhodes, d'Alby, e di Mende.

In tota Prouincia Bituricenſi, exceptis Lemouicenſi, Catburcenſi, Ruthenenſi, Albienſi, Mimatenſi.

In tutta la Prouincia di Tours, eccetto le Dioceſi di S. Malò, di Trequier &c.

In tota Prouincia Turonenſi, exceptis Maclouienſi, Trecorenſi &c.

Nella Prouincia di Bordeaux ſolamente. Però della Dioceſi di Poictiers fu contato nell'anno 1306.

In Prouincia Burdigalenſi ſolum. Verumtamen de Pictauienſi fuit computatum anno 1306.

In tutta la Prouincia di Normandia il Rè hà dritto di Regalia.

In tota Normania habet Regale.

Nella Prouincia d'Auch, in quella d'Arles,

In Prouincia Auxitanenſi, & Arelatenſi, & per conſequens IN TOTA LINGVA OCCITANA NIHIL HABET. *Ex veteri Regiſtro Cameræ computorum.*

ANCO IN TVTTA LA LINGVADOCA IL RE NON HA NIENTE.

Per

Per ogni poca attenzione, che si faccia à questo Editto, si riconoscerà, ch'egl'è vn'esecuzione del Decreto del Concilio Generale di Lion. Imperciòche fin' all' hora il dritto di Regalia era stato molto dubbioso, & incerto. Ma doppo, ch' il Concilio hebbe dichiarato, che ne permetteua, & autorizaua l'vso nelle Chiese, dou'era riceuuto per antica consuetudine; è facile il giudicare, ch'i Rè volsero preualersi di questa dichiarazione per stabilir' il loro dritto. Così hauendo fatto verificar' i Registri della Camera de' Conti di Parigi, oue si rendeuano i conti di tutte le Regalie, come d'vn'entrata del *Dominio, ò sia Patrimonio*, si fece di lor' ordine questa dichiarazione in forma di dinumerazione di tutte le Chiese, dou'il Rè era stato solito di pigliar la Regalia: *In quibus Dominus Rex consueuit capere Regaliam:* e di quelle, doue non haueua alcun dritto di Regalia: *Vbi Rex nihil habet*; il che si riferisce a' due punti notati nel Decreto del Concilio di Lion. Si può altresì conietturare con molto fondamento, che questa dichiarazione fosse fatta à tempo, e d'ordine di Filippo il Bello, dipendentemente dalla differenza, ch' egl'hebbe con Bonifazio VIII. Poiche la data del 1306., che vi è posta, si riporta agl'vltimi anni del suo gouerno; ed i termini d'essa dichiarazione conuengono del tutto con quelli del suo Editto del 1302., e della lettera, ch'ei scrisse à Sua Santità, riferiti nel Capitolo precedente; per i quali consta, che Sua Maestà voleua solamente

mente mantenere il dritto di Regalia in vn numero di Chieſe del ſuo Regno, doue n'era in poſſeſſo, ſenz'eſtenderlo all'altre, che non v'erano ſoggette, conforme al Concilio di Lion. In fatti ſe il Rè, e ſuoi Vffiziali non haueſſero hauuta la mira al Decreto del Concilio di Lion in fare queſto Editto, perche vi haurebbero notato si eſpreſſamente le Prouincie, e Chieſe, doue la Regalia non haueua luogo? Chi gl'obligaua à numerar dette Prouincie, e Chieſe, ſe non la forza, & autorità del Concilio? Perche ſarebbero entrati in queſta deſcrizione, che pareua offendere gl'intereſſi del Rè; ſe non perch'eſſi erano perſuaſi, ch'era vn guadagnar aſſai, lo ſtabilire il dritto di Regalia nelle Chieſe, dou'il Rè n'era in poſſeſſo, ſenza volerlo eſtendere à quelle, dou'è certo, che non ne haueua mai goduto?

Come queſta ſcrittura è molto importante, ſarà bene farne alcune oſſeruazioni per illuſtrarla.

I. Non vi ſi parla delle Prouincie di Vienna, e d'Ambrun, perche non appartenuano ancora alla Corona, alla quale il Delfinato non è ſtato vnito, che nel 1349. à tempo di Filippo di Valois. Era prima poſſeduto da' Signori Particolari, e da' Delfini di Vienna, come feudo dell'Impero; e le Chieſe iui godeuano della libertà conceſſa dalle Conſtituzioni dell'Imperatore Federigo II. Ne meno vi ſi parla della Prouincia d'Aix; perche la Prouenza era all'hora poſſeduta da' Duchi d'Angiò, non eſſendo ſtata vnita alla Corona, che nel 1481. à tempo di Luigi XI.

II. Nell'

II. Nell'Articolo della Prouincia di Tours ſono eccettuati i Veſcouadi di Brettagna, perche, dice Paſquier, quando fù fatta queſta dinumerazione, i Rè non erano ancora Duchi di Brettagna, non eſſendogli toccata queſta Prouincia, che nel 1491., nè vnita pienamente alla Corona, che nel 1532. Pare, che la Regalia vi haueſſe luogo dal tempo di S. Luigi, almeno in quanto riguarda i feudi, e l'amminiſtrazione dell'altr'entrate de' Veſcouadi vacanti. Poiche nel Trattato, che quel Santo Rè fece con Pietro Mauclerc Duca di Brettagna, ſi dice, ch' il Duca ſi riſeruò eſpreſſamente la Regalia ſopra i Veſcouadi ſituati nel ſuo Ducato, come s'è già notato; e ciò hà data l'occaſione di ſottoporui poi detta Prouincia.

III. Vi è qualche oſcurità nell'Articolo della Prouincia di Bordeaux, à cauſa della parola, *ſolamente*, SOLVM, che laſcia il ſenſo imperfetto. Forſi biſogna leggere *ſoluti, nè ſono franchi, e liberi*. Perch'egl'è certo, che la Guienna non era mai ſtata ſoggetta alla Regalia, doppo ch'ell'era ſtata confermata nella ſua libertà Canonica, e nelle ſue immunità, per la dichiarazione di Luigi il Groſſo, e di Luigi il Giouane nel 1137., e per l'Arreſto del Parlamento del 1277., di cui s'è parlato di ſopra. Queſta ſpiegazione s'accorda molto bene con quello, che ſi dice appreſſo; che tuttauia s'era contata la Regalia di Poictiers nel 1306. Il che ſi fece apparentemente, perche ſe bene il Poictou era della Prouincia Eccleſiaſtica di Bordeaux, nulladimeno, doppo che Clodoueo disfece

Alarico

Alarico vicino à Poictiers, non haueua mai corrispoſto à Bordeaux per il temporale, nè era ſtato ſotto il dominio de' Goti, come la Guienna, e la Linguadoca. Siane ciò che ſi vuole, Paſquier nota eſpreſſamente, che gl'Vfiziali del Rè, che han fatto queſta dinumerazione, hanno voluto dire, che tutta la Prouincia di Bordeaux era libera, & eſente dalla Regalia, ancorche appariſſe da' Regiſtri della Camera de' conti, che ſi foſſe vna volta contata la Regalia di Poictiers ſuffraganeo di Bordeaux, cioè nel 1306. Il che conferma queſt'Autore con aggiongere quella clauſola, che non è nel trattato di M. le Maiſtre primo Preſidente: che il Rè, ch'era Filippo il Bello, fece render al Veſcouo ſucceſſore tutto quanto s'era riceuuto dalla Regalia di Poictiers: *Sed Rex per litteras totum iſtud præcepit reſtitui Epiſcopo.*

Oltre queſta celebre dinumerazione, ve n'è ancora vn' altra ne' regiſtri della Camera de' conti di Parigi, che hà per titolo: *Chieſe, che cadono in Regalia:* ECCLESIAE CADENTES IN REGALIAM. E' dell'anno 1352. e contiene i nomi di trenta Dioceſi, tra' quali non ve n'è alcuno delle Prouincie di Guienna, di Linguadoca, di Prouenza, e del Delfinato. Per le Dioceſi di Brettagna vi ſono notati à parte, & à lato dell'altre; perche all'hora i Duchi di Brettagna Vaſſalli de' Rè di Francia vi godeuano della Regalia, almeno quanto a' feudi, & all'amminiſtrazione del temporale. Queſta dinumerazione è ſtata prodotta al Conſigiio del Rè nella cauſa, che vi era

pendente nel 1671., e 1672. sopra l'immunità del Vescouado di Cahorsie se ne fà menzione anche in Pasquier.

Vedesi ancora vna somigliante dinumerazione in vn' antico libro intitolato: *Stylus Supremæ Curiæ Parlamenti Parisiensis* stampato à Parigi nel 1542. al titolo *de Iurib., et Priuilegijs Regni Francorum* §. *quintum Priuilegium*.

CAP. XVII.

Diuersi Editti de' Rè sopra la Regalia. Donazioni fatte alla Santa Cappella dell'entrate delle Regalie. Giurisprudenza del Parlamento di Parigi. Sentimento degli Autori sopra l'estensione della Regalia.

GL'Editti, che i Rè han fatto doppo sopra la Regalia, sono conformi à quelli, che si sono riferiti; e fan vedere, che non pretendeuano godere di questo dritto, che in vn certo numero di Chiese, e Prouincie, cioè in quelle, dou'era stabilito per vn'antica consuetudine conforme al Decreto del Concilio generale di Lion.

Carlo VI. nel suo Editto del 1408. e Carlo VII. in quello, ch'ei publicò nel 1451. parlano così: *Ne Vescouadi, doue Noi habbiamo dritto di Regalia*; che son termini restrittiui, che mostrano non hauer luogo

questo

questo dritto, se non in vn certo numero di Chiese.

Luigi XII., à cui la sua giustizia, e bontà hanno meritato il nome di Padre del Popolo, raffrenò col suo Editto del 1499. i suoi Vffiziali, che cominciauano colle apprensioni à turbar le Chiese non soggette alla Regalia, dicendo: *Proibiamo à tutt' i nostri Vffiziali, che non s'intromettano negl' Arciuescouadi, e Vescouadi, ò altri Benefizj del nostro Regno, ne' quali non habbiamo dritto di Regalia, sotto pena d'esser puniti come sacrileghi.*

Benche i Rè fossero in pacifico possesso di godere l'entrate delle Chiese soggette alla Regalia in Sede vacante, haueuano nondimeno qualche difficoltà d'appropriarsele. Per questo la loro pietà gli mosse à cercare qualche mezzo di rimetterle alla Chiesa, senza dipartirsi per tanto dal loro dritto. Carlo VII. fù il primo, che le donò alla Santa Cappella del Palazzo di Parigi, nel che fù seguito da Luigi XI., Carlo VIII., Luigi XII., & i Rè successori. Dal principio queste donazioni erano ad tempus. Doppo i Rè le fecero hauer luogo durante lor vita. E finalmente Carlo IX. per vn' Editto del mese di Febbraio 1565. ordinò, che l'entrate delle Regalie appartenessero in perpetuo alla Santa Cappella.

Hor'è dà notarsi, che tutte queste donazioni sono ristrette alle Chiese, doue i Rè haueuano dritto di Regalia. E sarebbe senza fondamento il pretendere, che ciò significhi solamente, che vi fossero alcune Chiese esenti

dalla Regalia, à titolo oneroso, ò per Priuilegj particolari. Imperciòche se in quel tempo fosse stato preteso, che la Regalia s'estendesse sopra tutto il Regno, come non vi sono, che cinque, ò sei Chiese, che siano esenti da questo dritto à titolo oneroso, ò per Priuilegj particolari, non si sarebbe mancato d'eccettuarle nominatamente in dette donazioni, e di notare, che per il soprapiù la Santa Cappella goderebbe le Regalie in tutto il Regno. Inoltre se questa spiegazione hauesse luogo, nè seguirebbe, che i Rè hauerebbero donato alla Santa Cappella vn'entrata immensa, che l'hauerebbe resa il più ricco, e il più potente Capitolo di Francia. Ma quel, che leua ogni difficoltà in tal proposito, si è, che si mette in fatto, che la Santa Cappella in virtù di dette donazioni, che hanno hauuto sussistenza quasi 200. anni, non hà goduto delle Regalie nella Linguadoca, Guienna, Prouenza, Delfinato, nè in molte Dioceſi vicine ad esse Prouincie; com'è facile à giustificarlo per via de' conti de' suoi Esattori, & Economi, e degl' Archiuj delle Chiese Cattedrali di dette Prouincie, e Dioceſi.

Il Parlamento di Parigi, che conosce solo delle materie di Regalia, hà osseruata la medesima giurisprudenza ne' suoi Arresti per più di trecent'anni. Hà autorizato la Regalia nelle Dioceſi, doue il Rè n'era in possesso per vn'antica consuetudine; & hà mantenuto nella loro libertà Canonica quelle, doue non era in vso, conforme al Decreto del Concilio generale di Lion, & agl'Editti de' Rè.

Di

Di modo, che s'osseruaua quasi in tal punto la stessa regola, che nelle Decime infeudate. Poiche, come doppo il Concilio Lateranense tenuto sotto Alessandro III. nel 1179., i Secolari, che volcuano esser mantenuti in tali sorti di Decime, douenano prouare d'esserne in possesso 40. anni prima di detto Concilio: (il che si è sempre osseruato doppo in tutti i Tribunali del Regno) così quando il Procuratore del Rè sostenena, che vna Chiesa fosse soggetta alla Regalia, bisognaua, ch'ei prouasse, ch'il Rè vi fosse in possesso di tal dritto da gran tempo, e prima del Concilio di Lion.

Succedeua anco souente, che nelle Chiese, dou'era riceuuta la Regalia, ella si diuideua, e non se ne aggiudicaua, che vna parte al Rè, perche non si verificaua, che vi fosse stato in possesso del rimanente. Il che già si è veduto nel celebre Arresto per la Chiesa di Puy à tempo di S. Luigi. Lo stesso appare da vn'Arresto fatto nel 1277. trè anni doppo il Concilio di Lion, sopra vna lite trà il Procuratore generale di Filippo l'Ardito, e l'Arciuescouo di Bourges, intorno certe Prebende, che il Procuratore del Rè pretendeua esser soggette alla Regalia, e che furono conseruate all'Arciuescouo, doppo che per informazione presa fù verificato, che il Rè non le haueua conferite per l'addietro. E per vn'altro Arresto, che riferisce *Choppin. l. 1. de politia Sacra cap. 7.*, fù giudicato à prò del Vescouo d'Amiens, ch'alcuni Beneficj non erano soggetti al dritto di Regalia, doppo che il Bali d'Amiens

hebbe

hebbe informato dell'vso, e doppo che presentata l'informazione fù trouato, che il Rè non haueua il possesso dalla sua. Così il Parlamento dichiarò nel 1185., che le Decime del Vescouado di Costanza non erano soggette alla Regalia; Il che era conforme à vn'altr'Arresto del 1166., che haueua giudicato il medesimo per la Chiesa di Therouenne: E nel 1039. ordinò, che la Regalia sarebbe ristretta nella Diocesi di Clermont à vna parte de' beni del Vescouado, che i Rè erano stati soliti godere per lo passato, ad esclusione dell'altr'entrate.

Finalmente il Parlamento di Parigi hà dato vn'infinità d'Arresti sopra materie di Regalia nello spazio quasi di quattrocent'anni per differenti Diocesi, e ve ne sono due volumi interi nella Libreria di M. di Thoù. Ma tutti questi Arresti sono per le Prouincie di Rheims, Sens, Tours, Rouen, Bourges, notate nelle dinumerazioni della Camera de' conti; e non ve ne sono per le Prouincie di Linguadoca, di Guienna, di Prouenza, del Delfinato, nè per le Diocesi di Cahors, Limoges, Rodes, & altre vicine. Vi sono ancora molti passi ne' registri del Parlamento, doue si nota espressamente, che il Rè non hà dritto di Regalia in tutto il Regno, mà solamente in vn certo numero di Chiese. Che se gl'Vfiziali del Rè in Sedevacante si cimentauano à far'occupar' i frutti d'alcune di quelle Chiese, doue la Regalia non haueua luogo, i Capitoli, & i Vescoui successori ne ottenenano la liberazione per via d'Arresti del Parlamento, ò del Consiglio.

Il

Il che si è veduto dall' Arresto per la Chiesa di Puy sotto S. Luigi, da quello, che fù fatto sotto Filippo l'Ardito in fauore della Chiesa d'Alby, e dalla restituzione, che fece Filippo il Bello de' frutti del Vescouado di Poictiers. Vi sono ancora due Arresti simili sotto Filippo di Valois, l'vno del 1327. per la Chiesa di Carcassona, e l'altro del 1334. per la Chiesa d' Alby: In conseguenza de' quali S. M. spedì commissioni, ò lettere patenti per far restituire a' Capitoli d'esse Chiese i frutti, ch'erano stati presi dal Siniscalco di Carcassona, e dagl'altri Vfiziali di Giustizia.

Sù questi fondamenti tutti gl'Autori, che han scritto della Regalia da circa 200. anni in quà, hanno insegnato costantemente, ch'ella non era vniuersale, e che non haueua luogo se non in alcune Prouincie, e Chiese del Regno. Così ne parlano [a] M. Gille le Maistre primo Presidente del Parlamento di Parigi, [b] la Glosa della Prammatica Sanctione publicata sotto il nome di M. Guimier Presidente alle Inchieste del medesimo Parlamento, [c] Duareno, [d] de Grassalis, [e] Probo, [f] Choppin, [g] Carondas, [h] Rebuffo, [i] Pasquier, [l] Il Cardinal d'Ossat, [m] M. de Marca, [n] M. du Bosquet Vescouo di Montpellier. Pasquier, ch'era pratichissimo dell'antichità del Regno, e zelantissimo per i dritti del Rè, dubitaua sì poco di questa Dottrina, che non hà temuto di trattar l'opinione contraria di *Erronea*, e di dire, che chi n'è stato fautore, è più tosto vn' *Adulator di Corte*, che vn *Dottor Francese*.

a *Traité de la Regale.*
b *tit. de Annatis §. Item Regalia.*
c *l. 3. de sacris Eccl. minister. c. vlt.*
d *l. 2. Regal Franciæ c. 1.*
e *Quæst. 60. 61.*
f *l. de sacra Polit. t. 7. nu. 11. & Bouaſi. t. 3. n. 18.*
g *En ſes Pandectes.*
h *Tract. de Regia ad Prælat. nominat. v. ſed teneatur.*
i *l. 3 des Recherches de la France. c. 37.*
l *l. Epit. 293.*
m *Memoire touchant la Reg. l. 8. de Conc. ſac. & Imp.*
n. *Diſcours fait en Aſſem. du Clergé 1655.*

cese. Si addurrano altroue i passi della più parte di detti Autori.

CAP. XVIII.

In qual tempo si è cominciato à voler rendere la Regalia vniuersale. Mezzi, che si sono impiegati per questo.

LE Chiese di Linguadoca, di Guienna, di Prouenza, e Delfinato, e le altre non soggette alla Regalia, godeuano pacificamente della loro immunità sotto l'autorità del Decreto del Concilio di Lion, degl'Editti de' Rè, e degl'Arresti del Parlamento di Parigi. I Capitoli delle Chiese Cattedrali haueuano l'amministrazione del temporale in Sede vacante: stabiliuan' Economi per riscuoterne l'entrate, e per renderne conto al Vescouo successore, secondo l'ordine de' Canoni: e quanto a' Benefizj, che veniuano à vacare, erano riseruati al Vescouo futuro; ò pur' i Capitoli gli prouedeuano in virtù degl'Indulti, e Priuilegj, che ne haueuano dalla Santa Sede.

Ma verso la fine dell'vltimo secolo, alcuni Vfiziali del Rè cominciarono à voler cambiar quest'antico ordine. Pensarono di sostener, che la Regalia douesse estendersi per tutto, e che, come la Corona è tonda, questo dritto, che n'è vno de più belli ornamenti, debba esser generale, & vniforme in tutto il Regno. Sotto tal pre-

testo

testo fecero occupare i frutti di più Chiese vacanti, che non erano state mai soggette alla Regalia; nel che furono secondati da' Canonici della Santa Cappella, che s'inuogliarono di quest' occasione, per accrescer le loro entrate. Il Clero ne portò le sue doglienze agli Stati di Blois nel 1577., e domandò per l'articolo 76. delle sue memorie, che i Vescouadi non soggetti alla Regalia non fossero più turbati da tali sorti d' occupazioni.

Il famoso Pybrac Auuocato generale del Parlamento di Parigi fù il primo, secondo la relazione di Pasquier, che tentò di far passar per Editto questa nouità. Ma gli fù contradetto, come aggionge il medesimo Autore, e non potè riuscire nella sua Impresa. Nè haueua fatta fare la proposizione nell' Assemblea de' Notabili tenuta à San Germano in Laye l'anno 1583. in questi termini: *Il Rè hà dritto di Regalia sopra tutti gli Arciuescouadi, e Vescouadi del suo Regno.* Ma i Commissarj dell' Assemblea, à cui fù comunicato quest' articolo, rappresentarono à Arrigo III.: *Che bisognaua eccettuar da questa regola, primieramente le Chiese, che haueuano acquistata l'esenzione della Regalia à titolo oneroso per contratto di cambio, ò altrimenti fatto con Sua Maestà, ò suoi Predecessori: e secondariamente le Chiese, che si trouauano in possesso immemorabile di non esser soggette à tal dritto. Tanto più che non haueua*

mai hauuto luogo in alcune Prouincia auanti, che fossero vnite alla Corona, alla quale per esserli date, ò esser state altrimenti acquistate, non v'era apparenza, che douessero peggiorar di condizione, nè decadere da' loro Priuilegj, essendoui anche state conseruate sino al presente. Per tal' occasione, che se il detto Decreto restasse così generale senz' altra eccezione, che per quelli, che hanno contrattato, sarebbe vn dispossessare gl' altri, che sono nel detto possesso immemorabile, e rendergli Attori, e Petitori per ricuperar vna cosa, che pretendono spettargli, non essendoui proua, nè esempio in contrario. Che però erano di parere, che coll' eccezione di quelli, che hanno contrattato, bisognasse vnire quelli, che ne sono in possesso immemorabile, à fin di poter far la legge pura, e netta, senz' alcuna ambiguità, senz' offender' il dritto del Rè, e senza ne meno amplificarlo à pregiudizio dell' altrui, come ciascun sà esser la santa, e lodeuole intenzione di Sua Maestà. Questa saggia, e giudiziosa Esposizione de' Notabili, fù apparentemente quella, che fece fuentare la proposizione di M. Pybrac, e che l'obligò à desistere dalla sua impresa.

Hor' egl'importa osseruare, che questa massima degl' Vfiziali Regj, che la Regalia debba estendersi per tutto, era presa da principio in vn senso molto differente da quello, che gl'è stato dato doppo, imperciòche i primi,

che

che l'hanno proposta, comprendeuano sotto il nome di Regalia il dritto di Protezione, Custodia, ò Economato, ch' attribuiuano al Rè sopra tutte le Chiese Cattedrali del Regno in Sede vacante, come che n'è il Padrone, & il Protettore, e come che hà autorità, e giuridizione sopra tutto il temporale del suo Regno. Così si distingueuano all'hora due sorti di Regalie, l'vna, che non consisteua, che in rendere il Rè, & i suoi Vffiziali Guardiani, & Amministratori del temporale de' Vescouadi in Sede vacante, per impedirne la dissipazione, e per conseruarlo al Vescouo successore: e l'altra, che rendeua il Rè Padrone de' frutti durante la vacanza, e gli daua la Collazione de' Benefizj, che non hanno cura d'anime; e s'era d'accordo, che quest'vltima Regalia non era vniuersale, e che non haueua luogo, che in vn certo numero di Prouincie, e di Chiese. Il che appariſce ben chiaro in molti luoghi de' Regiſtri del Parlamento di Parigi, dou'è notata questa differenza delle due Regalie, e sù questo fondamento circa cento, ò 120. anni doppo i Magistrati, & Vffiziali Regj si hanno attribuita la facoltà di stabilir Economi ne' Vescouadi di Linguadoca, & altre Prouincie, e Chiese non soggette alla Regalia, ad esclusione de' Capitoli delle Chiese Cattedrali, che ne godeuano prima pacificamente, come si verifica per vn gran numero d'Atti tutti autenticci.

Ma doppo ch'i Rè, e loro Vffiziali hebbero in mano i frutti di tutti i Vescouadi vacanti, non si stette gran tempo à

confondere queſte due ſorti di *Regalie*. Come dalla prima origine della Regalia s'erano ſeruiti del dritto di Cuſtodia, e d'Economato, per attribuir' à Principi le Decime, e l'altr'entrate Eccleſiaſtiche, vnendole a' feudi, che di già godeuano per vn dritto ſpeciale, come s'è notato di ſopra; così queſto ſteſſo dritto di Cuſtodia, e d'Economato è valſo di mezzo per eſtendere la Regalia sù le Chieſe di Linguadoca, e sù l'altre, che non v'erano ſtate mai ſoggette. Oltre il preteſto di vniformità, e le altre ragioni di conuenienza, che mai mancano in tali incontri, la più parte degl'Vffiziali Regj, hanno ſtimato d'acquiſtarſi merito con eſtendere tanto quanto poteuano, vn dritto, che rappreſentano, come vantaggioſiſſimo alla Corona, & in cui trouano bene il loro intereſſe, e l'ingrandimento della loro autorità, e giuridizione.

Il Teſoriere, & i Canonici della Santa Cappella non contribuirono poco à queſta eſtenſione della Regalia, che gl'haurebbe portato vn grandiſſimo profitto, come s'è già notato. Così cominciarono à far'occupare i frutti delle Chieſe, doue queſto dritto non era ſtato mai riceuuto: fecero aſſegnare i Sindici de' Capitoli, e gl'Economi dal Parlamento di Parigi. Veniuano tal volta à compoſizione de' frutti co' Veſcoui nominati dal Rè, e gli obligauano à riceuere da loro quittanze, ò rimeſſe, à fine di farſene vn titolo per l'auuenire. Dall'altra parte molti Eccleſiaſtici auidi de' Benefizj ottennero in Regalia i Canonicati, & altri Benefizj di dette Dioceſi, e moſſero di-

uerſe

uerſe liti nel Parlamento di Parigi, doblerano ſouente mantenuti à pregiudizio de' prouiſti dall'Ordinario. Finalmente il Parlamento moſtrò aſſaiapertamente il diſegno, che haueua di rendere la Regalia vniuerſale per vn'Arreſto, ch'ei fece nel 1596., doue dichiarò l'Arciueſcouado di Bordeaux ſoggetto alla Regalia, *come gli altri Arciueſcouadi, e Veſcouadi del Regno.*

CAP. XIX.

Doglienze del Clero. Editto d'Arrigo IV. Arreſto del Parlamento di Parigi. Principio dell'inſtanza generale della Regalia. Ciò che ſi è paſſato in queſt'inſtanza. Editto di Luigi XIII. Proſeguimento dell'inſtanza della Regalia. Dichiarazione del Re, che rende la Regalia vniuerſale.

LE guerre ciuili, che agitarono la Francia verſo la fine dell'vltimo Secolo; furono cagione, che il Clero non potè reclamare contro gl'attentati, che ſi faceuano in pregiudizio del dritto, e della libertà delle Chieſe non ſoggette alla Regalia. Ma ſubito, che Arrigo il Grande hebbe reſa la pace al Regno, la Chieſa Gallicana glie ne portò le ſue doglienze: e Sua Maeſtà doppo hauer fatto eſaminare queſt'affare nel ſuo Conſi-

glio

glio vi prouedde col suo Editto del 1606., che ristabilì le cose ne' termini degl'antichi Editti, e del Concilio generale di Lion. Ecco le parole dell'Editto: *Non intendiamo godere il dritto di Regalia, se non nella forma, che Noi, et i nostri Predecessori habbiamo fatto senz'estenderlo d'auuantaggio à pregiudizio delle Chiese, che ne sono esenti.*

V'è chi pretende, che in quest'Editto per le Chiese esenti dalla Regalia si debbano intendere quelle, che ne sono esenti à titolo oneroso, ò per particolari Priuilegj, ch'esse possono addurre. Mà questa spiegazione nõ hà fondamento, perche nessuno dubitaua all'hora, che le Chiese, che haueuano Priuilegj particolari, e che poteuano giustificar il titolo della loro esenzione, non douessero esserui mantenute: e le doglienze portate dal Clero ad Arrigo IV., sù le quali era stato fatto quest'Editto, non riguardauano propriamente queste Chiese, ma quelle, che per vna libertà naturale, e Canonica, e per vn possesso immemorabile non erano soggette alla Regalia, e che da qualche tempo si procuraua d'assoggettiruele. In effetto gli Vfiziali del Parlamento di Parigi, à cui fù mandato quest'Editto per verificarlo, ne comprefero molto bene il senso. Poiche, come la più parte erano di parere, che la Regalia douesse essere vniuersale, fecero lungo tempo difficoltà di verificarlo; e solo circa due anni doppo, cioè a' 29. di Febbraio 1608. lo verificarono senza modificazione.

Ma

Ma la Chiesa non godè troppo dell'auuantaggio, che Arrigo il Grãde haueua voluto procurarle col suo Editto. Imperciòche appena era egli stato verificato, che il Parlamento a' 24. d'Aprile 1608. sù le conclusioni del Signor Auuocato Generale Seruin fece nell'audienza vn' Arresto in forma di Regolamento sopra la Diocesi di Bellay nella Bressa nuouamente riunita alla Corona, per il quale dichiarò hauer' il Rè dritto di Regalia nella Chiesa di Bellay, *come in tutte le altre del suo Regno*, e proibì agli Auuocati, *di fare alcuna proposizione in contrario*.

Il Clero si dolse di quest'Arresto per via d'Esposizioni fatte à Arrigo IV., come d'vna violazione de' suoi dritti, e delle sue immunità, e come d'vna contrauenzione manifesta all'Editto di S. M., che il Parlamento haueua poco prima verificato. Sù tali doglienze del Clero, & ad instanza de' suoi Agenti generali, Arrigo IV. concesse con sue lettere patenti vna sopraſedenza per vn'anno di tutte le liti mosse, ò da muouersi in materia di Regalia per le Chiese, che pretendeuano di non esserui soggette, e ne auocò à se la cognizione.

Il fù Rè Luigi XIII. di glorioſa memoria confermò l'Editto d'Arrigo il Grande del 1606. col suo publicato nel 1629. doppo le Assemblee de' Notabili tenute nel 1617., & 1626. sù le doglienze fatte da' Deputati degli Stati del 1614. Nell'articolo 16. è concepito in questi termini: *Noi intendiamo godere del dritto di Regalia,*

galia, che ci appartiene à causa della nostra Corona, come per l'addietro . . . il tutto secondo l'Editto sopra ciò fatto dal nostro honoratissimo Signor, e Padre nel 1606. nel mese di Dicembre. E perche quelle parole, *come per l'addietro*, non erano assai chiare, & espresse, il Clero ne fece le sue rappresentazioni, alle quali M. de Marillac Guardasigilli, e gli altri Commissarj del Rè risposero: *Che per quelle parole, come per l'addietro, S. M. dichiarava di non voler godere della Regalia ne' luoghi, doue non l'haueua goduta per l'addietro; E che questo articolo si rimetteua all'Editto del 1606.* Tal risposta fù ancora data da' Commissarj, quando risposero in scritto alle rappresentazioni del Clero.

Il medesimo Rè Luigi XIII. fece ancora vna cosa sopra la Regalia del tutto degna della sua pietà, e della sua giustizia. Poiche riuocò con sue lettere patenti del mese di Dicembre 1641. i doni fatti alla Santa Cappella dell' entrate delle Regalie mediante l'Abazia di San Nicasio di Rheims, che vnì in perpetuo al Capitolo della Santa Cappella. E colle medesime lettere dichiarò di voler, che in auuenire l'entrate de' detti Arciuescouadi, e Vescouadi vacanti siano riseruate a' futuri successori, a' quali ne fà dono nelle stesse lettere, in quanto ne fosse bisogno. Queste lettere patenti furono verificate nel Parlamento, e nella Camera de' conti di Parigi; mà con questa modificazione, che gl' Arciuescoui, e Vescoui non potessero

pre-

pretender' i frutti maturati durante la vacanza, se non gli haueſſero prima ottenuti in dono dal Rè per lettere particolari, che sarebbero verificate nella Camera de' conti. Queſte lettere patenti del fù Rè ſono ſtate riuocate sù le rappreſentazioni degl'Vffiziali della Camera de' conti, da vna dichiarazione del Rè felicemente Regnante del 1644., la quale porta: *Che Sua Maeſtà hà rimeſſo, e rimette in ſua mano per reſtar inſeparabilmente vnito alla Corona il dritto di Regalia temporale per vſarne egli, et i Rè ſuoi Succeſſori, ſecondo, e come ne hanno vſato i Rè ſuoi Predeceſſori, auanti la conceſſione fatta alla Santa Cappella, pienamente, e ſouranamente: E che à tal' effetto i frutti degl'Arciueſcouadi, e Veſcouadi vacanti ſaranno meſſi in ſua mano, e retti da' Economi ſtabiliti à richieſta del ſuo Procuratore generale della Camera de' conti, et i danari indi prouenienti portati in mano degli Eſattori delle Regalie per eſſerne, doppo pagati i Carichi ordinarij degl'Arciueſcouadi, e Veſcouadi, diſpoſto da S. M. del ſoprapiù delle dett' entrate in fauore di quelli, che ſaranno da lei nominati alle dette Prelature, ò in opere pie, com'ella giudicherà per il meglio in virtù di lettere patenti, che ſaranno à tal'effetto dirette alla Camera de' conti di Parigi.*

L'inſtanza della Regalia pendente nel Conſiglio del

Rè in seguimento delle auocazioni, e delle sopraſedenze concesse al Clero, restò nel medesimo stato fino all'anno 1637., che fù reso vn'Arresto nel Consiglio di Stato a' 6. Ottobre, che portò, che gl'Arciuescoui, e Vescoui, che si prendeuan' esenti dalla Regalia, mandassero dentro sei mesi alla Banca del Consiglio i titoli, e documenti, su' quali fondauano le loro esenzioni; E in tanto, che si sarebbe sopraseduto al giudizio di tutte le contestazioni mosse, ò da muouersi per ragione de' detti dritti. Quest' Arresto fù seguito da vn' altro simile de' 19. Giugno 1638. Il Sindico della Prouincia di Narbona, & alcuni Vescoui, e Capitoli delle Prouincie d'Auch, Narbona, e Tolosa sodisfecero a' detti Arresti, e rimessero le loro produzioni alla Banca del Consiglio; con protesta però, ciò essere senza pregiudizio della loro ragione, e libertà, di cui non erano obligati di portare i titoli, e le prone. In virtù di tali produzioni il Sindico della Prouincia di Narbona ottenne vn'Arresto del Consiglio a' 5. Giugno 1639., che portaua vna nuoua sopraſedenza di tutte le liti mosse, ò da muouersi à ragione della Regalia nella Prouincia di Linguadoca, fin che non fosse stato altrimente ordinato da S. M. Et a' 29. Ottobre del medesimo anno vn prouisto in Corte di Roma d'vn Canonicato di Lombes, nè ottenne il possesso per Arresto del Consiglio contro il Regalista.

Non pare, che si sia fatto altro di nuouo in quest' affare fin' a' 12. d'Aprile 1651., che fù reso vn' Arresto dal

Con-

Consiglio di Stato, che portaua, che dentro sei mesi per perentorio di tutte le proroghe, e dilazioni, i Prelati di Linguadoca, Prouenza, Delfinato, & altri, che si pretendeuano esenti dalla Regalia, producessero i titoli, & i documenti, di che volessero seruirsi per stabilire le loro esenzioni. Quest'Arresto è stato seguitato da alcuni altri de' 2. Giugno 1641., 21. Aprile 1653., & 6. Giugno 1654., che concedeuano nuoue proroghe a' Prelati, & a' Capitoli per produrre i loro titoli, e documenti, con sopraſedenza dell'instanze particolari.

Nell'Assemblea generale del Clero del 1655., che durò fin'al 1657. M. di Bosquet Vescouo di Lodeue, & poi Vescouo di Montpellier, fece vn bellissimo discorso sù la materia della Regalia in presenza del Sig. Cardinal Mazzarino, ch'era venuto all'Assemblea, in cui rappresentò l'importanza di quest'affare, e mostrò molto sodamente la ragione, e libertà delle Chiese di Linguadoca, e dell'altre, che non sono mai state soggette alla Regalia. M. de Marca Arciuescouo di Tolosa, ch'era stato nominato Relatore dell'instanza della Regalia, quando egl'era Consigliero di Stato, compose pure vna bella memoria nello stesso proposito ad instanza dell'Assemblea: e circa il medesimo tempo fece il suo ottauo libro della Concordia del Sacerdozio, e dell'Impero, che non è stato publicato, se non doppo la sua morte, & in cui tratta egli questa materia con molta nettezza, & erudizione.

L'Assemblea del Clero del 1655. essendo finita nel

1657. il Rè diede vn'Arresto nel suo Consiglio di Stato à' 12. d'Aprile 1657., ordinando, che si procedesse incessantemente al giudizio dell'instanza generale della Regalia: e in tanto S. M. dichiarava non esser sua intenzione di goder della Collazione delle Prebende, e Benefizj semplici in virtù della Regalia, *se non nelle Chiese, dove i Rè suoi Predecessori ne godevano à tempo dell'Editto dell'1606.*, in conseguenza del quale Arresto il possesso d'vna Prebenda di Tolosa fù aggiudicato al prouisto dall'Ordinario contro il Regalista per Arresto cõtradittorio nel Consiglio de' 5. Ottobre 1657.

Hor è bene osseruare per l'intelligenza di questi Arresti, che se bene, in conseguenza dell'Editto del 1606., confermato da quello del fù Rè del 1629., e delle auocazioni, e sopraseденze concesse sù le rappresentazioni del Clero, non si doueuan dare Breuetti in Regalia per i Benefizj delle Diocesi di Linguadoca, & altre non soggette à tal dritto; nulladimeno gl'Vfiziali Regj non lasciauano di farne spedire vn gran numero, non solamente in Sede vacante, ma ancora in vita de' Vescoui, sotto pretesto, ch'essi non hauessero fatto registrare il loro giuramento di fedeltà nella Camera de' conti di Parigi: Il che cagionaua molta confusione in dette Diocesi, essendoui stati de' Prelati, che per quindici, e venti anni di Vescouado non haueuano potuto conferire liberamente, e senza contestazione vn solo Canonicato delle loro Chiese. Donde è prouenuto, che molti trà essi per liberarsi

rarsi da tale vessazione han fatto registrare il loro giuramento di fedeltà, quando l'instanza della Regalia era pendente nel Consiglio; Non credendo, che ciò fosse in sostanza di pregiudizio al dritto, & alla libertà delle loro Chiese.

Non si vede cosa di particolare in quest'affare nelle memorie del Clero doppo il 1657. fino all'Assemblea del 1670., che apparisce, che M. di Genlis Arciuescouo d'Ambrun fù nominato con molti Prelati, & altri Deputati per esaminarlo; e dicesi, ch'ei ne fece la sua relazione all'Assemblea in vn discorso molto diffuso, e che fù pregato di darlo per esser messo negli Archiuj del Clero.

Vscirono ancora di tempo in tempo diuersi Arresti per impedire le procedure de' Regalisti, e mantenere le Chiese non soggette alla Regalia, nella loro antica libertà. Ma finalmente nel mese di Febbraio 1673., doppo che l'instanza generale della Regalia fù giudicata per vn'Arresto del Consiglio; Il Rè in conseguenza di detto Arresto hà publicata vna sua dichiarazione, che porta: *Che S. M. dichiara il dritto di Regalia inalienabile, et imprescrittibile, e spettargli vniuersalmente in tutti gl'Arciuescouadi, e Vescouadi del suo Regno, Terre, e Paesi del suo Dominio, alla riserua solamente di quelli, che ne sono esenti à titolo oneroso. In oltre ordina, che gl'Arciuescoui, e Vescoui saranno tenuti dentro due mesi dal giorno del giuramento di fedeltà, che haueranno*

prestato,

prestato, d'ottenere lettere patenti di liberazione, e di farle registrare nella Camera de' conti di Parigi, e che quelli, che prima d'hora hanno prestato il giuramento di fedeltà, e non hanno ottenuto le dette lettere di liberazione, saranno tenuti d'ottenerle, e farle registrare nello spazio di due mesi nella detta Camera de' conti, doppo i quali se non vi si sarà compito dentro il detto termine, e questo passato, i Benefizj soggetti alla Regalia dipendenti dalla loro Collazione saranno dichiarati vacanti, & impetrabili in Regalia.

E per vna seconda dichiarazione de' 10. del medesimo mese di Febbraio S. M. autoriza vna lista contonente vn regolamento; *De' dritti, che saranno pagati in auuenire alla Camera de' conti per detto registramento per gl'Arciuescoui, e Vescoui di Linguadoca, Guienna, Prouenza, e Delfinato, de' quali dritti i detti Arciuescoui, e Vescoui, ch'erano all'hora prouisti, et haueuano prestato il loro giuramento di fedeltà, sono espressamente sgrauati, purche ottengano le dette lettere di liberazione, e le habbiano fatte registrare nella detta Camera de' conti dentro due mesi doppo la publicazione della sudetta dichiarazione.* Queste due dichiarazioni furono verificate d'ordine del Rè nel Parlamento di Parigi, e nella Camera de' conti, e mandate a' Prolati nelle Prouincie dagl'Agenti del Clero. V'è altresì

vna

vna terza dichiarazione de' 2. Aprile 1675., che conferma, e spiega quella del 1673., e ch'è stata parimenti verificata.

CAP. XX.

Accrescimento della Regalia ne' suoi effetti, e sue prerogatiue, per quel che concerne la Collazione de' Benefizj.

SI è veduto fin qui l'origine della Regalia, il suo stabilimento, & il suo progresso nelle Prouincie, e Chiese del Regno. Bisogna hora vedere, com'ella s'è accresciuta ne' suoi effetti per le prerogatiue, che le sono state attribuite, e per le regole stabilitesi, massime in quello, che concerne le Collazioni de Benefizj, ch'è quello, che in hoggi si considera di vantaggio nella Regalia.

Si è già notato di sopra, che quando i Rè cominciarono ad attribuirsi la disposizione de' Canonicati, & altri simili Benefizj, come che facciano parte de' frutti de' Vescouadi vacanti, vi è gran fondamento di credere, che non facessero altro, che nominare, ò presentare a detti Benefizj; Ma che poco doppo si messero in possesso di conferirgli *pleno iure*. E poi si sono ancora aggionti à tal dritto molti vantaggi, che lo estendono estremamente, e che può dirsi non hauere altro fondamento, che l'vso, e gl'Arresti del Parlamento di Parigi; non hauendo

il

il Rè perciò alcuna concessione della Chiesa, nè alcun titolo legittimo.

I. Il Rè durante l'apertura della Regalia succede non solamente al Vescouo in quello, che riguarda la Collazione de' Benefizj, ma hà vna facoltà più grande, e più assoluta del Vescouo, e del Papa medesimo; imperciochè si pretende, che non sia sottoposto nè alle regole del ius Canonico, nè alle Constituzioni de' Sommi Pontefici; perche dicesi, che il dritto di Regalia è più antico del ius Canonico, e de' Decretali, e che il Rè succedendo in luogo del Vescouo opera, non come hauerebbe fatto il Vescouo, ma d'vna maniera più eleuata, e proporzionata alla pienezza della souranità, e della potenza Reale. Sù tal fondamento si tiene, che il Rè possa ammettere resignazioni *in fauorem* de' Benefizj soggetti alla Regalia, benche tali sorti di resignazioni siano condannate di Simonia da' Sacri Canoni, e non vi sia secondo la disciplina presente della Chiesa, se non il Papa solo, che possa ammetterle. Si pretende ancora, che il Rè possa imporre delle pensioni su' Benefizj vacanti in Regalia, ò rinonziati *in fauorem* con riserua di pensione: benche sia cosa riseruata al Papa, come ch'egli hà la facoltà di dispensare dalla regola generale, che vuole, che si conferiscano i Benefizj senza spartirne i frutti.

II. Tutt' i Benefizj senza cura, che vacano *de iure, et de facto*, ò che vacano solamente *de iure*, ò solamente *de facto*, cadono in Regalia: Il che accresce

molto

molto tali ſorti di Collazioni, e porge ſpeſſo occaſione di ſpogliare i veri Titolari, e pacifici poſſeſſori. Poiche ſi pretende per eſempio, che vn Benefizio vachi *de iure* dal punto, ch'egli è ſtato rinonziato *in fauorem* nella Corte di Roma, benche la reſignazione non habbia hauuto alcun'effetto, e la procura per rinonziare ſia ſtata riuocata; il ch'è contro la clauſola eſpreſſa di tali ſorti di reſignazioni. Si dichiarano parimenti vacanti, & impetrabili in Regalia i Benefizj permutati in Corte di Roma, quando la Regalia s'apre, prima che la permuta ſia ſtata pienamente eſequita. Sù queſto ſteſſo fondamento ancora il Rè conferiſce in Regalia i Benefizj, che ſi trouano litigioſi, quando la Regalia s'apre in vna Diocesi; perche ſi pretende, che non ſiano riempiti *de facto*, benche lo ſiano *de iure*, non trattandoſi, che d'eſaminare, e di riconoſcere, chi è quello, che n'è ſtato prouiſto legittimamente. Vero è, che per preuenire le frodi, e gl'inganni, che ſi faceuano ſotto tal preteſto di litigio, è ordinato nella nuoua dichiarazione del 1673., che il litigio non potrà dar apertura alla Regalia, ſe non è formato, e ſe non v'è conteſtazione in cauſa trà le parti, ſei meſi auanti la morte del Veſcouo.

III. Altre volte il Rè durante l'apertura della Regalia, non ſuccedeua al Veſcouo, che per le Collazioni libere, e volontarie, cioè à riguardo de' Benefizj, de' quali il Veſcouo hà la piena, & intera diſpoſizione; e non per le Collazioni neceſſarie, e forzate, cioè à riguardo de'

Benefizj, che ſono in ius patronato Eccleſiaſtico, ò Laico. Et in fatti propriamente le ſole prime Collazioni ſi conſiderano, come parte de' frutti d'vn Veſcouado. In tanto da trenta, ò quarant' anni in quà, s'è cominciato à eſtendere le Collazioni in Regalia a' Benefizj di ius patronato Eccleſiaſtico, ò Secolare: di modo, che ſi vuol hoggidì, che tutti quelli, che ſono nominati a' Benefizj ſenza cura, durante l'apertura della Regalia, ſi preſentino al Rè per riceuerne da lui il titolo, e l'inſtituzione, e che S. M. poſſa anche derogare al dritto de' Padroni Eccleſiaſtici, e preuenirgli.

IV. E'ſtata fin quì vna maſſima conſtante, che la Regalia non hà luogo, ſe nõ per i Canonicati, e Benefizj ſemplici, e non per i Benefizj, che hanno cura d'anime, ò che hanno fonzioni ſpirituali anneſſe, come le Prebende Teologali. Ma da alcuni anni in quà non ſi ſtà più in tali limiti; & il Rè conferiſce delle Dignità ne' Capitoli, dou' eſſe hanno cura d'anime, & anco le Prebende Teologali. Conferiſce pure da qualche tempo i Benefizj de' Capitoli Regolari, benche non ſiano propriamente, che poſti di Religioſi, e quelli, che ne ſono prouiſti, facciano voto di pouertà, e ſiano obligati à viuere in comune ſenza hauer niente del proprio. Finalmente non ſtà per alcuni Vffiziali Regj, che il Rè non conferiſca altresì le cure in Regalia: e da poco in quà ſi ſono viſti de' Manifeſti, e de' Libri, doue ſi pretende moſtrare, che ſarebbe ben fondato à farlo.

V. Il

V. Il Rè conferisce nel tempo della Regalia le Dignità, Canonicati, & altri Benefizj delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, ancorche il Vescouo non ne habbia la Collazione, che alternatiuamente co' Capitoli, ò entri solamente in giro, come vn Canonico per la Collazione de' Benefizj? E la ragione, che se ne allega, è, che essendo il Vescouo *de iure* il Collatore, & il Padrone di tutt' i Benefizj della sua Diocesi, le spartizioni, che si sono fatte tra' Vescoui, e' Capitoli, non hanno potuto pregiudicare al dritto del Rè, ch'è inalienabile, & imprescrittibile. Hor si presume sempre, che tal spartizione sia fatta per vn trattato particolare tra' Vescoui, e' Capitoli, se almeno non appariſca il contrario per la fondazione delle Chiese, ò per titoli autentici.

VI. Vn'altra massima degl'Vffiziali Regj è, che la Regalia non ammette finzione di dritto: donde conchiudono, che affinche vn Benefizio non cada in Regalia, bisogna, che chi n'è stato prouisto, nè habbia preso possesso attuale, e personale auanti la morte del Vescouo. Lo stesso è per chiudere la Regalia: à segno, che da qualche anni in quà si pretende, che affinche ella cessi in vna Diocesi, bisogni non solamente, che il nuouo Vescouo habbia prestato personalmente il giuramento di fedeltà al Rè, ma ancora che habbia preso possesso del suo Vescouado in persona, e non solamente per Procuratore.

VII. Si può osseruare, che doppo il Concordato, che hà dato a' Rè la nomina a' Vescouadi, la Regalia dura

per ordinario molto più, che non duraua prima. Imperciòche oltre ch'i Rè non nominano sempre sì prontamente a' Vescouadi vacanti, quei loro Vffiziali, a' quali lasciano la disposizione de' Benefizj meno considerabili, come sono d'ordinario quelli, che vacano in Regalia, possono ancora portargli à differire apposta dette nomine à fine d'hauer più Benefizj da dare in Sede vacante. Di più quando anco i Principi nominassero sempre a' Vescouadi nel termine prescritto dal Concordato, bisogna del tempo à quelli, che son nominati, per cauar le Bolle da Roma, e per farsi consacrare: di modo che passano ordinariamente più mesi, e tal volta degl'anni interi, prima ch'il Vescouado sia riempito. In oltre sono state introdotte diuerse formalità per chiudere la Regalia, come: ch'il Vescouo habbia prestato personalmente il giuramento di fedeltà, & alla persona stessa di S. Maestà: che habbia fatto registrare detto giuramento, e le lettere di liberazione nella Camera de' conti di Parigi: e che habbia fatto notificare dette lettere col Mandato della Camera de' conti, all'Economo, ò Esattore delle Regalie. E se manca vna di queste formalità, la Regalia è sempre riputata aperta in vna Diocesi, almeno quanto alla Collazione de' Benefizj.

VIII. Quando i Rè cominciarono à dar' i Benefizj in virtù della Regalia, non v'erano quasi, che le Prebende delle Chiese Cattedrali, che fossero soggette à tal dritto: perche all'hora non v'erano per anco i Priorati,

nè

nè di quelle ſorti di Benefizj, che ſi chiamano ſemplici. Così il numero de' Benefizj ſoggetti alla Regalia eſſendoſi molto accreſciuto doppo queſto dritto, di preſente è d'vna molto maggior' eſtenſione, che non era ne' principj.

IX. V'è motiuo di temere, che doppo, che ſi ſaranno aſſoggettiti alla Regalia tutt'i Veſcouadi del Regno, s'eſtenda altresì sù le Abazie, ſotto preteſto, ch'i Rè ne han goduto altre volte ſopra cert'vne, come s'è notato di ſopra: tanto più, che queſto dritto, ſecondo la maſſima degl'Vffiziali Regj, e dell'vltima dichiarazione, è inalienabile, & impreſcrittibile. In effetto alcuni anni ſono ſi tentò già di fare queſt'eſtenſione; e ſi ſon viſti da poco in quà de' Manifeſti, e de' Libri ſtampati, doue ſi ſoſtiene apertamente, ch'il Rè ſarebbe ben fondato à dichiarare tutte le Abazie ſoggette alla Regalia: e non ſi può dubitare, che quelli, che Paſquier hà chiamati *Adulatori di Corte*, non s'ingegnino di perſuader' al Rè, ò à qualcuno de' ſuoi ſucceſſori, che debban fare queſt'eſtenſione della Regalia, per il cui mezzo s'attribuirebbero la diſpoſizione d'vn gran numero di Priorati, e di Benefizj conſiderabili in tempo della vacanza delle Abazie.

X. Non v'è, che la Gran Camera del Parlamento di Parigi, che conoſca delle materie di Regalia, anco in prima inſtanza tanto nel petitorio, che nel poſſeſſorio: di modo, che s'è in obligo di venirui à litigare da tutte le Prouincie, e da tutte le Dioceſi, doue queſto dritto è ſtabilito.

bilito. E come vi si aggiudica sempre subito lo stato, cioè il possesso a' prouisti in Regalia, le cui ragioni vi sono fauoreuolmente riceuute; spesse volte quelli, che sono stati i più legittimamente prouisti de' Benefizj dagl' Ordinarj, vogliono più tosto acquistarsi, & abbandonare le loro ragioni, che impegnarsi in liti, le cui spese sono sempre grandissime, e doue i Regalisti hanno quasi sempre il vantaggio.

Fine della prima Parte.

TRATTATO GENERALE DELLA REGALIA.

PARTE SECONDA.

Doue si mostra, che la Regalia nella conformità, che si pretende stabilirla nel Regno, è contraria ad ogni legge; e che non v'hà, che la Chiesa, che possa autorizarla colla sua concessione, prescriuendone certi limiti.

CAP. I.

Essere contro la Legge Diuina, e Naturale, che i Principi s'attribuiscano di propria autorità la dispositione de' beni Ecclesiastici, e la Collazione de' Benefizj durante la vacanza delle Cattedrali.

NON basta l'hauer mostrato nella prima Parte di questo Trattato la natura, origine, e progresso della Regalia: bisogna ancora esaminare, qual giudizio se ne debba fare, e se sia ella vna cosa

cosa giusta, ò ingiusta, lecita, ò illecita. La Regalia comprende due cose; il godimento di tutte l'entrate d'vn Vescouado durante la Sede vacante; e la Collazione de' Benefizj, che non hanno cura d'anime. Mostreremo, che senza la concessione della Chiesa ella è contraria nell'vno, e nell'altro punto: primieramente alla legge Diuina, e Naturale; secondariamente alla legge Canonica; e finalmente alla legge Ciuile. Donde sarà facile il conchiudere, che senza detta concessione della Chiesa ella è cattiua, & ingiusta, e che niun altro titolo, che questo, la puole autorizare ne' luoghi, dou' ella è riceuuta. Nel che noi distingueremo le cose, che la Chiesa hà autorizate colla sua concessione espressa, ò tacita, da quelle, ch'ella non fà, che tolerare, e che dal suo silenzio non sono rese giuste, e legittime.

Alla legge Diuina, e Naturale, che possono prendersi per vna medesima, si riportano le obligazioni, e doueri, che il lume della ragione ci discuopre per la via della semplice considerazione della natura delle cose. Bisogna dunque considerare, qual'è la natura, e la condizione delle cose, di cui dispone la Regalia, e di cui ella rende padroni i Principi, & i Rè, per giudicare, s'ella è conforme, ò contraria à questa sorte di legge.

Per cominciar da' beni, & dall'entrate della Chiesa, il cui godimento fà la prima Parte del dritto di Regalia, si sà, che son chiamati da' Concilj *i beni di Dio*, perche li appartengono d'vna maniera speciale: che gl'anti-

can. 39. Apostol. Concil. Tridens. sess. 25. c. 1. de Reform.

chi

chi Padri gli hanno chiamati, *le oblazioni de' fedeli, il prezzo con che han ricomprato i loro peccati, il patrimonio de' poueri*. Si sà, che i Vescoui, & i Beneficiati non ne sono i Padroni, & i Proprietarj, ma solamente Economi, e Dispensatori; non potendo impiegarne al loro vso particolare, che quanto glie ne bisogna per la loro sussistenza, e mantenimento, & essendo tutto il restante destinato per le riparazioni, & ornamenti delle Chiese, e per alimento de' poueri. Nè può si parimente dubitare, che tutto ciò non conuenga a' beni di ciascheduna Chiesa, sia nel tempo, che v'è il Vescouo, sia in Sede vacante. Imperciòche per qual ragione, durante questa, cambieranno detti beni di natura, e condizione? perche saranno meno destinati di prima ad vsi santi, e religiosi? Non son' eglino sempre, ò vn tributo, che i fedeli offeriscono à Dio nella persona de' suoi Ministri in ricognizione del suo supremo dominio sopra tutt' i beni della terra, di cui egli è l'Autore; ò fondi, che la di loro carità destina al sollieuo de' poueri, che sono i membri di Giesù Cristo? Come dunque si può pensare, che la morte del Vescouo faccia mutar natura à questi beni, e che di Santi, e Sacri, ch' erano in vita d'esso, diuengano doppo la di lui morte comuni, e profani, per poter essere attribuiti a' Principi, & esser parte del lor dominio? non fà egli bisogno di prouedere al mantenimento del seruizio Diuino, & alle necessità de' poueri, tanto in Sede vacante, quanto in vita del Prelato? Di più quello,

ch'è ſtato conſacrato per eſſer' impiegato ad vſi Eccleſiaſtici, e Santi, non deue più eſſer' impiegato ad vſi comuni, e che concernono il Secolo. Queſto è vn ſentimento della religione, che la natura inſpira talmente à tutti gli huomini, che i Gentili medeſimi hanno riconoſciuto, che le coſe conſacrate al Culto della Diuinità non deuono più entrare nel cõmercio degl'huomini, nè eſſer ſottopoſte alle leggi, colle quali ſi regola il poſſeſſo degl'altri beni. Nè ſegue dunque eſſer contro la natura, e la condizione de' beni della Chieſa, che i Principi ſotto qualſiuoglia pretẽſto ſe ne attribuiſcano il poſſeſſo, e'l godimento durante la vacanza de' Veſcouadi.

Vero egl'è, che tra' beni de' Veſcoui ve ne ſono alcuni, cioè i feudi, de' quali pare, che poſſano i Rè godere legittimamente in Sede vacante, perche tal'è la natura di detti beni, non riceuuti, nè poſſeduti dalla Chieſa, che con queſta condizione. Ma oltre, che in proſeguimento di tempo i Rè non hanno ſempre vſato il loro dritto in queſto punto, e pare, che l'habbiano interamente tralaſciato, mediante le contribuzioni, che il Clero gli fà ne' biſogni dello Stato, e che ſon diuenute hoggidì, come ordinarie per via delle decime; è ſempre contro la giuſtizia, e la ragione l'eſtendere alle decime, alle oblazioni, & all'altr'entrate Eccleſiaſtiche, ciò che non può eſſer legittimo, che à riguardo de' feudi, che per lo più non fanno, che la minima parte de' beni d'vn Veſcouado.

Così vedeſi, che i noſtri Rè per vna moderazione non

meno

meno Cristiana, che Reale, non hanno voluto profittar di dette entrate, nè farle entrar nel loro Erario Regio, doppo anco, che il dritto della Regalia è stato stabilito, e come autorizato dalla Chiesa in più Diocesi. O le hanno donate alla Santa Cappella; ò le hanno impiegate in opere pie; ò le hanno rimesse a' Vescoui successori: quasi che l'impulso naturale della lor pietà, e religione gli slontanasse dall'vsar di questo dritto, e gli portasse à giudicare, ch'egl'è poco conforme alla legge di Dio, & alle regole della coscienza. Questo sentimento appariſce sopratutto nella dichiarazione del fù Rè Luigi il Giusto del 1641., per la quale Sua Maestà reuoca il dono, che i suoi Predecessori haueuan fatto alla Santa Cappella dell' entrate della Regalia, per lasciarle, e rimetterle a' Vescoui successori, come si è già notato nella Parte prima Cap. 19.; Sopra ch'ei dice queste parole degne d'vn Principe sì Cristiano: *Egli è ben giusto, che facendo risoluzione d'impiegar quest' entrata in opere pie, conforme stimiamo d'esserui obligati, nè riceuano il soccorso le Chiese, alle quali naturalmente appartiene, e che sia data agl' Arsiuescoui, e Vescoui.*

Che se è contro la ragione, e l'equità naturale, che i Rè godano del temporale delle Chiese vacanti, lo è ancora molto più, che si attribuiscano la Collazione de' Benefizj, il che fà la seconda parte del dritto di Regalia. Poiche cuui cosa più conforme all'ordine naturale, all' institutione di Giesù Cristo, & alla dritta ragione, quan-

to, che i Vescoui, e Superiori Ecclesiastici habbiano la disposizione delle Dignità, Cariche, e Ministerj della Chiesa? In questo particolarmente consiste la potenza Gierarchica, che hanno riceuuto da Dio per condurla, e gouernarla. Questo è quello, che stabilisce la subordinazione de' Ministri inferiori a' superiori, da' quali han riceuuta la loro missione, e podestà. Questo è quello, che fà l'vnità del Sacerdozio, e del Ministero Ecclesiastico, di cui hebbero la pienezza gli Apostoli, da' quali essendo passato a' Vescoui, a' Preti, & agl'altri Ministri della Chiesa, durerà così senz'interrompimento sin'alla fine de' Secoli. All'incontro il potere, che i Rè s'attribuiscono di conferir le Dignità delle Chiese Cattedrali, le Prebende, e gl'altri Benefizj, peruerte quest'ordine sì naturale, e sì giusto: confonde la potenza de' Principi, e de' Rè con quella de' Vescoui, e del Sommo Pontefice: interrompe in qualche maniera la successione perpetua, & inuiolabile del Ministero Ecclesiastico. Imperciòche non par egli, che coloro, che son così prouisti delle Cariche, e Ministeri della Chiesa, non riceuano la loro podestà, e missione, se non dalla Potenza Secolare, benche siano le principali Dignità delle Chiese Cattedrali, e Benefizj, che danno vna giuridizione spirituale ne' Capitoli, & anco nelle Diocesi?

Non serue à niente l'allegare, che ne' Benefizj bisogna distinguere due cose, le fonzioni spirituali, e l'entrate temporali; e che il Rè in virtù della Regalia non dà la

podestà

podestà d'esercitar le fonzioni spirituali, ma solamente il dritto di godere del temporale, che vi è annesso. Poiche se bene queste due cose sono differenti, è però certo, che l'vna non è, che vna dipendenza dell'altra, e che il dritto di godere vna porzione dell'entrata della Chiesa non è fondato, che sù la podestà d'esercitare certe fonzioni Spirituali, & Ecclesiastiche. E questi è quello, ch'è notato da quell'antica regola: che il Benefizio, cioè à dire il dritto di godere d'vna certe entrata, è dato per l'Vffizio, cioè per far le fonzioni d'vna Carica, e d'vn Ministero Ecclesiastico; *Beneficium propter officium*. Perciò è sempre simonia con il dare, ò ricever danaro per vn Benefizio, ancorche non si pretenda di comprare, nè vender lo spirituale, ma solamente il temporale del Benefizio, come la Chiesa lo hà deciso vn pezzo fà condannando l'opinione di certi Legisti, che haveuan'ardito di sostener'il contrario. Per la medesima ragione il ius Patronato anche Laico, è riputato vna cosa spirituale, e non può esser messo in commercio, nè esser ceduto, ò trasferito, che dal feudo, e fondo, al qual'è vnito, e che regolarmente non deue perciò crescer di prezzo. Donde apparisce, ch'è vn'andar contro la natura, e la primiera institutione de' Benefizj, il pretendere, che si possa, in vertù della Regalia dare il dritto di godere dell'entrate, che vi sono annesse, senza dar nel medesimo tempo la podestà di farne le fonzioni. Ecco non si fà questa differenza ne' Breuetti della Regalia, per i quali si conferiscono assolu-

tamente

tamente i Benefizj, senza distinguer quello, ch'essi hanno di spirituale, e di temporale.

CAP. II.

Che la Regalia è contraria alla legge Canonica.

NOI qui intendiamo per la legge Canonica i Decreti degl'antichi Concilj, e le Constituzioni de' Papi, che compongono il ius comune, col quale la Chiesa s'è gouernata per molti Secoli, e quando la sua disciplina era in vigore. Hora non è difficile, doppo ciò, che si è detto nella prima Parte del presente Trattato, il dimostrare, che la Regalia, sia per il godimento de' frutti, sia per la Collazione de' Benefizj, è interamente contraria à quest'antica legge.

Primieramente in quanto al godimento de' frutti, era regola osseruata d'ogni tempo, e che in consequenza deue esser considerata, come proueniente dalla tradizione degl'Apostoli; che tutto ciò di mobili, ò d'immobili, che lasciaua vn Vescouo morendo, apparteneua alla sua Chiesa, eccettuati però i beni proprj, e patrimoniali, de' quali poteua egli disporre per testamento, ò che tornauano a' suoi Parenti, & Eredi più prossimi. E questi beni così lasciati dal Vescouo erano vniti, come per accrescimento à quelli, che haueua di già la Chiesa, e si rimette-

uano

uano al Vescouo Successore con tutti i frutti decorsi nella vacanza. Il che si nota nel XL. de' Canoni attribuiti agl' Apostoli, nel XXIV. del Concilio d'Antiochia, e nel XXII., & XXV. del Concilio generale di Calcedonia. Quest' vltimo Canone, che noi habbiamo riferito nella prima Parte al Capitolo III., ordina espressamente, che i beni, & entrate della Chiesa vacante siano conseruate nel loro intero dall'Economo per esser rimesse al Vescouo, che sarà eletto.

Questo regolamento del Concilio di Calcedonia, che non hà fatto, che confermare ciò, che s'osseruaua già per vn'antico vso è stato riceuuto, e praticato in tutta la Chiesa. Il che si è mostrato in riguardo della Chiesa Gallicana nella prima Parte del presente Trattato per i Canoni de' Concilj di Riès, d'Orleans, di Meaux, e per diuerse autorità, che prouano, che questa disciplina si è osseruata in Francia sino verso la fine del duodecimo Secolo. Per l'Italia l'vso era, che subito, che la Chiesa era vacante, il Papa, ò il Metropolitano vi mandasse vn Vescouo vicino in qualità di Visitatore, per prender cura tanto dello spirituale, quanto del temporale, e per dare gli ordini necessarj, affinche i beni della Chiesa, e sue entrate fossero continuate per il Vescouo Successore. Il che appare da diuerse lettere de' Papi, e sopra tutto di San Gregorio, e dalle formole, che s'vsauano per mandar detti Visitatori. Per la Spagna il Concilio di Lerida del 524., che conferma, & autorizza il Canone del Concilio di Riès, fa vedere,

[a] Lib. 2. ep. 19. 20. 21. 27. lib. 3. Ep. 11. l. 4. Ep 13. 14. 20. 21. l. 5. Ep. 21. l. 6. Ep. 16.

[b] Formulæ antiq. promotionum Episcopal. apud Sirmond. to. 2 Concil. Gall.

[c] Concil. Ilerdense c. 16.

dere, che visi osseruaua la medesima disciplina. E l'istesso Canone del quinto Concilio di Cartagine proua lo stesso per l'Affrica. E quanto alla Chiesa Greca è certo, ch'ella sempre hà osseruato, anche doppo essersi separata dalla Chiesa Latina, & osserua ancora in hoggidì detto antico regolamento del Concilio di Calcedonia. E'dunque manifesto, che la Regalia in quanto all'attribuirsi Principi l'entrate delle Chiese vacanti, è assolutamente contraria al ius comune, & all'antica disciplina osseruata in tutta la Chiesa.

Conc. Chalced. can. 6.

In quanto poi all'altro punto, che concerne la Collazione de' Benefitj, è ancora più euidente, ch'infrange vgualmente le regole, e dell'antico, e del nuouo ius Canonico. Ne' primi Secoli della Chiesa, l'ordinazion de' Preti, & altri Ministri non era separata dalla loro destinazione à vna Chiesa, à vn'Oratorio particolare, ò à vn luogo prefisso, doue essi douenano esercitar le funzioni del lor Ministero, e riceuerui il necessario per il loro sostentamento, ò dall'oblazioni de' fedeli, ò dall'entrate della Chiesa, ch'eran distribuite per ordine del Vescouo. Il che è confermato dal celebre Canone del Concilio di Calcedonia, che proibisce le ordinazioni assolute, cioè quelle, che si faceuano, senza che l'ordinato fosse proclamato, e destinato per vna Chiesa, e luogo determinato. Hor poiche ciaschedun Vescouo haueua tutta l'autorità dell'ordinazione de' Ministri nella sua Diocesi, consultandone però il suo Clero, e riceuendo le attestazioni

del

del Popolo circa quelli, che si doueano ordinare com'è notato negli antichi Canoni; è manifesto, ch'egli haueua nel medesimo tempo la podestà di disporre de' Ministeri, e degl' impieghi, a' quali gli destinaua, e ch'eran inseparabili dalla loro ordinazione. E consequentemente non v'era all'hora la pretensione, che alcun Laico, ò chi altro si fosse, fuori che il Vescouo, hauesse la facoltà di dare dette sorti d'impieghi, e di Ministeri.

Il terzo de' Canoni attribuiti agl'Apostoli testifica chiaramente, quanto la Chiesa era lontana dal lasciare alle Potenze Secolari la disposizione delle sue Dignità, e Ministeri. *Se vn Vescouo*, dice il Canone, *si è seruito delle Potenze Secolari per ottener' il Vescouado, sia deposto, e priuo della comunion della Chiesa, come pure tutti quelli, che comunicheranno con esso*. Questo Canone non parla, che del Vescouado; perche nell'elezioni de' Vescoui era più notabile, e più da temersi quest'attentato della Potenza Secolare. Ma deu'intendersi pure dell'altre Cariche, e Dignità Ecclesiastiche. Così il secondo Concilio di Nicea, ch'è il settimo Ecumenico, l'hà esteso generalmente à tutte l'elezioni de' Ministri della Chiesa. *Ch'ogni elezione*, dice il Concilio, *de' Vescoui, Preti, e Diaconi fatta da Principi, sia nulla, secondo la regola, che dice: Se vn Vescouo si è seruito delle Potenze Secolari &c.* E l'ottauo Concilio Ecumenico hà rinouato la medesima proibizione in questi termini anco-

Concil. Nic. II. &c. Can. 2.

ra più gagliardi, parlando dell'elezioni de' Vescoui: *Il Santo, & vniuersal Concilio, conformàndosi agli antichi Concilj, ordina, che l'elezioni, et ordinazioni de' Vescoui siano fatte co' Voti, e col Decreto de' Vescoui della Prouincia. E proibisce secondo la legge, ch' alcun Prencipe, e Potenza Secolare s'immischi nell' elezione, ò promozione del Patriarca, Metropolitano, ò alcun Vescouo per paura, che non sia occasione di tumulto, di confusione, e di dispute: tanto più, che in niuna maniera conuiene, chei Grandi della Terra, ò qualsiuoglia Secolare, habbiano alcuna autorità in tali sorti d'affari: ma deuono più tosto restarsene in silenzio, e non pensar, che à loro medesimi, sin che l'elezion del nuouo Prelato sia finita, secondo l'ordine de' Canoni, dal Collegio Vescouale, e della Chiesa.*

Nemiuem Laicorũ Principum, vel Potentum semet inferere electioni, vel Promotioni Patriarchæ, vel Metropolitæ, aut cuiuslibet Epicopi, ne videlicet inordinata hinc, & incongrua fiat confusio, vel contentio: præsertim cum nullam in talibus potestatem quemquam Potestatiuorum, vel cæterorum Laicorum habere conueniat, sed potius silere, & attendere sibi, vsquequo regulariter à Collegio Ecclesiæ suscipiat finem electio Pontificis. *Concill. Oecumen. VIII. Can. 21. ex edit. latina Anastasij Bibliothec.*

Il terzo Concilio di Parigi tenuto nel 557. haueua fatto quasi lo stesso regolamento per la Chiesa di Francia, dicendo: *Che nessuno sia ordinato Vescouo in una Città contro il genio de' Cittadini: ma solamente sia ordinato quello, che sarà stato eletto di comun consenso dal Clero, e dal Popolo. E che niuno presuma d'ingerirsi in questo Ministero per ordine del Principe, ò di qualonque altra Potenza Secolare contro la volontà del Metropolitano, e degli altri Vescoui della Prouincia. Che se alcuno*

Nullus, ciuibus inuitis ordinetur Episcopus, nisi quem Populi, & Clericorum electio plenissima quæsierit voluntate, non Principis Imperio, neque per quamlibet conditionem, contra Metropolis voluntatem, vel Episcoporum Comprouincialium ingeratur. Quod si per ordinationem regiam honoris illius culmen peruadere aliquis nimia temeritate præsumpserit, à Comprouincialibus loci illius Episcopis recipi

no

no per vna temerità eccessiua osa vsurpar detta Dignità, col seruirsi dell'autorità del Rè, i Vescoui Comprouinciali, che sanno esser egli mal'ordinato, non lo riconoscano per Vescouo.

pullarentur merentur quē indebitè ordinatum ignoscunt. *Concil. Par. III. sub Carl. le Cau. & apud Sirmond.*

Quest'autorità, che haueuano i Vescoui ne' primi secoli per l'ordinazione, & institutione di tutt'i Ministri della Chiesa, fù loro conseruata, quando poi si annesse per sempre a' detti impieghi, e ministerj vna certa porzione di beni della Chiesa, che poteuano goder in vita: Il che fece, che si chiamassero Benefizj ad esempio degl'antichi Romani, che così nominauano le Terre, che dauano per ricompensa alle genti di guerra, che seruito haueuano nelle loro Armate. Ciò si può prouare per vn gran numero di Concilj, sopra tutto della Chiesa Gallicana; per l'ottauo Canone del Concilio di Vernon del 755., per il quarto Canone del sesto Concilio d'Arles dell'anno 813.; per il Canone XLII. del Concilio di Chalons sù la Sona dell'anno 813., per il Canone XVI. del Concilio di Nantes tenuto circa l'anno 900. E tutti detti Concilj son fondati sù l'antica disciplina notata in quel celebre Canone del primo Concilio d'Orleans tenuto sotto il gran Clodoueo: *Che tutte le Chiese fabricate in diuersi luoghi, e che si fabricano ancora ogni giorno, siano in potere, e dispositione del Vescouo, nella cui Diocesi sono situate, conforme ordinano gli antichi Canoni.* Carlomagno pure hà publicato vn Capitolare, che racchiude in poche parole tutto

Omnes Basilicæ, quæ per diuersa loca constructæ sunt, vel quotidie construuntur, placuit, secundum priorum Canonum regulam, vt in eius Episcopi, in cuius Territorio sitæ sunt, potestate consistant. *Concil. Aurel. I. an. 511. apud. Gratian. 16. q. 7.*

Placuit, vt omnes Ecclesiæ, cum dotibus, & omnibus rebus suis in Episcopi proprij potestate consistant; atque ad ordinationem, vel dispositionem suã temper pertineant. Capitul. l. 7. c. 368.

tutto ciò, che portano detti Canoni, dicendo: *Ordiniamo, che tutte le Chiese co' loro fondi, e tutt'altro, che gl'appartenga, siano in poter del Vescouo Diocesano, e ne habbia egli sempre il gouerno, e la dispositione.*

Egli è vero, che poi sono stati concessi a' Laici, che donauano i loro beni per la fondazione delle Chiese, non solamente certi honori, e prerogatiue speciali, durante la celebrazione de' Diuini Vffizj, ma ancora la facoltà di nominar, e presentare i Preti, che douessero seruir in quelli. Et anche si riseruauano tal volta questo dritto nell'atto della fondazione, ò dotazione di dette Chiese: ch'è quel, che si chiama ius Patronato Laico. Ma questo dritto è ben differente da quel della Regalia. Perche il Padrone, di qualonque qualità egli sia, non fà, che presentar vna persona per esser' ordinata, e prouista del Benefizio. Il Vescouo doppo hauer esaminato il presentato lo instituisce nel Benefizio, e gli ne dà il titolo, se ne lo giudica degno; ò lo rifiuta, e rimanda, se ne lo troua indegno, ò incapace: il che è infinitamente lontano da quel che si pratica nella Regalia, donde il Rè dà, e conferisce i Benefizj assolutamente, & indipendentemente dal Vescouo, e da ogni Superior' Ecclesiastico.

Abbatus 18. q. 2. c. Laici, 17. q. 1. c. Transmissæ. De iure Patronatus, apud Greg. IX.

Nulla finalmente fà meglio vedere, quanto sia la Regalia in questo punto contraria a' Sacri Canoni, di quello, che si passò nella Contestazione delle Inuestiture. Poiche i Papi non si opposero con tanta costanza, e vigore

alle

alle Inuestiture de' Vescouadi, & Abbazie, di cui erano i Principi da gran tempo in possesso, fulminando in più Concilj Scomunica contro quelli, che le desseco, e riceuessero, se non perche parcua, che i Principi s'attribuissero con ciò l'autorità di dare le Prelature delle Chiese, e la Dignità medesima dell'Episcopato. Per questo alcuni Concilj hanno trattato d'heresia le Inuestiture, e dichiarato, che quest'vso era la rouina della Chiesa, & il peruertimento della Religione. E pure le Inuestiture non riguardauano propriamente, che i feudi mouenti del Principe, ed il temporale de' Vescouadi, e delle Abazie, come si è mostrato nella prima Parte di questo Trattato. Per questo il saggio Iuone di Chartres non credeua, che douessero esser trattate d'heresia, benche vi trouasse molto da ridire, e le riguardasse, come *vna presonzione sacrilega, et vna vsurpazione irragioneuole*, a causa dell'abuso, che i Principi ne faceuano, e delle circostanze, che le rendeuano odiosissime, e totalmente pregiudiziali alla libertà della Chiesa.

Concil. Vienn. ann. 1112. Conc. Rom. ann. 1080. Goffrid. Abbas Vindoc. Opusc. de ord. nat. Episcoporum, & Inuestitura Laicorum, & lib. 1. Epist. VII. ad Pascalem. II.

Alieni iuris peruasio, & sacrilega præsumptio, quæ pro libertate Ecclesiæ, & honestate saluo pacis vinculo, si fieri potest, penitus abscindenda est. *Ivo Carnot Ep. 236. ad Ioann. Archiep. Lugdun.*

Ma ciò che i Principi, e gli altri Signori Laici faceuano indirettamente nelle Inuestiture, rouinando la libertà dell'elezioni, e disponendo delle Prelature, e Dignità della Chiesa, sotto pretesto de' feudi, che rileuauano dal lor dominio, i Rè lo fanno apertamente in virtù della Regalia à riguardo delle Dignità, e Prebende delle Chiese Cattedrali, e di tutti gli altri Benefizj, eccetto quei di cura d'anime, conferendogli assolutamente, & indipendentemente

dentemente da' Prelati. Nel che la Regalia è in vn senso più ingiuriosa alla Chiesa, e più opposta a' Canoni, che non erano le Inuestiture; poiche i Rè conferiscono assolutamente, e senz'alcuna dipendenza dalla Chiesa tutti i Benefizj, fuori che quelli di cura d'anime: il che non faceuano à riguardo de' Vescouadi, & Abazie, quando ne dauano le Inuestiture.

CAP. III.

Che la Regalia è contraria alla legge Ciuile.

NON è difficile il dimostrare, che la Regalia è contraria alla legge Ciuile, cioè all'antiche leggi degl'Imperatori, a' Capitolari de' nostri Rè, & alle Constituzioni, & Ordinanze de' Principi Cristiani. Perche doppo che i Rè, e Principi Cristiani sono i Difensori della Chiesa, & i Protettori de' Sacri Canoni, e non fanno, che autorizare colla forza delle loro leggi i regolamenti, che fà la Chiesa per la conseruazione, ò ristabilimento della disciplina, non v'è pericolo di trouar cosa nelle loro Constituzioni, che fauorisca il dritto della Regalia, quale habbiamo dimostrato esser interamente opposto alle regole Canoniche.

Per il primo punto della Regalia, che riguarda il godimento dell'entrate de' Vescouadi in Sede vacante, è certissimo, che le leggi Ciuili s'accordauano perfettamente

mente co' Canoni, e regolauano tal punto conforme à quello, che n'era ſtato ordinato nel Concilio d'Antiochia, e nel Concilio generale di Calcedonia, come ſi può vedere nella Nouella 131. di Giuſtiniano cap. 13. Si può altresì portare in tal propoſito la Conſtituzione dell'Imperator Emanuel Comneno del 1151., doue doppo hauer condannato, come deteſtabile, e ſacrilega l'vſanza, che s'era introdotta di occupare in prò del Fiſco i mobili de' Veſcoui defunti, ordina: *Che in auuenire i Magiſtrati, & Vffiziali non commetteranno tal coſa contro la libertà della Chieſa Santiſſima; ma che ſe il Veſcouo hà fatto teſtamento, ſopra le coſe, che ſi troueranno in Caſa ſua doppo morto, ſarà puntualmente eſequito; e che ſ'ei muore ſenza hauer fatto teſtamento, ſi ſeguiterà ciò, che n'è ordinato ne' Sacri Canoni, e nelle leggi. E quanto à beni immobili, & alle poſſeſſioni delle Chieſe vacanti, proihiſce eſpreſſiſſimamente à tutti i Duchi, et altri Signori, et Vffiziali di metterui ne pure il piede, e di toccargli ſotto qualunque preteſto; Volendo, che tutto ſia gouernato, ed amminiſtrato dagl' Economi delle Chieſe, ſecondo, che portano le leggi, et i Sacri Canoni, ſinche il Veſcouo, che ſarà ſtato eletto, ſia venuto ſu' luoghi, e ne habbia preſa l'amminiſtrazione.*

Conſtitut. Imp. Manuelis Comneni c. 7.

Le due celebri Conſtituzioni dell Imperator Federigo II. del 1213., e 1219. per le quali roſe egli alle Chieſe

Conſtit. Imper. Frederi. II. apud Goldaſt.

la

la libertà dell'elezioni, e l'amministrazione de' loro beni in Sede vacante, possono altresì citarsi in questo luogo. L'vsanza, che i Principi suoi Predecessori haueuano introdotta d'attribuirsi i beni de' Prelati defonti, e l'entrate delle Chiese vacanti, vi è chiamata *vn'abuso, che non haueua altro fondamento, che la loro propria volontà, e la loro potenza assoluta*. Finalmente i Capitolari di Carlomagno, di Luigi il Pio, di Carlo il Caluo, e degl'altri Imperatori, e Rè di Francia sopra la conseruazione de' beni della Chiesa, durante la Sede vacante, alcuni de' quali sono stati riferiti nella prima Parte del presente Trattato, sono pure vna proua della conformità delle leggi Ciuili co' Sacri Canoni in tal punto.

Quanto all'altro della Regalia, che concerne la Collazione de' Benefizj, non si saprebbe meglio prouarlo contrario al ius Ciuile, & alle leggi degl'antichi Imperatori, e Principi Cristiani, che con riflettere non esserui la minima memoria d'vn simil vso nelle loro Constituzioni, e Rescritti, nè negli Storici, che hanno scritto le loro vite. Imperciòche per la parte, che gl'Imperatori han preso nell'elezione de' Prelati dal quarto, e quinto Secolo della Chiesa, e che vi hanno parimente hauuto i nostri Rè, e specialmente sotto la prima stirpe, è vna cosa totalmente differente da quello, che si pratica hoggidì nella Collazione de' Benefizj durante la vacanza de' Vescouadi. E di vero niente ell'hà di comune colla Regalia, che non hà cominciato, se non molto tempo fa

nella

nella terza ſtirpe de' noſtri Rè, e verſo la fine del duodecimo Secolo, quando l'elezioni erano in vigore, e ſi faceuano con più libertà. Si eſaminerà queſto punto più ampiamente in vn'altro luogo del preſente Trattato.

CAP. IV.

Che la Regalia non è fondata ſopr' alcun Priuilegio. Come il Concilio generale di Lion l'hà permeſſa, et autorizata. Riflessioni ſopra il Decreto d'eſſo Concilio.

HAbbiamo ſin quì veduto, che la Regalia non ſolamente non è fondata sù la legge Diuina, e Naturale, nè sù la legge Canonica, nè sù la Ciuile; ma più toſto, ch'ella è loro contraria. Non fà hora biſogno di moſtrare, ch'ella non è appoggiata ſopra Priuilegio, ò Conceſſione de' Pontefici. Alcuni Dottori Franceſi, che hanno ſcritto in fauor della Regalia, vedendo bene, che la Potenza Secolare non hà da ſe alcuna relazione, e proporzione colla Collazione de' Benefizj, che è vna coſa tutta ſpirituale, & Eccleſiaſtica, confeſſano, che ſarebbe deſiderabile, che vi foſſe qualche Priuilegio, che loro concedeſſe queſta facoltà; ma nel medeſimo tempo riconoſcono, che vn tal Priuilegio non vi fù mai, e che non ſe ne può portar la minima proua. In effetto habbiamo viſto nella prima Parte del preſente *Choppin, Rusin.*

Trattato, che la Regalia originariamente non conteneua, che i feudi, che fu doppo estesa alle decime, & all'altre entrate de' Vescouadi vacanti, & anche alla Collazione de' Benefizij (il che non era fondato, che sopra vn vso, che fu lungo tempo considerato, come vn'abuso, & vn'vsurpazione); e che in fine la Chiesa permesse, & autorizò quest'vso nel Concilio generale di Lion. Di modo che non bisogna cercar altroue, che in esso Concilio vn Priuilegio, & vna concession espressa della Chiesa in fauor della Regalia.

Ma importa assai far qualche riflessioni sopra questo Decreto del Concilio Generale di Lion, à fine di penetrarne il senso, e di giudicare quali siano le cose, che la Chiesa autoriza nella Regalia colla sua concessione espressa, ò tacita; e quelle, ch'ella non fà che tolerare, e che dal suo silenzio non son rese giuste, e legittime.

Se si cõsidera attẽtamẽte questo Decreto, si riconoscerà, che il fine principale del Concilio è stato, non d'autorizar la Regalia ne' luoghi, dou'ella era riceuuta, ma d'impedire, che non s'estendesse sopra quelli, dou'ella non era ancora stata praticata, e che non se ne abusassero negl'altri, dou'ell'era stabilita. Perche di trè parti, di cui egli è composto, la prima contiene vna proibizione molto stretta, e rigorosa ad ogni sorte, e condizione di persone, di vsurpar di nuouo il dritto di Regalia, di Guardia, ò d'Economato, e la qualità d'Auuocato, e Difensore nelle Chiese vacanti, e sotto tal pretesto occupar i loro beni,

Generali Constitutione sancimus vniuersos, & singulos qui Regalia, custodiam siue guardiam, aduocationis, seu defensiónis titulum in Ecclesijs Monasterijs, seu quibuslibet alijs locis de nouo vsurpare conantes, BONA ECCLESIARVM, Monasteriorum, aut locorum ipsorum vacantiú occupare præsumunt, quantæcumque dignitatis honore præfulgeant: Clericos etiam Ecclesiarum, Monachos Monasteriorum, & personas cæteras locorum eorumdem qui hoc fieri procurant, eo ipso excommunicationis sententiæ decernimus subiacere.

Illos vero Clericos qui

beni, sotto pena di Scomunica da incorrersi *ipso facto*; & agl'Ecclesiastici, e Beneficiati d'esse Chiese, di procurar l'introduzione del medesimo dritto, sotto la stessa pena della Scomunica. Nella seconda parte il Concilio punisce colla privazione de' frutti de' loro Benefizj, i Beneficiati delle Chiese, che non si opporranno conforme al loro debito à questa nouità, per tutto il tempo, che resteranno contumaci d'vna negligenza così contraria alla lor' obligazione. E finalmente nella terza parte ordina, che quelli, che sono di già in possesso di questo dritto, ò per fondazione delle Chiese, ò per antica consuetudine, nè vsino con prudenza, e moderazione, e dian' ordine, che facciano lo stesso i loro Vfiziali; onde non vsurpino quello, che non fà parte de' frutti, e dell'entrate, che maturano nella vacanza, e non lascino disperdere i beni, de' quali hanno essi la guardia, e l'amministrazione, ma gli conseruino, e gli mantengano in buono stato.

Tutto il proseguimento di questo Decreto fà veder chiaramente, che l'intenzion del Concilio è stata d'impedire da vna parte, che non s'introducesse di nuouo la Regalia ne' luoghi, ou'ella non era praticata, e dall'altra, che non si n'abusasseto in quelli, ou'ell'era di già riceuuta. Così solo indirettamente, e quasi occasionalmente ne permette l'vso nelle Chiese, dou'ella si trouaua stabilita, ò à titolo della fondazione, ò per vn'antica consuetudine; mostrando bene con ciò, che la riguardaua, come vna cosa onerosa, e contraria a' Sacri Canoni, e che non

se, vt deberent, talia facientibus non opponunt, de prouentibus Ecclesiarum, seu locorum ipsorum, pro tempore quo præmissa sine debita contradictione permiserint, aliquid percipere, districtius inhibemus.

Qui autem ab ipsarum Ecclesiarum, cæterorumque locorum fundatione, vel ex antiqua consuetudine iura sibi eiusmodi vendicant, ab illorum abusu sic prudenter abstineant, & suos ministros in eis sollicitè faciant abstinere, quod ea quæ non pertinent AD FRVCTVS SIVE REDDITVS PROVENIENTES vacationis tempore non vsurpent, NEC BONA CÆTERA, quorum se asserunt habere custodiã DILABI PERMITTANT, SED IN BONO STATV CONSERVENT. *Concil. Lugdun. II. Can. 12.*

la permetteua, che per condescendenza, e per non poterla abolire senza cagionare vn troppo gran tumulto, à causa dell'impegno, che sapeua hauer i Principi à conseruarla. Ciò tuttauia non impedisce, che questa permissione del Concilio non la renda giusta, e legittima nelle cose, che pare hauer la Chiesa voluto autorizare, benche per condescendenza, e per Economia, e che sono state sempre praticate doppo senz'alcuna opposizione.

Hor come la Regalia comprende due cose, il godimento de frutti, e la Collazione de' Beneficij; chiara cosa è, che il Concilio non hà parlato espressamente, che della prima: & anche bisogna osseruare, ch'ei non ne parla, se non come d'vn dritto di Guardia, di Patrocinio, e d'Economato. Il che porge motiuo di credere, che la sua intenzione non è stata d'attribuire a' Principi generalmente, e senza distinzione tutte l'entrate delle Chiese vacanti, per arricchirne il lor Erario, & augumentarne il loro dominio à spese delle Chiese, & à danno de' poueri, a' quali spettano detti beni; ma solamente di lasciarne loro l'intera amministrazione, confidandosi, che ne vserebbero da veri Protettori, e Difensori d'esse Chiese, e che distinguendo i feudi notati dalla parola *Regalia*, sopra i quali haueuano vn dritto speciale, e legittimo, dalle decime, ed altr'entrate Ecclesiastiche, delle quali non haueuano, che la semplice amministrazione, si contenterebbero di prendere sù queste vltime le spese necessarie per detta amministrazione, e lascierebbero il restante a' Vescoui successori.

In

In fatti pare, che in tal senso si spiegasse il Decreto del Concilio di Lion alcuni anni doppo, che fù publicato, cioè sotto il Pontificato di Bonifazio VIII. Imperciòche questo Papa durante la differenza, ch'egli hebbe con Filippo il Bello, mandando in Francia il Cardinal le Moine suo Legato, lo incaricò di rappresentar al Rè, che non douesse abusarsi del dritto di guardia, ch'egli haueua sopra le Chiese Cattedrali del suo Regno in Sede vacante; ma che dedotte le spese giuste, e necessarie, si douesse conseruar il residuo de' frutti per il Vescouo, che sarebb' eletto. Spondan. 1302.

Si può anche osseruare, che questo Decreto del Concilio generale di Lion non impedì, che il medesimo Bonifazio VIII. non proibisse nel 1303. à Ferdinando Rè di Castiglia, e di Leon, di continuare l'vso, che diceua d'hauer egli, & i suoi Predecessori da gran tempo, di far prendere i frutti de' Vescouadi vacanti, e di appropriarsegli sotto pretesto della guardia, che se n'attribuiuano. Al che non hauendo subito vbbidito Ferdinando incorse la Scomunica portata dal Decreto di Sua Santità, dalla quale non fù assoluto dall'Arciuescouo di Toledo, che ne haueua la facoltà dal Papa, se non doppo essersi finalmente sottomesso, & hauer restituito quant'haueua riceuuto dell'entrate delle Chiese vacanti. Raynald. an. 13.

Ma quel che può far giudicare, che l'intenzione de' nostri Rè, e massime di Filippo l'Ardito, al cui tempo si tenne il Concilio di Lion, è stata d'vsar della Regalia

nella

nella maniera, che noi habbiamo mostrato, è vn' Arresto del Parlamento reso nel 1285. vndici anni doppo esso Concilio, & in vita di detto Principe sopra la Chiesa di Costanza, per il quale fù giudicato, che le decime d'essa non erano sottoposte al dritto di Regalia. Il che era conforme à vn'altro Arresto del 1266. per la Chiesa di Therouenne, per il quale fù ordinato, che il danaro proueniente dalle decime, & altr'entrate Ecclesiastiche di quel Vescouado all'hora vacante, non sarebbe messo nelle mani dell'Economo della Regalia, ma in quelle del Capitolo, per esser riseruato al Vescouo futuro. Così habbiamo di già notato, che i Rè anche all'hora, quando il dritto di Regalia è stato pienamente stabilito sopra tutt'i frutti de' Vescouadi vacanti, hãno hauuta sempre difficoltà d'appropriarsegli, e d'arricchirne il loro Erario, e che gl'hanno donati alla Santa Cappella, ò impiegati in opere pie, ò rimessi a' Vescoui successori; come giudicando cosa indegna della lor pietà, e magnificenza Reale, il profittar delle spoglie delle Chiese.

CAP. V.

Che il Concilio generale di Lion non hà approuato le Collazioni de' Benefizj in Regalia.

PER l'altro punto della Regalia, che concerne la Collazione de' Benefizj, chiaro è, che il Concilio

di

di Lion non ne parla in alcuna maniera; e si comprende da tutt'i termini del Decreto, che non parla, che *De' beni, che si occupauano in virtù della Regalia, e sotto pretesto della Guardia, ò dell'Economato; De frutti, et entrate, che scadono durante la vacanza delle Chiese; De' fondi, et immobili, che si deue impedire, non si disperdano, e conseruare in buono stato.* Il che non dà alcuna Idea di Collazione de Benefizj, ch'è vna cosa Spirituale, e d'vn'ordine affatto differente. Così l'Autore della Glosa sopra la Prammatica Sanctione riconosce espressamente, *che questo Decreto non tratta punto della Collazione de' Benefizj in Regalia.*

De hoc iure conferendi nihil ibi prouidit. *Glossa Pragm. tit. de Annat. §. Item fuit. V. Regalie.*

Egl'è vero, ch'è stato doppo preteso, ch'ella fosse compresa ne' frutti; perche dicesi, ch'era vna massima comune di quel tempo, che le Collazioni de' Benefizj fanno parte de' frutti d'vn Vescouado. In fatti è assai verisimile, che sotto questo pretesto i Rè si mettessero in possesso di dare le Prebende delle Chiese vacanti; e bisogna riconoscere, che vi erano anche auanti il Concilio di Lion, come si è mostrato nella prima Parte. Mà quando si restasse d'accordo, che la massima, che mette la Collazione de' Benefizj tra' frutti, hauesse hauuto luogo da quel tempo, non v'è apparenza, che quel Concilio habbia voluto seruirsene per autorizare con termini generali, & oscuri vn dritto straordinario in vn Decreto, doue hà per principal'oggetto l'impedire, che non

s'estenda

s'estenda la Regalia, e che non se ne abusino in pregiudizio della libertà delle Chiese. Ciò che dunque può dirsi con più verisimilitudine, si è, che non hauendo potuto ignorare quest'vso, dou'erano i Principi di disporre delle Prebende in virtù della Regalia, lo hà permesso, e come approuato dissimulandolo, e non lo condannando espressamente. Mà ciò non si deue intendere, che della semplice nominazione, ò presentazione; Perche per l'instituzione, e Collazione assoluta, che non si deue supporre hauer cominciato sì subito, non v'è apparenza, che il Concilio l'habbia voluto autorizare; poich' ella offende troppo apertamente l'autorità della Chiesa, e sarebbe stato vn ricadere in vn' inconueniente simil' à quello, al quale i Papi s'erano sì fortemente opposti nella disputa delle Inuestiture, e di cui era ancora fresca la memoria.

E questo non fà, che la presentazione, ò nomina a' Benefizj in virtù della Regalia non fosse sempre pregiudiziale alla Chiesa, e contraria a' Canoni, i quali riserbano in ciascheduna Chiesa al Vescouo futuro la Collazione de' Benefizj, che son vacati doppo la morte del suo Predecessore. Mà si può dire, che la Chiesa volse in ciò ben condescendere al desiderio de' Principi, che n'erano come in possesso, che haueuano poco prima abbandonato il dritto delle Inuestiture, e che lasciauano al Clero la libertà intera dell'elezioni; tanto più, che non haueuano quasi altri Benefizj da dare in quel

tempo,

tempo, e non essendoui, se non le Prebende delle Chiese Cattedrali, delle quali potessero attribuirsi la disposizione in virtù della Regalia, non ne vacauano d'ordinario, che pochissime nello spazio sì breue, che vi correua trà la morte d'vn Vescouo, e l'elezione del Successore.

Questa distinzione trà la presentazione a' Benefizj in Sede vacante, che il Concilio di Lion hà potuto approuare tacitamente, e trà la Collazione assoluta, che non hà autorizata, è altresì appoggiata sù le risposte, che il Cardinale di Porto fece da parte di Bonifazio VIII. a' trè Vescoui, ch'il Clero di Francia haueua deputati per fare scuse del non esser venuti i Prelati del Regno al Concilio, che Sua Santità haueua conuocato à Roma per deciderui i punti, sopra i quali era in differenza con Filippo il Bello. Perche quel Cardinale trà l'altre cose risponde in questi termini sopra l'Articolo delle Collazioni de' Benefizj: *Ch'il Rè non haueua ragione di dolersi sù questo Articolo: Che ne' Benefizj due cose veramo da considerare, il ius Patronato, ò la nomina, e la Collazione: Che la Collazione, e possesso de' Benefizj non poteua mai appartenere a' Laici, se non fosse per forma di semplice Ministero: Che se il Rè pretendeua hauer per se la prescrizione, non si vedeua il perche ne hauesse domandato vn Priuilegio alla Chiesa.* E nella risposta, che Bonifazo VIII. fece poi egli stesso a' trè deputati sudetti, dice: *Che quanto alla Collazione delle Prebende, il zelo, ch'egli*

De Collationibus Prebendarum Regem non grauari: esse enim duo in ijs consideranda, ius Patronatus, & præsentationem, Collationem, & vsum ad Laicos nullo iure pertinere posse, nisi forte ministeri aliter. Si verò Rex dicat præscriptionem pro se habere, quare ergò petijt Priuilegium ab Ecclesia? *Spond. an. 1302. ex Cod. Mss. Biblioth. Victorinæ Parisiens.*

Quantum ad Collationem Beneficiorum, le zelantem salutem Regis frequentes Nuncijs eius di-

Nisi, cupere se vt Rex faceret licite quod faciebat iniucte, velleque ei omnem quam posset gratiam impertire, quia omnia iura clamant collationem Beneficiorum non posse cadere in Laicum; ita quod habeat ius, & autoritatem spiritualem conferendi. *Apud. eund. Spond.*

ch'egli haueua per la salute del Rè, l'haueua indotto à dichiarare diuerse volte à suoi Ambasciatori, quanto desideraua, che Sua Maestà facesse lecitamente ciò, che faceua illecitamente, e ch'era perciò disposto à concederle tutte le grazie, che dipendeuano da lui: ma ch'era contrario ad ogni legge, ch'vn Laico s'attribuisse la Collazione de' Benefizj, in modo, che hauesse la podestà, et autorità Spirituale di conferirgli.

Questa distinzione trà 'l ius Patronato, e la Collazione de' Benefizj vacanti in Regalia, si faceua anche in Inghilterra, doue il dritto di Regalia è stato molto in pratica, il che si riconosce da vn'Editto d'Arrigo III. portato nella Colletta delle libertà della Chiesa Anglicana, i cui termini sono questi: *Durante la vacanza de' Vescouadi, ed Abazie, Noi, et i Signori particolari del nostro Regno, a' quali appartiene la guardia delle Terre, e Signorie delle Chiese vacanti, habbiamo dritto di presentare a' Benefizj situati in dette Terre, e Signorie, restando il dritto d'instituire, ò conferire al Metropolitano, ò à quelli, a' quali è deuoluto il ius Spirituale. Perche se bene i Vescoui nelle loro Diocesi, et anche gl'Abati, che hanno la Giuridizione Vescouale, conferiscono i Benefizj situati nelle loro Terre, e Signorie, mentre hanno insieme il ius Patronato, e'l ius d'instituzione; tuttauia il ius Patronato non gl'appar-*

Vacantibus Episcopatibus, & Abbatijs, tàm Nos quàm Magnates nostri ad quos custodia maneriorũ tempore vacationis pertinet, ius præsentandi ad Ecclesias in ipsis manerijs sitas obtinemus, instituendi iure apud Metropolitam, vel alios ad quorum deuoluitur ius spirituale remanente. Licet enim Episcopi in Diœcesibus aut etiam Abbates Pontificale ius habentes Ecclesijs manerio ũ suorum conferant, eo quod in ipsis ius Patronatus, & ius instituendi conueniant, ius tamen Patronatus habent ratione maneriorum suorum, vel bonorum suorum quæ si ab ipsis eximuntur, aut si aliis cum suis pertinentijs assignentur, ius præsen-

partiene, ch'in riguardo delle loro Signorie, e Baronie; e se queste gli sono euitte, ò passano ad altri colle loro attinenze, passa ancora con esse il ius Patronato, e non resta à Vescoui, et Abati predetti, chil ius d'instituzione, ò di Collazione, ch'è annesso alla loro Carica Pastorale.

tandi cum ipsis manerijs transire, iure instituendi apud ipsos ratione officij Pastoralis ex tunc tàmmodo remanente. *Apud Guillel. Prynneum, in libertatib. Anglic. p. 2. p. 940.*

Finalmente molti anni doppo la differenza di Bonifazio VIII., e di Filippo il Bello, si dubitaua ancora in Francia, se i Rè haueuano dritto di conferir i Benefizj in Regalia; il che appariſce dalle prime parole dell'Ordinanza di Filippo di Valois l'anno 1334. chiamata la Filippina: *Facciamo sapere à tutti i presenti, e futuri, che com'è stato messo in dubbio da alcuni, se Noi habbiamo dritto, e se ci si appartenga il dare le Prebende, Dignità, Benefizj..... in tempo della nostra Regalia nelle Chiese del nostro Regno, nelle quali Noi habbiamo il dritto di Regalia &c.* Questo dubbio, di cui parla la detta Ordinanza, non si può intendere, che della Collazione de' Benefizj vacanti in Regalia, ch'i Rè s'attribuiuano, non essendoui apparenza, ch'alcuno mettesse all'hora in questione, se potessero presentare à questi Benefizj in quella guisa, che faceuano à quelli, ch'erano di loro ius Patronato, atteso il lungo, e pacifico possesso, in ch'essi erano di disporre di detti Benefizj, e ch'i Papi haueuano diuerse volte autorizato.

Egl'è vero, che da' tempi di Filippo Augusto, e di

S. Luigi si vsaua il termine di *Conferire*, e di *Collazione*, per denotare il dritto, ch'i Rè s'haueuano attribuito di disporre de' Benefizj durante la Regalia. Mà è anche certissimo, che questo termine souente significa semplicemente il dritto di ius Patronato, e di presentazione, non tanto negl'Autori di quel tempo, quanto in quelli de' Secoli susseguiti. Di modo, che non si deue inferirne, che i Principi dessero il titolo, e l'instituzione de' Benefizj vacanti in Regalia, com'han fatto doppo i loro Successori; mà solamente, ch' essi n' hauessero la disposizione; perche haueuan'il dritto di presentare.

Si può dunque dire, che se bene la Chiesa non si oppone espressamente all'vso, in che sono i Rè da qualche Secolo, di conferir'assolutamente i Benefizj vacanti in Regalia, non ne segue però ch'ella l'approui. Non fà ella, che tolerarlo, riseruandosi à rimediarui, quando crederà di poterlo fare senza esporsi à vn mal maggiore, e quando trouerà i Principi disposti alla douuta deferenza in tal punto, ed à contentarsi del dritto di nomina, che in sostanza gli sarebbe tanto vantaggioso, quanto quello delle Collazioni. Gl'Vfiziali Regj, e gli Autori, che han scritto di tal materia, ingrãdiscono molto questo dritto di Collazione, e ne parlano come d'vna prerogatiua singolare, e del tutto Reale. Mà in verità non può egli essere glorioso a' Rè, mentre offende la loro pietà; è in qualche maniera ingiurioso alla Chiesa loro Madre; & infrange le Regole più essenziali dell'auttorità, e gouerno Ecclesiastico.

CAP. VI.

CAP. VI.

Esame di diuerse Regole, che sono state stabilite in fauore della Regalia nella Collazione de' Benefizj.

COme il potere, che i Rè s'attribuiscono di conferir assolutamente i Benefizj vacanti in Regalia, è straordinario, & esorbitante, non bisogna marauigliarsi, che le prerogatiue, che vi si vniscono, e le regole, che vi si stabiliscono per estenderlo vie più, siano pure straordinarie, & esorbitanti. Habbiamo notato nella prima Parte del presente Trattato Capit. 2. 6. la maggior parte di queste prerogatiue, e regole, che possono dirsi non hauer altro fondamento, che l'opinione d'alcuni Autori particolari, che spesso non s'accordano frà loro, e gl'Arresti del Parlamento di Parigi, la cui giurisprudenza in tal proposito è stata pure molto differente. Non si pretende quì d'esaminar à fondo questa materia, il che impegnerebbe in vn troppo gran discorso: ma solamente si faranno alcune osseruazioni per mostrare, quanto la maggior parte di quelle cose, che si coprono col nome specioso della Regalia, sono lontane dalla giustizia, dall'equità, e dalla ragione.

I. Vno de' Priuilegi, e degl'auuantaggi della Regalia, secondo i detti Autori, e gl'Arresti del Parlamento, è ch'i Rè nella Collazione de' Benefizj vacanti in Regalia,

lia, sono sopra il ius Canonico, e le Constituzioni Pontificie, & anco gli Statuti, e consuetudini delle Chiese; non essendo legati da alcune regole nell'vso d'vn dritto sì euidente, e non potendo esser impediti dal seruirsene à loro piacimento. Il fondamento di questa marauigliosa prerogatiua dicesi essere, che il dritto di Regalia è più antico del ius Canonico, de' Decretali de' Pontefici, e delle regole della Cancelleria Romana; e che il Rè, che succede al Vescouo nella Collazione de' Benefizj, opera, non come haurebbe fatto il Vescouo, mà d'vna maniera più eccellente, & in tutto Reale.

Chi non vede subito quanto questa pretensione è strana, & ingiuriosa alla pietà de' Rè Cristianissimi, e quanto le ragioni, colle quali si procura di sostenerla, sono deboli, e poco sode? Si dice, che la Regalia è più antica del ius Canonico. Ciò può hauer qualche fondamento, se per il ius Canonico s'intende il Decreto di Graziano, e la compilazione de' Decretali di Gregorio IX. Mà chi non sà, che le regole Canoniche riferite da Graziano, e le Constitutioni Pontificie inserite nella compilazione di Gregorio IX. non ritraggono tutta la loro forza, & autorità da quei libri, ne' quali sono state raccolte, e poste sotto diuersi titoli? Dunque auanti Graziano, e Gregorio IX. la Chiesa non haueua i suoi Canoni, e regolamenti, co' quali si gouernaua nella distribuzione de' Ministeri, e Benefizj Ecclesiastici, e negl'altri punti della sua disciplina?

Di

Di più la maggior parte delle regole, che concernono la maniera di prouedere i Benefizj, & altresì quelle, che i Papi hanno ſtabilite negl'vltimi tempi, ſono fondate ſul' equità naturale, e ſono vtiliſſime, nello ſtato, doue ſono le coſe, per conſeruar' il buon ordine, e rimediar' agl' abuſi, che s' introducono dalla cupidigia, & ambizione de' particolari. Per eſempio, *la regola de verisimili notitia*, ch'è vna delle trè regole della Cancelleria Romana, che ſi oſſeruano in Francia nel giudicare le materie Beneficiali, è ſtata ſtabilita per ouuiare alle frodi, & inganni, che ſi commetteuano in cercar' i Benefizj prima della morte de' Beneficiati. Per queſto gl'Autori, che ne parlano, dicono, ch'ella è cauata da' principj della ragione, e dell' equità naturale. Quindi è, ch'ella non è ſottopoſta alle diſpenſe, e che s'è eſteſa alle Collazioni de' Legati, & anco de' Collatori ordinarj. Come adunque ſi può pretendere, che i Rè non vi ſiano ſottopoſti nelle Collazioni, che danno in Regalia, e può farſi di ciò vna regola, & vna maſſima?

Che s'eſſi ſuccedono al Veſcouo nelle Collazioni, sù qual fondamento può dirſi, che hanno in ciò vn'autorità più grande, e più ampia del Veſcouo, e del Papa medeſimo? Se ſi trattaſſe di vna coſa ciuile, e temporale, ſi potrebbero allegare i dritti di Sourano, e l'eminenza del potere, e della Maeſtà Reale. Per eſempio, non v'hà dubbio, che quel che ſi fà da' Gouernatori delle Prouincie, & da' Magiſtrati nell'eſercizio delle loro Cariche,

non

non si possa fare da' Rè in maniera più eccellente, e proporzionata à quell'autorità suprema, che risiede nella loro persona; perche tutta quell'autorità, e potenza, ch'è in detti Vfiziali, e Magistrati, non è, che vna deriuazione, & vna partecipazione di quella del Sourano. Mà la Collazione de' Benefizj, di cui si tratta, è vna cosa Spirituale, & affatto Ecclesiastica, e conseguentemente d'vn ordine tutto differente da quelle, che dipendono dall'autorità Reale. Così i Principi se l'attribuiscono, perche gli è piaciuto di riguardarla, come vna parte de' frutti del Vescouado, di cui hanno l'amministrazione. Gli godono, perche si suppone, che succedano in ciò al Vescouo, & tengano in qualche forma il suo luogo. Poiche dunque solo per Priuilegio, e per vna prerogatiua straordinaria essi esercitano in tal'occasione vna fonzione Spirituale, e Vescouale, la ragione, & il buon senso insegnano, che ne debbano vsare con moderatezza, e con trattenersi dentro i limiti prescritti a' Vescoui medesimi, anzi che di voler' esentarsi dalle regole Canoniche, ed attribuirsi vn'autorità più grande di quella de' Vescoui, e del Papa medesimo.

II. Da quest'istessi principj ne segue, esser contro la giustizia, e la ragione, che s'attribuisca a' Rè la facoltà di riceuere resignazioni *in fauorem* durante l'apertura della Regalia. Imperciòche si sà, che dette resignazioni sono contrarie all'antico, e nuouo ius Canonico, e che contengono vna specie di simonia, dalla quale solamen-

non

te

te il Papa può dispensare, secondo lo stato presente della disciplina. Il ch'è stato benissimo riconosciuto in Francia, poiche gli Ambasciatori del Rè al Concilio di Trento, dimandarono in suo nome la soppressione di tutte queste sorti di resignazioni *in fauorem*, in tali termini: *Che le resignazioni in fauorem delle persone nominate da' resignanti siano dichiarate nulle, perche è proibito da' Canoni, ch' alcuno cerchi, ò si elegga vn Successore.*

Doppo di ciò non vedesi, come possa attribuirsi a' Rè quello, ch'essi medesimi hanno riconosciuto esser contrario à' Sacri Canoni, & hauno desiderato, che si abolisca anco à riguardo de' Papi. Così vn Autore assai celebre in tali materie non hà hauuto difficoltà di dire, che il Rè non può ammettere resignazioni *in fauorem*, durante la Regalia, à causa della simonia, che vi s'incontra, e dalla quale il Papa solamente può dispensare. Ma altri Autori più arditi, doppo hauer riconosciuto esserui effettiuamẽte della simonia in tali sorti di resignazioni, nõ lasciano di sostentare, che il Rè le può ammettere durante la Regalia, senz'allegarne altre ragioni, che qualche Arresti del Parlamento, che così l'han giudicato. *Philip. Probus q. 34.*

III. Bisogna dir il medesimo delle pensioni, che si pretende potersi dal Rè imporre su' Benefizj, che conferisce in Regalia. E'vna delle più antiche regole Canoniche, che i Benefizj debbano esser conferiti senz'alcuna diminuzione. E se bene vi sono de' casi, ne' quali le

pensioni possono esser giuste, e legittime, e ve ne sono degl'esempj ne' Secoli, doue la disciplina era nella sua maggior purità; è però vero, che nella maniera, che si praticano, sono totalmente odiose; perche d'ordinario si concedono senz' alcuna causa legittima, e vi sono molti Titolari, a' quali resta appena per poter supplire a' Carichi de' loro Benefizj. Per questo gli Ambasciatori del Rè al Concilio di Trento insisterono in farle interamente sopprimere, come appariſce da quell' articolo delle loro domande: *Che non si stabiliscano pensioni sopra i Benefizj, e che quelle, che vi sono stabilite, siano soppresse, affinche l'entrate della Chiesa siano impiegate al mantenimento de' Pastori, e Titolari, al sollieuo de' Poueri, et altre opere pie.* Il Concilio non giudicò à proposito di sopprimerle affatto; e si contentò di dare più aperture per ridurle a' limiti giusti, e Canonici. Per questa ragione appunto i Vescoui, secondo l'vso vniuersalmente riceuuto, non possono ammetterle, e bisogna ricorrere al Papa, che può dispensare dalla regola generale de' Canoni ne' casi particolari. Per tutte queste ragioni i più celebri Autori, che hanno scritto di tali materie haueuano deciso potersi solo dal Sommo Pontefice ammettere le riserue delle pensioni su' Benefizj, e non hauer il Rè tal facoltà nell' apertura della Regalia. Ma in hoggi s'è passato in vn'altro sentimento, e si crede, che il Rè possa ammettere, & imporre delle pensioni su'

Benefizj

Pensiones super Beneficijs non constituantur, & quæ sunt constitutæ, tollantur; quo redditus Ecclesiastici in alimenta Pastorum, & pauperum, aliosque vsus pios erogentur. *Dan. les Mem. du Concile de Trente* p. 372.

Benefizj vacanti in Regalia, senz'altro fondamento, che l'vso, & autorità degl'Arresti.

IV. Ne vi è maggior fondamento nell'altre regole, che si stabiliscono in fauor della Regalia nel particolare delle resignazioni. Si pretende, che se bene il Rè durante la Regalia ammette vna resignazione fatta in fauore d'vna persona nominata dal resignante, possa conferir il Benefizio ad altri, che à quello, che gli è stato nominato; perche non è tenuto ad alcune condizioni nell'esercizio del dritto di Regalia, & essendo il Benefizio *de iure* vacato vna volta per la resignazione, che n'è stata fatta, può liberamente conferirlo à chi gli piace. Questa pretensione rouina la buona fede, & offende apertamente la giustizia, e l'equità. Quello, che risegna così il suo Benefizio in fauor d'vn'altro, non è riputato rinonziarlo, che colla condizione, che sia conferito à quello, ch'egli hà nominato, e tal condizione è parte della sua resignazione, e n'è inseparabile. Così quando non s'ammette detta condizione, il Benefizio *de iure* non vaca, & il resignante ne resta sempre il legittimo Titolare, & il vero possessore. Così si vsa nelle resignazioni *in fauorem*, che si fanno in Corte di Roma: e sarebbe considerata, come abusiua la prouisione del Papa, se conferisse il Benefizio rinonziato con detta condizione ad altro, che à quello, che gli è stato nominato. Ed è vn'eccesso, che non si comprende, l'hauer voluto in ciò dare al Rè vna facoltà, che non hà il Papa, e che lo porterebbe non tanto sopra i Canoni,

quanto sopra le regole più comuni dell'equità, e della ragione. Nulla vi può essere di più lontano dalla giustizia, e dalla pietà de' Rè Cristianissimi, quanto questa condotta, che se gli vuol attribuire. Così tal sentimento è rigettato da vn'Autore, che non deu' esser sospetto in questa materia: e si dubita, che vi siano esempj di simili prouisioni; e quando ve ne fossero, bisogna considerarle come surrettizie.

Charle du Moulin, in Reg. ad infirm. resig. n. 10.

V. Si pretende, che le resignazioni *in fauorem* fatte nella Corte di Roma diano apertura alla Regalia, ancorche non siano state esequite, e siano rimaste senza effetto; perche si vuole, che i Benefizj in tal modo rinonziati siano *de iure* vacati; il che basta per rendergli sottoposti alla Regalia. Questa pretensione non è più facile à sostenersi di quella, di cui si è parlato nel Capitolo precedente, ma ella è più effettiua. Auuenga che sotto tal pretesto sono stati da qualche tempo in quà spogliati più Ecclesiastici de' loro Benefizj, de' quali erano in pacifico possesso per molti anni. Si son fatti venir da Roma attestati delle rinonzie, che haueuan fatto durante qualche malattia colla riserua d'vna pensione, ò per causa di permuta: e benche le prouisioni non fossero state esequite, e dette resignazioni fossero rimaste senza effetto, e come non succedute, non si è lasciato per questo d'impetrar in Regalia i loro Benefizj, e ne sono stati spogliati senza riguardo alla pensione, che s'haueuano riseruata, e senza curarsi, se haueuano da sussistere altronde. E' euidente, che tal pro-

procedere è vn peruertimento de' Canoni, vn rigore inudito, & vn violamento delle regole più comuni della giustizia, & equità. Imperciòche doppo che detti Ecclesiastici haueuano volontariamente rinonziato i loro Benefizj nella Corte di Roma sù la fede publica, e sù l'autorità delle leggi, che gli dauano tal libertà, non è egli strano l'essersi seruito di ciò per spogliarneli à loro mal grado sotto pretesto, che la Regalia è sopragionta prima, che la loro resignazione fosse esequita? Ed è senza fondamento il dire, che tali Benefizj siano *de iure* vacati per la rinonzia, che n'è stata ammessa, e che così siano caduti in Regalia, conforme l'Ordinanza chiamata la Filippina; poiche in nessuna maniera è vero, che tali Benefizj siano *de iure* vacati, conforme l'intende detta Ordinanza, hauendo il resignante dichiarato espressamente nella sua procura per rinonziare, che nõ intẽde spogliarsi del suo dritto, se non quando il suo Resignatario entrerà in possesso del suo Benefizio. E la buona fede, e l'equità publica fà, che così s'intenda, & si spieghi tutto il dì auanti a' Giudici ne' casi, doue si tratta del possessorio de' Benefizj. Perche dunque si stabiliscono altre regole, quando si tratta della Regalia? E perche sopra delle attestazioni della Cancelleria di Roma si prende occasione di confiscar Benefizj, e di spogliarne quelli, che ne sono i veri Titolari, & i pacifici possessori; senz'altra ragione, se non perch' essi hanno voluto rinonziarli, e son ricorsi perciò al Papa secondo l'vso publico, & autorizato dalle

leggi,

leggi, e Constituzioni del Regno?

VI. Bisogna dire lo stesso del caso della permuta. Si pretende, che quando vna permuta è stata ammessa nella Corte di Roma, se sopragionge la Regalia prima, che quelli, che l'hanno fatta, siano entrati in possesso de' Benefizj permutati, cadano detti Benefizj in Regalia. E la ragione si è, perche sono *de iure* vacanti, quando s'apre la Regalia, per la dimissione, che n'è stata fatta nelle mani del Papa; ancorche di fatto non lo siano, restando ciascuno sempre in possesso del Benefizio, che hà permutato. Mà chi non vede, che in tal caso l'equità, e la ragione vogliono, che fin che la permuta sia esequita, e consumata, l'vn, e l'altro de' permutanti sia riputato possessore del dritto, e fatto del Benefizio, di cui egli ancora è in possesso, e ch'è ingiusto, & irragioneuole, che siano tutti due spogliati per vna specie di confiscazione, senza che siano colpeuoli d'alcun fallo, hauendo vsato del loro dritto, e libertà, che gl'era permessa dalle regole della disciplina, e dalle leggi del Regno?

VII. Lo stesso è del caso di litigio. Non si vede alcun fondamento di conferire in Regalia vn Benefizio, perche si troui litigioso, all'hora quando vien ad aprirsi la Regalia in vna Diocesi. Poiche detto Benefizio non vaca de iure, mentre è riempito da quello, che ne hà il vero titolo: ne meno vaca di fatto, mentre ne hanno di già preso il possesso quelli, che litigano per esserui mantenuti. Che se sopra ciò si allega la massima: Che la Rega-

lia

lia non ammette alcuna finzione di dritto, può dirsi, ciò non essere, che per coprire con parole oscure, le quali non vengono mai spiegate, vna cosa che non si saprebbe giustificare con buone ragioni. Ne qui si esamina se questa massima, ch'è piaciuto a' Magistrati Regj, & agl' Vfiziali del Parlamento d'introdurre nelle materie della Regalia, possa essere giusta in alcuni casi particolari. Mà è euidente, che non si può applicarla à quello del litigio, ne agl'altri, che si sono portati ne' precedenti articoli, senza violar apertamente le regole della giustizia, e dell'equità. Imperciòche quanto al caso del litigio, di che si tratta, quando più parti contrastano per vn Benefizio, ve n'è sempre vna, che hà il vero titolo, ch'è quello, che stabilisce principalmente il dritto nelle materie Benefiziali. Perche dunque bisogna, che sia spogliato del suo dritto per hauer hauuta la disgrazia, che gli sia fatta lite per contestarglielo ingiustamente? Egli è vero, che gl'Arresti hanno eccettuato da questa regola i litigi manifestamente ingiusti; e che per impedir le frodi, e gl'inganni, che si faceuano sotto pretesto di litigi artificiosi, e colusorij, l'vltima dichiarazione vuole, che per dar luogo alla Regalia, il litigio sia formato, e che vi sia contestazione in causa trà le parti, sei mesi auanti la morte del Vescouo. Mà oltre che non è facile il mostrare quello, che rende vn litigio manifestamente ingiusto, non si discerne il perche, quando vi è qualche dubbio, e qualche oscurità intorno il possessorio d'vn Benefizio, sia

Anneus Robert. Rerum indicat. l. 3. c. 1.

giusto

giusto per ciò priuarne egualmente tutti quelli, che possono hauerne ragione, e darlo à vn terzo in virtù della Regalia. E quanto alla precauzione, che porta la dichiarazione vltima, ella rimedia bensì à vna parte delle frodi, e degl'inganni, che si commetteuano intentando à bella posta delle liti nella malattia de' Prelati per hauer luogo d'ottenere in Regalia i Benefizj di loro Collazione, doppo che fossero morti: ma non impedisce, che non sia sempre contro la giustizia, e l'equità il priuar d'vn Benefizio quello, che n'è stato legittimamente, e canonicamente prouisto; perche si sia trouata gente, che gli hà contestata la sua ragione, e non hà potuto ottenere auanti la morte del Vescouo vn giudizio definitiuo nel termine de sei mesi, che non basta ordinariamente per formare i minimi processi, specialmente nelle materie Beneficiali, che sono souente le più difficili, e le più imbarazzate di cauillazioni.

CAP. VII.

Esame d'alcune altre regole, che sono state stabilite intorno la Collazione de' Benefizj in virtù della Regalia.

È Stata da qualche tempo in quà introdotta vn'altra prerogatiua straordinaria, ch'estende molto il dritto della Regalia, che è, ch'il Rè conferisce non solo i

Bene-

Benefizj, che ſono della Collazione libera, e volontaria del Veſcouo, e che non dipendono da verun Padrone; ma ancora quelli, la Collazione de quali è sforzata, e neceſſaria, cioè, che ſono di ius Patronato Eccleſiaſtico, ò Laico. Queſta nouità è d'vna gran conſeguenza, e fà vn notabil pregiudizio alla Chieſa, & è affatto inſoſtenibile.

Concioſiacoſa che il preteſto, che ſi è hauuto da principio di comprendere nella Regalia le Collazioni de' Benefizj, è ſtato, perche fanno parte de' frutti d'vn Veſcouado; il che non può intenderſi, che delle Collazioni libere, e volontarie, nelle quali il Veſcouo hà la piena, & intera diſpoſizione de' Benefizj. Negl'altri, ch'ei dà sù la preſentazione de' Padroni, nõ fà, che preſtare il ſuo Miniſtero per ſtabilire, & autorizare quelli, che gli ſono preſentati, quando ſono della qualità richieſta; Il che fà, che ſi chiamino Collazioni neceſſarie, e forzate. Per la medeſima ragione non ſi ſono meſſe mai tra' frutti, anco al parer de' Canoniſti, che hanno introdotta la maſſima, che le Collazioni de' Benefizj fanno parte de' frutti d'vn Veſcouado. Perciò altre volte ſi teneua per certo, che non poteſſero eſſer compreſe nel dritto di Regalia, come apparisce dal teſtimonio d'vn celebre Autore, che hà ſcritto ſopra queſte materie. Di più, anticamente per autorizar le Collazioni in Regalia, ſi diſtingueua ne' Benefizj il temporale dallo ſpirituale, il poſſeſſo de' beni dalle fonzioni Eccleſiaſtiche, l'Vffizio dal Benefizio: e ſi diceua,

Puy Coſtille en ſon Traité des Libert. de l'Egliſe Gallic. p. 51. in 4o.

che in riguardo de' Benefizj, che non hanno cura d'anime, quel che v'è di temporale, superaua lo spirituale, e così la Collazione, che ne dà il Rè, è più tosto vna cosa temporale, che spirituale. Ma hoggidì non si guarda più à tutte queste differenze: e per questa nuoua giurisprudenza, non si fà difficoltà d'attribuir al Rè ciò, che vi è di più spirituale nella Collazione de' Benefizj; atteso che si vuole, che quelli, che sono presentati a' Benefizj da' Padroni, ò Ecclesiastici, ò Laici, riceuano da Sua Maestà il titolo, e l'instituzione, ch'è vna cosa tutta spirituale, e tutta Ecclesiastica; il che pare affatto strano, & assurdo.

Si è inoltrata anco più auanti questa nouità, attribuendo al Rè la preuenzione in riguardo de' Padroni Ecclesiastici, al cui dritto si dice poter' egli derogare. E pure sino al presente si era tenuto per massima, che la preuenzione non conuiene, ch'al Papa solo, à causa della pienezza della sua podestà nelle materie Benefiziali, come parlano i Canonisti: & anco, perch'ella è contraria a' Canoni, e fà ostacolo al dritto de' Collatori ordinarj, e de' Padroni, i Rè ne hanno domandata spesso la soppressione, com'appariſce dalle instruzioni, che diedero a'loro Ambasciatori al Concilio di Trento, e dall'articolo 22. dell'Ordinanza d'Orleans. Di modo, che quelli, che hoggidì la danno al Rè, durante l'apertura della Regalia, si discostano non solo dall'intenzione della Chiesa, e dalle sue regole, ma ancora dall'antiche massime, e constituzioni del Regno. Bisogna altresì osseruare, che secondo i

Preuues des Libert. de l'Egl. Gallic. c. 22. p. 906. 907.

loro

loro principj questa preuenzione douerebbe estendersi tanto in pregiudizio de' Padroni Laici, che degli Ecclesiastici, poiche secondo loro la Regalia è vn dritto eminente, e sourano, che assorbisce tutti gli altri dritti de' particolari, e conseguentemente quelli de' Signori Inferiori, e de' Fondatori delle Chiese. Ed in fatti vi sono qualche Autori, ch'attribuiscono al Rè la preuenzione indistintamente à riguardo di tutt'i Padroni, Ecclesiastici, ò Secolari, durante l'apertura della Regalia.

Di più questa nouità sì straordinaria, & esorbitante, che si è introdotta per estendere viè più il dritto della Regalia, turba l'ordine, e la disciplina della Chiesa, e cagiona vn notabilissimo pregiudizio a' Padroni Ecclesiastici, e Secolari, che saranno obligati, di qualonque Diocesi siano, di far le loro presentazioni al Rè nel tempo, che gli è prefisso, ò che potranno anco esserne preuenuti, il che annientirebbe il loro dritto. Ella pur'è contrarissima alla ragione, & onerosissima à quelli, che sono nominati da' Padroni; poiche in vece di ricever'il titolo, e l'instituzione da' Gran Vicarj del Capitolo, che potrebbero esaminargli, e giudicare della loro capacità, conforme s'era sempre praticato, bisognerà, ò che vengano personalmente à Parigi dalle Prouincie più remote, ò almeno, che mandino alla Corte la nomina fatta della loro persona, à fine d'impetrar'il Breuetto del Rè. E come sarebbe troppo inconueniente l'obligargli à venir personalmente, bisognerà dargli detto Breuetto, che gli è in

luogo di titolo, ſenz'alcun' eſame, e ſenza hauergli ne pur veduti; Il ch'è totalmente contro l'ordine, e la ragione. Queſta nouità in fine è ancora pregiudizialiſſima a' Titolari, e poſſeſſori de' Benefizj, perche non potranno rinonziargli, ò permutargli, che nelle mani del Rè per tutto il tempo, che durerà l'apertura della Regalia.

Fin'hora è ſtato vn principio inconteſtabile, ch'i Benefizj, che han cura d'anime, non ſono ſottopoſti alla Regalia. Alcuni Scrittori s'eran' auanzati à dire, che vi ſi poteuano ſottoporre: ma la lor' opinione è ſtata vniuerſalmente rigettata. Egli è vero, che da poco in quà ſi ſon vedute delle Allegazioni, e de' Manifeſti, doue pare che ſi voglia riſuegliarla. Che ſe le cure ſono ſtate fin quì eſenti dalla Regalia, perche hanno delle fonzioni ſpirituali, che ricercano vna miſſione, & vna delegazione ſpeciale della Chieſa; pare per la medeſima ragione, che ſe ne doueſſero eſentare i Decanati delle Chieſe Cattedrali, e Collegiate, eſſendoui molti Decani, i quali han dritto d'amminiſtrar' i Sacramenti a' Benefiziati de' Capitoli, e ch'eſercitano ſopra di loro vna ſpecie di giuridizione: il che fà, che la più parte d'eſſi Benefizj ſono ſtati fin'hora elettiui. Ed in fatti Arrigo il Grande nel ſuo Editto del 1606. haueua dichiarato, che non ſarebbero ſoggetti al dritto di Regalia. Sarebbe biſognato pur' eccettuarne gli Arcidiaconati; hauendo gli Arcidiaconi ſoprainten-denza, & inſpezione ſu'l Clero (il che fà, che ſi chiamino gli occhi del Veſcouo) & eſercitando vna giuridizion' ordina-

ordinaria nel corso delle lor visite, nelle quali possono vsar'anche delle Censure. Chiara cosa è, che le dette fonzioni de' Decani, & Arcidiaconi sono spirituali, & anco in vn certo senso più sublimi di quelle de' Curati, e de' Pastori ordinarj. E pure queste Dignità, & altre simili si affetta particolarmẽte in hoggi di dar'in Regalia.

Bisogna dir' il medesimo delle Prebende Teologali, le cui fonzioni son tutte spirituali, & importantissime, auuenga che il Teologale è obligato non solo à fare delle spiegazioni della Sacra Scrittura, ò delle lezioni di Teologia agl'Ecclesiastici, vna, ò due volte la settimana, ma anche à predicar nella Chiesa Cattedrale le Domeniche, e le principali Feste dell'anno. Di modo, che il Ministero della Parola, ch'è la propria fonzione de' Vescoui, e che gl'Apostoli s'haueuano particolarmente riseruata, resta à lui confidato, non per vna semplice commissione, come agl'altri Predicatori, ma in virtù del suo titolo: il che fà, ch'egli sia per così dire la bocca, e l'organo del Vescouo. Per tal ragione non v'è cosa più giusta, e più conueneuole, quanto il lasciar' a' Vescoui l'elezione de' Teologali, a' quali deuono comunicare la principale, e la più importante parte del loro Ministero. E ciò dourebbe hauer' anche luogo à riguardo de' Capitoli, i quali hanno soli, ò alternatiuamente col Vescouo, la Collazione, ò Nomina delle Prebende, e de' Canonicati, come d'alcuni anni in quà è stato giudicato per vn'Arresto del Consiglio. Per tutte queste considerazioni s'era

creduto

creduto fin'hora, che le Prebende Teologali non foſſero ſoggette alla Regalia, e che perciò foſſero ſtate meſſe nella medeſima ſfera delle Cure, e Benefizj, che hanno cura d'anime: e così l'haueua giudicato il Parlamento ne' ſuoi Arreſti. Ma in hoggi ſi prerende, ch'il Rè poſſa conferire in Regalia le Prebende Teologali, come gli altri Canonicati; e così ſi è praticato da qualche tempo, ſenza che ſi ſappiano le ragioni, che poſſono hauer dato luogo à tal cambiamento.

Ciò che ſi dice del Teologale, deue dirſi ancora del Penitenziere, la cui fonzione è tutta ſpirituale, e che per il titolo del ſuo Benefizio riceue la facoltà di legare, e ſciogliere nel Tribunal della Penitenza i peccatori da' caſi riſeruati.

E'ſtato ancora perſuaſo à Sua Maeſtà, ch'ella haueſſe dritto di dar in Regalia i Benefizj de' Capitoli Regolari, benche ſiano originariamẽte proprj di Religioſi, e quelli, che ne ſon prouiſti, ſiano obligati à fare vn Nouiziato, nel qual'il Veſcouo, ò il Superiore fà proua della loro vocazione, e doppo il quale ſon' ammeſſi: e ſe non ſono ancora Religioſi, fanno i voti di Religione, e promettono di viuere in comune, e di non poſſeder niente di proprio. E pure quelli, che impetrano tali Benefizj in Regalia, ſono per ordinario Giouanetti Eccleſiaſtici, che nulla meno ſi propongono, che il viuere da Regolari. Non è che l'ambizione, e la cupidigia, che gli muouono. Vogliono eſſer Preuoſti, Arcidiaconi, ò Canonici nelle

Chieſe

Chieſe Cattedrali. Fan voto di Pouertà per eſſer ricchi, e per appropriarſi, e conſumare in ſpeſe ſuperflue, e forſe cattiue, entrate ſacre, ch'erano prima diſpenſate ſantamente, e ch'erano la miglior parte de' poueri. Di modo, che il loro ingreſſo nelle Comunità Regolari non ſaprebbe cagionarui, che del diſordine, e della rilaſſatezza. Ma quando anche ſi ſupponeſſe, ch'eſſi foſsero eſenti da tali vizj, come puòſſi eſser ſicuro, che ſiano chiamati à tale ſtato? E non è vn'eſporre i Rè à offender grauemente la lor coſcienza con impegnarli à renderſi Giudici della vocazione di tali perſone alla vita religioſa: il che durano fatica à fare i Superiori, & i Maeſtri de' Nouizj più ſaggi, e più attenti, anche doppo vn ſerio eſame, & vna proua molto eſatta?

E ancora vn'innouazione pregiudizialiſſima alla Chieſa quella, ch'è ſtata fatta intorno la durata della Regalia, che ſi eſtende fin' à che il Veſcouo habbia preſo in perſona il poſſeſſo del ſuo Veſcouado. Anticamente la Regalia finiua ſubito, ch'il Veſcouo eletto era ſtato confermato dal Metropolitano, e che haueua preſtato il giuramento di fedeltà. Doppo ſi è efatto, ch' il giuramento di fedeltà ſia fatto alla ſola perſona del Rè; che ſia regiſtrato nella Camera de' conti di Parigi, mediante vna ſomma di danaro, ch'è taſſata; e ch'il regiſtramento delle lettere di liberazione col mandato della Camera de' conti ſia notificato all'Economo, ch'era ſtato deputato durante la Regalia. E finalmente doppo l'vltima dichiarazione del

1673.

1673. si vuole ancora, ch'i Vescoui habbiano preso il possesso del loro Vescouado in persona, e non per Procuratore. Quest'vltima formalità, ch'è stata inuentata per prolungar viè più la Regalia, non hà altro pretesto, che la mattima, ch'è piaciuto agli Vfiziali Regj di stabilire, cioè: che la Regalia non ammette alcuna finzione di ragione. Ma ciò non è, che vn'illusione, & vn'artifizio: e quest'innouazione è interamente contraria alle regole del ius Ciuile, & ius Canonico, & all'vso per sempre osseruato nel Regno: & offende altresì i principj dell'equità, e della ragione, i quali non soffrono, che vn Vescouo, che hà la piena amministrazione della sua Diocesi per lo Spirituale, sia priuo del godimento del temporale, e della Collazione de' Benefizj, per la sola mancanza d'vna formalità, che tal volta non è in di lui potere l'adempirla; come succede all'hora, ch'egli è absente, anco per causa publica, e concernente il bene della Chiesa, ò ch'egli cade malato prima di potersi portare alla sua Diocesi. E'vero che questa ragione può obligare i Vescoui à andar più presto a' loro Vescouadi: ma ciò non impedisce, che quest'estensione della durata della Regalia non sia vn'innouazione pregiudiziale alla Chiesa, oltre che i Prelati, che sono à Parigi, ò alla Corte, impetrano facilmente per quelli, che vogliono, i Benefizj, che vacano in Regalia: fin' à saperssi, che vi sono de' Prelati di Corte, che hanno differito apposta di far registrar' il loro giuramento di fedeltà, e di chiudere la Regalia, à fin d'hauer' indi il modo

di

di disporre d'vn maggior numero di Canonicati, e d'altri Benefizj della loro Diocesi, à causa che durando la Regalia niuno può rinonziare, nè permutar Benefizj, se non nelle mani del Rè.

Ecco vna parte delle regole, ch'è piaciuto a' Magistrati Regj, & agl'Vfiziali del Parlamento di stabilire nell'vso della Regalia, e che pretendono, che la consuetudine renda giuste, e legittime. E' vero, che la Chiesa le tolera, e le dissimula: ma non ne segue per questo, ch' ella le approui. Il suo silenzio, e la sua toleranza non fanno, che non siano sempre contrarie alla rettitudine, all'equità, & alla ragione. Vi sono de' disordini, ch'ella soffre per paura, ch'il rimedio, ch'ella vorrebbe portarui, non sia peggiore del male. Ella non hà più da qualche tempo in quà la libertà di tener Sinodi Prouinciali, benche siano così espressamente ordinati dagl'antichi, e nuoui Canoni, & anco dalle leggi publiche del Regno. E pure solamente in queste Assemblee legittime possono i Prelati opporsi, come bisogna, agl'abusi, che peruertono la disciplina della Chiesa, ò che infrangono i suoi dritti, e la sua libertà. Ciaschedun Vescouo in particolare non si crede tenuto, & obligato à farlo; e spesse volte l'opposizione, che vi farebbe, sarebbe inutile. Per altro quãdo si tratta de' dritti della Corona, è facile l'ingannar la Religion de' Principi, massime nelle materie Ecclesiastiche, delle quali non possono hauer vna cognizione così indiuidua-le. E l'esperienza fà veder, che i loro Vfiziali sono trop-

pò portati da diuersi motiui ad accrescerli, & estendergli di là da' giusti limiti. E se la Chiesa per il rispetto, e la deferenza, ch'ell'hà uerso i Rè, e Sourani, non s'oppone apertamente à tali attentati de' loro Vfiziali, non bisogna conchiudere, ch'ella gl'approui, nè che il suo silenzio gli renda giusti, e leciti.

CAP. VIII.

Che la Regalia non deue esser messa trà le libertà della Chiesa Gallicana.

E Facil cosa il vedere, doppo quel, che s'è detto ne' Capitoli precedenti, che la Regalia non deu'esser messa trà le libertà della Chiesa Gallicana, anco secondo i principj di quelli, che hanno parlato più vantaggiosamente delle medesime. Imperciòche insegnano comunemente, ch'elleno consistono nell'osseruanza del ius comune fondato su' Canoni degl'antichi Concilj, e sù le Constituzioni Apostoliche della Santa Sede, che vi si conformano; senza hauer riguardo al ius nuouo contenuto nel Decreto di Graziano, e ne' Libri de' Decretali, se non in quanto si riferisce à quel ius antico, à cui la Chiesa di Francia stà attaccata, e conserua ancora in molti punti. Per questo sostengono, che dette libertà non debbonsi chiamare Priuilegj, quasi che fossero grazie, e prerogatiue particolari, che gli fossero state concesse; atteso

che

che sono vnicamente fondate su'l ius comune, e'l loro principal effetto è ridurre le cose all'antiche regole de' Concilj, & impedire le innouazioni, & attentati, che si volessero fare in contrario.

Hor s'è fatto vedere, che la Regalia nell'estensione, che se le vuol dare, e considerata assolutamente, è contraria al ius Diuino, e Naturale, & all'antico ius Canonico, non meno che al nuouo. S'è mostrato quanto al godimento dell'entrate de' Vescouadi, ch' originariamente non comprendeua, ch'i feudi mouenti della Corona, e che l'estensione, che se n'è fatta alle Decime, & agl'altri beni, è stata vna vsurpazione, che da principio la Chiesa hà tolerato, e doppo permesso sotto certe condizioni: e quanto alla Collazione de' Benefizj, che la Chiesa non fà, che tolerarla, e che non l'hà mai espressamente approuata, massime nell'attribuirsi, che fanno i Rè la facoltà di conferir i Benefizj assolutamente, & indipendentemente da' Signori Ecclesiastici. Quindi ne segue, che la Regalia da se è contraria al ius comune, & all'antiche regole della disciplina, e che la sola approuazione, che gl'hà dato la Chiesa nel Concilio Generale di Lion colle modificazioni annotateui, la può rendere giusta, e legittima. E conseguentemente non solo ella non deu' esser messa trà le libertà della Chiesa Gallicana: ma anzi ella è vna seruitù onerosissima, à cui è stata assoggettita contro la sua antica, e naturale libertà. Il ch'apparirà ancora più vero, se s'attende alla maniera con che si pra-

tica in hoggi, & à tutte quelle regole, che si sono stabilite, per estenderne l'vso in quel che riguarda la disposizione de' Benefizj, e che Noi habbiamo dimostrato essere sì contrarie a' Canoni della Chiesa, & a' principj più comuni della Giustizia, e dell'Equità.

Per questo qualunque elogio diano i Magistrati, ed Vfiziali Regj all'Autore della compilazione delle libertà della Chiesa Gallicana, non si vede, come habbia egli potuto mettere trà esse la Regalia. Haurebbe potuto con più fondamento metterla nel luogo de' Priuilegj, come vi mette gl'Indulti, l'Esenzioni de' Capitoli, le Decime infeudate, & alcune altre consuetudini, che sono riceuute in Francia, e che si discostano dalle regole del ius comune. Poteua chiamarla vn'auuantaggio, vna prerogatiua, vn dritto de' nostri Rè; ma non già vna delle libertà della Chiesa Gallicana: poiche nulla v'è di più opposto, che tal dritto, all'etimologia, ch'egli stesso dà di queste libertà, nel primo Articolo di detta Compilazione. Si potrebbe fare la medesima osseruazione sopr'alcun' altri punti di quest'Opera, se ciò non fosse fuori del nostro proposito. Ma non bisogna merauigliarsi, che questo Autore habbia fatto così. Era stato alleuato nella Curia, e nelle massime del Palazzo, & hà hauuto tanto la mira di notar' i dritti, e le prerogatiue de' nostri Rè, e della lor Corona, e le regole, che s'osseruano in questo Regno ne' giudizj delle materie Ecclesiastiche, ò Benefiziali, quanto di proporre i veri punti della disciplina, e

Ex. Petro Pithœo.

gouerno

gouerno Ecclesiastico, che si osserua in Francia, conforme agl'antichi Canoni, e ne' quali consistono propriamente le libertà della Chiesa Gallicana.

Così per euuiare, che non si facciano passare sotto vn nome sì specioso tali sorti di massime, che hanno introdotto i Magistrati, ed Vfiziali Regj; quando il Clero, e le Vniuersità del Regno, e sopra tutto la facoltà di Teologia di Parigi, parlano delle libertà della Chiesa Gallicana, aggiungono per ordinario la parola di Vere chiamandole *Germanas, et genuinas libertates Ecclesiæ Gallicanæ*; per distinguerle da quelle altre, che si possono chiamare illegittime, e supposte, e che tendono più tosto ad autorizare gl'attentati degl'Vfiziali Regj sopra la Chiesa, e sopra la Giuridizione spirituale de' suoi Ministri, che à conseruarla ne' suoi dritti, & Immunità.

Fine della seconda Parte.

TRAT-

TRATTATO GENERALE DELLA REGALIA.

PARTE TERZA.

Doue si mostra, che non hauendo la Regalia hauuto luogo fin'hora in tutte le Chiese del Regno, ma solamente in alcune, è contro la giustizia, e la ragione il volerla rendere vniuersale, e ch'i Vescoui, e Capitoli son'obligati à opporsi per quanto stà in loro à questa pretensione.

CAP. I.

Che basta mostrare, esserui delle Prouincie, e delle Chiese, le quali non sono state soggette alla Regalia per l'addietro, per conchiudere, che non si può assoggettiruele inauuenire, senza violar le regole della Giustizia, e dell'Equità.

Oppo quel che s'è detto nella prima, e seconda Parte del presente Trattato, si crede di poter supporre due cose, come certe, & incontestabili: l'vna, che

la

la Regalia non solamente non è tanto antica quanto la Corona, ma che non hà cominciato, se non molto tardi, cioè sotto la terza stirpe de' nostri Rè, e verso la fine del duodecimo Secolo: l'altra, che la Regalia tal qual'è hoggidì, non può diuentar giusta, e legittima, se non per la concessione della Chiesa, che ne permette, & autoriza l'vso sotto certe condizioni. Quindi per conseguenza necessaria ne viene, che non puòssi con giustizia estendere alle Prouincie, & alle Chiese, che non vi sono state soggette sin'al presente, & in riguardo delle quali non v'è vso, nè possesso, onde si possa dedurre vna concessione espressa, ò tacita della Chiesa. Così tutta la difesa di dette Chiese si riduce à questo punto di fatto, che non sono state fin'hora soggette alla Regalia. E detto punto di fatto è ancora certo, euidente, & inconteſtabile, doppo le proue, che se ne sono addotte nella prima Parte, e che s'elucideranno viè più in appresso.

Imperciòche importa l'osseruare, che per stabilire la libertà Canonica di queste Chiese, e mostrare, che non si può con giustizia assoggettirle alla Regalia, non fà di mestieri il notare precisamente, quando, e come questo dritto hà cominciato; e perche s'è introdotto in alcune Prouincie, e Chiese, e non nell'altre. S'è trattato questo punto nella prima Parte Cap. VII., e s'è procurato di far vedere la ragione di questa differenza, ch'è presa da' diuersi vsi, che s'osseruano ne' Paesi di ius Consuetudinario, & in quelli di ius scritto, intorno i feudi, che hanno data

origine alla Regalia. Ma quando quello, che n'è ſtato detto, non foſſe tanto manifeſto, e conuincente quanto ſarebbe deſiderabile, e vi reſtaſſe ancora qualche dubbio, e qualche oſcurità; baſta ch'egl'è certiſſimo, & indubitabile, che v'è ſtato ſempre vn certo numero di Prouincie, e di Chieſe, doue la Regalia non hà hauuto luogo. Poiche ſono due queſtioni tutte differenti: l'vna di fiſſar' il tempo preciſo della Regalia, e di notare il perche non ſia ſtata da principio introdotta in tutte le Chieſe del Regno, ma ſolamente in alcune: e l'altra di moſtrare, che in effetto ella non è ſtata generale, e che v'è vn numero di Prouincie, e di Dioceſi, doue non è ſtata mai praticata. La prima queſtione può eſſere oſcura, e patir difficoltà: ma la ſeconda ſi decide col teſtimonio della Storia, e con proue sì chiare, e sì conuincenti, che non ſi può di buona fede conteſtarle.

Pare, che dourebbe baſtare fin quì, ſenz'entrare in vna maggior diſcuſſione della libertà delle Chieſe. Nè fà biſogno per manteneruiſi, ch'eſſe producano i titoli, e le proue d'vna coſa, che gl'è naturale, e ch'è fondata ſu'l ius comune. Tocca à quelli, che pretendono ſpogliarle di queſta libertà Naturale, e Canonica per ſottoporle ad vna ſeruitù oneroſiſſima, & ad vn dritto affatto eſorbitante, à metter fuora gl'atti, & i priuilegj, ſu' quali ſi fondano, ò à moſtrare, ch'i Rè ne ſono in poſſeſſo da lunghiſſimo tempo; in modo che ſi poſſa preſumere, ch'il ſilenzio della Chieſa tenga luogo di priuilegio, e di conceſſione.

Altri-

Altrimenti la ragione, e l'equità vogliono, che si decida per la libertà della Chiesa. E questo appunto è quello, ch'è stato inuiolabilmente osseruato per molti Secoli, e fin agl'vltimi tempi, come s'è dimostrato nella prima Parte.

Ma perch'è bene mettere il dritto d'esse Chiese in ogni sua euidenza, non sarà inutile lo stabilirlo ancora con proue espresse, e positiue, e con titoli, ed atti autentici, che saranno come tanti testimonj, e dichiarazioni della loro libertà Naturale, e Canonica, e che faranno vedere chiarissimamente, che la pretensione degl'Vfiziali Regj, che vogliono priuarnele, è ingiusta, & irragioneuole.

CAP. II.

Che il Decreto del Concilio generale di Lion è vn titolo autentico per la libertà delle Chiese non sottoposte alla Regalia. Ch'egli è bastante per ribattere la pretensione di quelli, che si son messi à render la Regalia vniuersale. Ch'ei non può intendersi, che della Regalia.

NON si può desiderare cosa più forte, e più decisiua per il punto, di cui si tratta, quanto il Decreto del

Concilio di Lion, che si è riferito di sopra. Egl'è vn regolamento d'vn Concilio generale de' più grandi, e più numerosi, che si siano mai veduti nella Chiesa; doue il Papa Gregorio X. presedeua alla testa di più di cinquecento Vescoui, e d'vn grandissimo numero d'Abati, d'Ecclesiastici, e di Dottori; e la cui autorità è stata sì grande, e sì vniuersalmente riconosciuta, che tutt' i suoi Canoni sono stati inserti nel corpo del ius Canonico, e 'l Decreto, che vi fù fatto sopra la forma di procedere all' elezion del Papa nel Conclaue, è stato sempre osseruato doppo, e lo è anche hoggidì. E' vn Concilio tenuto in Francia, in presenza degl'Ambasciatori del Rè Filippo l'Ardito, e della più parte de' Rè, e Principi della Cristianità, alcuni de' quali vi assistèrono in persona, & in cui si trattò delle cose più importanti alla Religione, come della riunione della Chiesa Greca colla Chiesa Latina, e della Crociata per la ricupera di Terra Santa. Questo Decreto in quanto non condanna la Regalia ne' luoghi, dou'ella era stabilita, e si contenta di proibirne l'estensione in auuenire, fù fatto apertamente, secondo l'osseruazione di M. de Marca, sù l'istanze di Filippo l'Ardito, e de' suoi Ambasciatori; hauendo S. M. creduto di far molto à ottenere, che il Concilio autorizasse, almeno indirettamente, il dritto di Regalia, di cui godeua in molte Chiese del suo Regno, e che fin là non era stato fondato, che sopra vna consuetudine, che molti considerauano come vn'abuso, & vn'vsurpazione, conforme s'è

di

di già osseruato. Finalmente è vn regolamento, ch'è stato riceuuto, publicato, & esequito nel Regno duranti quattro Secoli, & in virtù del quale le Chiese non sottoposte alla Regalia sono state sin'hora conseruate nella loro libertà.

Non si replicheranno quì le osseruazioni fattesi sù questo Decreto: cioè, che il suo principal'oggetto è stato d'impedire, che non s'introducesse di nuouo la Regalia ne' luoghi, ou'ella non era in vso, e che non se n'abusassero in quelli, dou'ell'era riceuuta: che solo indirettamente, e quasi occasionalmente se n'è permesso l'vso nelle Chiese, dou'ella si trouaua stabilita per il titolo della fondazione, ò per vn'antica consuetudine; e che apparisce anco assai chiaramente, che non è stata data questa permissione, che di mala voglia, e per condescendenza, non vedendosi apparenza di rimetter nella lor'antica libertà le Chiese, doue i Principi erano da lungo tempo in possesso di questo dritto. Si noterà solamente, che questa proibizione, che fà il Concilio, d'estendere la Regalia, e d'introdurla nelle Chiese, dou'ella non era riceuuta, è concepita in termini molto forti, & accompagnata da tutte le condizioni, che possono renderla autentica, & efficace. Poiche primieramente proibisce il Concilio espressissimamente ad ogni persona di qualonque stato, e dignità, d'vsurpar di nuouo nelle Chiese vacanti il dritto di Regalia, d'Amministrazione, ò di Guardia, e la qualità d'Auuocato, ò di Difensore, e d'occupar' i loro beni con

tal pretesto, sotto pena della Scomunica da incorrersi *ipso facto*. Secondariamente proibisce agl'Ecclesiastici d'esse Chiese il procurar d'introdurre questo medesimo dritto, sotto la stessa pena della Scomunica. E in terzo luogo ordina agl'Ecclesiastici, e Beneficiati di dette Chiese, d'opporsi per quanto stà in loro à questi attentati, dichiarandogli decaduti dal dritto di godere i frutti de' loro Benefizj nel tempo, che hauranno mancato a' loro doueri. Non vi fù mai adunque proibizione più solenne, nè più autentica, e che douess'essere più inuiolabilmente osseruata, che questa: ò si consideri l'autorità Suprema del Concilio, che l'hà fatta, ò s'habbia riguardo alle circostanze, che ne han data occasione, a' termini, ne' quali ella è concepita, e finalmente all'approuazione publica, ch'ella hà riceuuta; essendo stata osseruata nel Regno senz'alcuna contradizione, quasi per quattrocent'anni.

Che cosa dunque si può credere, se non che non sia stata data notizia di questo Decreto al Rè, quando l'hanno impegnato à publicar la sua Dichiarazione sopra la Regalia? Imperciòche se Sua Maestà ne fosse stata informata, non si può dubitare, che la sua pietà, & il suo amore per la giustizia non l'hauessero impedita dal rendersi à consigli sì contrarj al bene della sua coscienza, sì pregiudiziali alla Chiesa, e sì opposti alle regole della giustizia, e dell'equità. Così alcuni di quelli, che fauoriscono quest'estensione della Regalia, non potendo resistere alla forza di detto Decreto, procurano di eluderlo,

dicendo,

dicendo, che non si deu'intender della Regalia nel senso, che si prende hoggidì questa parola; sopra di che allegano la Glosa, che lo spiega de' dritti Imperiali, cioè delle Gabelle, delle Tratte, & altri dritti, di cui si parla ne' libri de' feudi, ò d'vnà nuoua taglia, che i Principi volessero imporre.

Ma quest'obiezione è friuola, e si distrugge da se medesima. Poiche egl'è visibile, che la Glosa non fà, che portare questa spiegazione, senza fermarusi. *Tal'vni*, Glosa in c. Generali. in 6. dicella, *voleuano dire, che questa parola* REGALIA *si prende per i dritti Imperiali, di cui si parla ne' libri de' feudi:* QVIDAM VOLEBANT DICERE, QVOD REGALIA ACCIPIVNTVR PRO IVRIBVS IMPERIALIBVS, DE QVIBVS IN LIBRIS FEVDORVM; doppo di che aggionge: *Ma altri dicono, che la Regalia significa i dritti, che hanno i Principi in alcune Chiese, in virtù de' quali godono de' frutti, e conferiscono i Benefizj in Sede vacante:* ALII DICVNT, QVOD REGALIA ACCIPIVNTVR PRO IVRIBVS, QVAE HABET PRINCEPS IN ALIQVIBVS ECCLESIIS, VIDELICET, QVOD VACANTE ECCLESIA REX PERCIPIAT FRVCTVS, ET CONFERAT ECCLESIAM. E la Glosa si ferma à questa seconda spiegazione, proponendo subito il caso in questi termini: *Nella vacanza d'vna Chiesa qualche Duca, ò Conte, che pretende hauer' i dritti di Regalia in essa Chiesa, si prende la Guardia de' suoi beni, e pretende, che gliene appartenganol'entrate etc.* HOC PRAESVPPOSITO PONAMVS SIC CASVM; VACANTE

CANTE ALIQVA ECCLESIA ALIQVIS COMES, AVT DVX &c. E quel che non lascia in ciò la minima ombra di difficoltà, si è, che la Glosa auanti ch'ella fosse mutilata nella correzione, che se ne fece sotto Gregorio XIII., parlaua espressamente in detto passo della Regalia, che hà luogo in Francia, e riferiua la differenza, che hebbe perciò Filippo il Bello con Bonifazio VIII., e le lettere, che si scrissero in tal proposito. Che se poi la Glosa sù la parola *Regalia* non lascia di dir'ancora, che significa vna nuoua taglia, che il Rè, ò l'Imperatore impone, ò gli altri dritti, che pigliano i Principi sopra i loro Sudditi, ciò è, perch' ella hà voluto portar' il significato, che si dà à questo termine ne' libri de' feudi, benche ne habbia vn'altro in questo luogo.

Finalmente da chi puòssi meglio apprender' il senso di questo Decreto del Concilio di Lion, che da Durando Vescouo di Mende sopranominato lo Speculatore à causa del suo Libro intitolato *Speculum Iuris*, che assistè à detto Concilio, e fù incaricato di stenderne i Canoni, secondo il testimonio di quelli, che hanno scritto la sua vita? Hor questo celebre Prelato, e dotto Canonista nel Comentario, ch'egli hà fatto sù le Constituzioni di detto Concilio, spiega chiarissimamente quel che si deu'intender' in questo Decreto per la parola di Regalia. *Notate*, dic'egli, *che si chiama quì Regalia il dritto, che hà il Rè in alcune Chiese, e Monasteri, in virtù del quale gode de frutti in Sede vacante,*

Nota quod Regalia hic vocantur iura Regi in quibusdam Ecclesijs, & Monasterijs competentia, quia videlicet illis vacantibus Rex sub prætextu custodiæ facit fructus suos & etiam in quibusdam

sotto

ſotto preteſto della cuſtodia, ch'egli hà d'eſſe Chieſe; et anco in alcuni luoghi conferiſce le Prebende, come ſi vede in alcune Chieſe di Francia. Si apprende ancora dallo ſteſſo Comentario di Durando queſta circoſtanza notabile, che queſto Decreto fù fatto sù l'iſtanze, ò giuſta la ſua eſpreſſione, *Sù clamori de Veſcoui di Francia, e d'Inghilterra*, che ſenza dubbio dimandarono, che ſi metteſſero limiti al dritto di Regalia, ò forſe, che s'aboliſſe interamente nelle Dioceſi, dou'era riceuuto, e che s'impediſſe, che non foſſe eſteſo ſopra quelle, doue non era ſtato mai praticato. Et aggionge, che per qualonque precauzione ſi foſſe apportata da queſto Decreto per reſtringere tal dritto dentro i giuſti limiti, non *ſe ne vedeua che poco frutto fin'all' hora*. Il che moſtra, che i Principi, & i Signori continuauano ad abuſarſi di queſto dritto nelle Chieſe, doue n'erano in poſſeſſo, e che alcuni ſi sforzauano d'introdurlo in altre, che non v'erano mai ſtate ſoggette. Et trà queſt'vltime nota Durando particolarmente quelle di Aquitania, sù le quali ſi procuraua all'hora d'vſurpar' il dritto di Regalia.

prębendas confert, ſicut patet in quibuſdam Eccleſijs Franciæ..... Præſens Cõſtitutio fuit ad clamorem Prælatorũ Franciæ & Angliæ promulguta: modicam tamen ex ea illic ad huc ſequi videmus vtilitatem..... Sicut patet in Eccleſijs Aquitaniæ, in quibus hodie Regalia vſurpantur.

Guilielmus Durandus dictus Speculator Commentario in ſacro ſanctum Concil. Lugd. ſub Greg. X edito a Simone Majolo l. c. ann. 1569.

Il celebre Gloſatore Baifone detto comunemente l'Arcidiacono, nella ſpiegazione ch'egli hà fatto di queſto Decreto, parla ancora chiariſſimamente in tal propoſito, dicendo: *Per queſta parola (Regalia) ſi deuono intendere i dritti, che godono i Principi nelle Chieſe vacanti, come ſi vede ne' Regni di Francia,*

Regalia, ideſt ea quæ capit Rex vacante Eccleſia, vt patet in Regno Franciæ & Angliæ. Nam illic vocantur Regalia, iura Regi in quibuſdam Eccleſijs vacantibus competentia.

Archidiac. in cap. Generali de Elect. in 6. n. 1. vers. Regalia.

cia, e d'Inghilterra, doue si chiamano Regalie i dritti, che appartengono al Rè in alcune Chiese in Sede vacante.

Ma perche ricorrere alla Glosa, & agl'Interpreti, quando il testo è chiaro? Hor'è certo per i proprj termini, & per tutto il seguito d'esso Decreto, che vi si parla del dritto di Regalia, in virtù del quale i Principi, & i Gran Signori s'appropriauano l'entrate delle Chiese vacanti in più luoghi, e massime in Francia, & Inghilterra. Il Concilio non solamente si serue della parola stessa di Regalia, ma aggionge ancora quelle di Conseruazione, ò di Custodia, del titolo d'Auuocato, ò di Difensore, che sono i diuersi nomi, che si dauano all'hora in questo dritto, secondo l'annotazione di Durando nel Comentario, che si è citato, e che gli conuengono molto bene, poiche denotano i differenti pretesti, de' quali si sono seruiti i Principi per mettersene in possesso. Egli è dunque visibile, che questo Decreto del Concilio di Lion non può intendersi, che della Regalia nella maniera, che s'intendeua, e s'intende anche hoggi nel Regno. Così la più parte degl'Autori Francesi, che hanno scritto in fauor della Regalia, non han fatto difficoltà d'allegarla in tal proposito; anzi ne fanno il loro principal fondamento, per mostrar che la Chiesa hà approuato questo dritto, di cui è il Rè in possesso in più Diocesi. Il che si può vedere in Ruzèo, Rebuffo, Gille le Maistre, Guymier sù la Prammatica Sanctione, Selua nel suo Trattato de' Benefizj, Bauny, Marca.

CAP. III.

CAP. III.

Che le antiche, e nuoue Constituzioni de' Rè, le descrizioni della Camera de conti, e gl'Arresti del Parlamento di Parigi, sono proue manifeste, che la Regalia non è generale nel Regno.

E Cosa notabile, che le prime Constituzioni sopra la Regalia non sono, che doppo il Concilio Generale di Lion. Come questo dritto da principio era fondato sopra vna consuetudine, che pareua abusiua, e che la Chiesa non faceua che tolerare, i Rè s'erano contentati d'vsarne ne' luoghi, ou'era riceuuto, senz'autorizarlo espressamente co' suoi Editti. Ma doppo che detto Concilio hebbe fatto il suo Decreto, che proibisce solamente l'vsurpare di nuouo la Regalia, e che la permette, e l'autoriza nelle Chiese, dou'era riceuuta, cominciarono à publicare delle leggi per stabilimento di questo medesimo dritto ne' luoghi, doue n'erano in possesso. Ed è euidente, che queste leggi hanno relazione al detto Decreto del Concilio di Lion, e ch'esse non ne sono, che l'esecuzione, hauendo i Rè, che le hanno publicate, creduto di far assai à stabilire questo dritto nelle Chiese, doue ne godeuano, e doue fin all'hora era stato dubbioso, e titubante, senza volerlo estendere à quelle, doue non era riceuuto, ed opporsi alla proibizione sì espressa, e sì rigo-

rosa del Concilio nel particolare di quest'estensione.

Si sono riferiti i termini di queste Constituzioni nella prima Parte, trattandosi dell'origine, e progresso della Regalia, e si è visto, come Filippo il Bello, e Filippo di Valois, che son parsi i più zelanti per la conseruazione, e stabilimento del dritto di Regalia, riconoscono, che non deue hauer luogo, che in alcune Chiese: *In aliquibus Ecclesijs, in quibusdam Ecclesijs*. Il che è ancora notato da quei termini di restrizione, che vsano; *Nelle Chiese, nelle quali Noi habbiamo dritto di Regalia*. Carlo Sesto, Carlo Settimo, e gl'altri Rè Successori hanno impiegato i medesimi termini nelle loro Constituzioni, e nelle donazioni, ch'essi han fatto dell'entrate della Regalia alla Santa Cappella di Parigi. E queste Chiese, di cui parlano tutt'i detti Principi, sono quelle, doue la Regalia haueua luogo per vn'antica consuetudine, conforme al Decreto del Concilio di Lion.

Luigi XII. ch'è stato vn Principe sì giusto, e retto, che dalla voce publica hebbe il nome di Padre del Popolo, parla ancora d'vna maniera più forte, e più espressa nella sua Ordinanza del 1499. in quei termini, che si sono già riferiti, e che ben meritano d'essere replicati in questo luogo: *Proibiamo à tutt'i nostri Vffiziali, che non s'intromettano negli Arciuescouadi, e Vescouadi, ò altri Benefizj del nostro Regno, ne' quali habbiamo il dritto di Regalia, sotto pena d'esser puniti, come sacrileghi*. Nel Corpo dell'Ordinanze,

ò Editti Regj, questa Ordinanza è riferita d'vna maniera anche più diffusa in questi termini: *Proibiamo à tutti nostri Vffiziali, che non s'intromettano negl' Arciuescouadi, e Vescouadi, Badie, & altri Benefizj del nostro Regno, ne' quali Noi habbiamo il dritto di Regalia, ò di Custodia, se non ne' Benefizj, e luoghi forti, che saranno situati su' Confini del nostro Regno; nel qual caso i detti nostri Vffiziali per la Guardia, e Custodia di detti posti non potranno prender'alcuna cosa de' detti beni, e frutti, spese, danni, et interessi: Saluo loro di ricorrere à noi per farsi fare la tassa per la guardia di detti posti, conforme gli apparterrà di ragione.*

Arrigo il Grande hà rinouato, e confermato tutte le Ordinanze de' suoi Predecessori per il suo Editto del 1606. fatto sù l'Esposizioni del Clero, che gli si era doluto degl'attentati, ch'erano stati fatti in tempo delle guerre Ciuili à pregiudizio delle Chiese esenti della Regalia, e che gl'Vffiziali Regj voleuano continuare. Per rimediar'à tal disordine, e per conseruar le Chiese nella sua antica libertà, dichiarò Sua Maestà: *Di non voler, e di non intendere di goder' il dritto di Regalia, se non nella forma, ch'egli, et i suoi Predecessori haueuan fatto senza estenderlo di vantaggio à pregiudizio delle Chiese, che ne sono immuni:* Il che fù dal Parlamento di Parigi verificato qualche tempo doppo senz'alcuna modificazione.

Il fù Rè Luigi XIII. di felice memoria hà resa la medesima giustizia alla Chiesa nella sua Ordinanza del 1629. articolo 16., che si riporta all'Editto d'Arrigo IV., e nella Dichiarazione, che M. de Marillac Guardasigilli, e gli altri Commissarj fecero da parte di S. M. a' Deputati del Clero, come si è detto nella prima Parte Capit. 19.

Tutte le dette Constituzioni de' Rè sono tante proue euidenti, che la Regalia non deu'esser' vniuersale, e non può hauer luogo, che in vn certo numero di Chiese, cioè in quelle, dou' ell'era riceuuta al tempo del Concilio Generale di Lion. E sarebbe contro ogni sorte di ragione l'allegare, che non si pretende, che la Regalia habbia luogo generalmente in tutte le Chiese del Regno, poichè se n'eccettuano quelle, che ne sono esenti à titolo oneroso, e che auanti l'vltima Dichiarazione ve n'erano ancora molte, che lo erano per priuilegj, e concessioni particolari de' Rè. Poiche chiara cosa è, che i termini di restrizione, che sono in tutte le dette Constituzioni, e le proibizioni portate da quella di Luigi XII. significano più di questo, e denotano, che vi era non solo vn pochissimo numero di Dioceſi esenti dalla Regalia à titolo oneroso, ò per priuilegj particolari, mà vn numero considerabile di Chiese, che non erano sottoposte à questo dritto per vna libertà naturale, e Canonica, nella quale s'erano esse sempre mantenute. Il che si è di già trattato nella prima Parte, rispondendo à vna simile obiezione sopra le donazioni, che i Rè han fatto delle Regalie alla Santa

Cap-

Cappella, e sopra l'Editto d'Arrigo IV, la quale si è dimostrato non hauer alcun fondamento, e nõ poter esser fatta, che per vna pura cauillazione, e pertinacia totalmente irragioneuole, il che apparirà ancora più chiaramente in appresso.

Se le Constituzioni de' Rè sono proue euidenti, che la Regalia non deu'esser vniuersale, le descrizioni, che si conseruano ne' Registri della Camera de' conti, e gl'Arresti del Parlamento di Parigi sono titoli autentici, che stabiliscono la medesima cosa, e che confermano d'vna maniera inuincibile la libertà delle Chiese, doue questo dritto non è stato riceuuto sin'al presente. Nella prima Parte Capit. 16. si è portata per difesa la celebre Ordinãza in forma di dinumerazione, cauata da' Registri della Camera de' conti di Parigi, che comincia con quelle parole *Dominus Rex*, e che nota in particolare le Chiese, doue il Rè hà dritto di Regalia, e quelle, doue non l'hà: e si è dimostrato, ch'ella si riporta visibilmente al Decreto del Concilio di Lion, e ch'ella non n'è, che l'esecuzione: si sono ancora citate altre descrizioni posteriori à quella, e che non fanno che estenderla, e confermarla. Non v'è d'aggionger quì, se non, che chiunque farà riflessione à dette scritture, che si conseruano nel deposito publico degl'Instromenti, e de' titoli della Corona, non può à meno d'esser persuaso, che s'elleno sono vna proua del dritto del Rè sù le Chiese soggette alla Regalia, nè son' ancora vna più forte, e più conuincente per la libertà di

quelle,

quelle, che ne son dichiarate esenti. Così s'è notato esse-re state citate in tal senso da' più celebri Autori, che han scritto della Regalia: e particolarmente il Dotto Pasquier parlando della prima descrizione hà detto; *Ch'è come vn fanale, che porta gran lume à ciò, che v'è di più oscuro nella materia della Regalia.*

In quanto al Parlamento di Parigi si è pure mostrato nella prima Parte, che la giurisprudenza da lui osseruata quasi per 400. anni è vna condanna espressa di quella, che vi si è introdotta da poco in quà, e della pretensione di coloro, che hanno voluto rendere la Regalia vniuersale. Si è riferito il celebre Arresto fatto nel 1259. à tempo di San Luigi in fauor della Chiesa di Puy, di cui i Registri del Parlamento hanno conseruati gl'atti, e le procedure: & ancora quello, che fù fatto nel 1272. sotto Filippo l'Ardito, per la Chiesa d'Alby, che si troua pure ne' medesimi Registri, & anco molt'altri. Di più si è osseruato, che tutti gl'Arresti, ch'il Parlamento hà fatto sopra materie di Regalia da più di 350. anni in quà, e che sono in grandissimo numero, non sono che per le Prouincie di Sens, Rheims, Rouen, Tours, Bourges, e che non ve n'è alcuno per le Prouincie di Linguadoca, Guienna, Prouenza, Delfinato, nè per le Diocesi di Rhodès, Cahors, & altre vicine, conforme alle dinumerazioni della Camera de' conti, che si sono allegate. Il che è vna proua manifesta, che le Chiese di quest'vltime Prouincie, e Diocesi iui contigue, erano per tutto quel tempo

in

in pacifico possesso della loro libertà. Che se gli Vfiziali del Rè glie l'hanno sturbata qualche volta coll'occupazioni fatte in Sede vacante, i Capitoli, ò i Vescoui Successori ne hanno ottenuta la liberazione, per via d'Arresti del Consiglio del Rè, ò del Parlamento, del che si son portati diuersi esempj.

CAP. IV.

Che tutti gli Autori, che han scritto della Regalia, hanno insegnato, ch'ella non era vniuersale, e che non haueua luogo, se non in alcune Chiese del Regno.

ECosì certo il testimonio della Storia, e per tutte le proue, che si sono portate, che la Regalia non è generale, e non hà luogo, se non in alcune Prouincie, e Diocesi del Regno, che gli Autori Francesi, che hanno scritto di questa materia, l'hanno riconosciuto, & insegnato espressamente, come si è di già notato; benche fossero per altro portati à fauorire questo drito, & estenderlo quanto potessero. E come questo sentimento vniforme di tante persone dotte, e non sospette, è di grandissimo peso, riferiremo qui più in particolare i luoghi principali, dou'essi se ne sono spiegati.

M. le Maistre primo Presidente nel Parlamento di Parigi ne parla apertamente in diuersi luoghi del suo trat-

tato

tato della Regalia. Doppo hauer portato nel Capitolo IV. l'Ordinanza, *dum Episcopus* cauata da' Regiſtri della Camera de' conti, aggionge queſta riflessione: *Queſta Ordinanza è notabile in molti punti, principalmente in quelle parole:* VBI DOMINVS REX HABET REGALIAM, *per le quali è eſpreſſamente mostrato, che il Re non hà dritto di Regalia in tutt'i Veſcouadi del ſuo Regno, ma ſolamente in alcuni.* In appreſſo prima di portare la dinumerazione della Camera de' conti, che comincia colle parole *Dominus Rex* dice: *Si vede da' Regiſtri della Camera de' conti nel libro intitolato,* QVI ES IN COELIS, *come il Rè non hà dritto di Regalia in tutt' i Veſcouadi del ſuo Regno.* Dice di più doppo hauer riferito gl'Arreſti, che prouano la medeſima coſa: *il che ſerue per mostrare, che il Rè non hà dritto di Regalia* IN VNIVERSO *in tutte le Chieſe Cattedrali del ſuo Regno.* E' vero ch'ei nota in vn'altro luogo, ch'i Miniſtri del Rè in vna cauſa, che concerneua il Veſcouado di Cominges haueuan ſoſtenuto, che il Rè era fondato in pretendere queſto dritto *in vniuerſo* ſopra tutte le Chieſe del ſuo Regno: ma aggionge ſubito, che ſi slontanauano in ciò dalle maſſime degl'antichi Auuocati del Rè, che haueuano ſpeſſo ſoſtenuto il contrario.

Choppin celebre Auuocato del Parlamento di Parigi, che per ordinario non fauoriſce i dritti, e le Immunità della Chieſa, eſaminando, ſe la Regalia è ſtata conceſſa a

nostri Rè per priuilegio della Santa Sede, dice queste parole: *Se il dritto di Regalia fosse fondato sopra priuilegio, e dispensa de' Papi, più tosto che sopra il possesso racchiuso dentro stretti limiti, haurebbe dounto estendersi indifferentemente sopra tutti i Vescouadi della Francia senz'alcuna eccezione (saluo il miglior parere degl'altri) et il Rè ne goderebbe in tutte le Dioceſi del suo Regno, e non solamente in alcune.* HOR LA REGALIA NON HA LVOGO IN TVTI I PAESI DEL DOMINIO DEL RE, ET I LIMITI, NE QVALI ELLA E RACCHIVSA, SONO MOLTO PIV STRETTI DI QVELLI DEL REGNO; *Vi è dunque molto maggior fondamento di dire, che questo dritto è vna conseguenza della fondazione d'alcune Chiese, & vn effetto d'vn'antico possesso: Di modo che à proporzione, che i nostri Rè l'hanno posseduto, e goduto* IN ALCVNE CHIESE, *son riputati hauerlo acquistato, e prescritto.* Et in vn'altro luogo il medesimo Autore parlando del giuramento di fedeltà, che tutt'i Vescoui deuono prestare al Rè, doppo hauer notato esserui vn numero considerabile di Chiese, doue il Rè gode della Regalia, soggiunge subito: *Egli è vero, che vi son pure molte altre Dioceſi in Francia, nelle quali è incognito, et inusitato questo dritto di Regalia: e nondimeno i Prelati di quelle Dioceſi non lasciano d'esser obligati di prestar al Rè giuramento di fedeltà; come è stato giudicato da vn'*

Si à Pontificia legum relatione penderet hoc Regaliorum genus, magis quam à possessione strictis finibus septa, promiscuus fuisset hic, & indefinitus priuilegij vsus in omnes Episcopatus Galliæ, (salua rectius opinantium sententia) nulloque discrimine Priaceps in cunctas Dioeceses, nedum in aliquas, suum ius exequeretur. Atqui Regalia ista non vbique exercentur à Principe inter suos, multoque arctioribus, quã regni limitibus circumscribuntur, & terminantur.... hæc igitur fundationis modo Temporum quorumdam luculenta sunt vestigia, ac longæuæ possessionis: vt quatenus Regaliorum ius aliquot in Eccl. sijs possessum, eatenus præscriptum quæstemus: intelligatur. *Renatus Choppinus lib. 1. de sacra Politia. Tit. 7. num. 11.*

In multis quidem alijs sacrarũ Dioeceseon finibus Galliæ ignota illis sunt, nec vsu trita Regaliorum iura: sed tamen harũ Dioecesum præfecti tenentur archiepiscopi in Reges fidelitatis Sacramento, sicuti de Auxitano Aquitaniæ Pontifice ea fuit præiudicatum in vetere Parlamento Diuionum anno 1291. *Idem*

Choppinus l. 11. Monaſticorum tit. 3. nu. 18.

antico Arreſto del Parlamento del 1291. per l'Arciueſcouo d'Auch.

Rebuffo, la cui autorità è sì conſiderabile nelle materie Eccleſiaſtiche, e Benefiziali, nel ſuo Trattato ſopra il Concordato *De Regia ad Prælaturas nominatione v. ſed teneatur*, hauendo riferito il dritto, che hà il Rè di conferir i Benefizj in Regalia, vi aggiunge due reſtrizioni: la prima, che queſto dritto non hà luogo, che IN ALCVNE CHIESE *del Regno*: e la ſeconda, ch'il Rè non ne gode nelle Chieſe medeſime, che per Priuilegio, e conceſſione della Chieſa, non eſſendo la Regalia appoggiata ſu'l ius comune, ma più toſto eſſendoui contraria, & oppoſta.

Filippo Probo Profeſſore nell'Vniuerſità di Bourges, & Auuocato nel Parlamento di Parigi, nel ſuo Trattato della Regalia queſt. 60. non ſolamente inſegna, che la Regalia non è vniuerſale, ma fà vna dinumerazione delle Dioceſi, dou'ell'hà luogo, e di quelle doue nò: e nella queſt. 61. cerca le cauſe di queſta differenza, e ne aſſegna diuerſe ragioni.

La Gloſa della Prammatica Santione attribuita à M. Guimier Preſidente alle Inchieſte del Parlamento di Parigi *tit. de Annat. §. item v. Regalia*, ſpiegando, che coſa ſia il dritto di Regalia, che comprende la Collazione de' Benefizj in Sede Vacante, e che s'attribuiſcono i Rè di Francia, e d'Inghilterra, dice, che non hà luogo, ſe non in alcune Chieſe de' loro Regni: *Sicut Rex Francia,*

Francia, et Rex Angliæ vindicant sibi in QVIBVSDAM ECCLESIIS CATHEDRALIBVS.

La Glosa sopra il Capitolo *Generali de Elect. in 6.*, che habbiamo esaminata di sopra, può allegarsi altresì in questo luogo. *La Regalia*, dice la Glosa, *si prende per i dritti, che hà il Principe in* ALCVNE CHIESE *Quæ habet Princeps in* ALIQVIBVS ECCLESIIS.

Guglielmo Durando Decano di Chartres, e poi Vescouo di Mende parla nella medesima forma nel suo Comentario sopra il Concilio di Lion, che noi habbiamo di già çirato: esi serue più volte degl'istessi termini di restrizione in trè, ò quattro linee, *Chiamansi*, dic'egli, *Regalie i dritti, che spettano al Rè in* ALCVNE CHIESE, ET ALCVNI MONASTERI. *Et anco in* ALCVNE *conferisce le Prebende, come si vede in* QVALCHE CHIESE *di Francia.* E più basso aggiunge: *Come fanno i Rè di Francia, e d'Inghilterra, e qualche altri in* ALCVNE CHIESE Osserua in particolare, che le Chiese d'Aquitania, donde secondo alcuni era egli natiuo, non erano soggette alla Regalia, benche si procuraſſe poco doppo d'vsurparui questo dritto. In vn'altro luogo spiega ancora, che cosa sia la Regalia, e dice: *Che vi sono de' Principi, che pretendono hauer questo dritto in* ALCVNE CHIESE, *e che per tal causa se n'attribuiscono i frutti in Sede vacante, e che vi sono altresì* ALCVNE CHIESE, *dou'essi conferiscono le Prebende, come*, dic'egli, *il Rè di Francia nella Chie-*

Regalia vocantur iura Regi in QVIBVSDAM Ecclesijs, & Monasterijs competentia.... Et etiã in QVIBVSDAM Præbendas confert, sicut patet in QVIBVSDAM Ecclesijs Franciæ.... vt Reges Franciæ, & Angliæ, & alij quidam in ALIQVIBVS Ecclesijs *Durand. Com. in Conc. Lugd.*

Reges aliqui dicunt se habere Regalia in QVIBVSDAM Ecclesijs volentes percipere fructus vacantis Ecclesiæ.... in ALIQVIBVS etiam conferendo Præbendas, sicut illustris Rex Franciæ in Ecclesia Carnotensi, in qua nos Decanatum habemus. *Durand Specul. l. 4. tit. ne Sede vac. aliquid innov. n. 7.*

sa di Chartres, doue noi occupiamo la Dignità di Decano. Euui anche vn passo simile nel suo *Speculum tit. de legat. §. nunc tractemus vers. sed numquid,* doue ei dice, che il Rè di Francia s'attribuisce la Collazion de' Benefizj in ALCVNE CHIESE del suo Regno, durante la vacanza, e ne prende l'entrata temporale.

Vocatur Régalia, Iura Regi in QVIBVSDAM Ecclesijs competentia. *Archid. in c. Generali, de Elect. in 6.*

L'Arcidiacono Guido Baisone celebre Canonista, che già si è citato, si spiega nella stessa maniera, dicendo: *Chiamansi Regalie i dritti, che spettano al Rè in* ALCVNE CHIESE *nel tempo, che sono vacanti.*

Giouanni Ferrault Legista Francese nel trattato, che hà fatto in latino *de iuribus, et Priuilegijs Regni Francia,* nel Capit. intitolato *Quintum Priuilegium,* che già s'è citato in vn'altro luogo, numera le Chiese, doue il Rè prende la Regalia, e conferisce i Benefizj durante la vacanza: e dice esser questo titolo fondato sopra vn'antica consuetudine, ch'è stata supposta dal Concilio di Lion. Riferisce doppo il passo di Durando Vescouo di Mende precitato, sopra che osserua, ch' il detto Autore hà parlato esattamente, dicendo: IN QVIBVSDAM ECCLESIIS: e che queste Chiese son notate ne' Registri del Parlamento, e della Camera de' conti, donde egli hà cauato la dinumerazione, che ne fà, la qual'è conforme alle riferite nella prima Parte Capit. 16., e nella quale non sono compresse le Chiese di Linguadoca, e molt'altre.

Carlo de Grassalis natiuo di Carcassona, e Dottor di Tolosa hà fatt'vn'Opera intitolata: *Regalium Francie*

cia libri duo iura omnia, et Dignitates Christianissimorum Galliæ Regum continentes. Questo Libro è stato stampato à Parigi nel 1545. & è dedicato al Sig. Cancelliere Poget. Nel primo Capitolo del secondo Libro tratta questo Autore del dritto di Regalia, che riconosce non appartener al Rè, se non in alcune Chiese, ch'ei nouera conforme al norato di sopra. Esamina poi i diuersi fondamenti di questo dritto secondo i differenti Autori, che ne hanno parlato; e conchiude esser'il miglior parere riferirlo à vn Priuilegio Apostolico, che si presume esser stato concesso da' Papi a' nostri Rè: il che dice particolarmente à riguardo della Collazione de' Benefizj, ch'è vna cosa spirituale, e puramente Ecclesiastica.

Duareno celebre Professor di Legge, trattando della Regalia dice: *Esser in Francia* ALCVNE CHIESE CATTEDRALI, O VESCOVALI, *nelle quali per il tempo, che sono vacanti, e priue di Pastore, il Rè per vn dritto speciale conferisce, e distribuisce in vna certa maniera i Benefizj, che vengono à vacare fin'à che sia prouista la Sede Vescouale.* E più à basso doppo hauer portato alcuni esempj, co' quali pretende prouare, ch' i Principi hanno hauuto in ogni tempo parte nell'elezioni de' Prelati, e nelle nomine de' Principali Ministri della Chiesa, conchiude così: *Tanto è da longi, che possa dirsi, ch' il dritto di Regalia, che gode di presente il Rè in* ALCVNE CHIESE *solamente,*

QVÆDAM SVNT IN GALLIA CATHEDRALES SIVE EPISCOPALES ECCLESIAE quibus Rectore Pastoreque destitutis, & quæ beneficia interim vacaucrint, dùm aliquis in demortui Pontificis locum suffectus fuerit, Rex noster iure suo, sed certo quodam modo, ea confert, ac distribuit .... Tantum abest, vt ius Regaliorum, quo nunc vtitur in QVIBVSDAM TANTVM ECCLESIIS (Rex) nulla authoritate, aut ratione in mores perductū dici debeat. *Duarenus l. 3. de Sacris Ecclesiæ minister. c. vlt.*

mente, ſia ſtato introdotto trà noi, e meſſo in vſo ſenz'alcuna autorità, e contro la ragione.

Il Dotto Paſquier, ch'era Auuocato del Rè nella Camera de' conti di Parigi, e zelantiſſimo per i dritti della Corona crede queſta dottrina sì certa, e sì euidente, che doppo hauerla ſtabilita *l. 3. de ſes recherches de la France ch. 37.*, dice che quelli, che ſoſtengono il contrario, deuono più toſto eſſer chiamati *Adulatori di Corte*, che *Dottori Franceſi*, come già si è riferito.

Il Cardinal d'Oſſat inſegna lo ſteſſo nella ſua lettera 293., doue proua, ch'i Canonici della Santa Cappella non haueuan' alcuna ragione di dimandare i frutti del Veſcouado di Renne, ch'era vacato nel 1596., e ch'era ſtato prouiſto in detto Cardinale, dicendo: *Perche il dritto di Regalia non s'eſtende a' Veſcouadi di Brettagna, come le Maiſtre già primo Preſidente nella Corte del Parlamento lo atteſta in vn trattato, ch'egli hà fatto delle Regalie, e tutti gli Autori Franceſi, che hanno ſcritto di queſta materia.* E doppo altre autorità, & altre ragioni, ch'egli apporta per ſtabilire il dritto, e la libertà di quelle Chieſe, conchiude così: *Ecco dunque, come la Regalia non hà luogo in Brettagna, e non ve lo deue hauere.* Vero è, ch'egli aggiunge per vna ſeconda ragione contro i Canonici della Santa Cappella; che quando il Rè ciò non oſtante, e per nuoue occaſioni voleſſe, che la Regalia haueſſe luogo in Brettagna, & haueſſe prima di già

ordi-

ordinato, ò fatt'ordinare; ch'ella ve lo haueſſe, non ne ſeguirebbe per queſto, che i Canonici della Santa Cappella haueſſero dritto ſopra i frutti, de' quali ſi trattaua, perche le donazioni, che i Rè gl'haueuano fatte, dell'entrate delle Regalie non doueuano comprendere i Veſcouadi, che non erano ſottopoſti à tal dritto, & à quali s'eſtenderebbe contro l'antica conſuetudine. Doppo di che continua egli così: *E in fatti, ſe s'eſtendeſſe la Regalia à tutti i Veſcouadi di Francia, come ſi potrebbe fare di ragione, conforme ſi vuol fare à quei di Brettagna, la Santa Cappella haurebbe maggior' entrata, che due, nè trè de' migliori Veſcouadi, ò Arciueſcouadi di Francia, per non dire Capitoli, come che queſto non è, che vn Capitolo Collegiale.* Alcuni potrebbero conchiudere da queſte parole, ch'il Cardinale hà creduto, ch'il Rè poteſs'eſtendere la Regalia, quando gli piaceſſe, ſopra tutt'i Veſcouadi del ſuo Regno. Ma primieramente queſta ſi è vn' altra queſtione; e quel ches'hà da moſtrar quì, ſolamente è, che detto Cardinale hà inſegnato, che v'era vn gran numero di Chieſe nel Regno, doue non haueua luogo la Regalia: e tanto fà egli eſpreſſiſſimamente in tutta queſta lettera, e nelle parole ſteſſe ſopracitate; poiche non biſognerebbe dire, che ſi poteſſe di ragione eſtendere la Regalia ſopra tutte le Chieſe di Francia, ſe non ſi riconoſceſſe eſſeruene vn gran numero, dou'ella non hà luogo. Secondariamente è vn mal prendere il ſenſo, e ragiona-

mento

mento di questo sauio, e giudizioso Cardinale, à conchiuderne, ch'egli habbia creduto assolutamente, ch' il Rè haueſſe dritto di rendere ogni qual volta voleſſe la Regalia vniuersale. Non è, che vna ſuppoſizione, & vna ſpecie di conceſſione, di cui ſi ſerue per moſtrare il poco fondamento, e l'aſſurdità della pretenſione de' Canonici della Santa Cappella. Così quand'egli dice: *Che ſe s'eſtendeſſe la Regalia à tutti i Veſcouadi di Francia, come ſi potrebbe far di ragione, conforme ſi voleua fare à quelli di Brettagna*, non decide, che il Rè lo poſſa far con giuſtizia, e ſenz'offender' il dritto, e la libertà della Chieſa; ma ſuppone ſolamente, che lo potrebbe fare con altrettanto fondamento, e per le medeſime vie, che ſi voleua farlo in riguardo di quelli di Brettagna: non eſſendoui più ragione ne giuſtizia ſecondo lui in hauerlo voluto eſtendere ſopra queſt'vltime Chieſe, che ſopra molt'altre del Regno, cioè ſopra quelle di Linguadoca, di Guienna, di Prouenza, e del Delfinato, ch' erano ſtate coſtantemente ſin'all'hora in pacifico poſſeſſo del loro dritto, e libertà. Non eſamina dunque propriamente, ſe il Rè haurebbe ius di render la Regalia vniuerſale, cioè ſe potrebbe farlo con giuſtizia, e ſenz'offender' il dritto, e la libertà d'eſſe Chieſe. Non haueua biſogno d'entrare in queſt'eſame, e di portar giudizio di queſta queſtione. Gli baſtaua, che di qualonque maniera ſi faceſſe queſt'eſtenſione della Regalia, giuſtamente, ò ingiuſtamente, i frutti delle Chieſe nuouamente aſſoggettiti

tite à questo dritto non douesse to appartener' alla Santa Cappella, ch'è quello ch'egli vnicamente haueua da prouare. E tuttauia attesta benchiaro nella prima Parte del suo ragionamento, di qual parere fosse stato circa tal questione dell'estension della Regalia sopra tutt'i Vescouadi del Regno; e qual partito haurebbe preso, se fosse stato obligato à dirne il suo senso, all'hora che stabilisce: *Che la Regalia non haueua luogo in Brettagna*, e dice assolutamente, *che non douea haueruelo*.

Finalmente si può aggiongere à tutti questi Autori il celebre M. de Marca, il cui testimonio è tanto più considerabile, quanto che si sà, ch'egli s'era applicato particolarmẽte all'esame di questa questione, e ch'era stato da principio nominato Relatore dell'instanza della Regalia, quand'egl'era Consigliero di Stato. La memoria, ch'egl'hà fatto in tal proposito durante l'Assemblea del Clero del 1655., & il suo ottauo Libro della Concordia del Sacerdozio, e dell'Impero, son' Opere molto sode, e piene d'erudizione, che prouano inuincibilmente, che la Regalia non hà luogo, se non in vna parte delle Chiese del Regno, e che non s'è potuto tentare di renderla generale, senza violare le regole della Giustizia, e la libertà della Chiesa. M. di Bosquet Vescouo di Montpellier, ch'era sì erudito nella Storia Ecclesiastica, e nel ius Canonico, hà pure dichiarato molto apertamente, qual'era il suo parere in tal materia, nel discorso, ch'ei fece nell'Assemblea del 1655., come si è notato nella prima Parte.

CAP. V.

Che la Linguadoca non è stata mai soggetta alla Regalia.

DOppo hauer mostrato in generale, che la Regalia non è vniuersale nel Regno, sarà bene notar' in particolare quali sono le Prouincie, e le Chiese, che non vi sono soggette, ed addurre le principali proue, che seruono à stabilire la loro libertà.

Le Chiese di Linguadoca deuono esser messe le prime in quest'ordine. Questa Prouincia, ch'è stata lungamente possedura da' Conti, e Signori particolari, fù in parte vnita alla Corona sotto Luigi VIII. nel 1222., e sotto S. Luigi nel 1246., & in fine vi fù pienamente vnita sotto Filippo l'Ardito nel 1271. per la morte d'Alfonso fratello di S. Luigi, e di Giouanna sua moglie herede della Contea di Tolosa morti senza figli. Quest'vnione, come osseruano gl'Autori, che hanno scritto la Storia di Linguadoca, si fece à condizione, che il Paese sarebbe conseruato ne' suoi dritti, & immunità, e nominatamente, che continuerebbe à esser retto colle Leggi Romane, e col ius scritto, e che il Rè nõ vi porrebbe alcune imposizioni, se non di consenso degli Stati della Prouincia: Il che si è sempre osseruato doppo, e si osserua anche al presente. L'immunità sopra la Regalia non era vna delle minori sue prerogatiue. Questo dritto, che successe à quello delle

In-

Inueſtiture, e che ſi ſtabilì nelle Prouincie di ius Conſuetudinario in occaſione de' feudi, non fù nè riceuuto, nè praticato nella Linguadoca, che s'è ſempre gouernata colle Leggi Romane, e col ius ſcritto, con cui non s'accorda punto la Regalia, come s'è dimoſtrato. E ſe alcuni de' Conti, e Signori particolari, che poſſedeuano queſta Prouincia, ſi ſono tal'hora impadroniti degli ſpogli de' Veſcoui doppo la loro morte, e dell'entrate delle Chieſe vacanti, non è ſtato, che vn puro attentato, & vn'vſurpazione, da cui ſi ſono ritirati doppo, come appariſce dalle dichiarazioni, che ne hanno fatte Alfonſo Conte di Toloſa nel 1138., Ermengarda Viſconteſſa di Narbona nel 1155., e Raimondo Conte di Toloſa nel 1209., che ſi ſono riferite nella prima Parte Capitolo XII.

Queſta libertà, che hà ſempre goduto la Linguadoca, ſia auanti, ſia doppo la ſua vnione alla Corona, appariſce ancora da diuerſi titoli.

I. Hauendo gl'Vffiziali del Rè Filippo l'Ardito fatto occupare per dritto di Regalia i frutti del Veſcouado d'Alby in Sede vacante, il Parlamento ne conceſſe la liberazione con ſuo Arreſto del 1272. vn'anno doppo, che la Linguadoca fù vnita alla Corona, e due anni auanti il Decreto del Concilio Generale di Lion: & in conſeguenza Filippo fece render al Capitolo d'Alby l'entrate del Veſcouado, ch'erano ſtate riceuute da' ſuoi Vffiziali, come preſe *mal' à propoſito, e ſenza cauſa*, ſecondo che porta l'Arreſto. Vedaſi la Parte prima Capitolo XIV.

II. Filippo il Bello con sue lettere patenti date à Nismes nel 1303., rinouate, e ratificate à Parigi nel 1310. conferma, & autoriza vn gran numero di dritti, franchigie, & immunità di questa Prouincia: & in particolare dichiara, ch'ella non è soggetta al dritto di Regalia proibendo a' suoi Vfiziali d'occupare le Regalie delle Chiese vacanti. Queste lettere sono tanto più considerabili, quanto che possono riguardarsi, come vna spiegazione, anzi vna rinouazione, & vna ratificazione delle condizioni, colle quali la Linguadoca era stata vnita alla Corona, e per altro si sà, che Filippo il Bello era gelosissimo della conseruazione del dritto di Regalia, per il quale haueua attualmente gran differenze con Bonifazio VIII. Ecco i termini di questa dichiarazione, che si sono già riferiti altroue, e che ben meritano d'esserlo anche quì. *Di più non vogliamo, che i nostri Vfiziali occupino le Regalie delle Chiese vacanti della Prouincia di Narbona*: ITEM NOLVMVS, QVOD GENTES NOSTRAE OCCVPENT REGALIA ECCLESIARVM VACANTIVM PROVINCIAE NARBONENSIS. Alcuni hanno preteso, che bisognasse leggere VOLVMVS; Il che farebbe vn senso tutto contrario. Et in fatti questa parola era entrata per errore nell'edizioni di più libri, doue sono addotte queste lettere patenti. Ma oltre che dette lettere sono tutte in fauore della Prouincia di Linguadoca, e la congionzione *Item*, che lega quest'articolo co' precedenti, dimostra, che Filippo vuol confermare vn dritto in vantaggio

gio di quelle Chiese, e non attribuirsene vno in loro pregiudizio. Questa difficoltà è stata leuata affatto coll'originale medesimo d'esse lettere, ch'è stato cauato dagl'Archiuj della Chiesa Metropolitana di Narbona, e prodotto al Consiglio del Rè, e nel qual vi è NOLVMVS bene scritto senz'alcuna cancellatura.

III. Luigi il Giouane dall'anno 1165. molto tempo prima di Filippo il Bello haueua data vna dichiarazione in fauor della Chiesa Metropolitana di Narbona, ch'è enonziata, e confermata nelle lettere patenti di Filippo di Valois del 1344. Questo Principe in detta dichiarazione fà vna dinumerazione di tutt'i feudi, e di tutte le Terre, e Signorie della Chiesa Metropolitana di Narbona, di cui le conferma il godimento, & il possesso. Poi dichiara, che le concede ancora tutto ciò, che il Fisco potrebbe esigerne, cioè tutt'i dritti di Regalia: *Quidquid ius Fisci exinde in omnibus præfatis exigere poterat, hoc est* OMNIA IVRA REGALIA, *totum nos pro æterna eius remuneratione eidem concedimus Ecclesiæ.* Queste parole non deuono interpretarsi del dritto di Regalia, che non hà mai hauuto luogo nella Chiesa di Narbona, e che appena cominciaua à esser noto à tempo di Luigi il Giouane nelle Prouincie, dou'è stato poi stabilito: ma notano vn'intero discarico de' dritti signorili, e feudali, che poteuano spettare al Rè tanto in vita dell'Arciuescouo, quanto in Sede vacante: Il che doueua impedire, che il dritto di Regalia non s'introducesse in essa

In spic. ileg. Acher. tom. 13. p. 315.

Chiesa,

Chiesa, quando per altro ella hauesse potuto esserui soggetta.

IV. Tutte queste dichiarazioni de' Rè sono state confermate da Carlo V. detto il Saggio nelle sue lettere patenti del 1373. dirette al Siniscalco di Beaucaire, e riferite da Choppin, nelle quali S. M. dichiara di non pretender Regalia sopra i Vescouadi, e le Abazie di Linguadoca.

V. Finalmente non solo non v'è alcuna traccia di Regalia nella Linguadoca, sia prima, sia doppo la sua riunione alla Corona, e fino à questi vltimi tempi; ma oltre i titoli espressi, e le dichiarazioni de' Principi, che di sopra si sono riferite, vi è ancora vn'infinità d'atti negl'Archiuj delle Chiese Cattedrali d'essa Prouincia, che prouano chiarissimamente, che non v'è stata mai in vso, e ch'erano i Capitoli delle Chiese Cattedrali quelli, che haueuano l'amministrazione dell'entrate de' Vescouadi in Sede vacante per conseruarle a' Vescoui Successori, a' quali ne rendeuano conto, conforme i Sacri Canoni. Questi atti consistono in Bolle di Papi, dichiarazioni, e lettere patenti di Rè, Arresti del Consiglio del Rè, del Parlamento di Parigi, e del Parlamento di Tolosa; In giudizj, sentenze arbitrarie, transazioni, concordati; In rendimenti de' conti degl'Economi stabiliti da' Capitoli; In prouisioni d'Vfiziali della giustizia temporale de' Vescouadi; In Collazion di Canonicati, Prebende, Cappelle, & altri Benefizj dati da' Capitoli in virtù degl'Indulti,

dulti, e Priuilegi ottenuti dalla Santa Sede. La maggior parte di questi atti è stata prodotta auanti il Consiglio del Rè nell'instanza generale della Regalia, e sono enonziati nell' Arresto del Consiglio de' 12. Aprile 1651. portato nell'vltime Collette delle memorie del Clero. E ve ne sono molti inseriti nell'Inuentario di produzione del Sindico di Linguadoca stampato appresso Vitray nel 1639. Sarebbe troppo lungo, & anco superfluo riferirli qui; Onde ci contenteremo di notarne alcuni. * I più considerabili, & i più espressi sono per gl' Arciuescouadi di Narbona, e di Tolosa; e per i Vescouadi di Carcassona, Alby, Cominges, Nismes: & anco per i Vescouadi di Mende, Rodès, Limoges, e Cahors, ch'essendo della Prouincia Ecclesiastica di Bourges godono della medesima libertà, che la Prouincia Ecclesiastica di Narbona, e si gouernano in tal riguardo colle medesime regole di Linguadoca.

* Bolla di Paolo III. del primo Gennaio 1535., che concede al Capitolo di Narbona in tempo di Sede vacante la Collazione de' Benefizj dipendenti dall'Arciuescouo. Altra Bolla di Paolo III. del 1548. confermatiua della precedente, che omologa, e ratifica vno Statuto del Capitolo sopra l'ordine, che si douena osseruare nelle Collazioni de' Benefizj in tempo di Sede vacante. Lettere Patenti d'Arrigo Secondo del mese di Maggio 1552. per la verificazione, e l'esecuzione delle precedenti Bolle. Lettere Patenti di Luigi XIII. del mese di Settembre 1611., che confermano, & autorizano le medesime Bolle. Arresto del Parlamento di Tolosa de' 10. Settembre 1567., che mantiene il Capitolo di Narbona nelle dette Collazioni, in virtù delle dette Bolle, e Lettere Patenti. Commissioni de' Gran Vicarj di Narbona in Sede vacante de' 22. Agosto 1341. per far visitare i luoghi, e beni temporali dell'Arciuescouo, e dargli in affitto. Processo verbale de' 21. Gennaio 1442 contenente la dichiarazione del Siniscalco di Carcassona, come l'vsciere, che egli hauena fatto in tempo di Sede vacante d'alcune Piazze frontiere spettanti all'Arciuescouo di Narbona, era senza pregiudizio delle ragioni del Capitolo, e senza attribuzione d'alcun dritto di Regalia, o di Custodia al Rè sopra il detto Arciuescouado. Giudizio di Viquier di Beziers de' 2. Maggio 1441., che mantiene il Capitolo di Narbona nell' amministrazione del temporale dell' Arciuescouado in Sede vacante contro il Procurator del Rè, che l'hauena voluto turbar nel suo dritto. Bolla di Pio IV., e di Clemente VIII. del 1560, e 1591., che concedono al Capitolo di Tolosa la Collazione de' Benefizj con Cura, e senza Cura dipendenti dall'Arciuescouo per tutto

il

il tempo di Sede vacante verificati nel Parlamento di Tolosa alli 11. Ottobre 1594., & autorizati per Arresto del Gran Consiglio l'vltimo di Settembre 1611 Arresto del Consiglio del Rè de' 12. Ottobre 1614., che mantiene il prouisto d'vna Prebenda dal Capitolo di Tolosa in Sede vacante contro il prouisto in Regalia. Altro Arresto del Gran Consiglio dell'vltimo di Marzo del 1615., che hà giudicato lo stesso sopra la Prepositura della Chiesa di Tolosa. Diuersi atti contenuti in vno scartafaccio de' 30., e 31. Decembre 1328. per i quali i Gran Vicari di Tolosa in Sede vacante prouedeuano il gouerno, e l'amministratione del temporale dell'Arciuescouado. Cõmissione del Preuosto, Canonici, e Capitolo di Tolosa de' 21. Maggio 1411. per far rimettere al nuouo Arciuescouo le Terre, e Castelli dipendenti dall'Arciuescouado. Sentenze arbitrarie de' 19. Nouembre 1414., e 1450. sopra i conti, che il Sindico del Capitolo rendeua al nuouo Arciuescouo dell'entrate dell'Arciuescouado, riceuute per il Capitolo nel tempo della Sede vacante. Bolle d'Innocenzo VIII., e Clemente VII. del 1491., e 1533., che concedono, e confermano al Capitolo di Carcassona la facoltà di conferire nel tempo della Sede vacante i Benefizj, che sono della Collazione del Vescouo. Commissione di Filippo di Valois del 1327 al Siniscalco di Carcassona per restituire al Capitolo l'entrate del Vescouado, ch'erano state prese sotto pretesto di Regalia, hauendo S. M. verificato, che i suoi Predecessori non haueuano mai goduto tal diritto nella Diocesi di Carcassona. Arresto del Parlamento di Tolosa de' 16. Settembre 1455., che mantiene il Capitolo di Nismes nell'amministratione dell'entrate del Vescouado, e nella Collazione de' Benefizj in Sede vacante contro gl'attentati del Cardinal'Alano Vicelegato d'Auignone. Processi verbali, Arresto del Consiglio, e Lettere patenti di Filippo di Valois de' 4 Dicembre 1334. che cõcedono al Sindico del Capitolo d'Alby la liberazione dell'entrate del Vescouado d'Alby, ch'erano state occupate sotto pretesto di Regalia, doppo che si fù verificato, che tal diritto non haueua mai hauuto luogo in quella Diocesi. Bolla di Secolarizazione della Chiesa Cattedrale di Maguelonna, ò Montpellier del 1536., che concede al Capitolo la Collazione de' Benefizj dipendenti dal Vescouo, durante la Sede vacante, ricenuta, & autorizata da Francesco I. Bolla di Secolarizazione della Chiesa Cattedrale di Sanpont di Tommiers del 1612., che concede la medesima facoltà al Capitolo, autorizata per Lettere patenti de' 5. Ottobre 1629., e confermata per Arresto del Parlamento di Tolosa de' 16. Maggio 1630. Non si notano qui le Collazioni de' Benefizj, & i diuersi atti sopra l'amministrazione del temporale de' Vescouadi di Linguadoca, durante le Sedi vacanti, perche sarebbe cosa noiosa, & infinita.

CAP. VI.

Delle altre Prouincie, che non sono soggette alla Regalia, cioè la Guienna, la Prouenza, il Delfinato.

OLtre la Linguadoca vi sono ancora dell'altre Prouincie, doue la Regalia era incognita, e che s'erano conseruate fino a' nostri giorni nella loro antica, e canonica libertà per questo punto.

La

La Guienna, di cui Bordeaux è la Città Metropolitana, è certissimamente di questo numero; benche sia stata delle prime, che s'è cominciato ad inquietare, & à volere assoggettire à questo dritto. Questa Prouincia s'è gouernata sempre col ius scritto: e verso il principio del duodecimo Secolo, quando doppo la contestazione delle Inuestiture la Regalia s'introdusse in più Diocesi, ella haueua i suoi Duchi, e Signori particolari, che la possedeuano come vn feudo della Corona. Fù riunita nel 1137. per il Matrimonio d'Eleonora figlia, & erede di Guglielmo Duca d'Aquitania con Luigi il Giouane: e nell'anno seguente del 1138. Luigi il Grosso Rè di Francia, e Luigi il Giouane suo figlio diedero vna Dichiarazione solenne, per la quale mantennero, e confermarono la Chiesa Metropolitana, e tutta la Prouincia Ecclesiastica di Bordeaux, ne' suoi dritti, e franchigie, e nella sua libertà canonica. Questi Principi dissero trà l'altre cose in detta Dichiarazione: *Ch'essendo vno de' principali obligbi de' Rè il vegliare al mantenimento della pace, e riposo delle Chiese, conseruandole ne' loro dritti, e libertà, hanno approuata la supplica dell'Arciuescouo di Bordeaux, e de' Vescoui suoi suffraganei; e che hauendo riguardo alle loro esposizioni gli concedono vna piena, et intera libertà, secondo l'ordine de' Canoni, per l'elezione de' Vescoui, e degl'Abati, senza che quelli, che saranno eletti siano obligati di prestar fedeltà, et ho-*

Regiæ Maiestatis est Ecclesiarū quietī pia sollicitudine prouidere, & ex officio susceptæ à Domino potestatis eatum libertates tueri..... Ea propter petitionibus vestris ..... duximus annuendum, & in Sede Burdegalensi, & in prædictis Episcopalibus Sedibus, & Abbatijs eiusdē Prouinciæ ..... in Episcoporum, & Abbatum suorum electionibus canonicam omninò concedimus libertatem, absque hominij, iuramenti, seu fidei per manum datæ obligatione. Porrò decedentis Archiepiscopi, & Suffraganeorum ipsius Episcoporum, siue Abbi-

tum decedentium rés vniuersas, successorum vsibus Regia authoritate seruari volumus, & concedendo præcipimus illæsas. Hoc quoque adiicientes, vt omnes Ecclesiæ infra denominatam Prouinciam constitutæ, prædia, possessiones, & vniuersa ad ipsas iure pertinentia, secundum priuilegia, iustitias, & bonas consuetudines suas habeant, & possideant illibata. Quinimmo Ecclesijs ipsis vniuersis, & earum Ministris cum possessionibus suis canonicè in omnibus concedimus libertatem *Ludou. Crassus, & Lud. Iunior in Lit. datis ann. 1138.*

homaggio per ragione de' loro feudi. Di più ordina-no: *Che tutti'i beni dell' Arciuescouo di Bordeaux, e de' Vescoui suoi suffraganei, ò degl' Abbati siano conseruati doppo la morte per esser rimessi, o rilasciati a' loro Successori. Volendo di più che tutte le Chiese dessa Prouincia siano mantenute nel possesso delle loro Terre, e Signorie, et altri beni, secondo i loro dritti, priuilegj, & vsi legittimi. Finalmente si dichiarano di concedere in tutto la libertà Canonica ad esse Chiese, e loro Ministri, come a' loro fondi, e possessioni.*

Hor'egl'è bene osseruare secondo la riflessione di M. de Marca, che la Dichiarazione di questi Principi non è vn'esenzione, & vn discarico della Regalia, ch'appena era conosciuta in quel tempo anco nelle Prouincie, doue ella è stata poi praticata; mà ch'è vna conferma de' dritti, e della libertà, che haueua la Prouincia di Bordeaux goduto sempre sotto il gouerno de' suoi Duchi, e che detti Principi promettono di conseruarle. Il che impedì, che il dritto di Regalia non vi fosse introdotto in appresso, non solo mentre Luigi il Giouane possedette la Guienna, ma ancora doppo che l'hebbe rilasciata, ripudiando Eleonora, e passò nel Dominio degl'Inglesi per il Matrimonio di questa Principessa con Arrigo II. Rè d'Inghilterra.

Marca l. 8. de Conc. c. 27. nu. 3.

Tutto questo si proua chiarissimamente per vn'Arresto del Parlamento del 1277., che porta M. de Marca, reso trà la Chiesa Metropolitana di Bordeaux, & Edoardo primo

Notum facimus, quod Sede Burdegalensi vacante, & Archiepiscopalibus bonis captis in manu nostra pro contentione, quæ erat inter Dilectum, & Consanguineum, & fidelem

mo

mo Rè d'Inghilterra, e Duca d'Aquitania: per il quale fù giudicato, che la custodia, & amministrazione de' beni di detto Arciuescouado in tempo di Sede vacante, appartenesse al Capitolo, e che Edoardo non hauesse dritto di Regalia in essa Chiesa. Et è da notarsi, che in quest' Arresto si fà menzione d'vna lettera patente d'Edoardo I., e d'Arrigo III. suo Padre prodotta dal Sindico del Capitolo di Bordeaux, per la quale detti Principi hauenano dichiarato di non pretender'alcun dritto di Regalia in essa Chiesa. A che Edoardo, al qual fù mandata, e comunicata, dichiarò per suoi Procuratori di non voler contradire. In conseguenza di che il Parlamento rese il suo Arresto, e mantenne il Capitolo nel suo dritto, e possesso. E questa dichiarazione d'Arrigo III., e d'Edoardo I., è tanto più importante per stabilire le immunità della Prouincia Ecclesiastica di Bordeaux, quãto che si sà, che la Regalia era riceuuta in Inghilterra, & in Normandia, la quale apparteneua ad essi Principi, come l'Aquitania, e che i Rè d'Inghilterra sono stati sempre molto gelosi di conseruar, e d'estendere questo dritto.

nostrum Regem Angliæ illustrem ex vna parte, & Capitulum Burdegalense ex altera, super eo, quod dictus Rex dicebat se habere Regalia in eisdem, procuratore Capituli hoc negante, & è contrario pro dicto Capitulo proponente custodiam dictorum bonorum, dicta Sede vacante, ad dictum Capitulum pertinere, & in ipso iudicio exhibente quamdam litteram dicti Regis, & patris sui, per quam apparebat, quod dictus Rex Regalia non habebat ibidem. Tandem huiusmodi negotio in nostra Curia pendente, procuratores dicti Regis Anglię, super dicta littera consulere voluerunt ipsum Regem, qui per procuratores suos Curiæ nostræ significauit, quod cõtra dictam litteram venire non volebat. Visis quibusdam Priuilegijs Ecclesiæ Burdegalensis, pronunciatum fuit per Curiæ nostræ iudicium, custodiam bonorum Archiepiscopalium, Sede Burdegalensi vacante, ad dictum Capitulum pertinere. *Apud Marcam l. 8. c. 27. nu. 2.*

Consta per tutte queste proue, che la Guienna era in possesso della sua libertà Canonica in tal punto, à tempo del Concilio Generale di Lion tenuto nel 1274., cioè solamente trè anni auanti la data dell'Arresto del Parlamento sopradetto: benche gl'Vfiziali del Rè d'Inghilterra, al qual'apparteneua questa Prouincia, si sforzassero di sturbarle questo possesso, come appariſce da detto Ar-

resto. E di questa turbazione apparentemente bisogna intender le parole di Durando Vescouo di Mende nel suo Comentario sopra detto Concilio, ch'ei compose in quel tempo, e doue dice: SICVT PATET IN ECCLESIIS AQVITANIAE, IN QVIBVS HODIE REGALIA VSVRPANTVR. Nè è meno certo, che questa Prouincia è stata sempre mantenuta, e conseruata in tal libertà doppo il Concilio di Lion fino à quest'vltimi tempi. In fatti si è già notato, che Filippo il Bello nel 1306. fece rendere al Capitolo di Poictiers l'entrate del Vescouado, che i suoi Vffiziali haueuano prese in Sede vacante sotto pretesto della Regalia. Nel che dichiarò S. M., che questa Chiesa non era soggetta à tal dritto, o che douea goder della libertà Canonica, ch'era comune à tutta la Prouincia Ecclesiastica di Bordeaux; ancorche la Contea di Poictou fosse stata riunita alla Corona dal tempo di S. Luigi, e fosse totalmente separata dalla Guienna per il temporale. Doppo quel tempo non solamente non vi è alcuna traccia della Regalia nelle Chiese di Guienna, sia quando detta Prouincia era posseduta dagl'Inglesi, sia doppo ch'ell'è stata riunita alla Corona sotto Carlo VII., e Luigi XI.; Ma vi è ne' loro Archiuj vn gran numero d'atti, di giudizj, e d'Arresti, che prouano, che tal dritto non era in vso, e ch'erano i Capitoli delle Chiese Cattedrali, quelli, che haueuano l'amministratione del temporale de' Vescouadi vacanti per renderne conto a' Vescoui Successori, secondo l'ordine de' Canoni. Molti di questi atti, e di questi titoli sono portati dagl'

Autori

Autori medesimi, che hanno scritto in fauor della Regalia, come M. le Maistre primo Presidente, Pasquier, Choppin.

Bisogna dire lo stesso della Prouincia Ecclesiastica d'Auch, ch'era compresa nell'antico spartimento dell'Aquitania, e che conseguentemẽte hà goduto i medesimi dritti, e le medesime prerogatiue della Prouincia di Bordeaux. Si può ancora osseruare, che la Prouincia d'Auch essendo stata altre volte posseduta per la maggior parte da Conti di Tolosa, & essendo anche hoggidì nel distretto del Parlamento di Tolosa, non è stata meno libera, e meno esente dalla Regalia della Linguadoca. Così ella è compresa nella dichiarazione di Raimondo Conte di Tolosa del 1209. per la quale rinonziò egli alla cattiua vsanza d'occupar i mobili de' Vescoui doppo la lor morte, e l'entrate delle Chiese vacanti, e rese à tutte le Chiese, ch'erano nelle Terre di suo dominio, la loro antica, e canonica libertà. Ella è ancora notata nella dinumerazione della Camera de' conti riferita di sopra trà le Prouincie, doue il Rè non hà alcun dritto di Regalia. In effetto negl'Archiui della Chiesa Metropolitana d'Auch, e delle Diocesi suffraganee vi è vna gran quantità di titoli, e di atti molto espressi, che mostrano, che la Regalia non v'è mai stata esercitata, e che i Capitoli haueuano l'amministrazione del temporale de' Vescouadi nel tempo di Sede vacante, & in molti luoghi conferiuano i Beneficij dipendenti da Vescoui in virtù degl'Indulti, che ne ha-

haueuano ottenuti dalla Santa Sede. La più parte di questi titoli, & atti sono stati prodotti al Consiglio del Rè nell' instanza della Regalia, e sono enonziati nell' Arresto de' 12. Aprile 1651.

Per la Prouenza, e Delfinato, che contengono quattro Prouincie Ecclesiastiche, cioè Arles, Aix, Ambrun, e Vienna, è certo che la Regalia non v'è stata mai conosciuta, nè praticata. Arles è stata successiuamente posseduta da' Rè di Borgogna, da' Rè d'Arles, e da' Conti: e spettaua à Raimondo Conte di Tolosa nel 1209., quand'egli fece quella Dichiarazione, che si è detto, per la quale confermò tutte le Chiese de' suoi Stati nella loro libertà canonica. E perciò nella dinumerazione della Camera de' conti questa Prouincia è messa espressamente trà quelle, doue il Rè non hà alcun drittto di Regalia. Aix, e Ambrun, e Vienna sono state lungo tempo possedute da' Conti di Prouenza, e Delfini Viennesi, come feudi Imperiali: e non si può dubitare, ch'esse non habbiano goduto l'auuantaggio delle Constituzioni di Federigo II., che si sono addotte di sopra, per le quali quest' Imperatore rese à tutte le Chiese dell'Impero la loro libertà canonica intorno l'elezioni, e 'l godimento delle loro entrate durante la Sede vacante. E son venute con questa stessa libertà alla Corona, quando vi sono state vnite, cioè il Delfinato nel 1349. sotto Filippo di Valois per la donazione, che gliene fece Homberto II. Delfino di Vienna; e la Prouenza nel 1481. sotto Luigi XI. per la

cessione

ceſſione di Carlo Du Mayne vltimo Conte di Prouenza. Queſte trè Prouincie Eccleſiaſtiche non ſi trouano ne meno nella dinumerazione della Camera de' conti, doue non n'è fatta alcuna menzione. E la ragione, per la quale vi ſono ſtate omeſſe, ſi è, perche non erano all'hora incorporate alla Corona, e non ſe ne trouaua niente ne' Regiſtri della Camera de' conti, ſu' quali fù regolata queſta dinumerazione.

Biſogna metter nel medeſimo ordine i trè Veſcouadi di Metz, Toul, e Verdun, ſuffraganei dell'Arciueſcouado di Treueri, ch'erano Principati dell'Impero, prima che Arrigo II. gli conquiſtaſſe, e foſſero ſtati vniti alla Corona per il trattato di Munſter. Auanti quel tempo queſti trè Veſcouadi godeuano la libertà conceſſa à tutte le Chieſe dell'Impero per le Conſtituzioni dell'Imperator Federigo II., e ſi gouernauano col Concordato Germanico: e ſolo da poco in quà vi s'è introdotto l'vſo della Regalia.

Io non deuo omettere quì le Chieſe di Brettagna. Imperciòche ſe bene il nome di Regalia vi è noto già da lungo tempo, ſi pretende, che anticamente tal dritto non daua a' Duchi di Brettagna, che la ſemplice amminiſtrazione dell'entrate de' Veſcouadi vacanti per rimetterle a' Veſcoui Succeſſori; e che tal'vſo vi ſi continuò ancora doppo l'vnione di queſta Prouincia alla Corona, che ſeguì nel 1532. Verſo la fine dell'vltimo Secolo ſono ſtate dette Chieſe aſſoggettite alla Regalia. Si dubitaua

ancora

ancora nel 1594., ch'esse vi fossero soggette, come si può vedere in vn celebre litigio per il Vescouado di Nantes, sopra cui il Parlamento di Parigi appuntò la causa al Consiglio: e nel 1601. il Cardinal d'Ossat nella sua lettera 293. sosteneua ancora, *Che la Regalia non haueua luogo in questa Prouincia, e non douesse haueruelo.*

CAP. VII.

Del dritto della Chiesa di Lion sopra quella d'Authun, e della Chiesa d'Authun sopra quella di Lion in tempo di Sede vacante. Che vi sono alcune altre Diocesi esenti dalla Regalia à titolo oneroso, ò per Priuilegj, e concessioni de' Rè.

LE Chiese di Lion, e d'Authun sono da tempo immemorabile in questo dritto, & vso, che l'Arciuescouo di Lion hà l'intera amministrazione del Vescouado d'Authun in Sede vacante, tanto per lo Spirituale, che comprende la Collazione de' Benefizj, quanto per l'entrate temporali, che li peruengono, dedotti i carichi. E reciprocamente il Vescouo d'Authun hà l'intera amministrazione dell'Arciuescouado di Lion, quando è vacante tanto per lo spirituale, e Collazion de' Benefizj, quanto

per

per il godimento del temporale. Alcuni Vffiziali Regj pretendono ciò esser per priuilegio, e per concessione particolare de' Rè, che hanno ceduto à dette Chiese il loro dritto di Regalia: ma non ne portano alcuna proua, e vi è maggior fondamento di credere, che i Rè non hanno hauuto mai il dritto di Regalia in queste due Diocesi, che sono vicine al Delfinato, & all'altre Prouincie non soggette alla Regalia, e quasi interamente nel Paese di ius scritto. Dal principio ciò è stato apparentemente vn dritto di Commenda fondato sù l'antica disciplina de' Canoni, che ordinaua a' Metropolitani di vegliare sù lo spirituale, e temporale delle Diocesi di loro Prouincia doppo la morte de' Vescoui, e che ingiongeua lo stesso a' Vescoui delle Diocesi vicine à riguardo della Chiesa Metropolitana. Doppo il Vescouo d'Authun s'attribuì tal dritto à riguardo della Chiesa di Lion ad esclusione degl'altri Vescoui suffraganei, ò per qualche antica società, e confederazione, che vniua dette due Chiese, ò per qualche altra ragione. E doue nel principio à riguardo del temporale era vna semplice amministrazione per conseruarlo all'Arciuescouo, che sarebbe eletto, insensibilmente i Vescoui d'Authun se l'appropriarono sotto pretesto d'hauerne la custodia: e gl'Arciuescoui di Lion praticarono à più forte ragione la medesima cosa in riguardo della Chiesa d'Authun; Il che successe probabilmente, quando i Rè cominciarono ad attribuirsi in più Diocesi tutte l'entrate de' Vescoua di in virtù della Regalia.

Siane ciò che si vuole, questa consuetudine degl'vsi delle Chiese di Lion, e d'Authun è antichissima, & è stata confermata dal 1189. per lettere patenti di Filippo Augusto, per le quali fece S. M. rendere à Giouanni Arciuescouo di Lion i profitti delle Regalie, che i suoi Vffiziali haueuano preso nella Diocesi d'Authun, doppo ch'egl'hebbe verificato per vna informazione, che l'Arciuescouo di Lion era in possesso di tal dritto nel Vescouado d'Authun. Vi è pure vn'antica Ordinanza d'Almerico Arciuescouo di Lion del 1282., & vn'altra dell'Arciuescouo Ridolfo del 1287., che confermano, e stabiliscono validamente questo dritto reciproco d'esse due Chiese, e che ne parlano come d'vn vso, che vi si era praticato da lunghissimo tempo. E questo stesso dritto è ancora riconosciuto, & autorizato nelle memorie fatte dagl'Vffiziali del Rè per la difesa della sua souranità sù la Città di Lion in tempo della differenza di Filippo il Bello, e Bonifazio VIII. Appariſce dunque, che queste due Chiese erano in tal'vso, e possesso molto tempo prima del Concilio Generale di Lion, che hà prohibito a' Laici l'introdurre la Regalia ne' luoghi, dou'ella non era riceuuta. Et è ancora certo, e notorio, ch'esse ne hanno goduto pacificamente doppo detto Concilio: e quando si è voluto sturbarnele, vi si sono mantenute coll'autorità della giustizia, e particolarmente con vn'Arresto solenne del Parlamento di Parigi degli 11. Maggio 1630., che contiene le ragioni, & allegazioni delle Parti.

Spicileg. Acher. tom. 8. pag. 253. 255.

Histoire du differend de Boniface VIII. & de Philippe le Bel pag. 317.

Oltre

Oltre le Prouincie Ecclesiastiche, e le Chiese particolari, di cui habbiamo parlato sin'hora, che non sono state mai soggette alla Regalia, non per esenzione, e Priuilegio particolare, mà per vna libertà naturale, e canonica, nella quale si sono conseruate; vi sono ancora alcune Diocesi, ch'essendo situate nelle Prouincie, doue tal dritto è riceuuto, nè sono state sgrauate, e rese esenti per contratti passati co' Rè, ò per Priuilegj, che ne hanno ottenuti. Queste Diocesi sono Auxerre, Cambray, Arras, Amiens, Angers, e forse ancora alcune altre, come si può vedere in M. le Maistre primo Presidente, Pasquier, Probo, e gl'altri Autori, che hanno scritto di queste materie. Non ci fermeremo quà à esaminar i titoli, & i Priuilegj, in virtù de' quali dette Chiese sono state sgrauate del dritto di Regalia: ma solamente s'osseruerà, che gl' Autori i più zelanti per la difesa di tal dritto han riconosciuto, che può esser rimesso, e ceduto da' Rè, e che tal rimessa, ò cessione è anco fauoreuole, dicendo essi: *Perche vna cosa ritorna facilmente al suo primo stato, e quando il Rè rimette à vn Vescouo, ò à vna Chiesa il dritto di Regalia, non par che dia niente del suo, mà rimetta le cose nel loro stato naturale, e renda alla Chiesa quel, ch'è della Chiesa.* Rauma tract. iur. Regal. Priuil. 11. §. 12.

In fatti se è giustizia, & equità, che i Principi conseruino alle Città, & alle Comunità i Priuilegj, e gl'auuantaggi, che gli sono stati concessi in cose humane, e temporali: quanto ancora è più giusto, e più ragioneuole far

ciò à riguardo delle Chieſe, maſſime in coſe, che concernono il ſuo gouerno Spirituale, e Gierarchico, e nelle quali i Rè non fanno, che rimetterla in vna libertà, che gl'è naturale? Così il Parlamento di Parigi haueua ſeguitato inuiolabilmente queſte regole, e queſte maſſime ſin quì, come conſta per vn gran numero d'Arreſti, ch'egli hà fatto in fauor d'eſſe Chieſe per mantenerle ne' loro Priuilegj, & eſenzioni, ogni qual volta ſi è tentato di ſturbarnele. Ma l'vltima Dichiarazione hà cambiata queſta giuriſprudenza, ſtabilendo per maſſima, che la Regalia è inalienabile, & impreſcrittibile, donde hà inferito, che le ceſſioni, che i Rè ne han fatte, non hanno douuto ſuſſiſtere, che durante lor vita: e non eccettua da queſta regola, ſe non le Chieſe, che ne ſono eſenti à titolo oneroſo.

CAP. VIII.

Che il Rè hà pochiſſimo intereſſe in queſta eſtenſione del dritto di Regalia: e che oltre che ella offende notabilmente la giuſtizia, & il dritto della Chieſa, ell'è ancora ſoggetta à grandi inconuenienti.

CHiunque rifletterà con attenzione à ciò, che s'è detto ſin quì per ſtabilire la libertà delle Chieſe non

ſog-

ſoggette alla Regalia, non ſaprebbe non eſtremamente ammirarſi, che habbiano gl'Vffiziali Regj voluto rendere queſto dritto vniuerſale, e per riuſcirne habbiano perſuaſo al Rè, che poteua dichiararlo, & ordinarlo così di ſua autorità aſſoluta, & indipendente dalla Chieſa. Ma tal diſegno apparirà ancora più ſtrano, ſe ſi conſidera, che S. M. in ſoſtanza hà pochiſſimo intereſſe à queſt' eſtenſione della Regalia, e che oltre ch'ella offende apertamente la giuſtizia, è ancora ſottopoſta a' grandi inconuenienti.

Imperciòche per cominciar dal godimento dell'entrate de' Veſcouadi, che fà la prima parte del dritto di Regalia, non è in alcuna maniera coſa degna della grandezza, e Maeſtà de' noſtri Rè, à' quali Iddio hà dato vn Regno sì ricco, e sì florido, il voler' accreſcere l'entrate del lor dominio colle ſpoglie delle Chieſe vacanti. Così ſi è già oſſeruato, che per vn ſentimento molto conforme alla loro pietà, e magnificenza Reale non hanno voluto da gran tempo approfittarſi dell' entrate delle Regalie nelle Dioceſi ſteſſe, doue ne ſono in poſſeſſo per vn' antica conſuetudine, che la Chieſa hà autorizata. Le hanno donate per lungo tempo alla Santa Cappella di Palazzo; ò le hanno laſciate a' Veſcoui Succeſſori per vn dono, che glie ne hanno fatto; ò le hanno impiegate in opere pie. Mà benchè ne vſino così per impulſo di Religione, & equità, ciò non leua, che non ne ſiano ſempre Padroni, e che

non

non ne dispongano come di cosa loro. E quando anco l'impiegano in tutto, ò in parte ad opere pie, che riguardano vn ben publico, come fà hoggidì il Rè, che hà destinato il terzo di tutte l'entrate delle Regalie per le persone della Religione pretesa riformata, che si conuertono alla Fede Cattolica; è sempre vero esser ciò vn mutar l'ordine naturale, e l'vso legittimo d'essi beni, che deuono doppo presi i carichi ordinarj essere impiegati in alimento de' Poueri in ciascheduna Diocesi.

In oltre chi può assicurarsi, che i Rè vseranno sempre di quest'entrate colla medesima equità, e moderazione, che fà S. M. di presente? Chi sà se il proseguimento di tempo non le faranno entrare nel loro Erario, e non se ne seruiranno ad vsi del Secolo per consiglio di qualche Ministro auaro? Hor è manifesto, che estendendosi la Regalia sù quel gran numero di Chiese, che non vi sono state mai soggette, si resta debitore non solo de' mali, che ne succedono al presente, mà ancora di quelli, che ne potranno succedere in appresso, se i Rè vengono à vsar di queste entrate altrimenti di quel, che han fatto da qualche Secolo in quà.

Quanto all'altra parte della Regalia, che consiste nelle Collazioni de' Benefizj, è vero, che vien rappresentata come qualche cosa di molta importanza, e vantaggio al Rè. Si sà che appresso Sua Maestà si trouano delle persone, che si fanno merito d'estender vie più le sue nomine a' Benefizj, e che assomigliano il progresso,

ch'

ch'ella può far in tal punto, alle conquiste, colle quali ella aggionge nuoue Prouincie, e nuoue Città al suo Impero. Ma egl'è visibile, che tali consigli, che vengono da vna prudenza totalmente humana, e Secolare, non saprebbero essere se non pessimi, e pernicioſissimi, e che in vece di contribuire alla vera gloria del Rè, non possono, che oscurarla, & impegnar notabilmente la sua coscienza, e la sua salvezza.

Questa disposizione, che si procura d'inspirar à Sua Maestà, è ben opposta à quella, che San Luigi, da cui tira la sua Real descendenza, testifica in simil proposito. Poiche vno Storico della sua vita osserua, che hauendogli vn suo Ambasciatore portato da Roma vn Priuilegio del Papa per nominar alle Prelature del suo Regno, lo gettò subito sul fuoco, e disse all'Ambasciare. *Io son sodisfatto, che habbiate ben compito agl'affari, per i quali vi haueuo mandato à Roma: Mà non approuo, che m'habbiate portato questo Priuilegio del Papa; perche io son persuaso, che non potrei accettarlo senza porre à rischio la mia salute, e quella del mio Regno.* Questo Santo Rè non haueua fatto, che seguitar in ciò l'esempio di Luigi VII. vno de suoi Aui, di cui porta la Storia, che hauendogli vn Ecclesiastico, che tornaua di Roma, presentato vn Priuilegio, per il quale il Papa gli concedeua di dar il primo Benefizio, che venisse à vacare in ciascheduna Chiesa Cattedrale del suo Regno con tutt'i frutti de-

Cum ei instituendi Pastoris Pontifex potestatem facta fuisset, ad idque diploma Legatus Roma rediens attulisset: Quod mea, inquit, Romæ negotia strenuè obieris, laudo: quod mihi à Pontifice munus hoc retuleris, nō probo. Intelligo enim quanto cum periculo animæ meæ, & Regni id susceperim: ac protinus diploma in ignem proiecit. *Bzovius ann. Cancell. n. Lud. in eius vita. Ex Chronol. Genebrar.*

decorsi durante la vacanza, abbruciò subito le Lettere, che contenèuano esso Priuilegio dicendo queste notabili parole: *Io voglio più tosto, che siano quì abbruciate le Lettere, ch'esporre me stesso ad abbruciar' eternamente nel fuoco dell'Inferno.*

Si vede pure dagl'auuertimenti, che S. Luigi diede à Filippo l'Ardito suo figlio su'l letto della morte, quanto stimaua importante, e difficile il nominar'alle Cariche, e Benefizj della Chiesa. E gli Storici di sua vita osseruano espressamente, che in tali nomine camminaua con vn gran contegno, e con vn' estrema cura, e ch'era solito dire: Che hauerebbe voluto non immischiarsi in alcuna sorte di Collazioni di Benefizj, e Ministeri Ecclesiastici, sapendo, che hauerebbe assai da rendere conto delle cose tẽporali, senza grauarsi ancora delle spirituali.

Doppo tutto ciò non è più da merauigliarsi, che Filippo il Bello, Filippo di Valois, & alcuni altri Rè si siano mantenuti fortemente nel possesso di dare in Regalia le Prebende delle Chiese Cattedrali ne' luoghi, doue questo dritto era riceuuto per vn'antica consuetudine. Erano queste quasi i soli Benefizj considerabili, che hauessero all'hora à loro disposizione, e de' quali potessero gratificare gl' Ecclesiastici di loro Corte, ne' quali riconoscessero merito, e valore. Erano pure gradi per arriuar' alla Dignità Vescouale, hauendo all'hora i Capitoli il dritto d'eleggere i Vescoui, & eleggendogli per ordinario del corpo loro. Mà hoggidì, che i nostri Rè hanno

la

Reuersus Ludouicus Iunior de Hierosolymitana contra Sarracenos expeditione, cum quidam Clericus Roma Papale quoddam priuilegium attulisset, quo in omni Ecclesia Cathedrali sui Regni ius conferendi cui vellet primam vacaturam cum cunctis fructibus medio tempore prouenientibus consequebatur, confestim combussit litteras, dicens: Malo illas hic comburere, quam si propter illas in inferno comburerer. *Thomas Walsingham. in hypodigm. Neustriæ.*

Ioinuille dans le vie de S. Louis.

Nangis in vita B. Lud.

Diuus Ludouicus nolebat se immiscere in collationibus Sacerdotiorũ, dicens: Sat mihi est coram Deo de temporalibus mihi creditis, non etiam spiritualibus rationem reddere. *In libello cui sinulus, Virga Directionis. Ex Chronol. Genebrardi.*

la nomina de' Vescouadi,& Abazie,e dispongono ancora d'vn gran numero di Benefizj sotto diuersi titoli, che gl'appartengono senza contestazione, è strano il vedere che si trouino persone, che portino il Rè à estendere vie più le sue nomine a' Benefizj, e che credano, che sia vn sì gran vantaggio per Sua Maestà il poter dar' alcuni Canonicati, & alcuni altri Benefizj in Sede vacante, che bisogni perciò rouersciare l'antico vso d'ogni tempo osseruato, e sorpassare i Decreti de' Concilj, e le Ordinanze de' Rè suoi Predecessori.

Hor se bene la Collazione di tali Benefizj è certamente poco considerabile per i nostri Rè in quell'alto punto di grandezza, ed autorità, doue sono, & in quella moltitudine di nomine, che di già hanno, non lascia ella tuttauia d'impegnar molto la lor coscienza, e di far vn grandissimo pregiudizio alla Chiesa. Poiche in vece d'operar da per loro nelle nomine alle Prelature, e come che sono per loro magnanimità Reale sopra tutte le preuenzioni basse, & interessate de' Particolari, poter più facilmente eleggere persone di merito, e virtù per tener le prime Dignità della Chiesa, si rimettono d'ordinario per la nomina delle Prebende, & altri simili Benefizj ad alcuni de' loro Vffiziali, che ne dispongono à lor piacere, e spesse volte in vna maniera poco canonica. Donde procede, che le Dignità, & i Canonicati delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, sono tenuti da persone indegne, & incapaci, quali per la più parte non stanno alla residenza,

e sono per la loro cattiua condotta la pietra di scandalo; doue che dourebbero esser gl'esemplari del Clero, & i cooperatori de' Vescoui nel gouerno delle Diocesi. E anco da notarsi, che quest'inconueniente è altresì maggiore à proporzione, che questi Benefizj sono in Prouincie più lontane, perche è più difficile, che il Rè, ò suoi Vfiziali conoscano le persone, che sarebbero proprie ad hauergli, e perche gl'Ecclesiastici della Corte, che gl'impetrano, non sono per ordinario molto disposti à andarui à risedere, & à seruirgli, ma cercano subito di permutargli con altri Benefizj, ò rinonziargli caricandogli di pensioni.

La Regalia nella maniera, ch'ella si pratica, racchiude ancora altri inconuenienti, particolarmente à riguardo di quelle Prouincie, doue si pretende introdurla. Imperciòche supposto, che il Rè conferisca in Regalia non solamente i Benefizj, che sono di piena Collazione de' Vescoui, ma ancora quelli, che sono di ius Patronato, doppo che i Padroni han fatto le loro presentazioni, come il Parlamento di Parigi l'hà giudicato per i suoi Arresti; e che S. M. possa preuenir'i Padroni Ecclesiastici, & anco i Secolari, come lo pretendono cert'vni: vedesi chiaramente, qual'imbarazzo, e confusione è capace di cagionar la Regalia in esse Prouincie; poiche bisognerà necessariamente ricorrer' al Rè per tutt' i Benefizj senza Cura, che verranno à vacare durante l'apertura della Regalia, ò per morte, rinonzia, permuta, ò per le altre vie

di

di ragione. Bisognerà, che quelli, che saranno nominati ad essi Benefizj da' Padroni, in luogo di riceuer il titolo, e l'institutione da' Gran Vicarj de' Capitoli, che gl'hauerebbero esaminati, e giudicato della loro capacità, come s'era sempre praticato, vengano in persona à Parigi dall'estremità del Regno, ò almeno mandino alla Corte la nomina fatta di lor persona per ottenere il Breuetto del Rè, che in tal caso gli si concederà senz'alcun esame, e senz'alcuna notizia della loro capacità: Il che pare totalmente assurdo, & irragioneuole, come di già si è osseruato nella seconda Parte Capitolo VIII. Finalmente bisognerà, che i Cõmessi de' Signori Segretarj di Stato siano continuamente occupati à spedir Breuetti in Regalia per tutte le Diocesi vacanti. E come si sà ciò non farsi gratuitamente, può esser che à lungo andare si stabilisse vna specie di Cancelleria, e d'Vfiziali particolari per tali sorti di spedizioni, che saranno notabilmente multiplicate per tal'estensione della Regalia su tutte le Diocesi del Regno.

Di più come occorrono spesso delle liti, ò sia sopra l'amministrazione dell'entrate de' Vescouadi vacanti, ò sia sopra i Benefizj, che si pretende esser vacati in Regalia, e la cognizione n'è attribuita in prima instanza alla gran Camera del Parlamento di Parigi: vedesi chiaro quanto tumulto, e disordine l'introduzione della Regalia nelle Prouincie, di cui si tratta, è capace di cagionarui per le liti, che vi si susciteranno, e per le spese straordina-

rie, che bisognerà fare per venir à proseguirle à Parigi. E ciò sarà causa, che spesso quelli, che saranno stati più canonicamente prouisti de' Benefizj, saranno costretti à lasciargli in preda a' Regalisti, ò perche non haueran' il modo di difenderli, ò perche non potranno risoluersi d'andar à litigare sì lontano dal loro Paese, e dauanti a' Giudici, che si sà esser sempre disposti à fauorir quanto possono i prouisti in Regalia.

Quest'attribuzione di tutte le liti di Regalia alla gran Camera del Parlamento di Parigi poteua esser più sopportabile auanti della Dichiarazione del 1673., perche all'hora la Regalia non s'estendeua troppo fuori del Distretto d'esso Parlamento. Mà doppo la Dichiarazione, ella diuenta vn grandissimo peso per i Sudditi del Rè, che saranno obligati di venire dalle Prouincie più lontane à litigare nel Parlamento di Parigi sopra tutti gl'affari concernenti la Regalia. E' vero, che se i Popoli ne patiscono, gl'Vfiziali del Parlamento di Parigi in concambio vi trouano il lor vantaggio, perche ciò accresce molto la loro autorità, e giuridizione, e moltiplica in infinito le liti della gran Camera, che n'era già troppo carica. E quest'è quello, che scuopre la ragione, che hà mosso detti Vfiziali à procurare, come han fatto, questa estensione della Regalia sopra tutte le Chiese del Regno; e mostra nel medesimo tempo qual riguardo si debba hauer agl'Arresti, che han fatto in tal proposito da circa vn Secolo in quà: poiche è euidente, che han fatto la loro

pro-

propria causa, sostenendo quanto poteuano quest'estensione per l'interesse, che vi ritrouano. Così il Clero da detto tempo gli hà più tosto riguardati, come Parti in questa materia, che come Giudici retti, e disinteressati, & è stato obligato à far auocare al Consiglio del Rè tutte l'instanze pendenti dauanti loro, ed ottener da S. M., che glie ne fosse leuata la cognizione.

Tutte queste considerazioni fan veder, che il Rè in sostanza hà pochissimo interesse in questa estensione della Régalia, e ch'il vantaggio, che glie ne prouiene, non è punto considerabile, in paragone de' mali, ch'essa cagiona, e degl'inconuenienti, che ne seguono. Di modo, che quando il dritto di Sua Maestà fosse tanto certo, e chiaro à tal riguardo, quanto appare nullo, & insostenibile, sarebbe sempre proprio della sua equità, e bontà l'astenersene, e lasciar le cose nel loro primiero stato, conformandosi à quel ricordo del Sauio: *Non trapassare gl'antichi limiti, che sono stati posti da' tuoi Maggiori.* Il che mostra ancora quato sauia, e giudiziosa sia la riflessione, che M. de Marca hà messa al fine della sua bella memoria sopra tal'affare, quand'egli hà detto: *Che questa Collazione delle Prebende non è di sì gran considerazione per il Rè, che bisogni rouersciare l'antiche Constituzioni del Regno, e i Canoni de' Concilj, per fare l'introduzione di tal dritto, doue non è stato mai praticato doppo il Christianesimo.*

Né transgrediaris términos antiquos quos posuerunt Patres tui. *Prou.* 22. v. 28.

CAP. IX.

CAP. IX.

Ch'i Vescoui, le cui Chiese non sono soggette alla Regalia, non possono consentire, che vi siano assoggettite; e che all' incontro son' obligati ad opporuisi per quanto stà in loro.

EEuidente, che quanto più l'estensione della Regalia per tutt'il Regno è ingiusta, e pregiudiziale alle Chiese, che non vi sono state mai soggette, tanto più i Prelati d'esse Chiese son'obligati ad opporuisi per tutte le strade debite, e ragioneuoli, in vece, che possano approuarla, e consentirui espressamente. Imperciochè, chi oserebbe sostenere, ch'eglino possano abbandonare la giustizia, e la ragione delle loro Chiese in vna materia sì importante, e concorrere con vn'assenso positiuo ad vna cosa, che s'è dimostrata esser contraria ad ogni legge, & offendere notabilmente la libertà della Chiesa? Non si sà egli, che sono essi i Depositarj non solo della fede della Chiesa, mà anche della sua disciplina, de' suoi dritti, e delle sue Immunità? e che come son' obligati à vegliar per la conseruazione della sua dottrina, condannando gl'errori, che ne corrompono, ò alterano la purità, vi sono delle occasioni, nelle quali non sono meno tenuti à difendere la sua libertà, opponendosi à quelli, che si sforzano di rouinarla? E chi potrebbe dubitare,

che

che l'occasione, che si presenta, non sia di tal numero? poiche si tratta di conseruar alla Chiesa non solamente i suoi beni, che son quelli d'Iddio, secondo i Canoni, e de' quali i Vescoui non sono che i Guardiani, & i Dispensatori; mà ancora la facoltà di disporre de' suoi Ministeri, delle sue Cariche, e Dignità, ch'è vna cosa tutta Spirituale, & vna delle più importanti della disciplina, e del gouerno Ecclesiastico?

Che se si hauesse ancora qualche dubbio sopra di ciò, basterebbe consultare il Decreto del Concilio Generale di Lion, che mostra sì chiaramente a' Vescoui la loro obligazione in tal punto. Poiche questo Decreto non hà meno forza, & autorità, per esser stato fatto già 400. anni; anzi al contrario egl'è più considerabile, e più forte, mentre è stato sempre osseruato doppo; e per la cura, che si è hauuta d'osseruarlo, le Chiese non soggette alla Regalia sono state mantenute sin'al presente nella loro libertà naturale, e Canonica. Le Censure, che vi sono fulminate contro tutti quelli, che vsurperanno di nuouo tal dritto, ò che contribuiranno à introdurlo nelle Chiese, doue non era in vso, non sono meno da temersi hoggidì, di quello erano à quel tempo: e l'obligazione, che detto Concilio impone a' Titolari, e Benefiziati d'esse Chiese, di opporuisi per quanto stà in loro sotto pena della priuazione de' frutti de' loro Benefizj, sussiste ancora in tutto il suo vigore. Et ella riguarda molto più i Vescoui, che i semplici Ecclesiastici, e Benefiziati; essendo visibile

che

che se il Concilio nō hà parlato nominatamēte de' Vescoui, è perche hà supposto, che, se si attentasse d'introdurre la Regalia nelle Chiese, ciò seguirebbe in Sede vacante, e quando sarebbero destitute di Pastori, e non in vita de' Vescoui, con obligarli à sottometteruisi anticipatamente, e consentirui per vn'atto espresso.

Il Concilio di Trento, ch'è l'vltimo Ecomenico, nota ancora, qual'è l'obligazione de' Vescoui in tal'incontro. Imperciòche oltre l'hauer egli confermato, e rinouato tutt' i Canoni fatti per la conseruazione de' dritti, & immunità del Clero, e le pene ordinate contro quelli, che le violano, ò vsurpano: hà ancora nominatamente pronunziato Scomunica contro tutte le persone di qualsiuoglia condizione, e dignità, che inuadono, vsurpano, ò s'appropriano sotto qualunque pretesto i dritti, i beni, ò l'entrate delle Chiese, de' Benefizj, ò de' Luoghi Pij. E vuole, che gl'Ecclesiastici, che procurano, ò che fauoriscono tal' vsurpazione, ò che l'autorizano col loro consenso, siano sottoposti alla medesima pena di Scomunica, e di più siano priuati de' loro Benefizj, e dichiarati inhabili, & incapaci à conseguirne altri in auuenire.

Questa obligazione, che il Concilio di Trento impone à tutti gl'Ecclesiastici di vegliar'alla conseruazione de' dritti, e dell'immunità delle loro Chiese, concerne maggiormente i Vescoui, che per il loro carattere sono i Padri, i Pastori, e gli Sposi della Chiesa, e per necessaria conseguenza i Protettori nati de' suoi dritti, e delle sue libertà.

Decernit, & præcipit (Sancta Synodus) Sacros Canones, & Concilia Generalia omnia, nec non alias Apostolicas sanctiones in fauorem Ecclesiasticarum personarū, libertatis Ecclesiasticæ, & contra eius violatores editas, quæ omnia etiam præsenti Decreto innouat, exactè ab omnibus obseruari debere. *Concil. Trid. Sess. 25. c. 20. de Ref.*

Si quem Clericorum, vel Laicorum, quacumque ās Dignitate etiam Imperiali, aut Regali præfulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupauerit, vt alicuius Ecclesiæ, seu cuiusuis Secularis, vel Regularis Beneficij, montium pietatis aliorumque locorum piorum iurisdictiones, bona, census, ac iura etiam feudalia, & emphiteutica ..... per se, vel per alios vi, vel timore incussō ..... quacumque arte, aut quæsito colore, in proprios vsus conuertere illosque vsurpare præsumpserit .... Is anathemati tamdiū subiaceat ..... Clericus verō, qui nefandæ fraudis, & vsurpationis huiusmodi fabricator, seu consentiens fuerit eisdem pœnis subiaceat, nec non quibus-

libertà. E gl'impegna tanto più indispensabilmente à dichiararsi in tal'occasione per il dritto delle loro Chiese, quanto che se non ne fanno motto, la Regalia essendouisi vna volta stabilita, sarà quasi impossibile impedirla nell' auuenire, perch' ella si sarà fortificata col tempo, e colla consuetudine: come per appunto è succesſo altre volte à riguardo delle Diocesi, dou'ella si è introdotta in occasione de' Feudi, e del Ius patronato, & Economato, e nelle quali il Concilio di Lion fù come sforzato à tolerarla, perche la trouò stabilita dal possesso, e dal lungo vso. Di modo che debbon fare quest'importante riflessione, che non adempiendo in tal'incontro al preciso de'loro doueri, si rendono colpeuoli di tutt' i mali, che accaderanno alle loro Chiese fin'alla fin de' Secoli per l'introduzione della Regalia.

cumque Beneficijs priuatus sit, & ad quæcumque alia Beneficia inhabilis efficiatur. *Idem Concil. Sess. 22. c. 11. de Reform.*

Auuenga che bisogna osseruare, che vi è vna gran differenza trà il soffrire vn'abuso stabilito da gran tempo, e passato in legge, & il permetter, che se ne introducano de' nuoui. Tutti quelli, che sono chiamati al ministero Ecclesiastico, e massime all'Episcopato, che n'è il supremo grado, deuono entrarui colla disposizione di faticar' à tutto lor potere in rimediar gl'abusi, che trouano stabiliti, quando entrano nelle loro cariche, e rimetter le cose nel loro stato primiero. Deuono dunque à più forte ragione opporsi con tutte le loro forze agl'abusi, che si volesse introdurre di nuouo. Così i Vescoui, à tempo de' quali la Regalia si è da principio introdotta nelle Diocesi,

dou'ella è riceuuta per vn'antica consuetudine, e doue il Concilio di Lion hà creduto douerla tolerare, non furono esenti di colpa, se non vi si opposero per quanto stette in loro: mà presentemẽte i Vescoui delle medesime Diocesi non possono, che soffrirla, e concorrerui, procurando tuttauia conforme al Decreto del Concilio di Lion d'impedire al possibile gl'abusi, che se ne fanno, e che la Chiesa non autoriza. Non così per l'altre Chiese, doue la Regalia non hà mai hauuto luogo, e doue al presente si fà ogni sforzo per introdurla. Poiche i Vescoui di queste Chiese non possono acconsentire à tal'introduzione, & al contrario sono obligati ad opporuisi à tutto lor potere, come il Concilio di Lion l'ordina espressamente.

Il che è tanto più vero, quanto che non basta, che i detti Vescoui nõ s'oppongano a tal nouità, e che la soffrano in silenzio: mà si vuol di più, che vi concorrano positiuamente, ottenendo lettere di concessione del godimento de' beni, e facendole registrare col loro giuramento di fedeltà nella Camera de' conti di Parigi, benche siano venti, trenta, e quarant'anni, che sono Vescoui. Bisogna anch'osseruare, che se eseguiscono in ciò la Dichiarazione; oltre ch'è vn'abbandonare, per quanto è dal canto loro, il dritto, e la liberta delle loro Chiese; rendono altresì il male quasi senza rimedio, somministrando armi agl' Vfiziali Regj contro i Capitoli, & i Vescoui, che gli succederanno. Poiche se i Capitoli delle Chiese Cattedrali, ò Collegiate per vna generosità rarissima

rissima in questo Secolo venissero à opporsi all'esecuzione della Dichiarazione del Rè, quando doppo la morte del loro Vescouo si comincierà à vsare della Regalia, non si mancherebbe d'opporgli il consenso dato dal su loro Vescouo. E quanto a' Vescoui Successori, benche sia certo, che non sarebbero men' obligati à difendere il dritto, e la libertà delle loro Chiese, non bisogna dubitare, che se ne trouasse alcuno, che volesse far in ciò il suo debito, ricusando d'ottener lettere come sopra, e di farle registrare conforme alla Dichiarazione, non gli fosse detto, ch'è vn negozio consumato, e ch'egli hà mala grazia per contestar'vn dritto, che il suo Predecessore hà riconosciuto, e di cui il Rè è in possesso. Di più si sà, che de' Vescoui nuouamente nominati dal Rè alle Prelature non sono molto in stato d'opporsi a' suoi ordini, e voleri. E'adunque cosa chiara, che in questo principio sono i Prelati tenuti à dichiararsi, seruendosi di tutte le strade debite, e ragioneuoli per conseruar la libertà naturale, e canonica delle loro Chiese.

Hor quello, che si dice de' Vescoui, deuesi intendere à proporzione degl'Ecclesiastici del second'ordine, e massime de' Capitoli delle Chiese Cattedrali, che fanno vn' istesso corpo co' loro Vescoui secondo i Sacri Canoni, e che sono chiamati dal Concilio di Trento il Senato del Vescouo. In fatti i Capitoli sono in hoggi vna delle principali parti del Clero. Hanno anco in molti luoghi vna porzione della giuridizione Ecclesiastica, e dell'autorità

Vescouale: & i Canonici delle Chiese Cattedrali sono per loro institutione i Cooperatori, i Consiglieri nati, & i principali Ministri de' Prelati nel gouerno delle loro Diocesi. Hanno ancora l'autorità d'amministrar le Diocesi in Sede vacante, ch'è il tempo, in cui hà luogo la Regalia. Di modo che non si può dubitare, che non siano à proporzione obligati quanto i Vescoui à difendere il dritto, e la libertà della Chiesa principalmente nel caso della Regalia, nel quale hanno essi vn'interesse tutto particolare: e per questo il Concilio Generale di Lion ne hà fatto loro vna legge espressa, obligandouegli anco sotto pene.

CAP. X.

Ch'è vn riconoscer la Regalia, e consentirui positiuamente, il far registrare il suo giuramento di fedeltà in esecuzione della Dichiarazione. De' Vescoui, che han fatto questo registramento con protesta doppo la Dichiarazione. Di quelli, che l'han fatto auanti la Dichiarazione. Di quelli, le cui Diocesi sono esenti dalla Regalia per Priuilegj.

VI sono delle persone, che considerando le cose superfizialmente trouano da ridire, che qualche Ve-

Vescoui ricusino d'eseguire ciò, ch'è portato dall'vltima Dichiarazione, sopra il registramento del loro giuramento di fedeltà. Poiche dicon' essi, se questo giuramento è giusto, e legittimo, come detti Prelati l'hanno riconosciuto prestandolo al Rè, donde viene, che fanno difficoltà di registrarlo, non parendo quest'atto, che vna formalità per conseruarne la memoria? e come vogliono più tosto lasciar le loro Diocesi in confusione, & esporsi à tutt'i mali, che può loro produrre questo rifiuto, che condescendere in ciò agl'ordini del Principe?

Benche questo ragionamento habbia qualche cosa di plausibile, e molti Prelati, che hanno fatto registrar'il loro giuramento di fedeltà, anco prima della Dichiarazione, vi si siano lasciati ingannare, è facilissimo il farne vedere la debolezza, e l'illusione. Imperciòche basta l'osseruare, che se bene tutt'i Vescoui prestano al Rè giuramento di fedeltà in qualità di suoi Sudditi, & à causa del posto, & autorità, ch'essi hanno nel Regno, tuttauia quelli solamente, le cui Diocesi sono soggette alla Regalia, hanno bisogno di far registrare il loro giuramento nella Camera de' conti di Parigi. E la ragione si è, perche questo registramento non è vna semplice formalità per conseruar la memoria del giuramento; ma è vna solennità requisita per chiudere la Regalia, e mettere il nuouo Vescouo in possesso del temporale della sua Chiesa, ch'era stata in mano del Rè durante la Sede vacante, e l'apertura della Regalia. Per questo doppo hauer prestato il giuramento

mento di fedeltà, ottiene da S. M. lettere patenti di liberazione dall'occupazione fatta in virtù della Regalia: e queſte lettere propriamente ſono quelle, che ſi preſentano, e ſi fanno regiſtrar nella Camera de' conti di Parigi; nella quale ſi rendeua anticamente conto delle Regalie, come d'vn'entrata del dominio. Così puoſſi notare, che la nuoua Dichiarazione non parla del giuramento di fedeltà, ma delle lettere di liberazione in queſti termini: *Vogliamo, e ci piace, che gl'Arciueſcoui, e Veſcoui ſiano tenuti dentro due meſi dal giorno del giuramento di fedeltà, ch'eſſi ci preſteranno, ad ottener noſtre lettere patenti di liberazione, e di farle regiſtrare nella noſtra Camera de' conti di Parigi; e che quelli, che ſin'hora ci hanno preſtato giuramento di fedeltà, e non hanno ottenuto noſtre lettere ſudette, ſiano tenuti ad ottenerle, e farle regiſtrar dentro due meſi nella detta noſtra Camera de' conti.* Non baſta ottener queſte lettere di liberazione, e farle regiſtrare nella Camera de' conti di Parigi: biſogna ancora farle notificare all'Economo, ò Eſattore della Regalia ſtabilito ſu' luoghi coll'Arreſto, ò mandato della Camera de' conti, che gl'ordina di laſciare al nuouo Prelato il pieno, & intero godimento del temporale del ſuo Veſcouado, e fin che tutto ciò non ſia fatto, la Regalia non è mai chiuſa.

Quindi ſi vede facilmente per qual cauſa i Prelati, le cui Dioceſi non ſono ſoggette alla Regalia, non deuono

far

far detto regiſtramento. Così è certiſſimo, che ſe bene i Veſcoui di Linguadoca, di Guienna, di Prouenza, del Delfinato, e delle Dioceſi vicine, doue la Regalia non haueua hauuto mai luogo, hanno d'ogni tempo preſtato giuramento di fedeltà, come gl'altri Veſcoui del Regno; non hanno però già mai ottenute lettere di liberazione, nè fatto regiſtramento: e non ſi è cominciato ad obligaruegli, ſe non doppo, che ſi è preteſo d'aſſoggettirgli alla Regalia. Sù tal diſegno adunque hauendo publicato il Rè la ſua Dichiarazione, che rende la Regalia vniuerſale, non hà mancato d'ordinare, che in auuenire tutti gl'Arciueſcoui, e Veſcoui del ſuo Regno ſarebbero tenuti ad ottener dette lettere, e fare detto regiſtramento. E per vna ſeconda Dichiarazione publicata nel medeſimo tempo, Sua Maeſtà regola in particolare i dritti, che ſaranno pagati alla Camera de' conti di Parigi da' Prelati di Linguadoca, Guienna, Prouenza, Delfinato, & altri per detto regiſtramento: il che è vna proua euidente, che non v'erano obligati per il paſſato, e che non vi era alcuna proua ne' regiſtri della Camera de' conti, che l'haueſſero mai fatto. E' dunque chiaro, che obligando i Prelati à queſto regiſtramento in dette circoſtanze, & alle condizioni notate nella Dichiarazione, è vn'obligargli à riconoſcer poſitiuamente la Regalia, & à conſentir, ch'ella s'introduca nelle loro Dioceſi.

Queſto forſe è quello, che non hanno ben conſiderato i Prelati, che hanno eſequito ciò, che ordina la Dichia-

razione

razione sù tal punto. E' vero che vi hanno trouato due vantaggi, vno de' quali è, che non han pagato dritto alcuno alla Camera de' conti per questo regiſtramento, eſſendone ſtati eſpreſſamente ſgrauati per queſta prima volta dalla Dichiarazione del Rè: e l'altro è, che hauendo ammeſſo in tal modo la Regalia nelle loro Dioceſi, benche in verità ella non vi foſſe ſtata mai aperta, ſi ſono meſſi in ſtato di poter diſporre liberamente de' Benefizj di loro Collazione, ſenza temere d' eſſer inquietati da' Regaliſti. Mà così hanno ancora eſpreſſamente conſentito, che le loro Chieſe ſiano ſpogliate della loro libertà naturale, e Canonica, & aſſoggettite per ſempre al giogo della Regalia ogni volta, che ſi darà il caſo.

Alcuni hauendo ben preuiſto queſt'inconueniẽte, hanno creduto di poterui rimediare con farne il loro regiſtramento con queſta proteſta: Che ciò non è, che per forza, e per euitare mali maggiori, e ſenz' approuazione del dritto di Regalia. Mà tali ſorti di proteſte ſono inutili, e moſtrano ſolamente, che queſti Prelati, hauendo veduto quello operaua queſto regiſtramento, e le conſeguenze, che ne verrebbero, non hanno laſciato di paſſar'oltre. Così hanno dimentite le loro parole co' loro fatti. Poiche nel medeſimo tempo, che hanno proteſtato di non voler riconoſcere la Regalia, vi hanno conſentito molto ben poſitiuamente, ottenendo lettere di liberazione, e facendo le altre formalità requiſite per chiudere la Regalia nelle loro Dioceſi: il che ſuppone neceſſariamente,

mente, ch'ella vi sia stata aperta, e che vi siano soggetti. Per altro si può star sicuro, che questa protesta, ch'essi hanno messa apparentemente nella procura, che hanno mandata per fare tal registramento, non sarà stata inserita ne' registri della Camera de' conti di Parigi, e che non vi si sarà fatta menzione, che del loro giuramento di fedeltà, e delle lettere di liberazione da essi ottenute. Di modo che in tal guisa è lo stesso, che se non hauessero fatta protesta veruna, e ch'il loro registramento fosse stato puro, e semplice.

Deuesi à più forte ragione portare il medesimo giudizio delle proteste, che alcuni altri Prelati hanno fatto dauanti Notarj contro il loro registramento, e che si sono contentati di mettere negl'Archiuj delle loro Diocesi. Imperciòche essendo tali proteste rimaste segrete, è, come se non fossero; e non impediscono punto l'effetto del registramento, ch'è publico, e che deue passare per vn'acquiescenza espressa, e positiua al dritto di Regalia: oltre che questa condotta è poco conforme alla sincerità, alla rettitudine, & alla generosità, che deuono mostrar'i Vescoui, quando si tratta di difendere la giustizia, e la libertà della Chiesa.

Finalmẽte vi sono stati molti Vescoui, che nõ hanno aspettata la Dichiarazione del Rè per fare questo registramẽto. L'hanno fatto anche prima per liberarsi dalla vessazione de' Regalisti, i quali otteneuano i Benefizj delle loro Diocesi, e vi causauano molte turbolenze per le

liti, che ſuſcitauano contro i veri Titolari. Alcuni ancora non vi ſi ſon portati, che ad inſtanza, e ſollecitazione de' Capitoli delle loro Dioceſi, che non poteuano ſoffrire d'eſſere più lungamẽte eſpoſti à tal veſſazione de' Regaliſti. Si può credere, che queſti Prelati hanno fatto in buona fede, che non hanno penſato ſe non à rimediar'al mal preſente, e che non hanno ben conſiderato, ſe queſto regiſtramento era vn pregiudizio contro il dritto, e la libertà delle loro Chieſe, & vn'acquieſcenza poſitiua alla Regalia. Mà queſta buona fede hà ceſſato doppo la Dichiarazione, e di preſente il loro ſilenzio in tal propoſito pare, che ſia vna ratificazione di quel, ch'eſſi hanno fatto, & vn'eſpreſſo conſenſo al dritto di Regalia.

Ciò, che s'è detto de' Veſcoui, le cui Dioceſi non ſono ſtate mai ſoggette alla Regalia, deue intenderſi à proporzione di quelli, le cui Dioceſi ſono eſenti da tal dritto per Priuilegj, e conceſſioni de' Rè. Poiche non hauendo detti Priuilegj, e conceſſioni fatt'altro, che rimettere le Chieſe nella loro libertà naturale, e Canonica, hauendo eſſe goduto della medeſima per vn lunghiſſimo tempo, & eſſendoui ſtate mantenute dagl'Arreſti del Parlamento di Parigi, è coſa chiara ch'i Veſcoui non poſſono conſentire, che ne ſiano ſpogliate per aſſoggettarle alla Regalia, conforme ſi fà colla Dichiarazione. E benche non s'ordini loro in particolare d ottenere lettere di liberazione, e di farle regiſtrare nella Camera de' conti, pare che non ſiano men'obligati à far paleſe di nõ concorrere alla

Di-

Dichiarazione, & impedire per quanto ſtà in loro, ch'in auuenire ella non s'eſeguiſca nelle loro Dioceſi.

CAP. XI.

Ch'il rifiuto, che hanno fatto alcuni Veſcoui di conſentir alla Dichiarazione ſopra la Regalia, non è vna mancanza all'vbbidienza douuta al Sourano, anzi ch'è vna marca di lor fedeltà al ſuo ſeruigio. Sentimenti di Santi Veſcoui in ſomiglianti riſcontri.

VNO de' primi oblighi de' Veſcoui è il dar a' Popoli eſempio dell'vbbidienza douuta al Sourano; nel che non fanno, che vbbidir alla legge di Dio, & oſſeruar le regole degl'Apoſtoli S. Pietro, e S. Paolo. Mà ſe bene tutt' i Sudditi del Rè deuon rendergli vbbidienza, & hauer per lui vn'egual riſpetto; è però vero che queſta vbbidienza non ſi rende in vna medeſima maniera da ciaſchedun Suddito, mà ſi regola ſecondo la condizione delle perſone, & i differenti poſti, che tengono nello Stato. Ve ne ſono di quelli, a' quali queſta vbbidienza, e riſpetto deuono far eſequire gl'ordini del Principe ſenza eſaminargli, quando non ſono manifeſtamente contrarj alla legge di Dio, come i Capitani, e le Genti di Guerra. Ve ne ſono di quelli, che hanno la via delle rappreſentazio-

1. Pet. 2. v. 13. Rom. 13. 1.

ni, come i Parlamenti, & i Collegj Sourani. Ma i Vescoui hanno questo di particolare, ch'essendo Sudditi de' Rè, e facendo il primo corpo del loro stato, sono in oltre loro Padri, e Pastori per il potere, che hanno riceuuto da Dio, e per l'autorità di Giesù Cristo, che stà in loro. Per questo non solamente non sono tenuti à deferir'in tutto ciò, che porta marca d'autorita reale, massime nelle materie Ecclesiastiche, e che hāno relazione alla Religione, mà vi sono delle occasioni, doue non possono dar'a' Rè proue migliori della loro fedeltà, e rispetto, che facendo tutto ciò, che dipende da loro per informargli della verità, e per fargli conoscere le loro obligazioni.

Il che si puo imparare da S. Ambrogio, che hà saputo sì perfettamente collegare i doueri d'vn Suddito fedele, e zelante coll'obligazioni d'vn Vescouo generoso, & intrepido. Questo Santo scriuendo al gran Teodosio per indurlo à ritrattar' vna cosa, ch'egli haueua fatto, e che pareua contraria alla giustizia, & alle regole della Chiesa, gli dice queste bellissime parole: *Vi supplico di volermi con pazienza ascoltare. Perche s'io non merito d'esser ascoltato da V. M., non merito dunque, che ne meno m'ascolti Dio, quando gl'offro il Sacrifizio per Voi, e gli presento i vostri Voti, e le vostre preghiere. Mà se non è della bontà d'vn' Imperatore leuar'a' Sudditi la libertà di parlargli, è indegno d'vn Vescouo il non ardire dirgli il suo sentimento. Nulla rende i Principi più amabili,*

Peto vt patienter sermonem meum audias. Nam si indignus sum qui à te audiar, indignus sum qui p'o te offeram, cui tua vota, tuas preces committas..... Sed neque Imperiale est libertatem dicendi denegare, neque Sacerdotale, quod sentiat non dicere. Nihil enim in vobis Imperatoribus tàm populare, & tàm amabile est, quàm libertate etiam in iis diligere, qui obsequio militiæ vobis subditi sunt. Siquidē hoc interest inter bonos, & malos Principes, quod

bili, e più ben visti a' Popoli, che quando gradiscono la libertà anche ne' suoi Vffiziali. Questo è quello, che differenzia vn buon Principe dal cattiuo, perche hà caro l'vno di non leuar a' Sudditi la libertà, e l'altro di tenergli in seruitù. Così nulla è più pericoloso dauanti Dio per vn Vescouo, nè più vergognoso dauanti gl' huomini, che il non dichiarar i suoi sentimenti, poiche sta scritto: Io parlauo de' vostri comandi auanti la faccia de' Rè senz' arrossire ..... *Vn Principe retto non può hauer à male; che ciascuno compisca i suoi doueri: ascolta sempre volentieri quelli, che gli parlano delle cose concernenti la loro carica: anzi biasimerebbe quelli, che per vna falsa modestia mancassero in ciò al proprio debito. Che se i Sourani trattano così co' loro Ministri; possono eglino offendersi, che gli parlino i Vescoui, secondo che vi sono obligati, e che gli dicano non quel che vorrebbero, mà quel che gl'ordina Iddio? ... Chi possono ascoltar per la causa di Dio, se non ascoltano i Sacerdoti, che ne sono i Ministri? di chi è maggior il pericolo in tal difetto? Chi ardirà dir la verità, se non l'osa vn Vescouo?*

boni libertatem amant, seruitutem improbi: nihil etiã in Sacerdote tàm periculosum apud Deum, tàm turpe apud homines, quàm quod sentiat non libere pronuntiare. Siquidem scriptum est: *Loquebar de testimonijs tuis &c.* ..... Cum etiam Imperatoribus non displiceat suo quemque fungi munere, & patienter audiatis vnumquemque pro suo suggerentem officio, imo corripiatis si non vtatur militiæ suæ ordine. Quod ergo libenter in ijs accipitis, qui vobis militant, num hoc in Sacerdotibus potest molestum videri, cum id loquamur non quod volumus, sed quod iubemur? In causa Dei quem audies, si Sacerdotem non audias? Cuius maiore peccatur periculo? Quis tibi audebit verum dicere, si Sacerdos non audeat? S. *Amb. l. 5. Ep. 29. ad Theod. Imp.*

Hincmaro Artiuescouo di Rheims, vno de' più dotti Prelati del suo Secolo, che haueua seruito sì fedelmente, e sì vtilmente quattro de' nostri Rè, contro quelli, che

attac-

attaccauano i dritti della loro Corona, fece ben vedere colla condotta, che tenne con Luigi III., che vi sono delle occasioni, doue i Vescoui non possono meglio compir' alla fedeltà, che deuono a'Sourani, che in rifiutar di condescender' à quello, che desiderano da loro, contro la giustizia, e le regole della Chiesa. Questo Principe haueua fatto elegger per Vescouo di Beauvais dal Clero, e Popolo vna persona affatto indegna di quella Dignità, e pressaua con grandi instanze Hincmaro di confermar quest'elezione, scongiurandolo di dargli in ciò contrasegni della fedeltà, che haueua sempre hauuta verso i suoi Predecessori. A che questo generoso Arciuescouo rispose tanto per sè, quanto per i Vescoui della sua Prouincia con vna bellissima lettera, doue trà l'altre cose dice queste parole: *Quanto à quello, che V. M. m' hà scritto, la supplico d'esser sicura, che io sarò sempre fedele, et affettuoso per il suo seruigio, come lo sono stato sempre per i suoi Predecessori in tutto quel, che concerne il ben del Regno. Così hò fatto sin' hora, e bramo di non mancarui in auuenire. Mà vi prego di voler' altresì conseruar' alla Santa Chiesa, et à quelli, che la gouernano, et à me tutto ciò, che i detti Principi gl' hanno sempre conseruato. E ardisco pure di dimandar' à V. M. che considerando il zelo, che io hò hauuto con gl' altri vostri fedeli seruitori per i vantaggi del vostro Regno (di cui vi faccia Dio goder lungamente)*

Quod scripsisti, vt sicut semper Regibus prædecessoribus vestris in omni vtilitate regni profectus, & deuotus fui, ita vobis fidelis, & deuotus existam. Quod & hactenus obseruaui, & obseruare cupio. Vos autem Sanctæ Ecclesiæ, & eius rectoribus, atque mihi seruate, quod illi conseruauerunt: & pro deuotionis fidelitate quã Vobis cum cæteris fidelibus vestris non sine magno labore ad prouectionem regiminis, quo tam nomine, det Dominus etiam virtute, potiti estis, nolite mihi retribuere mala pro bonis: suadentes, non tamen, auxiliante Domino, persuadentes, vt in senecta mea declinem à sacris regulis, quod nec pro cupiditate mundi, nec pro amore, vel timore hactenus feci, vt à gradu Episcopali, quo

mente) non mi rendiate male per bene: il che fareste senza dubbio, se pretendeste di portarmi à commetter' vn' errore, che per grazia di Dio non mi persuaderete mai. E questo sarebbe, se nella mia vecchiezza mi slontanassi dalle Sante Regole, dalle quali sin quì non mi son mai scostato, nè per alcuna cupidigia, nè per alcun' amore, nè per alcun timore: il che mi farebbe meritare di decader da'la Dignità Vescouale, doue io per la Prouidenza Diuina sono da trenta sei anni in quà. Poiche non mi son mai scordato di quella sentenza di Nostro Signore: Che gioua all' huomo guadagnar tutto il mondo, e perdere se medesimo, e dannar l'anima sua? E per qual cambio potrà egli redimerla? *Che se io consentissi, secondo quello, che voi desiderate, à vna cosa contraria alle leggi Diuine, et Humane, e contraria al giuramento della vostra consacrazione, et à quello della mia ordinazione, che habbiamo fatto nell' Assemblea de' Vescoui, che gl'hanno riceuuti, perderei mè, e non saluerei voi, dicendo l' Apostolo*: Che non solamente quelli, che fanno il male, ma quelli ancora, che v'acconsentono, sono degni di morte.

pertrigines, & sex annos gratia Dei vsque modo functus sum, merito decidam. Non enim excidit mihi à mente Sententia Saluatoris qua dicitur: *Quid enim proficit homo si lucretur vniuersum mundum, se autem ipsum perdat, & animæ suæ detrimentum faciat? Aut quam dabit homo commutationem pro anima sua?* ..... Et si vobis consensero, vt contra Diuinas, & Humanas leges, & contra vestram, & meam coram pluribus in Synodo Episcopis cohibentibus professionem, faciatis, me perdam, & vos non saluabo, dicente Apostolo: *Non solum qui faciunt, sed qui consentiunt facientibus, digni sunt morte. Hincmarus Epist. 12. ad Ludou. III. Regem. tom. 2. pag. 193.*

Iuone di Chartres, la cui scienza, e pietà erano eminenti, scriuendo pure d'vna maniera forte, e generosa à Filippo I. sopra vna cosa, che riguardaua la coscienza di Sua Maestà, & il ben dello Stato, gli disse: *Che stima-*

Nec ista contra fidelitatem vestram, sed immò lumi-

ua

mi fidelitate dicere mé arbitror; cum hoc, & animæ vestræ magnum credo fore detrimentum, & Coronæ regni vestri iamnum periculum *Ivo Carnot. Ep. 15. ad Philippum Reg.*

ua di perfettamente compire, non di contrauenire alla fedeltà, che gli doueua, poiche si trattaua d'vna cosa, che non solamente era dannosissima alla sua anima, mà ancora pericolosissima alla sua Corona. E questo degno, e generoso Vescouo dolendosi coll'Arciuescouo di Sens della languidezza, e fiacchezza, colla quale la più parte de' Prelati trattauano con detto Principe in quest'occasione, dichiara, che per lui è risoluto d'esser sempre fedele à Sua Maestà nella maniera, che l'haueua cominciato ad essere, per gl'auuertimenti, che gl'haueua dati, e che soffrirebbe di buona voglia i trattamenti più rigorosi più tosto, che compiacer al Rè con vna vituperosa adulazione, dicendo: *Io vedo ben, che non m'è permesso di dire impunemente la verità nelle vostre Assemblee, poiche per hauerla detta io prouo vn trattamento si rigido, che sono accusato di spergiuro, e di mancatore al rispetto, che deuo al Rè; mà permettetemi di dirui, che sarebbe più giusto di ritorcere tali accuse sopra quelli, che non compiscono a' proprij doueri verso Sua Maestà.*

Quantum ex intentatis minis intelligo, non licet mihi in conuentu vestro impunè dicere veritatem, qui pro iam dicta veritate tantò iam sentio seueritatem, vt periurium arguar incurrisse, & Maiestatem regiam minuisse. Quod, vt pace vestra dicam, rectius in eos retorqueri potest qui vulnus fomentis incurabile, tam quam pij medici, cautelis competentibus dissimulant vrere *Ivo. Epist. 15. ad Richerium Senonens. Archiep.*

Doppo quel che s'è detto di sopra, non occorre mostrare, che l'affare, di cui si tratta, è del numero di quelli, doue i Vescoui deuono vsare di questa libertà, che conuiene tanto al loro carattere, e dignità, & il cui vso sarebbe sì vantaggioso a' Principi, non che nõ conforme al rispetto, che gli è douuto. Si vuol introdur di nuouo

la

la Regalia in vn gran numero di Chieſe, che non vi ſono ſtate mai ſoggette, cioè leuar loro per il tempo di Sede vacante l'entrate, che ſono conſacrate à Dio, e deſtinate all'alimento de' Poueri, e priuarle della diſpoſizione de' Miniſteri Eccleſiaſtici, e de' Benefizj, ch' è vna coſa Spirituale, e Gierarchica: e tutto ciò contro la proibizione eſpreſſa d'vn Concilio Generale riceuuto, & autorizato nel Regno da molti Secoli, contro le Ordinanze, e Dichiarazioni de' Rè, e contro il poſſeſſo coſtante, & immemorabile d'eſſe Chieſe. Chi può dubitare, che in queſt'occaſione i Veſcoui non ſiano obligati non ſolamente à non conſentire à vna violazione sì manifeſta della giuſtizia, e del dritto delle loro Chieſe, mà ad opporuiſi per quanto ſtà in loro?

CAP. XII.

Riſpoſta à quelli, che dicono, che biſogna ſottometterſi alla Dichiarazione, perche nulla ſi guadagnerebbe ad opporuiſi. Che i Santi Veſcoui non ſi ſon fermati sù queſta conſiderazione in ſimili occaſioni, e come deuon eſſer imitati nella preſente.

SI dirà forſe, che ſi cederebbe volentieri à quel, ch' è ſtato propoſto nel Capitolo precedente, ſe ſi ſperaſſe

di riuscirui; mà che non essendoui apparenza, che si possa conseguir niente, è prudenza il rendersi, e tolerare per vna saggia condescendenza ciò, che non si saprebbe impedire: che con quest' opposizione non si farebbe altro, che irritar' i Potentati, e tirarsi addosso delle brighe basteuoli à rouinar tutto il bene, che si potrebbe far per altro in vna Diocesi: che bisogna seguir'in tal'occasioni quell'auuiso del Sauio: *Non resistete à vn più patente di voi, nè fate forza di fermare la violenza d'vn torrente.*

Noli réſiſtére contra faciem potentis, nec coneris contra ictum fluuij. Eccli. 4. v. 32.

Ecco quel, che può dirsi di più plausibile per dispensarsi dal far qualche cosa in questo rincontro per la difesa del dritto, e della libertà delle Chiese. Ma chi non vede esser questo il pretesto ordinario, con cui si copre la timidezza, e la scusa di tutti quelli, che abbandonano la verità, e la giustizia? Chi può assicurare, che questa prudenza, che si allega, non sia falsa, & inganneuole, e che lo spirito del secolo, e la cupidigia non ne habbiano la maggior parte? Non v'è egli motiuo di credere, che l'apprensione di perder'il suo riposo, di tirarsi addosso delle brighe, d'incorrer nella disgrazia del Principe, ed esser'esposto à tutt' i mali, che sono le conseguenze ordinarie d'essa disgrazia, sia quella, che hà contribuito più à far prender questo partito? Non si possono opporre à tale scusa quelle parole, che vn zelantissimo Difensore della libertà della Chiesa hà detto altre volte in vn'occasione molto simile à quella di che si tratta? *S. Paolo, per*

Apostolus in quo loquitur Christus, Argue, in-

la

la cui bocca parla Cristo, dice: Riprendete, pregate, minacciate; e non v'è disubbidienza, che quest' Apostolo non fosse pronto à punire, fin à dire scommuniche à vn' Angelo stesso del Cielo, se si fosse eleuato contro Giesù Cristo, & hauesse insegnato il contrario alla verità del Vangelo. Et hoggidì si ardisce dire ad vn Vescouo, che taccia, e che dissimuli l'ingiuria, che si fà à Cristo, cioè, che commetta vn male, affinche succeda del bene? E' vero, ch' il Sauio consiglia di non andar contro il Torrente, e di non tirarsi addosso delle brighe, irritandosi contro le persone Potenti. Mà ne aggionge subito quest' altra regola, ch'è come vn' eccezione dell' auuertimēto, che di sopra daua: *Combattete per la giustizia, e difendetela fin alla morte, e Dio medesimo combatterà per voi contro i vostri Auuersarij.* Come se il Sauio dicesse: quando non si tratterà, che de' vostri interessi, cedete à quelli, che sono più potenti di voi, e non v'irritate contro la loro colera col resistergli. Mà quando si tratterà di difender la giustizia, e di sostener la verità, disprezzate tutt' i pericoli, e la morte stessa, e siate persuasi, che in ciò voi operate per il vostro vero bene, poiche Dio sarà vostro protettore, liberandoui da' vostri nemici.

quit, obsecra, increpa: & omnem punire inobedientiam promptus ipsi Angelo qui in Cælis est anathema denuntiat, si se erigat contra Christum, & doceat contra Euangelij veritatem. Et audet homuncio monere, & cōsulere Sacerdoti, vt taceat, & dissimulet iniuriam Christi, mala factions, vt veniant bona *Ioannes Saresburiens. Ep. 231. ad Albertum Card.*

Pro iustitia agonizare pro anima tua, & usque ad mortem certa pro iustitia, & Deus expugnabit pro te inimicos tuos. *Eccli. 4. v. 33.*

Quest'è la regola, che i Santi Vescoui si sono sempre proposta. La generosità costante, & insuperabile à sostener la giustizia, e la verità, è stata sempre vna delle loro più illustri virtù. In tali riscontri non hanno hauuto

paura de' mali, che gl' erano minacciati. Hanno lasciato à Dio tutt' i loro interessi, e quelli delle loro Chiese, e si son contentati di non contribuire nè direttamente, nè indirettamente al peruertimento della disciplina, & à gl'abusi, che si voleuan' introdurre. Vn solo Vescouo quand' egli hà la santità, il coraggio, il disinteresse, l'intrepidezza, che appartengono al suo carattere, può arrestare gli sforzi de' Grandi del Mondo, come si è visto in tutt' i Secoli per diuersi esempj. E se i Grandi d'hoggidì se la pigliano sì spesso co' dritti delle Chiese, senza trouar persona, che gli resista, e che gli parli con libertà; non è egli, come rispose S. Basilio al Gouernatore della sua Prouincia, perche non s'imbattono à parlare à Vescoui? *In tutte le altre occasioni* dice questo generoso Difensor della Fede, e della disciplina della Chiesa, *noi siamo dolci, e pazienti, e ci abbassiamo dauanti ogni sorte di persone, come vi ci obligano i comandamenti del nostro Maestro: di modo, che siamo molto lontani dall' alzarci, non solamente contro vn Principe sì Grande, mà ne meno contro chi si sia altro, con cui dobbiamo trattare. Mà quando si tratta di Dio, e la sua causa, e la sua verità sono in pericolo d'esser'oppresse, all'hora noi non facciamo caso di tutte le cose del Mondo, e non habbiamo riguardo, che à lui solo.*

Greg. Naz. Orat. 20. in Land. Bas. p. 353.

Non si può egli applicare in questa occasione, doue si

tratta

tratta d'impedir, che non si sottoponga vn gran numero di Chiese ad vna seruitù oneroſiſſima, quel che dice il Sauio ne' prouerbj? *Cauate dal periglio quelli, che son condotti à morte, e non ceſſate di liberare quelli, che sono ſtraſcinati à morire. Se voi dite: le forze mi mancano: Quello, che vede l'interno del cuore, lo saprà ben diſcernere. Nulla v'è d'occulto al Saluator della vostra anima, et egli renderà all'huomo ſecondo le ſue operazioni.* Biſogna, che in tali occaſioni i Veſcoui ſperino contro la ſperanza medeſima: e perche Dio è quello, che tien' in mano i cuori de' Rè, non deuono mai diſperare di piegargli, quando gli parlano da parte ſua, e ſoſtengono la ſua cauſa difendendo gl'intereſſi della ſua Chieſa. Biſogna che ſi ricordino di quella parola, ch'è ſtata detta altre volte con molta verità: che fin che ſi troueranno de' Veſcoui imitatori del coraggio, e della coſtanza di S. Ambrogio, ſi troueranno ancora de' Principi, che imiteranno la pietà, e la ſommiſſione religioſa del Gran Teodoſio: doue che nulla è più capace di confermar'i Principi, & i Grandi negl'attentati ingiuſti, ne' quali s'impegnano, quanto il veder, che tutti, & anche i Veſcoui, che ſono i Depoſitarj della ſcienza di ſalute, e della legge di Dio, approuano, quello ch'eſſi fanno, e condannano ancora quelli, che hanno cuore, e zelo per difendere gl'intereſſi di Dio, e la libertà della Chieſa.

Eruè eos qui ducuntur ad mortem, & qui trahuntur ad interitum liberare ne ceſſes. Si dixeris: Vires non ſuppetunt; qui inſpector eſt cordis ipſe intelligit, & ſeruatorem animæ tuæ nihil fallit, reddetque homini iuxta operaſua. Prou. 24. 7. 11. 12.

Mà quel che deue eſtremamente ſoſtenere, & incoraggire

raggire i Vescoui in questa causa, è la parte, che vi prende il nostro Santo Padre il Papa. I Breui, ch'egli hà scritto al Rè, e che sono sì pieni della sua carità, e del suo zelo Apostolico, e sì degni dell'autorità della Santa Sede fanno sperare, ch'ella si terminerà vantaggiosamente per la Chiesa: massime se i Vescoui di Francia s'vniscono col loro Capo per far conoscer' al Rè l'inganno, ch'è stato fatto alla sua Religione, & il male, al quale l'hanno voluto impegnare contro gl'impulsi della sua pietà, e del suo amore per la giustizia. E che cosa vi è, che possa impedirnegli? Temono d'offender Sua Maestà, se le fanno conoscere quello, ch'è di verità, e di giustizia? Non sarebbe più tosto vn'offenderla da douero ad hauer di lei tal concetto? Non è vn farle vn'ingiuria notabile à supporre, che non vi sia luogo di sperare, ch'ella si renda alla ragione, e che vi sia da temere, che se i migliori Prelati nõ vsano in suo riguardo d'vna compiacenza ingiusta, ella non gli darà più la protezione, che loro deue, e gli farà anzi risentir gl'effetti della sua indignazione? Ogn'vno sà, che i migliori, e più auueduti Principi sono tal volta ingannati dalle adulazioni, & artifizj di quelli, che gli sono al fianco, e sù quali si discaricano essi d'vna parte degl'affari del loro Stato. Dauid huomo secondo il Cuor di Dio, e ch'era pieno di Spirito Profetico, fù ingannato da vn falso rapporto, & impegnato à rendere vn giudizio ingiusto, leuando il bene d'vn'innocente per darlo à vno scelerato, & à vn traditore.

ditore. Doppo quest'esempio, chi può marauigliarsi, ch' il Rè nelle grandi, e continue occupazioni, ch' egli hà per il gouerno del suo Regno, habbia seguitato ciò, che gl'è stato suggerito da alcuni de' suoi Vffiziali, massime in vna materia Ecclesiastica, di cui per ordinario non sono i Principi per se stessi informati, e nella quale haueuano i suoi Ministri per pretesto la conseruazione de' dritti della Corona?

Qual fauoreuole successo non si potrebbe sperare, se doue fin'hora non vi sono stati, che due Vescoui, cioè il fù M. Niccola Pauillon Vescouo d'Alet di felice memoria, e M. il Vescouo di Pamiers, che habbiano difeso apertamente il dritto, e la libertà della Chiesa, si vnissero tutti quelli, che hanno il medesimo interesse, per portare le loro riuerenti rappresentazioni al Rè? Che non si dourebbe ripromettere dalla sua giustizia, e dalla sua equità, e da quella ragione sì retta, e sì illustrata, che Dio hà messa nella sua mente, e nel suo cuore, se tutti questi Prelati animati da vn medesimo spirito s'indrizzassero à Sua Maestà in maniera, che non hauesse se non il carattere d'vn profondo rispetto, e che paresse disinteressata, tranquilla, sincera, generosa, saggia, per rappresentarle le ragioni, che gl'impediscono il poter deferire à ciò, che vien'ordinato nella sua Dichiarazione? Quanta confidenza, & animo douerebbe dare quella bontà, colla qual si degna ascoltar'il minimo de' suoi Sudditi, à coloro, che sono suoi Padri, e suoi Pastori, in vn'occasione sì giusta, sì presan-

te,

te, e sì fauoreuole; e doue non gli parlerebbero, se non per gl'interessi della Chiesa, e per la necessità indispẽsabile del loro Ministero? Qual impressione non sarebbero essi capaci di fare nel suo spirito, ricordandogli la promessa solenne, ch'egli hà fatto à Dio il giorno della sua consacratione, di conseruar a' Vescoui, & alle loro Chiese IL LORO PRIVILEGIO CANONICO, cioè le loro immunità, e gl'auuantaggi, che gli sono stati attribuiti da' Sacri Canoni, e dalle Constituzioni de' Rè: rimettendogli dauanti gl'occhi quell'auuertimẽto, che diede S. Luigi su'l letto della morte à Filippo l'Ardito suo figlio, di guardare bene: *Che non si leuassero mai agl'Ecclesiastici i loro dritti, e le loro entrate, e le limosine, che gl'haueuano lasciato i Rè suoi Predecessori, e di mantener tutti i Sudditi nelle libertà, che haueuano goduto per lo passato:* E finalmente rappresentandogli, che come la pietà de' Rè Cristianissimi, & il loro amore per la Chiesa è stato fin quì il più stabile appoggio del loro Trono, così nulla è più capace di fermare il corso de' fauori del Cielo, e di tirar la colera di Dio sopra vno Stato, quanto il soffrire, che vi si vsurpino i beni della Chiesa, e che si facciano degl'attentati su' suoi dritti, e sue immunità.

Promitto vobis, & pẽdono, quod vnicuique de vobis & ipsis vobis cõmissis CANONICVM PRIVILEGIVM & debitam legem atque iustitiam seruabo, & defensionẽ (quantum potero adiuuante Deo) exhibebo, sicut Rex in suo Regno vnicuique Episcopo, & Ecclesiæ sibi commissæ per rectum exhibere debet. *Ceremoniale. Franc. tom. 1. 59.*

Ioinuille dans la vie de S. Louis.

CAP. XIII.

CAP. XIII.

Che i Vescoui deuono esser pronti à soffrire i più cattiui trattamenti, anzi che consentire, che resti violato il dritto, e la libertà della Chiesa. Sentimenti de' SS. Padri in tal proposito.

NON basta, che i Vescoui parlino con libertà a' Principi, & a' Grandi del Mondo per la difesa de' dritti, e dell' immunità della Chiesa. Deuono ancora esser disposti à soffrir tutto più tosto, che consentire, che s'vsurpino i suoi dritti, e si violino le sue Immunità. E ciò è specialmente vero, quando si tratta di cose importanti, che la prudenza Cristiana non permette di dissimulare; e quando anzi di contentarsi del loro silenzio, si vuole, che consentano positiuamente à questa violazione, & à quest'vsurpazione. All'hora sì, che nulla deu'esser capace di abbattere la loro costanza, e la loro fermezza. Bisogna, che in tali rincontri si ricordino dell'auuertimento, che Nostro Signore gli dà, di non temer le pene temporali, che gli posson'esser minacciate da parte degl'huomini in paragone dell' eterne, che la sua parola minaccia a' timidi. Deuono dire come gl' Apostoli, de' quali sono essi i Successori: *Giudicate voi stessi, s'è giusto auanti Dio vbbidir'agl'huomini più tosto, che à Dio:* Et ancora quell'altre parole:

Matth. 10. v. 28.

Act. 4. v. 19.

Act. 5. v. 29. *Bisogna più tosto vbbidir à Dio, che agl'huomini:* Deuono prender per loro regola quel, che dice S. Pietro: *Temete Dio, et honorate il Rè:* cioè rendete a' Rè, & a' Grandi del Mondo l'honore, & il rispetto, che gl'è douuto: mà habbiate prima dauanti gl'occhi il timor di Dio, e non vi lasciate portar da cosa alcuna ad offendere, chi è Sourano Signore de' Rè, come degl' altri huomini.

Per questo il coraggio, e la generosità sono state sempre considerate, come il proprio carattere de' Vescoui. Ad essi son dirette le parole, che Dio hà detto a' Profeti, i quali sono stati loro figura, e loro Precursori: *Alzateui, e dite à tutti gl'huomini quel che v'hò comandato di dirgli. Non temete di parlar dauanti di loro: io vi leuerò la paura della loro presenza. Perche io vi hò reso hoggi, come vna Città forte, et vna Colonna di ferro, et vn muro di bronzo sopra tutta la Terra, a' Rè di Giuda, a' suoi Principi, et à tutto il Popolo: e combatteranno contro di voi, nè potranno preualere, perche io sono con voi per liberarui, e saluarui.* Questa forza inuincibile, che Giesù Cristo hà dato a' Vescoui, comunicandogli la pienezza del suo Sacerdozio, e della sua potenza, non è stata solamente necessaria ne' primi Secoli della Chiesa, quando gl'Imperatori Pagani perseguitauano con barbara crudeltà la Religion Cristiana, & attaccauano particolarmente i Vescoui, come i Capi del Gregge. Ella è stata anche dop-

Accinge lumbos tuos, & surge, & loquere ad eos omnia, quæ ego præcipio tibi. Ne formides à facie eorum: Necenim timere te faciam vultum eorum, &c. Ier. 1. v. 17. 11.

po,

po, che la pace è ſtata reſa alla Chieſa, e che gl'Imperatori, & i Rè ſi ſono fatti Criſtiani: ò quando alcuni di loro ingannati dagl' artifizj degl'Eretici, ò infetti de' loro errori, hanno combattuto la Fede, e perſeguitato quelli, che n'erano i più illuſtri Difenſori; ò quando altri ſenza tentare contro la Fede, e la Dottrina della Chieſa ſi ſono cimentati contro i ſuoi dritti, e le ſue libertà, ò eſatto da' ſuoi Miniſtri coſe manifeſtamente contrarie alla giuſtizia, & alla legge di Dio.

Queſt è quello, che faceua dire a S. Giouanni Griſoſtomo, che viueua ſotto Imperatori Fedeli, e pij, & in vn tempo, in cui fioriua la Religione: *Che non v'erano Veſcoui, che non doueſſero eſſere ſempre diſpoſti à perdere la loro Dignità, ſe foſſe biſognato, per la difeſa della verità, e della giuſtizia: che ſenza ciò non poteuano operare colla libertà conueneuole al loro ſtato: che ſe temeuano di cadere da quel poſto eminente, ſi ſottometteuano à vna miſerabile ſeruitù, e ſi riduceuano ad vna pericoloſa neceſsità d'offendere ſpeſſo Dio, e gli huomini: che come ſi vede nelle armate combattere i più braui Soldati coraggioſamente, e perder la vita colla medeſima generoſità, quando la ſorte dell'armi ve gl'impegna; così quelli, che ſono chiamati all' Epiſcopato, deuono prepararſi vgualmente à eſercitarne le fonzioni, & à laſciarne il poſto, e la Dignità, ſapendo, che Dio non dà minor Corona*

Chryſoſt. l. 3. de Sacerd. c. 11.

per hauer in tal guisa perso vn' Vescouado, che per hauerlo gouernato benissimo.

Così sotto vn'Imperator Cristiano, mà protettore dell' Arrianismo il gran Sant'Ilario dolendosi della fiacchezza, e pusillanimità, colla quale si portauano per la più parte i Vescoui con detto Principe, diceua queste parole: *Noi cerchiamo spessissime volte pretesti per coprir la compiacenza, e l'adulazione, che noi vsiamo verso i Principi, come se fosse vn sentimento di rispetto verso loro, che ci muoue, quando non è che la paura de' mali, che ci possono fare:.... e succede pur troppo ordinariamente, che il timore d'vn' afflizione breue, e transitoria ci fà abbandonare la libertà della Chiesa, la speranza di nostra salute, e la fede, che habbiamo promessa à Dio, senza temere le terribili minaccie di quel Giudice inesorabile, che deue punir la nostr'anima, et il nostro Corpo con eterno supplizio.*

Plerumque nos tamquã pro debita officij religione piè adulari regibus existimamus, quia in corpus nostrum sit his aliquid potestatis ...., & propter breuem dolorem, libertatem Ecclesiæ, spei nostræ fiduciam, confessionem Dei addicimus: punitorem perditoremque in igne iudicij, & corporis, & animæ nostræ Deum non timentes. S. Hilar. in Psalm. 52.

Vn dotto Vescouo d'Africa, che viueua sotto l'Imperator Giustiniano, espone bene, qual sia l'obligazione de' Vescoui à riguardo de' Principi, che sono stati fraudolentemente impegnati à far cose pregiudiziali alla Religione, & alla disciplina della Chiesa, e come niuna cosa debba esser capace di fargli mancar al loro debito in tali occasioni. In vn'Opera diretta à detto Imperatore rispondendo egli à quelli, che pretendeuano, che i Prelati douessero render vn'vbbidienza cieca agl'Editti de'

Prin-

Principi, anco ſopra materie Eccleſiaſtiche, dice queſte parole: *Come ſe noi foſſimo ſtati ordinati Veſcoui ſolo per eſſere arricchiti dalla liberalità de' Principi, e per hauer ingreſſo, e luogo ne' loro Conſigli co' Grandi da lor Corte à cauſa del priuilegio, che ci dà la ſacra Dignità del Diuino Sacerdozio: e quando per la malizia de' cattiui, ch'è pur troppo comune in tutti i ſecoli, reſta ingannata la loro Religione, et impegnata trà le grandi occupazioni, che porta il gouerno de' loro Stati, à far coſe pregiudiziali alla Chieſa, ò capaci di ſturbarne la pace; non foſſimo indiſpenſabilmente obligati à procurarla loro ſalute, facendogli conoſcer la verità, e ſe biſogna, opponendoci coll'autorità del noſtro miniſtero, et eſponendoci anco ad incorrere nella loro diſgratia, et à ſoffrir pazientemente i mali, che ce ne poſſono ſuccedere; e douerà ſarà quell'Oracolo del Profeta:* Et io parlauo de' voſtri comandamenti dauanti a' Principi ſenz' arroſſirmi. *Se forſe non vogliamo eſſer Paſtori, quando ſi tratta di prender il latte, e la lana delle pecore; e deſertori, e mercenarij, quando biſogna difender le contra gl'inſulti de' lupi?*

Ma perche in tal punto le azioni de' Santi ſono anbora più conuincenti delle loro parole, ſi riferiranno qui alcuni eſempi di Santi Veſcoui, che ſi ſono oppoſti con fermezza, e vigore Apoſtolico a' Principi, & a' Grandi del

Mondo

Quaſi verò propter hoc tantum ordinati ſumus Epiſcopi, vt dicemur Principum donis, & cum eis inter maximas poteſtates conſedeamus, tamquam diuini Sacerdotij priuilegijs fulci: ſicubi autem fallacijs malignorũ, quæ nullis temporibus defuerunt, aliquid eis inter tantas Reipub. ſuæ curas ſubreptum fuerit, quod Eccleſiæ Dei præiudicet, vel Eccleſiæ pacem turbet; non eis debemus pro ipſorum ſalute, quæ ſunt vera ſuggerere, & ſi neceſſe fuerit, religionis authoritate reſiſtere, ac patienter offenſionem quoque illorum, ſi acciderit, ſuſtinere. Et vbi erit illud Propheticum: *Et loquebar de teſtimonijs tuis in conſpectu Regum, & non confundebar?* Niſi forte paſtores quidem ad lac, & vellera, ad auertendas verò luporum inſidias, & tuenda ouilia, deſertores.

Facundus Hermian. Epiſc. 4. c. vlt.

Mondo in cose ingiuste, e contrarie alla legge di Dio. Et à fine di non scostarci dal proposito, che si tratta, ci fermeremo in quelli, che riguardano la difesa de' luoghi Sacri, de' dritti, e della libertà della Chiesa: e vi si vedrà auuerata quella promessa, che Dio hà fatta a' Vescoui di rendergli inuincibili, quando combatteranno per la sua causa, e suoi interessi, dall'esito felice, ch'egli hà dato alla fede, e generosità d'essi Prelati, mutando i cuori de' Principi, che s'erano dichiarati loro persecutori, e rendendogli altrettanto miei, e retti, quanto prima erano apparsi violenti, & ingiusti.

CAP. XIV.

Esempj de' SS. Vescoui, che hanno difesa la giustizia, et il dritto della Chiesa contro l'vsurpazione, e la violenza de' Grandi del Mondo.

S. AMBROGIO. I. VNO de' più illustri esempj di questa generosità Episcopale per la difesa de' sacri dritti della Chiesa, è quello di Sant' Ambrogio, il quale rifiutò coraggiosamente d'vbbidire all'Editto dell'Imperatore Valentiniano II., che voleua, che si desse in Milano vna Chiesa agl'Arriani, de' quali l'Imperatrice Giustina sua Madre s'era dichiarata Protettrice. Questo Santo Arciuescouo racconta egli stesso ciò, che passò in questa

conteſtazione, e com'era pronto à ſoffrire i più rigoroſi trattamenti, e la morte medeſima più toſto, che conſentire in tal punto alla volontà del Principe. Riſpoſe al Tribuno, & agl'Vfiziali dell'Imperatore, che gli portarono dett'ordine, quando era in Chieſa nel mezzo del ſuo Popolo: *Che non voleua dar la Chieſa, che gli ſi domandaua, perche temeua più il Signor dell'Vniuerſo, che l'Imperator della Terra; che la ſua reſiſtenza non miraua, che l'honore, e la ſalute di S. M. Ceſarea, perche ſarebbe vgualmente pregiudiziale à lei l'accettare la Chieſa, che à lui il laſciargliela: che doueua aſcoltare le rappreſentazioni libere, e ſincere d'vn Veſcouo, e per ſuo proprio intereſſe aſtenerſi di fare ingiuria à Giesù Criſto: che le ſue ſignificazioni erano vgualmente piene d'humil riſpetto, e dell'affetto fedele, che deue vn Veſcouo all'Imperatore.* E perche eſſi Vfiziali lo preſſauano, dicendo con adulazione ordinaria de' Cortigiani, che l'Imperator non faceua, che vſar del ſuo dritto, poiche ogni coſa era in ſuo potere, gli riſpoſe in queſti termini: *Se l'Imperatore mi domandaſſe quel chè mio, i miei poderi, il mio danaro, io non glielo negherei, benche tutto quello, ch'io hò, ſpettaſſe a' Poueri: ma le coſe Sacre, e Diuine non ſono ſottopoſte alla potenza degl'Imperatori.* Racconta ancora doppo la riſpoſta, ch'ei fece a' medeſimi Vfiziali, indirizzando il ſuo dire all'Imperatore

Quia plus Dominum mundi, quam ſæculi huius Imperatorem timerem... Deindè me conſulere etiam Imperatoris ſaluti, quia nec mihi expedit tradere, nec illi accipere. Accipiat enim vocem liberi Sacerdotis: ſi vult ſibi eſſe conſultum, recedat à Chriſti iniuria. Hæc plena humilitatis ſunt, & vt arbitror, plena affectus eius quem Imperatori debet Sacerdos.....

Conuenior ipſe à Comitibus, & Tribunis, vt Baſilicæ fierer matura traditio, dicentibus Imperatorem iure ſuo vti, eo quod in poteſtate eius eſſent omnia. Reſpondi: Si à me peteret, quod meum eſſet, id eſt, fundum meum, argentum meum, me non refragaturum, quamquam omnia quæ mea ſunt, eſſent pauperum. Verum ea quæ diuina, Imperatoriæ poteſtati non eſſe ſubiecta....

Noli te grauare Imperator, vt putes, te in ea, quæ diuina sunt, Imperiale aliquod ius habere.

Noli te extollere, sed si vis diutius imperare, esto Deo subditus. Scriptum est. *Quæ Dei, Deo: quæ Cæsaris, Cæsari.* Ad Imperatorē Palatia pertinent, ad Sacerdotes Ecclesiæ. Publicorū tibi mœnium ius commissum est, non sacrorum.....

tore medesimo: *Signore, non vi lasciate persuadere d'hauer alcuna podestà sopra quel, ch'è consacrato à Dio: non vi alzate sopra quello, che voi siate: e se volete regnar lungamente siate vassallo à Dio. Poiche è scritto,* quello, ch'è di Dio, sia reso à Dio, e quello, ch'è di Cesare, sia reso à Cesare; *All Imperatore appartengono i Palazzi, al Vescouo le Chiese. Voi potete disporre degl'edifizj publichi, ma non de' Sacri.* Finalmente, come gl' Vfiziali di Corte gli minacciauano l'estreme violenze,

Si patrimonium petitur, invadite; si corpus, accutram. Vultis in vincula rapere, vultis in mortē? voluptati est mihi. Non ego me vallabo circumfusione populorum, nec altaria tenebo, vitam obsecrans, sed pro altaribus gratius immolabor. *S. Ambros. Orat. in Auxent. de Basil. trad. Et Epist. 33. ad Marcellin. sororem suam.*

gli disse; *Se voi la volete contro il mio patrimonio, io ve lo lascio; se contro il mio corpo, io ve lo cedo: volete tirarmi in catene, ò farmi morire? ne hauerò vngran contento. Non mi farò circondar dalla folla del Popolo: ne mi terrò agl' Altari per conseruar la vita; ma la darò volentieri per la difesa de' medesimi Altari.* Questa contestazione durò trè giorni, ne' quali S. Ambrogio stette in Chiesa nel mezzo del suo Popolo, che non l'abbandonò mai, nè men la notte; & in fine ottenne colla sua generosa resistenza ciò, che desideraua; hauendo l'Imperatore riuocato il suo ordine, e lasciata la Chiesa, & il Santo Vescouo in pace.

S. GIO. GRISOSTOMO.

II. San Giouanni Grisostomo Arciuescouo di Costantinopoli s'oppose pure alla volontà dell'Imperatore Arcadio per vn simil motiuo. Questo Principe s'era lasciato andar à prometter vna Chiesa in Costantinopoli agl'Ar-

riani

riani ad instanza di Gaina Capitano Goto, ch'era di quella Setta. S.Gio.Grisostomo fece conoscer ad Arcadio, che non consentirebbe mai, che si cacciassero d'vna Chiesa gl'Adoratori del Figliò di Dio, per introdurui quelli, che l'oltraggiauano colle loro bestemmie: & hauendo richiesto d'abboccarsi in sua presenza con Gaina, parlò con tanta efficacia, e generosità à quel Capitano, che gli chiuse la bocca, e fece mutar risoluzione all'Imperatore. Questo Santo Arciuescouo di Costantinopoli si credette pure obligato à difender col suo zelo, e colla sua fermezza ordinaria il dritto d'Asilo, e l'immunità della Chiesa in vna occasione segnalata, in cui si trattaua d'vn Fauorito disgraziato, ch'era accusato di criminale di lesa Maestà; e resistè fortemente a' Grandi della Corte, & alle Potenze Secolari, che l'obligarono à render conto d'vna condotta sì Episcopale.

S. INGIVRIOSO ARCIVESCOVO DI TOVRS.

III. Si è già riferita nella prima Parte l'azione di S. Ingiurioso Arciuescouo di Tours. Il Rè Clotario I. hauea ordinato per Editto, che il Clero pagasse al suo Dominio la terza parte delle sue entrate. Tutt'i Vescoui s'erano resi à quest Editto, benche di mala voglia. Non vi fù che Sant'Ingiurioso, che ricusò di soscriuerlo, e che parlò à Clotario con tanta sauiezza, e generosità, che quel Principe ne fù mosso, riconobbe il suo errore, rinocò il suo Editto, e regalò anco il Santo Vescouo, domandandogli l'aiuto delle sue Orazioni appresso S. Martino per ottener misericordia da Dio.

Greg. Turon. lib. 4. Histor. c. 2.

STIGANDO ARCIVESCOVO DI CANTORBERY.

IV. L'Inghilterra suggerisce vn gran numero d'esempj di questa generosità Episcopale, non essendoui Regno, doue si siano i Rè portati à più attentati sopra i dritti, e libertà della Chiesa. Guglielmo il Conquistatore, secondo il testimonio d'vn celebre Storico, hauendo commesso grandi estorsioni sù le Chiese Cattedrali, e le Abazie, e volendo assoggettire tutt'i Prelati, che haueuano feudi, ad obligazioni, e seruigj, da' quali erano stati sempre esenti, e che rendeuano all'oppressione del Clero, molti Ecclesiastici ricusarono di sottometteruisi, il che fù causa d'esser banditi dal Regno. Stigando Arciuescouo di Cantorbery, & Alessandro Vescouo di Lincolne si ritirarono per qualche tempo in Scozia, cedendo alla violenza. Non vi fù che il solo Egeluuino Vescouo di Durham, ch'essendo bandito, & esiliato, spinto dal zelo di Dio non lasciò di scomunicar tutti quelli, che inuadeuano le Chiese, & vsurpauano i loro beni, e possessioni.

S. ANSELMO ARCIVESCOVO DI CANTORBERY.

Edmerus in vita B. Anselmi. Matth. Paris. ann. 1094. sub Guill. II.

V. Trà vn gran numero di Prelati, che segnalarono il loro zelo in Italia, in Alemagna, in Francia, & in Inghilterra per la difesa della libertà della Chiesa durante la famosa contestazione delle Inuestiture; ci contenteremo di scieglier quì S. Anselmo Arciuescouo di Cantorbery, e Primate d'Inghilterra. Questo Santo Prelato commendabile vgualmente per la sua dottrina, e per la sua pietà ricusò subito, che fù consacrato di dar' à Guglielmo II. vna somma di danaro, ch'egli pretendeua da lui à riguardo della sua promozione à det'Arciuescouado. Poi s'oppose

pose generosamente alle vessazioni, che quel Principe commetteua contro la Chiesa per le Inuestiture, sotto il cui pretesto s'appropriaua l'entrate de' Vescouadi, & Abazie in tempo di Sede vacante, e supprimeua interamente l'elezioni, per disporre à suo piacere delle Prelature. Il Santo Arciuescouo fù perciò trattato da criminale di lesa Maestà, & abbandonato quasi da tutt' i Vescoui, che si vnirono al Rè; non essendoui stato, che il solo Gondulfo Vescouo di Rochestre, che si dichiarò per lui. Il che l'obligò à vscire dal Regno, & andar'à Roma, doue fù benissimo riceuuto dal Papa Vrbano II. Indi essendosi ritirato à Lion stette esiliato trè anni, essendo stati intanto presi, e confiscati tutt' i suoi beni, e le sue entrate. Fù richiamato da Arrigo I. successore di Guglielmo II. Ma poco doppo fù esposto ad vna nuoua persecuzione à causa delle Inuestiture, che questo Principe continuaua à dare, com'haueua fatto il suo Predecessore, benche fossero state nuouamente cõdannate da' Papi in diuersi Concilj: per lo che fù astretto ad vscir vn'altra volta dal Regno, & andare à Roma, donde essendo ritornato in Francia vi stette quasi quattr'anni, essendo stati pure presi, e confiscati i suoi beni, e le sue entrate. Finalmente Arrigo I. si sottomesse agl'ordini della Chiesa, consentì di non dar più l'Inuestiture, come haueua fatto fin'all'hora, e richiamò S. Anselmo, che tornato à Cantorbery visse ancora trè anni, ne' quali gouernò la sua Chiesa in gran pace.

VI. L'Esempio più illustre, e più proprio per il propo-

S. TOMASO ARCIVESCOVO DI CANTORBERY.
Hist. quadripart. de vita S. Thomæ Archiep. Cantuar.

sito, che si tratta, è quello di S. Tomaso, vno de' Successori di S. Anselmo nell'Arciuescouado di Cantorbery, & erede del suo zelo, e della sua generosità per la difesa de' dritti, e delle immunità della Chiesa. Tutt'il Mondo sà la lunga persecuzione, che patì per questo, e nella quale ottenne finalmente la Corona del Martirio. Di Cancelliere d'Inghilterra era stato fatto Arciuescouo di Cantorbery per nomina d'Arrigo II. Perse presto la buona grazia di questo Principe per non hauer potuto soffrire gl' attentati de' suoi Vffiziali sù la giuridizione Ecclesiastica, nè concorrere à molte vsanze abusiue, che violauano i dritti, e la libertà della Chiesa. Vna di queste era, ch' il Rè s'attribuiua i frutti, e l'entrate de' Vescouadi, e dell' Abazie durante la vacanza, e differiua spesso di nominarui per goderne più lungo tempo; & vn'antico Storico osserua, che fù l'opposizione di S. Tomaso in questo punto quella, che inasprì di vantaggio il Rè, e che fù causa principale della sua persecuzione. Ricusò da principio di sosceriuere à dette vsanze in vn'Assemblea di Vescoui, che haueua ordinato il Rè, per qualunque instanza Sua Maestà glie ne facesse. Doppo in vn'altr'Assemblea essendosi lasciato vincere dalle preghiere, sollecitazioni, e lagrime de' suoi amici, e della più parte de' Prelati, promesse con giuramento d'osseruare di buona fede queste vsanze. Ma non fù appena vscito dall'Assemblea, che riconobbe il suo errore, di cui sì viuamente pentissi, che hauendo versato molte lagrime mandò vn'Espresso al Papa per hauer-

Istaque causa fuit ALIIS SPECIALIOR, ob quã
Ense trucidauit Thomam
erux ille Beatum,
Qui tam peruersos ritus
abolere volebat.
Villelmus Briton. l. 8. Philippid. tom. 5. de du Chesne p. 187.

ne

ne l'assoluzione, e protestò intanto d'astenersi da tutte le fonzioni del Sacerdozio, e dell'Episcopato, come essendone indegno. Questa caduta lo rese più cauto, e da quel tempo difese con vna fermezza inuincibile il dritto, e la libertà della Chiesa, benche fosse solo, & abbandonato da tutt'i Vescoui, che s'erano per la più parte vniti al Rè contro di lui. Fù obligato à fuggir d'Inghilterra, e ritirarsi in Francia, doue fù benignamente accolto dal Rè Luigi il Giouane, che l'honorò della sua Reale Protezione per tutt'il tempo, che stette ne' suoi Stati. Andò poi à Roma, doue giustificò pienamente la sua condotta dauanti al Papa, e Cardinali: & indi ritornato in Francia vi stette esiliato, hauendo Arrigo II. occupate l'entrate del suo Arciuescouado, confiscati tutt'i suoi beni, e banditi dal Regno tutt'i suoi Parenti, e suoi Amici. In questa calamità, & oppressione S. Tomaso non lasciò di publicare con molta autorità Editti, e di scriuere più lettere vigorosissime per la difesa della sua Chiesa. Scomunicò anche de' Vescoui, & alcuni particolari, ch'erano i principali autori delle violenze, & vsurpazioni, che si commetteuano nel suo Arciuescouado. Finalmente doppo sett'anni d'esilio, e di sofferenza, tornò alla sua Chiesa, essendosi riconciliato seco Arrigo I. per l'interposizione del Rè di Francia: ma come continuaua à fare le sue fonzioni col suo zelo, e fermezza ordinaria, fù trucidato vn mese doppo nella sua Chiesa Cattedrale da quattro Vffiziali del Rè, che credettero rendere in ciò vn

seruizio

seruizio gustoso à quel Principe. Tutta la Chiesa l'honorò subito doppo come Martire; e Dio lo glorificò per vn gran numero di miracoli, che seguirono al suo Sepolcro, ò per sua intercessione: tra' quali si può ben mettere la conuersione d'Arrigo II. Questo Principe hebbe vn' estremo dolore d'hauer data occasione alla di lui morte. Ne fece publicamente penitenza, andò con grand'humiltà al Sepolcro del Santo Arciuescouo, e si sottomesse à tutte le sodisfazioni, ch'il Papa gl'impose per mezzo de' suoi Legati, vna delle quali fù, che rinonzierebbe à quelle consuetudini, che S. Tomaso haueua contradetto, e che haueuano data occasione al suo Martirio.

S. VGONE VESCOVO DI LINCOLNE. *Apud Sur. 17. Nouemb.*

VII. S. Vgone Vescouo di Lincolne, ch'era stato cauato fuori del Sacro Ordine della Certosa, hebbe gran contestazioni co' gl'Vffiziali del medesimo Arrigo II., che faceuano degl'attentati fu' dritti della sua Chiesa: e scomunicò per tal causa il Gran Sopraintendente delle Selue, che non potè essere assoluto, con tutto ch'il Rè vi s'intromettesse, se non doppo hauer riconosciuto il suo errore, e promesso di far la penitenza, che gli fù ordinata. S'oppose altresì sotto Riccardo VII. figlio, e Successore d'Arrigo II. ad alcune esazioni ingiuste, che portauano l'oppressione de' suoi Diocesani, scomunicò gl'Vffiziali di giustizia, e le genti di guerra, ch'erano venute per saccheggiar la sua Casa, & andò doppo à trouare il Rè, ch'era in Normandia, al quale parlò con tanta sauiezza, e generosità, che se bene questo Principe era fiero, & alta-

mente

mente irritato contro di lui, non potè resistere alla forza delle sue significazioni: e doppo ch'il Santo Vescouo si fù ritirato, disse forte dauanti gl'Vfiziali della sua Corte questa parola notabile: *Se tutt'i Vescoui fossero come questo, i Rè, et i Principi nulla potrebbero contra di loro.*

Si omnes Episcopi tales essent, nihil aduersum eos possent sue Reges, sue Principes.

VIII. S. Anselmo Vescouo di Bellay, ch'era stato pure Certosino, mostrò vn simile zelo per la difesa dell'immunità della Chiesa. Scomunicò il Co. Vberto, che faceua diuersi attentati su' beni, e dritti del Clero. E vedendo, che per inganno il Papa l'haueua assoluto, lasciò il suo Vescouado, e si ritirò nella Gran Certosa per non pensare, se nō à seruir à Dio nel silenzio. Ma essendo stato obligato di tornar' alla sua Chiesa per ordine del Papa, & ad instanza del suo Popolo, cōtinuò à fare le sue funzioni col medesimo zelo di prima. Poiche non volse riconciliare alla Chiesa, & ammettere trà fedeli il Co. Vberto (il quale non osaua di credersi assoluto, benche fosse stato dal Papa) se non doppo che gl'hebbe promesso di sodisfar la penitenza, che gl'ordinò.

S. ANSELMO VESCOVO DI BELLAY. *Apud Sur. 26. Iun.*

IX. Don Bartolomeo de' Martiri Arciuescouo di Braga, e S. Carlo Arciuescouo di Milano, che sono stati i due più illustri Prelati, che si siano visti nella Chiesa verso la fine dell'vltimo Secolo, hanno pure difeso con vigor' Episcopale, e con felice successo la giuridizione, & i dritti della Chiesa; come si può vedere nelle loro Vite, che vanno per le mani d'ogn'vno.

D. BARTOLOMEO DE' MARTIRI. S. CARLO BORROMEO.

Si

Si potrebbero ancora riferire gl'eſempj di [a] S. Pretio Veſcouo di Clermont, [b] di S. Vilfrido Arciueſcouo d'Yorch, [c] di S. Guglielmo Arciueſcouo di Bourges, [d] del B. Gio. Veſcouo di Vicenza, [e] del B. Alberto Veſcouo di Liegi, [f] di S. Engelberto Arciueſcouo di Colonia, [g] di S. Antonino Arciueſcouo di Firenze, e di molti altri Santi. Ma ciò impegnerebbe à vn troppo gran diſcorſo; e gl'eſempj, che ſi ſon notati, poſſono baſtare per far vedere, ch'i più Santi Veſcoui non hanno ſolamente inſegnato co' loro ſcritti, ma hanno ancora moſtrato nelle loro azioni, con qual forza, e generoſità ſon tenuti i Prelati à difendere i dritti, e le libertà della Chieſa, & eſporſi perciò, ſe fà di biſogno, ad ogni ſorte di cattiui trattamenti, & alla morte medeſima.

a *Apud Bollandum Ianu. 25. an. 557.*
b *Apud Surium 12. Octob. ann. 709.*
c *Apud Surium 10. Ianu. ann. 1120.*
d *Apud Bolland. Martij id. ann. 1181.*
e *Ex geſtis Pontific. Leodienſium num. 1.*
f *Apud Surium 7. Nouemb. ann. 1200.*
g *Apud Surium 2. Maij ann. 1419.*

Fine della terza Parte.

TRAT-

TRATTATO GENERALE DELLA REGALIA.

PARTE QVARTA.

Che contiene la risposta alle obiezioni, che si possono fare contro le trè precedenti Parti, e l'esame de' ragionamenti, co' quali si procura d'autorizare l'vniuersalità della Regalia, e l'altre mutazioni, che si sono fatte in questa materia à pregiudizio de' dritti, e delle libertà della Chiesa.

CAP. I.

Argomento di questa quarta Parte. Nullità de' due principj, su' quali è stabilita l'vniuersalità della Regalia.

Iò che s'è detto fin quì in questo Trattato della Regalia per la difesa del dritto, e della libertà della Chiesa, è stabilito sopra proue sì chiare, e sì conuincenti, che non è credibile, che doppo esserne informato possa chi si sia contestarle di buona fede, nè proporre cosa, che sia capace à indebolirle. Si è tuttauia stima-

to, che per dar' ancora più lume à tutta questa materia, non sarebbe inutile impiegare la presente quarta Parte in risponder' ad alcune obiezioni degl'Vffiziali Regj, & esaminare i principali motiui, che adoprano per appoggiare i loro sentimenti, e dar qualche colore alle loro pretensioni. Ci fermeremo particolarmente in quel, che riguarda l'vniuersalità della Regalia, e l'estensione, che si è voluto fare di questo dritto sù tutte le Chiese del Regno per la Dichiarazione del 1673., perche questa è la principal questione, che si controuerte; e quel che si dirà in tal proposito, mostrerà viè più il dritto, e la giustizia delle Chiese non soggette alla Regalia, e l'inganno, ch'è stato fatto alla Religione del Rè coll'impegnarlo à publicare detta Dichiarazione.

Gl'Vffiziali Regj, che si son messi à rendere la Regalia vniuersale, hanno supposto due cose, come certe, & indubitabili: la prima, che la Regalia è vn dritto della Corona; e la seconda, che questo dritto è inalienabile, & imprescrittibile. Basta considerare i termini della Dichiarazione del 1673. per riconoscere, ch' ella è tutta fondata sù queste due propositioni. E così per scoprir l'inganno, ch'è stato fatto à Sua Maestà, basta far vedere la suppositione, e la nullità di queste due propositioni nel senso, che gl'è stato dato: il che non sarà difficile doppo quel, che s'è di già mostrato nelle precedenti Parti del presente Trattato.

In quanto al primo punto bisogna osseruare, che quando

do gl'Vfiziali dicono, che la Regalia è vn dritto della Corona, non intendono solamente, che sia vn dritto legittimamente acquistato a' nostri Rè per la concessione della Chiesa, ò per lungo possesso: poiche in questo senso non potrebbero conchiudere, come fanno, che deue esser vniuersale; atteso che sanno bene, che i Rè non sono stati in possesso della Regalia in tutte le Diocesi del Regno, e che la concessione, che la Chiesa ne hà fatta nel Concilio di Lion, ch'è la sola, che si possa allegare, in vece di fauorir quest'vniuersalità, la distrugge assolutamente, proibendo espressissimamete l'introdurre in auuenire questo dritto nelle Chiese, doue non era praticato. Bisogna dunque, che dicendo, che la Regalia è vn dritto della Corona, pretendano, che sia vn dritto proprio, & essenziale alla Corona, e che appartenga a' Rè per il solo titolo della loro Dignità Reale, indipendentemente da ogni concessione della Chiesa, e da ogni possesso.

Non vogliono perciò dire, che la Regalia sia vn dritto, che appartenga à tutt'i Rè: poiche se questo fosse, bisognerebbe, che fosse stato riceuuto da principio in tutt'i Regni della Cristianità, e che lo fosse ancora di presente: doue che è certissimo, che solo la Francia lo hà hoggidì in vso. Bisogna dunque, che vogliano dinotare, che questa è vna prerogatiua propria, e particolare a' nostri Rè. E tanto in fatti attestano chiaramente, quando dicono: *Che la Regalia è tanto antica, ò quasi tanto, quanto la Monarchia Francese: ch'*

M. Servin en ses playdoiers. Avis au Roy par ses Advocats, & Procureur general sur le fait de la Regale,

ella è nata con essa: ch'è vn priuilegio, che i nostri Rè hanno riceuuto dal Cielo, e ch'è loro particolare: che questo dritto è come vn diamante incastrato nella loro Corona dal principio della Monarchia: ch'è inseparabile dalla loro sacra persona, e che non gli può esser più contestato di quello, che possa esser' al Sole la sua luce, e ciò che gli è di più proprio, e di più essenziale.

Dans les Preuves des lib. de l'Egl. Gall. ch. 17. n. 59.
Guilelm. Benedict. in cap. Raynut. v. vxorem. n. 369.
Le S. Aubery en son Traité de la Reg. l. 3. c. 2. p. 199.

Hor si sostiene, che questa proposizione così spiegata non hà alcun fondamento, e ch'è vn paradosso inudito, & affatto insostenibile. Imperciòche qual proua portano detti Vffiziali Regj per appoggiar vna pretensione sì straordinaria, e sì strana? Sopra che si fondano per attribuire a' nostri Rè à solo titolo di loro Corona vna cosa, che si è mostrato esser contraria ad ogni legge, se si considera assolutamente, e senza la concessione della Chiesa? Non è egli vn combattere i lumi della ragione, à dire, che i Rè in qualità di Rè possano godere dell'entrate delle Chiese vacanti, e conferire le dignità, le cariche, & i Benefizj Ecclesiastici? Qual relazione, e proporzione si troua trà la potenza temporale de' Principi Secolari, & vn potere sì Spirituale, e sì Gierarchico? Basta egli allegare in questo rincontro in fauor de' nostri Rè la qualità di Rè Cristianissimi, e di figli primogeniti della Chiesa? E questi titoli glorioſi, che sono marche della loro pietà, e zelo per la Religione, non prouano più tosto, che douerebbero astenersi da vna cosa sì opposta a' Sacri Cano-

ni,

ni, e sì pregiudiziale a' dritti, & all'autorità de' Prelati?

Mà perche fermarci d'auuantaggio à far veder quanto sia assurda, & irragioneuole questa pretensione, se ella si distrugge da per se, doppo tutto ciò, che si è detto nella prima Parte del presente Trattato sopra la natura, l'origine, & il progresso della Regalia? Poiche si sono prouati chiarissimamente trè punti. Il primo, che la Regalia non solamente non è tanto antica, quanto la Monarchia Francese, mà ch'ella hà cominciato assai tardi; non essendouene il minimo vestigio sotto la prima, e la seconda stirpe de' nostri Rè, nè anco sotto i primi Rè della terza; e le prime proue, che se ne trouano, non essendo, che verso la fine del duodecimo Secolo sotto Luigi il Giouane, e Filippo Augusto. Il secondo è, che doppo ancora, che questo dritto è stato in vso, vi è stato sempre nel Regno vn numero di Prouincie, e di Chiese, doue non è stato riconosciuto. E il terzo è, che questo dritto dal suo principio, & anche lungo tempo doppo, non hà appartenuto al Rè solo; mà che vi sono stati de' Duchi, de' Conti, & altri Signori particolari, che nè hanno goduto nel distretto delle loro Terre, e delle loro Signorie. Di più si sà che i Rè d'Inghilterra nè hanno goduto altre volte ne' loro Stati colle medesime prerogatiue, & anche con più estensione, e d'vna maniera più vniuersale, che non hanno fatto i Rè di Francia nel loro Regno. In fine la Chiesa radunata nel Concilio Ecumenico di Lion è stata sì lontana dal credere, che la Regalia potesse appartener' a'

Prin-

Principi Secolari, & anco a' nostri Rè, per il solo titolo di loro Souranità, che nel Decreto, ch' ella fece sù questa materia in presenza degl'Ambasciatori di Filippo l'Ardito, proibì espressamente à tutte le persone di qualunque condizione, e dignità, d'introdurre di nuouo questo dritto ne' luoghi, doue non era stato praticato fin'all'hora; permettendo solamente di continuarlo in quelli, doue era stabilito per il titolo di fondazione, ò per vn'antica consuetudine: & i Rè, che sono succeduti, si sono tutti conformati ad esso Decreto.

Tutti questi punti, che sono stati prouati nella prima Parte in maniera euidente, & incontestabile, atterrano assolutamente la pretensione degl' Vfiziali Regj, e sono tante dimostrazioni, che la Regalia non è vn dritto della Corona nel senso, che l' hanno portata auanti. E pure sarà marauiglia il vedere in appresso, che vna proposizione, la cui falsità è sì palpabile, sia stata l'vnico fondamento di tutto quello, ch' essi han fatto per riuscire nel disegno, che hanno hauuto di render la Regalia vniuersale.

La seconda proposizione, sù la quale è appoggiata l'vniuersalità della Regalia, che è, che questo dritto è inalienabile, & imprescrittibile, è ancora piena d'equiuoco, e di supposizione. I primi Autori, che l'hanno posta auanti, hanno voluto solamente dinotare con ciò, che il dritto di Regalia è talmente attaccato alla persona de' nostri Rè, che non possono cederlo, e trasportarlo ad altri, ne esercitarlo

citarlo se non dà per loro, massime in quel, che concerne la Collazione de' Benefizj. Percioche se bene ne' principj vi sono stati de' Rè, che hanno ceduto, e trasportato ad alcuni de' loro Vassalli il dritto di Regalia, & altri che hanno dato facoltà alle Regine, a' Delfini, & ad altre persone di conferire in loro nome, e vece i Benefizj, che veniſſero à vacare in Regalia; come fecero Filippo Augusto, e S. Luigi auanti i loro viaggi d'Oltramare: doppo però il Parlamento di Parigi, e gl'Autori, che hanno scritto della Regalia, à fin di rendere questo dritto più augusto, e più eminente, hanno stabilito per massima, che non può esser ceduto, nè trasportato à chi che sia; che non è riputato compreso negl' appannaggi de' figli di Francia, nè nelle altre alienazioni del Dominio; e che il Rè solo può esercitarlo quando si tratta di conferir Benefizj in Regalia; senza che questa autorità possa esser comunicata nè a' Delfini, nè a' Reggenti, nè ad alcun' altro. Ma doppo che gl' Vffiziali Regj hanno formato il disegno di rendere la Regalia vniuersale, hanno dato vn' altro senso à questa massima. Doppo hauer supposto, che la Regalia è vn dritto della Corona, si come s'è spiegato, hanno sostenuto da vna parte, che i Rè non han potuto cederlo, nè rimetterlo alle Chiese, che vi sono state altre volte soggette; e dall' altra, che le Chiese, che pretendono non esserui state mai soggette, possono esserui di nuouo assoggettite in virtù della Dichiarazione del Rè.

Hor

Hor per cominciare dalle Chiese, che non sono state mai soggette alla Regalia, è visibile, che questa massima non può esser ragioneuolmente allegata contro d' esse: Poiche per dichiarar questo dritto inalienabile, & imprescrittibile à loro riguardo, non bisogna necessariamente supporre, che vi sia stato altre volte riceuuto, e praticato? Altrimenti come i Rè l' hanno potuto alienare, se non l'hanno mai posseduto? Come se ne sono spropriati, se non l'hanno hauutomai in loro potere? Come si è potuto prescriuerlo sopra loro, se non gl'è mai appartenuto? E'dunque chiaro, che detti Vfiziali ragionando in tal guisa suppongono quello, ch'è in questione, e così fabricano sopra vn fondamento falso, e rouinoso.

Egli è vero, che se gli si concedesse esser la Regalia vn dritto della Corona nel senso, che pare, che l'habbiano portato nella prima proposizione, potrebbero conchiuderne, ch'egli è inalienabile, & imprescrittibile, perche sarebbe necessariamente, & inseparabilmente vnito al carattere Regio; donde ne seguirebbe, che i Rè potrebbero introdurlo di nuouo nelle Chiese medesime, doue non è stato mai praticato, senza ch'esse potessero allegare alcuna prescrizione per difendersene. Sarebbe all'hora della Regalia, come della fedeltà, che deue il Vasallo al Signore, e dell'vbbidienza, che i Sudditi sono tenuti di render'al loro Sourano, che sono cose, che non si possono già mai prescriuere, perche sono correlatiue, & hanno vn rapporto necessario colla qualità di Vasallo, e

di

di Suddito, e con quella di Signore, e di Sourano, in modo, che non si può concepir l'vna senza l'altra. Bisognerebbe all'hora, che la Regalia fosse, come il dritto, che hanno i Principi di far giustizia a' loro Sudditi, di dichiarar la guerra, di mettere imposizioni, e come gl'altri somiglianti dritti, che sono inseparabili dalla Souranità, e de' quali vn Rè non saprebbe spogliarsi, che in lasciando la Corona. Mà si è già visto, che il voler porre la Regalia nella sfera di tali sorti di dritti, è vn paradosso inudito, & affatto contrario alla ragione. Così si può osseruare, che detti Vffiziali non hanno osato spiegarsene apertamente nel preambulo della Dichiarazione, doue è detto solamente: *Che la Regalia è vno de' più antichi dritti della Corona, e ch'è inalienabile, et imprescrittibile.* Mà se si legano insieme queste proposizioni, e si considerà la conclusione, che se ne caua, che è: *Che la Regalia appartiene al Rè vniuersalmente in tutti gl'Arciuescouadi, e Vescouadi del suo Regno, Terre, e Paesi di sua vbbidienza*; si vedrà manifestamente, che non possono esser fondate, che sù quell'altra proposizione sì strana, e sì nuda d'ogni apparenza di ragione: Che la Regalia è vn dritto proprio, & essenziale alla Corona nel senso, che si è spiegato.

Per vna conseguenza del medesimo principio sostengono ancora detti Vffiziali, che la Regalia deue estendersi su' Paesi nuouamente conquistati, anco sù quelli, che non fossero mai stati del Dominio della Corona, dicendo:

Le S. Aubert l. 3 c. 2. pag. 197. *Perche all'istante, che vna Prouincia diuien Franceſe, e membro del primo Impero del Mondo, ella prende parte à tutti i ſuoi dritti, et à tutta la grandezza d'vna Monarchia sì Auguſta: e così la parola di Regno abbraccia generalmente le Terre, i Principati, e tutto ciò, che la fortuna, ò il valor de' noſtri Monarchi può aggionger al ſacro Dominio della Corona.* Il che pare molto forte, e molto concludente à queſti Difenſori dell'vniuerſalità della Regalia. E pure non v'è coſa più debole, e peggio preſa, che queſto ragionamento. S'imimaginano indi eſaltar molto la gloria della Monarchia Franceſe; e di vero non ſaprebbero dir coſa, che le ſia più ingiurioſa. Atteſo che vna delle principali lodi de' noſtri Rè è, che trà tutti i Rè del Mondo portano la Corona della libertà, come dice vn celebre Legiſta: e ſi sà, che la Francia è talmente nemica della ſeruitù, che ne meno ſoffre ſchiaui, e quelli, che vi vengono dagl'altri Paeſi, non vi hanno appena meſſo il piè, che ſono ſciolti, e reſi liberi. Mà ſe ſi crede ad eſſi Vffiziali Regj, è tutto altrimenti in riguardo delle Chieſe. Non ve ne ſono in Francia, ſecondo loro, che non ſiano ſottomeſſe al giogo della Regalia: e quelle degli Stati vicini, doue queſto dritto è incognito, non ſaprebbero eſſer vnite alla Corona de' noſtri Rè, che da quel punto non ſiano aſſoggettite à queſta ſeruitù. Pretendono anco, che così la condizione delle Chieſe diuenti miglior di quello, che non era prima, e che così

Baldo.

parte-

partecipino della preminenza, e della grandezza della Monarchia Franceſe. Si laſcia il giudizio ſe queſto diſcorſo ſia molto giuſto, ſe ſia vantaggioſo alla Francia, e ſe corriſponda a' titoli di Rè Criſtianiſſimi, e di figli primogeniti della Chieſa, che i noſtri Rè ſi ſono acquiſtati ſopra tutt' i Monarchi della Criſtianità colla loro pietà, e loro zelo; poiche ciò ſarebbe vn trattar diſobligantemente queſta Madre, che fanno profeſſione d' honorare, e metterla in ſeruitù in vece d'eſſer geloſi della ſua libertà.

CAP. II.

Che queſta maſſima: Che la Regalia è inalienabile, et impreſcrittibile, non può hauer luogo, ne meno à riguardo delle Chieſe, ch'eſſendo ſtate altre volte ſoggette à tal dritto, ne ſono ſtate ſgrauate per Priuilegj, e conceſſioni de' Rè.

E Artifizio aſſai ordinario di quelli, che vogliono coprire con qualche ſpecioſo preteſto vn'attentato ingiuſto, l'allegare qualche maſſima comunemente riceuuta, ch'eſſendo vera in vn certo ſenſo, è falſa in quello, in cui vogliono ch'ella s'intenda. Il che ſi può oſſeruare nel caſo, di cui ſi tratta. Gl'Vffiziali Regj, che hanno preteſo di rendere la Regalia vniuerſale, hanno ſup-

posto per vno de' loro fondamenti questa massima: che il Dominio, & i dritti della Corona sono inalienabili, & imprescrittibili. Donde hanno conchiuso, ch'essendo la Regalia secondo loro vn dritto della Corona, non hà potuto esser rimessa, nè ceduta alle Chiese, che vi sono state altre volte soggette, e che il Rè può rientrarui ogni qual volta gli piacerà, e priuar'esse Chiese della loro esenzione, ancorche ne habbiano goduto da lunghissimo tempo.

Non si contesta questa massima in se medesima, mentre si sà, ch'è vna legge comune quasi à tutt'i Regni, & à tutti gli Stati. I nostri Rè faceuano altre volte giuramento nella loro consacrazione d'osseruarla inuiolabilmente: al che è conforme la Decretale d'Innocenzo III. nel Capitolo *intellecto, de iure iurando*; che decide che vn Rè d'Vngheria, che haueua fatto vn simil giuramento nella sua assonzione alla Corona, poteua riuocare le alienazioni, che haueua fatte in pregiudizio del suo Regno, non ostante che hauesse promesso di non riuocarle. Mà si sostiene, che l'applicazione, che detti Vfiziali fanno di questa massima al proposito, di cui si tratta, è falsa, & affatto contraria all'equità, & alla ragione. Imperciòche

I. Questa regola può intendersi di quelle sorti di dritti, de' quali si è parlato nel Capitolo precedente, ch'essendo contrasegni della Giuridizione suprema de' Rè sopra i loro Sudditi, sono inseparabili dalla Corona, e conseguentemente non possono esser mai ceduti, nè

alie-

alienati. Hor s'è dimostrato essere contro la ragione, & il buon senso il mettere la Regalia in quest'ordine, e ch'in luogo d'essere vn dritto proprio, e naturale alla Dignità Reale, gl'è più tosto estraneo, & aggiunto; non potendo appartenere a' Principi, che per concessione espressa, ò tacita della Chiesa. Donde ne segue, che quand'i Rè hanno concessa ad vna Chiesa l'esenzione della Regalia: *Non le hanno dato vna cosa, che fosse propriamente d'essi: l'hanno rimessa nel suo stato naturale, e le han reso quello, che già le apparteneua*, come dice vn Autore, che s'è citato di sopra, e che non deue esser sospetto in questa materia. Perciò questa remissione della Regalia, non solo non è odiosa, mà è molto fauoreuole; *Perche ciascheduna cosa ritorna facilmente al suo stato primiero*, come dice lo stesso Autore.

Res de facili reuertuntur ad naturam suam. Vnde quando Rex remittit ius Regaliæ in Ecclesia ipsi Episcopo, nihil de suo videtur donare, sed in primordialem naturâ reducit, & quod Ecclesiæ est, reddit Ecclesiæ. *Rufeus tract. Iuris Regal. prim. 11. nu. 12.*

II. Questa regola s'intende comunemente de' beni della Corona, e de' dritti ordinarj del Dominio. Et in tal senso riceue molte eccezioni, secondo il parer medesimo degl'Autori, che hanno trattato di tal materia; la prima dellequali si è, quando l'alienazione è stata fatta in fauor della Chiesa. *Perche all'hora*, dicono detti Autori, *non è propriamente alienare il Dominio, mà più tosto è rimetterlo nelle mani del Rè de' Rè, da cui dipendono tutti gli Scettri, e tutte le Corone del Mondo*. Et in questo senso vn celebre Legista hà detto: *Che se bene l'Imperatore non può priuarsi*

Le Bret. de la Souueraineté du Roy lib. 3. c. 1.

Licèt Imperator nō possit dimittere iura Impe-

tij, tamen quando transfert in Ecclesiam, quæ repræsentat Deum, censetur dimisisse in manum superioris à quo emanauit.
Barthol. in proem. Digest.

uarsi de' dritti dell'Impero, tuttauia s'ei lo fà per trasferirgli alla Chiesa, ch'è la Sposa del Rè immortale, è riputato hauergli rimessi nelle mani del Supremo Padrone di tutti gl'huomini, dal quale sono emanati. Che se i principj della Religione, & i lumi dell'equità naturale inspirano tal sentimento sopra le alienazioni, che fanno i Principi de' beni, e de' dritti della loro Corona in fauor della Chiesa; quanto è più giusto, e più ragioneuole di far lo stesso giudizio de' priuilegj, e delle concessioni, che le danno per esentarla dalla Regalia; poiche non fanno in ciò, che liberarla da vna seruitù onerosissima, e rimetterla nella sua libertà naturale, e canonica.

III. Ancorche i Rè non possano alienare i dritti di lor Corona, non lasciano di concedere spessissime volte alle Comunità, & a' Particolari, de' priuilegj, e delle immunità, che paiono scemare essi dritti, ò almeno sospenderne l'vso, e l'esercizio: e sarebbe vn far' ingiuria alla loro libertà Reale, il contestargli questo potere; poiche ciò sarebbe per così dire vn legar loro le mani, & impedirgli di far del bene, e mostrare la loro liberalità, e magnificenza, ch'è quello, che loro più conuiene, e che più gli rende Immagini di Dio. E bench'i loro Successori habbiano l'autorità di riuocare dette Immunità, e di cassare detti Priuilegj, l'equità, e la ragione non permettono, che lo facciano senza causa, ò almeno senza che quelli, che ne godono, habbiano demeriti da esserne priuati. Che

se

ſe la ragione, e l'equità vogliono, ch'vn Rè operi così à riguardo di Comunità, e di ſemplici Particolari in coſe ciuili, e temporali: chi può dubitare, che non ſia ancora più giuſto, e più ragioneuole, che facciano lo ſteſſo colle Chieſe in coſe Spirituali, & Eccleſiaſtiche, al cui riguardo i Priuilegj de' Principi non fanno, che rimetterle in vna libertà ſua naturale, conforme s'è di già oſſeruato?

Così i Rè hanno ſempre trattato sì fauoreuolmente le Chieſe in tal punto, che le hanno eſpreſſamente ſgrauate dal produrre i titoli de' dritti, e delle immunità, che godono, come appariſce dall' Editto di Melun art. 17., e dalle Conſtitutioni del 1606., e 1629. verificate in tutt'i Parlamenti; anzi che habbiano creduto di poterle priuare d'vna eſenzione, come quella di cui ſi tratta, ch'è fondata ſopra titoli autentici, e confermata da diuerſi Arreſti; e dette Conſtituzioni de' noſtri Rè non ſolo ſono conformiſſime alla ragione, & all'equità, mà contengono l'eſecuzione d'vn celebre Canone dell'Ottauo Concilio Generale concepito in queſti termini: *Il Santo, et vniuerſale Concilio ordina, che i beni, e Priuilegj che appartengono alle Chieſe, che gli ſono ſtati dati inſcritto, ò altrimenti dagl'Imperatori di glorioſa memoria, ò da altri Fedeli, e che hanno goduto per lo ſpazio di 30. anni, non gli poſſano eſſere leuati dall' autorità d'alcuna Potenza ſecolare, ne ſotto qualſiuoglia ragioni, ò preteſti. Ma ch' i Veſcoui ſiano mantenuti nell' vſo, e poſſeſſo di quelle coſe, che*

Placuit huic ſanctæ, & magnæ Synodo, vt res vel priuilegia, quæ Dei Eccleſijs ex longa conſuetudine pertinent, & ſiuè à diuæ recordationis Imperatoribus, ſiuè ab alijs Dei cultoribus in ſcriptis, vel ſine ſcriptis donata, & ab eis per triginta annos poſſeſſa ſunt, nequaquā à poteſtate Præſulis earum quæcumque perſona ſæcularis per poteſtatem ſubſtrahat aut per argumenta quælibet auferat. Sed ſint omnia in poteſtate ac vſu Præ-

salis, quæcumque inrà cinginta annorum spatiũ ab Ecclesijs possessa fuisse noscuntur. Quisquis ergo sæcularium contra præsentem definitionem egerit, tanquam sacrilegus iudicetur, & donec sese correxerit, & Ecclesiæ propria priuilegia seu restituerit, & reseruauerit, anathema sit. *Concil. VIII. Generale Can. 18. ex authentica traduttione Anastasij Bibliothec.*

che consterà hauer le loro Chiese goduto per trent' anni. Che se alcun Secolare presume di contrauenire à questa definizione, sia trattato come sacrilego, e scomunicato sin che si sia corretto, & habbia ristabilita la Chiesa ne' suoi dritti, e Priuilegj.

Finalmente i nostri Rè sono ancora più particolarmente obligati à render alla Chiesa questa giustizia, à causa del giuramento solenne, che fanno nella loro Consacrazione, di conseruar a' Vescoui, & alle loro Chiese *il loro Priuilegio Canonico.* Poich'egl'è certo, che questi termini non denotano solamente le prerogatiue, che appartengono a' Prelati per il loro carattere, e per il ius Diuino nelle funzioni del loro ministero; ma anco gl'auuantaggi, che godono per concessione, e liberalità de' Principi. Di modo che quelli, che sotto pretesto di conseruar i dritti della Corona portano S. M. à leuar alle Chiese la loro esenzione dalla Regalia, nella quale sono state mantenute da tutt' i suoi Predecessori, non guardano d'esporla ad offendere grauemente la propria coscienza colla violazione di detta promessa fatta à Dio in vna cerimonia sì Sacra.

I Principi non possono proporsi miglior regola in tali rincontri, che quella che prescrisse S. Luigi à Filippo l'Ardito suo figlio negli auuertimenti, che gli diede su'l letto della morte: *Mantieni* diss'egli, *le franchigie, e le libertà de' tuoi Sudditi, nelle quali i tuoi Maggiori gl'han-*

Joinuille dans la vie de S. Louis.

gl' hanno mantenuti, e conseruati, e tiengli in amore, e fauore. Quando si tratta de' dritti, e Priuilegj delle Chiese, deuono particolarmente seguitare ciò, che questo Santo Rè disse nella sua Prammatica Santione, ch'ei conchiuse con queste notabili parole: *Noi rinouiamo, approuiamo, e confermiamo le libertà, le franchigie, immunità, prerogatiue, dritti, e Priuilegj concessi alle Chiese, Monasteri, luoghi Pij, et alle persone Ecclesiastiche del nostro Regno, da' Rè nostri Predecessori di gloriosa memoria, e da Noi. Ordiniamo strettissimamente à tutti i Magistrati, Vfiziali di giustizia, & à tutti i nostri Luogotenenti, e Sudditi, ciascuno in quanto gli concerne, di tenerui la mano, e di custodirgli, e fargli custodire inuiolabilmente.* Hor è chiaro, che non si può discostarsi più da queste regole sì saggie, sì giuste, e sì Cristiane, quanto in pretendere, come si fà, che Sua Maestà sotto pretesto di conseruar i dritti della Corona possa riuocare l'esenzione data da' suoi Predecessori à vn piccol numero di Chiese sopra la Regalia. Ed è altresì manifesto, che sù questo medesimo fondamento si potrebbe pure impegnarla à priuare tutte le Chiese del Regno della più parte degl' altri loro dritti, e principalmente de' Feudi, e delle Terre, e Signorie, che tengono esse dalla liberalità de' Rè.

Item libertatem, franchisias, immunitates, prærogatiuas, iura, & priuilegia per inclytæ recordationis Francorum reges prædecessores nostros, & successiuè per nos Ecclesijs, Monasterijs atque locis pijs religiosis, nec non personis Ecclesiasticis regni nostri concessas, & concessa innouamus, laudamus, approbamus, & confirmamus per præsentes. Earum tenore vniuersis iustitiarijs, Officiarijs, & Subditis nostris, ac locatenentibus, præsentibus, & futuris, & eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, districtè præcipiendo mandamus, quatenùs omnia, & singula prædicta diligenter, & attente seruent, teneant, & custodiant, atq; seruari, teneri, & custodiri inuiolabiliter faciant. *Pragm. Sanct. Lud. IX. ann. 1268.*

CAP. III.

Esame del senso d'vn' Autore, c'hà scritto doppo la Dichiarazione del 1673., e chinsegna, che la Regalia è vna conseguenza del dritto di nomina, che appartiene al Rè per ragione del Concordato. Storia sommaria dell' Elezioni Canoniche, e delle mutazioni, che vi sono seguite.

NON v'è quasi segno più accertato dell' essere vna causa cattiua, & ingiusta, che quando quelli, che la difendono, impiegano diuersi mezzi, che non s'accordano, e che dipendono da diuersi principj, che ciascuno inuenta, e stabilisce à suo modo. Auuegnache si come la verità è vna, i principj, & i ragionamenti, per i quali s'arriua alla cognizione d'essa, sono per ordinario semplici, & vniformi: doue che la bugia essendo composta di diuerse parti, che non sussistono, che per illusione dello Spirito humano, hà bisogno di molti raffinamenti, e palliazioni per sostentarsi, e rendersi plausibile. Il che s'è già potuto riflettere nella questione della Regalia, di cui si tratta, e questo si và hora à veder anche più chiaramente nell'esame d'alcuni di quei ragionamenti, co' quali si pretende stabilire l'vniuersalità di questo dritto.

LE SIEVR AVBERY *Auocat au Parlement, & aux Conseils du Roy en son*

Vn' Autore, che hà scritto in tal proposito doppo la Dichiarazione,

chiarazione del 1673. sostiene, che la Regalia è vna conseguenza, e dipendenza necessaria del dritto, ch'ei dice hauer hauuto i Rè in tutti i tempi di nominar alle Prelature della Chiesa. Pretende, che tutti i nostri Rè della prima stirpe, e molti della seconda habbiano disposto assolutamente de Vescouadi, e delle Abazie, e che i loro Successori siano rientrati in quest'antico dritto per il Concordato fatto trà Leon X., e Francesco I. Di modo che secondo quest'Autore, da che si concede, che il Rè hà dritto di nominar à vn Vescouado, ò à vn'Abazia, si deue ancora restar d'accordo, ch'egli hà dritto di Regalia sù questo Vescouado, e sù quest'Abazia in Sede vacante. E come per il Concordato il Rè nomina à tutti i Vescouadi, e à tutte le Abazie, eccettuate quelle, che sono Capi d'Ordine, ne segue, ch'egli deue ancora godere il dritto di Regalia generalmente sù tutte le Chiese Cattedrali, e sù tutte le Abazie del Regno.

Traité de la Regale, imprimé à Paris en 1673.

Tutto ciò, che porta questo Scrittore per appoggiar il suo parere, non hà quasi punto d'vniformità, e di concatenazione, & è difficile trouar vn libro, doue sia meno giudizio, sincerità, esattezza, e buona fede. Quest'è vn'huomo, che si contenta d'allegar quantità di fatti, ch'ei riferisce confusamente, e spesso con poca fedeltà, e molti de quali sono affatto fuori del suo proposito; e che caua da tutti questi fatti regole, e massime, ch'egli propone come certe, & indubitabili, benche siano falsissime, e totalmente insostenibili. Esce fuora subito con queste

lib. 1. c. 1. pag. 1. ... propositioni, *Che tutti i nostri Rè della prima stirpe, et alcuni della seconda si hanno attribuita successiuamente l'intera dispositione de' Vescouadi nel Dominio del loro Regno: che questo dritto è vna prerogatiua inseparabile dal loro Scettro: che non sarebbero stati affatto Sourani, se non hauessero potuto disporre assolutamente delle Prelature, e delle Dignità Ecclesiastiche, come delle altre cariche, e Dignità del loro Regno: che per altro è certissimo, che gl'Imperatori dell'antica, e della*

pag. 4. *nuoua Roma eleggeuano essi i Prelati, e gratificauano, chi gli pareua, de' Vescouadi, e delle Prelature, e che non si sono mai sottomessi al giogo, ò alla necessità dell'elezioni.* Dice ancora sù questo stesso

pag. 116. fondamento: *Che i Rè, et i Principi hanno riguardate l'elezioni come vn'abuso, et vn'attentato.* Accusa di debolezza, e d'imprudenza Luigi il Pio, e gl'

pag. 21. altri Principi, che hanno autorizate l'elezioni. Rigetta come falsa, e supposta l'Ordinanza di S. Luigi, che mantiene, e stabilisce l'elezioni Canoniche, benche sia citata

pag. 23. 24. 25. come autentica da tutti gl'Autori Francesi. Tratta per la medesima causa d'vna maniera molto ingiuriosa il Concilio Ecumenico di Costanza, e quello di Basilea anco nel tempo, che quest'vltimo è stato riconosciuto

pag. 28. 29. per legittimo, & autorizato dal Papa Eugenio IV. Parla con oltraggio della Prammatica Santione di Bourges, precisamente perche manteneua l'elezioni secondo il Ius

comune:

comune: & inalza al contrario con Elogio il Concordato, perche le hà abolite, rappresentandolo, *Come vn Capo d'Opra, che hà ristabilito la disposizione de' titoli, e delle Dignità Ecclesiastiche, com' ella era da principio, e nel più puro stato della Chiesa*: Il che gli fà dire, *che non si può mai hauere troppa riconoscenza per quelli, che ne sono stati gl' Autori.*

Qual eccesso, qual temerità, e qual'ignoranza di parlar così dell'elezioni canoniche; e non distinguere quel che viene dalla institutione primitiua di Giesù Cristo, e dalla tradizione degl' Apostoli, da quello che la rilassatezza de' costumi, e della disciplina, e le diuerse circostanze de' tempi, e de' luoghi hanno obligato la Chiesa à permettere, ò tolerare! Per rischiarar questo punto dell' elezioni canoniche, e delle nomine Reali, che può dar molto lume à questa materia, e che quest'Autore, & alcuni altri Scrittori hanno affettato d'oscurare, non sarà inutile il prender la cosa dal suo principio, e notar sommariamente le differenti mutazioni, che vi sono seguite, massime nella Chiesa di Francia, e sotto le trè stirpi de' nostri Rè.

Se si vuol risalire fino alla prima origine dell'elezioni, non si può dubitare, ch'esse non vengano dall'institutione Diuina, e da vna tradizione Apostolica. Ciò apparisce secondo la riflessione de' SS. Padri dall'elezione di S. Mattia, e da quella de' Sette Diaconi riferiti negl'Atti degl'Apostoli. *E' vna cosa*, dice S. Cipriano, *che*

trae

Ipsum videmus de Diuina authoritate descendere, vt Sacerdos plebe præsente sub omnium oculis deligatur, & dignus atq; idoneus publico iudicio ac testimonio comprobetur. *Cyp. Ep. 68.*

trae la sua origine da vno stabilimento Diuino, che il Vescouo sia eletto dauanti al Popolo, et in presenza di tutto il Mondo, affinche sia riconosciuto degno, e capace dal giudizio, e testimonio publico. Questo Santo Dottore porta in tal proposito non solamente l'esempio degl'Apostoli nell'elezione di S. Mattia, e de' Sette Diaconi, ma ancora quello di Moisè, che leuò per ordine di Dio i vestimenti Sacerdotali à Aron in vn'Assemblea di tutt'il Popolo, e ne riuestì all'instante Eleazaro suo figlio: *Per insegnarci*, dic'egli, *che le ordinazioni de' Vescoui non si deuono fare, che in presenza del Popolo adunato, affinche siano cogniti i costumi di quelli, che si ordinano, e l'ordinazione sia giusta, e legittima, essendo approuata da' voti, e giudizio di tutti.* Doppo di che conchiude in questi termini: *Bisogna dunque hauer gran cura d'osseruar questo regolamento, che viene dalla tradizione Diuina, e dalla pratica degl'Apostoli, e che s'osserua pure trà noi, e quasi per tutte le Prouincie, che per ordinar vn Vescouo ad vna Chiesa si radunino i Vescoui della medesima Prouincia, che sono i più vicini, e che s'elegga in presenza del Popolo, che sà perfettamente la vita di ciascuno, e che ha visto, come quelli, che si vuol eleggere, si siano portati sin'all'hora.* La medesima verità appare ancora per le testimonianze di San Clemente Papa, d'Origene, e di Tertulliano.

Coram omni Synagoga iubet Deus constitui Sacerdotem, ideſt, instruit, & ostendit ordinationes Sacerdotales, non nisi sub Populi assistentis conscientia fieri oportere, vt plebe præsente, vel detegantur malorum crimina, vel bonorum merita prædicentur, & sit ordinatio iusta, & legitima, quæ omnium suffragio, & iudicio fuerit examinata. *Ibid.*

Diligenter de traditione Diuina, & Apostolica obseruatione seruandum est & tenendum, quod apud nos quoque, & fere per vniuersas Prouincias tenetur, vt ad ordinationes rite celebrandas, ad eam plebem cui præpositus ordinatur, Episcopi eiusdem Prouinciæ proximi quique conueniant, & Episcopus deligatur plebe præsente, quæ singulorum vitam plenissimè nouit, & vnuscuiusque actum de conuersatione perspexit. *Ibid.*

Clem. Ep. ad Corinth. Orig. Homil. 6. in Leuit. Tertull. Apologet. c. 39.

E dun-

E dunque cosa certissima, che in quella prima età della Chiesa l'elezioni de' Vescoui si faceuano in comune dal Clero, e Popolo, e dal Metropolitano, e Vescoui della Prouincia, che si radunauano nella Città Vescouale, alla qual bisognaua proueder vn Vescouo, e che ordinauano subito quello, ch'era eletto, non essendo l'elezione, e l'ordinazione separate, come lo sono state doppo. Ma benche il Clero, e Popolo hauessero molta parte nell'elezione del Vescouo, per la testimonianza, che dauano della sua virtù, e capacità, erano però il Metropolitano, & i Vescoui della Prouincia quelli, che vi presideuano, e che à parlar propriamente eleggeuano, esaminando le testimonianze del Clero, e del Popolo, e determinando colla loro autorità, e giudizio chi era quello, che douea esser eletto: come erano loro soli, che l'ordinauano all'istante per l'impolizione delle loro sacre mani.

Per questo il Gran Concilio di Nicea, che non hà fatto quasi altro ne' suoi Canoni, che stabilire ciò, che si osseruaua già per vna consuetudine vniforme in tutte le Chiese del Mondo, ordina nel quarto Canone, che l'elezione de' Vescoui sarà fatta dal Metropolitano, e da' Vescoui della Prouincia, senza parlar espressamente nè del Clero, nè del Popolo: il che non impedì, che l'vno, e l'altro non continuassero à concorrerui colla loro testimonianza, e consenso, che vi dauano. Così nel Concilio Generale di Calcedonia Anatolio Patriarca di Costantinopoli parlando dell'elezione d'vn Vescouo per la

Conc. Chalced. Act. 12.

Chiesa

Chiesa d'Efeso in luogo di Stefano, e di Bassiano, che vi si erano intrusi, & il Concilio haueua deposti, dice: *Che bisogna ordinar vn' altro Vescouo, che sarà stato eletto da tutti quelli, che deuono esser sottomessi alla sua condotta.*

Questa reticẽza del Concilio di Nicea fù causa tuttauia doppo, che la Chiesa Greca deferì interamente l'elezione de' Vescoui al Metropolitano, & a' Vescoui suffraganei, che si congregauano ordinariamente à tal'effetto nella Città Metropolitana, e procedeuano all'elezione, & ordinazione del Vescouo, senz'attender' i voti del Clero, ne del Popolo della Diocesi, per la quale era destinato. Così si stilò apparentemente à fine di preuenire i tumulti, e le pratiche, che succedeuano nell'elezioni, dou'erano ammessi il Clero, & il Popolo: come si può giudicare dal Canone XIII. del Concilio di Laodicea, che proibisce il lasciar'alla moltitudine del Popolo l'elezione de' Ministri Sacri; e dal XXII. Canone dell'ottauo Concilio Generale, ch'esclude sì espressamente i Principi, i Magistrati, e tutt' i Secolari dall'elezione de' Vescoui, Preti, & altri Ministri della Chiesa.

In quanto alla Chiesa Latina offeruò ella più lungamente l'vso antico, secondo il quale si faceuano l'elezioni in comune dal Metropolitano, e Vescoui della Prouincia, dal Clero, e dal Popolo, in modo però, che il Metropolitano, & i Vescoui vi haueuano la principal'autorità. Mà doppo fù pure quest' ordine cangiato in parte. Poiche

com'

com'era difficile, che tutt'i Vescoui d'vna Prouincia si congregassero tutte le volte, che bisognaua elegger'vn Vescouo, non vi fù più, che il Clero, & i Principali del Popolo, che fecero l'elezioni, il cui Decreto era mandato al Metropolitano per esaminarlo, e confermarlo; il che non impediua, che non si osseruasse ancora tal volta l'antica forma dell'elezioni, quando il Metropolitano, & i Vescoui suoi suffraganei lo giudicauano à proposito. Anzi si continuò sempre ad osseruarla nell'elezione degl' Arciuescoui, ò Metropolitani, ch'erano eletti dal Sinodo della Prouincia col voto, e consenso del Clero, e Popolo della Città Metropolitana. Il che si vede dalle lettere de' Papi Siricio, Sant'Innocenzo I., S. Celestino I., e S. Leone. Quest'vltimo, che faceua professione di seguitar esattamente i Canoni del Concilio di Nicea, dice in tal proposito: *Che quando si tratta dell'elezione d'vn Vescouo, debbasi preferir quello, che il Clero, et il Popolo haurà anno domandato di comun consenso.* Vnisce insieme per questo, *i voti de' Cittadini, la testimonianza de' Popoli, il sentimento delle persone da bene, e l'elezione degl'Ecclesiastici.* Finalmente dichiara altroue, *che non si deue in alcuna maniera metter nel numero de' Vescoui quelli, che non sono stati eletti dal Clero, nè domandati da' Popoli, nè ordinati da' Vescoui della Prouincia col giudizio, et autorità del Metropolitano.*

Cum de summi Sacerdotis electione tractabitur, ille omnibus præponatur, quem Cleri Plebisque cõsensus concorditer postularit. *S. Leo. Epist. 84. c. 5.*

Vota ciuium, testimonia populorum, honoratorum arbitrium, electio Clericorum. *Ibid.*

Nulla ratio finit, vt inter Episcopos habeantur, qui nec à Clericis sunt electi, nec à Plebibus expetiti, nec a Prouincialibus Episcopis cum Metropolitani iudicio consecrati. *Id. Ep. 92. c. 1.*

Queſt'ordine dell'elezioni canoniche, che veniua dalla tradizione degl' Apoſtoli, fù oſſeruato nella Chieſa Greca, e nella Latina ſotto gl'Imperatori Criſtiani. Non ſi troua che Coſtantino il Grande ſi ſia intromeſſo à nominar' alcun Veſcouo: e s'egli hà preſa parte in qualche elezioni, ciò non è ſtato per attribuirſele, ma per appoggiar quelli, che haueuano dritto di farle. L'Imperator Coſtanzo Protettor degl'Arriani fù il primo, che cominciò à violar' in queſto punto la libertà della Chieſa, nominando di ſua autorità de' Veſcoui, ch'ei prendeua non dal Clero della Città, ò delle Dioceſi, come l'ordinauano i Canoni, ma che faceua venir di fuori, e da luoghi i più lontani, e che mandaua con Vffiziali della ſua Corte, e con Soldati per forzar' i Popoli à riceuergli: il che Sant'Atanaſio, e Sant'Ilario gli rinfacciano, come vn'attentato ſacrilego, & empio. Per gl'Imperatori Cattolici ſi può giudicare, quant'erano lontani dall'attribuirſi la facoltà di diſporre à loro piacimento de' Veſcouadi, dalla riſpoſta sì Criſtiana, che Valentiniano I. fece a' Veſcoui della Prouincia di Milano, che lo haueuano ſupplicato d'eleggere egli medeſimo vn' Arciueſcouo per queſta Chieſa, ch'era vacante per morte d'Auſſenzio. *Queſt' è vna coſa*, diſs'egli, *ch'è ſopra alle mie forze. Da per voi, che ſiate dotati della grazia di Dio, et illuminati dallo Spirito Santo, farete queſt'elezione incomparabilmente meglio di me.*

Vi furono però altr'Imperatori, che non ſtettero sì

rite-

ritenuti, e che vsarono di questa deferenza, che haueua la Chiesa per loro, nominando i Vescoui delle Città principali, e massime quelli di Costantinopoli, doppo che vi fù piantata la Sede dell'Impero. Lo faceuano sopra tutto in occasioni straordinarie, e quando pareua necessario per preuenire i tumulti, e le diuisioni, che si preuedeuano douer succedere nell'elezioni. Così il Gran Teodosio vedendo i Padri del secondo Concilio Ecumenico diuisi nell'elezione d'vn'Arciuescouo di Costantinopoli, doppo la rinonzia di S. Gregorio Nazianzeno, nominò Nettario, che fù gradito dal Concilio, dal Clero, e dal Popolo. Arcadio nominò pure doppo la morte di Nettario S. Gio. Grisostomo, ch'era Prete della Chiesa d'Antiochia: ma ciò non fù, che sù la domanda del Clero, e del Popolo di Costantinopoli, secondo il testimonio di Socrate, e di Sozomeno. Teodosio il Giouane seguitò l'esempio d'Arcadio suo Padre: mà non fù sì felice nell'elezione, ch'ei fece, hauendo chiamato d'Antiochia il Prete Nestorio per stabilirlo sù la Sede di Costantinopoli, doue diuentò Eresiarca.

Hor questi esempj, & alcuni altri, che si potrebbero addurre essendo straordinarj, e fondati sopra ragioni particolari, non faceuano alcuna conseguenza, ne acquistauano alcun dritto agl'Imperatori in pregiudizio dell'elezioni Canoniche, che s'osseruauano publicamente in tutte le Chiese del Mondo. Per altro era la Chiesa quella, che da se deferiua loro quest'autorità. Riguardaua

la cura, ch'essi haueuano di conseruar la sua pace, e di procurarle buoni Pastori, come vn'effetto della loro pietà, e loro zelo: e considerando il vantaggio, che ritraeua dalla protezione di questi Principi, era ella ben lontana dal credere, che ciò fosse vn'attentato, e dal temere, che se ne facessero vn titolo per opprimere la sua libertà. Vsaua ella lo stesso negl'altri punti della sua disciplina. Ricorreua agl' Imperatori per la conuocazione de' suoi Concilj, per l'esecuzione de' suoi Canoni, per l'estinzione dell'Eresie. Et anzi, che i Papi, & i Vescoui trouassero da ridire, quando i Principi vsauano così della loro autorità in fauor della Chiesa: essi erano quelli che ve gli esortauano, come à vno de' loro principali doueri, e credeuano, che così si compisse quella promessa, che Dio haueua fatto alla Chiesa nel Profeta Isaia: *I Rè saranno vostri padrini, e le Regine vostre nutrici: vi adoreranno colla faccia per terra, e bacieranno la poluere de' vostri piedi.*

Et erunt Reges nutritij tui, & Reginæ nutrices tuæ. Vultu in terram demisso adorabunt te, & puluerem pedum tuorum lingent.
Is. 49. v. 23.

Si può ancora portar in questo luogo la Constituzione di Giustiniano nella sua Nouella 123. per mostrare, che l'elezioni Canoniche sono state lungamente osseruate, come vn'ius comune sotto gl' Imperatori Cristiani. Questo Principe, che si portaua facilmente à far nuoui regolamenti anco sù le materie Ecclesiastiche, dichiara in detta Nouella, che quando sarà bisogno d'ordinar'vn Vescouo, il Clero, & i Principali del Popolo nomineranno trè persone, che habbiano le qualità ricercate da' Sacri

Sancimus quoties opus fuerit Episcopum ordinari, Clericos, & Primates Ciuitatis cuius futurus est Episcopus ordinari, mox in tribus personis decreta facere... vt ex tribus personis pro quibus talia decreta facta sunt, melior ordinetur electione, & periculo ordinantis.
Nou. 123. c. 1.

Canoni,

Canoni, e manderanno il Decreto di questa nomina al Metropolitano, ch' eleggerà quello de' trè, che più gli piacerà per ordinarlo. Non appariſce, che queſta Conſtituzione ſia ſtata oſſeruata, nè nella Chieſa d'Oriente, nè in quella d' Occidente in ciò, ch'ella ordinaua circa la detta elezione delle trè perſone per eſſer preſentate al Metropolitano: ma non laſcia d'eſſer' vna proua manifeſta, che l'elezioni Canoniche de' Veſcoui ſi praticauano publicamente in tutto l'Impero à tempo di Giuſtiniano, e durante tutto il ſeſto Secolo; Il che continuò ancora ne' Secoli ſeguenti, come ſarebbe facile il dimoſtrarlo.

CAP. IV.

Quello, ch'è paſſato nell' elezioni Canoniche ſotto la prima, e la ſeconda ſtirpe de' noſtri Rè.

QVeſta diſciplina concernente l'elezione de' Veſcoui s'oſſeruò coſtantemẽte nella Chieſa di Francia anco doppo che Clodoueo hebbe abbracciata la Religione Criſtiana. Non v'è alcuna proua, che queſto Principe ſi ſia mai intromeſſo à nominar' i Veſcoui. Il ſuo riſpetto per la Chieſa, e la deferenza, ch'ei rendeua agl' auuertimenti di S. Remigio, che gl' haueua particolarmente raccomandato d' honorar' i Prelati, e di reggerſi

co'

Sacerdotibus tuis honorem debebis deferre, & ad eorum consilia semper recurrere.
S. Remig. Ep. ad Clodeu.

co' loro Consigli, non gli permetteuano di pensare ad attribuirsi questo potere. Vero è, che i suoi figli, e la più parte de' Rè della prima stirpe non l'imitarono in questo contegno, e s'intromessero ben' auanti nella nomina de' Vescoui. Alcuni disponeuano assolutamente delle Prelature, e spesso le dauano à genti di sua Corte, & à quelli, che gli faceuano più donatiui. Di quel tempo parla S. Gregorio di Tours, quando dice: *Che la Simonia come vna funesta pianta stende le sue radici per tutto, e che i Vescouadi erano venduti da' Rè, e comprati dagl'Ecclesiastici.*

Tunc germen istud iniquum cœpit pullulare, vt Sacerdotium aut venderetur à Regibus, aut compararetur à Clericis.
Greg. Turon. in vita Pat.

La Chiesa di Francia si sforzò di rimediare à vn sì gran male per mezzo di diuersi regolamenti, ch' ella fece ne' suoi Concilj per mantener la libertà dell'elezioni. Riconosceua però, che i Vescoui doueuano essere ordinati col consenso, e buona grazia del Rè: *cum voluntate Regis*, si come parla il quinto Concilio d'Orleans. Il che poteua hauer qualche fondamento nell' antica disciplina, secondo la quale i Magistrati, & i Principali del Popolo haueuano parte nell'elezioni; essendo i Rè i Capi del Popolo, e contenendo eminentemente tutto il potere delle Comunità. Per altro come i Vescoui hanno la direzione delle coscienze, e la lor Dignità gli dà vn posto, & vn'autorità considerabile nell'ordine Ciuile, e nel gouerno dello Stato, haueuano i Rè interesse, che s'ordinassero per Vescoui persone, della cui fedeltà fossero sicuri; principalmente doppo che le Chiese furono arricchi-

Conc. Aurel. V. Can. 10. ann. 549.
Conc. Paris. III. Can. 8. ann. 557.
Conc. Paris. V. Can. 1. ann. 715
Conc. Cabillon. Can. 10. ann. 650.

te dalla loro Reale liberalità, & i Prelati cominciarono à possedere Feudi, e gran Signorie, che gl'vguagliauano a' primi Ministri della Corona.

Questi regolamenti de' Concilj, che autorizauano l'elezioni Canoniche, aggiongendoui il consenso, e l'approuazione del Principe, furono confermati da vn' Editto solenne, che Clotario II. publicò nel 615., doue trà l'altre cose ei dice: *Ordiniamo, che gli Statuti de' Canoni siano pienamente osseruati, e che se vi si è mancato per l'addietro in qualche punto, vi si compisca esattamente nell'auuenire: in modo, che doppo la morte d'vn Vescouo il Clero, et il Popolo elegga quello, che deue succedergli, e che sarà ordinato dal Metropolitano, e da' Vescoui della Prouincia, se n'è trouato degno. Che se vien eletto qualche Palatino, sia ordinato in considerazione del suo merito, e della sua scienza.* M. de Marca pretende, che per questa vltima clausola Clotario si riseruasse la facoltà di nominare persone del suo Palazzo indipendentemente dall'elezione del Clero, e del Popolo. Mà pare, che questo Principe habbia voluto solamente intendere, che se s'eleggeua qualche suo Cortigiano, il Metropolitano, & i Vescoui non potrebbero ricusar d'ordinarlo, precisamente perche era Neofito, cioè fuori degl' Ordini Sacri, & vsciua dalla Magistratura, e da vn'impiego Laico; purche haues'egli talenti di virtù, e di scienza, che copriſſero questo difetto, e questa ſpecie d'irregolarità,

Definitionis nostræ est, vt Canonum statuta in omnibus conseruentur, & quod per tempora ex hoc prætermissum est vel dehinc perpetualiter obseruetur. Itaut Episcopo decedente, in loco ipsius qui à Metropolitano ordinari debet cum Prouincialibus, à Clero, & Populo eligatur. Et si persona condigna fuerit, per ordinationem Principis ordinetur. Vel certè si de Palatio eligitur, per meritum personæ, & doctrinæ ordinetur.

Clotarius II. Edicto publicato in Conu. Episcoporum in Synodo Parisijs adunata Apud Sirmond. tom. 2. Con.

golarità, contro la quale i Papi, e massime S. Gregorio il Grande haueuano fortemente parlato nelle loro Lettere, e Decreti.

Greg. l. 1. 7. Ep. 113. 114.

Siane ciò, che si voglia, è certissimo, che i Rè non stettero ne' limiti prescritti da' Canoni d'essi Concilj, e dall'Editto di Clotario. Tirauano souente à se tutta l'autorità dell'elezioni, proponendo quello, che voleuano, che foss'eletto, ò vsando raccommandazioni, e preghiere, che haueuano forza di comandamenti. Altre volte nominauano essi vn'Ecclesiastico di lor Corte col consiglio de' Vescoui, e de' Ministri, ch'erano appresso di loro, e gli faceuano spedire vn rescritto, ò Breuetto di nomina, con ordine al Clero, & al Popolo di riceuerlo. Queste nomine Reali, che haueuano cominciato sotto i primi Rè Merouingi diuentarono frequentissime sotto gl'vltimi, e sotto i Maestri di Palazzo: e diedero luogo alla Simonia, & all'ambizione, che cagionarono estremi mali nella Chiesa di Francia. Carlo Martello finì di desolarla, dando il godimento de' Vescouadi, e dell' Abazie à Secolari, & à Genti di Spada, che l'haueuano seruito nelle Guerre. Carlomano, e Pipino il Breue figli di Carlo Martello procurarono di rimediare ad vn sì gran disordine col consiglio di San Bonifazio Arciuescouo di Magonza sopranominato l' Apostolo d' Alemagna. Cacciarono da' Vescouadi i Laici, che gl'haueuano occupati, e vi messero di buoni Vescoui, ch'eleggeuano col consiglio de' Prelati, e de' Grandi di loro Corte. Et affinche

queste

queſte nomine ſi faceſſero in maniera legittima, e con più frutto, i detti religioſi Principi non ſolamente congregarono diuerſi Concilj per autorizarle, mà ne ottennero ancora il conſenſo, e l'approuazione del Papa Zaccaria, come ſi riferiſce in vna Lettera dell'Abate Lupo di Ferrieres: Il che gli conceſſe Sua Santità di buona voglia à cauſa della neceſſità preſſante, e dello ſtato deplorabile, in cui era ridotta la Chieſa di Francia, come lo nota lo ſteſſo Autore. Quindi può ſi inferire, che queſta permiſſione, ò Priuilegio di Zaccaria non doueua hauer luogo, ſe non durante la vita d'eſſi Principi, e fin'à che le coſe foſſero rimeſſe in migliore ſtato.

Conc. Liptin. ann. 743. cui præſuit Bonifacius Archiep. Moguns. & Concil. Sueſſan ann. 744.

Pipinus ..... expoſita neceſſitate huius regni Zachariæ Romano Papæ in Synodo cui Martir Bonifacius interfuit, eius accepit cõſenſum, vt acerbitati temporis induſtria ſibi probatiſſimorum decedentibus Epiſcopis mederetur.
Lup. Ferrarienſ. Ep. 81. ad Annum Archiepiſc. Lugdun.

Carlomagno non fù meno Erede della pietà, e zelo di Pipino, che del ſuo Scettro, e de' ſuoi Stati. Quelli, che confondono le Inueſtiture colle nomine Reali, e che pretendono, che Adriano I. in vn Concilio tenuto à Roma l'anno 773. deſſe à Carlomagno il dritto d'eleggere il Sommo Pontefice, e d'inueſtir i Veſcoui in tutto il Dominio dell'Impero, ſecondo il Canone *Adrianus* portato da Graziano *diſt.* 63. ſoſtengono pure, che queſto Imperatore diſponeua aſſolutamente delle Prelature, e non laſciaua alcuna libertà per l'elezioni. Mà oltre, che l'Inueſtiture deuono eſſere diſtinte dalle nomine Reali, e ſupponeuano per ordinario l'elezioni fatte ſecondo la forma de' Canoni, come ſi farà vedere in appreſſo, e come ſi è già dimoſtrato nella prima Parte: il Cardinal Baronio, e doppo lui molti dotti Autori hanno prouato con

più ragioni sode la suppositione, e la falsità di questo Canone, che Graziano hà messo imprudentemente nel suo Decreto.

I. Perche non v'è Autore, che habbia fatta menzione di questo Concilio Romano auanti Sigeberto, che solo hà scritto verso l'anno 1112., cioè più di trecent'anni doppo questo preteso Concilio. Secondo, perche Eginardo Secretario di Carlomagno, che l'hà accompagnato in tutt'i suoi viaggi, e che hà fatto come vn Giornale della sua Vita, nota espressamente, ch'ei non fece, che quattro viaggi à Roma, de' quali nessuno s'accorda col tempo di questo preteso Concilio, al quale si vuole, ch'egli assistesse. Terzo, perche l'elezione de' Papi si è fatta indipendentemente dalla Potenza Secolare sotto il Regno di Carlomagno, & al principio di quello di Luigi il Pio, come l'attesta Floro Diacono della Chiesa di Lion, che viueua verso quel tempo. Quarto, perche questo Canone concede à Carlomagno, come vna nuoua prerogatiua, la qualità di Patrizio de' Romani, benche sia certo, ch'ei l'hauesse già prima, come ereditata da Pipino suo Padre, à cui era stata concessa dal Papa Stefano II., come si vede nelle Lettere di Paolo I., e di Stefano III. Predecessori d'Adriano I., doue si dà à Carlomagno questo nome di Patrizio. Quinto, Floro, che si è allegato, attesta espressamente, che il consenso, che si dimandaua a' Rè dell'elezioni, ò ordinazioni de' Vescoui, non era fondato, che sù l'vso, e sù la consuetudine. E l'Abate Lupo di

Baron. ad ann. 774. Labbæus in Concil. Edit. reg. tom. 18. pag. 46. Carolus le Cointe Annal. Eccles. Francor. tom. 6. ad ann. 774. n. 113. & seq. Christianus Lupus in Canones tom. 3. dissert. 4. de Isica Antiq. Conquis. c. 2. Le P. Thomassin de la disc. de l'Eglise part. 3. l. 2. c. 24. Florus Magister in fragm. suis Libris de Elect. Episcoporum, ad ann. 823.

Ferrie-

Ferrieres nella Lettera, che si è citata, doue si sforza di sostenere le nomine Reali, allega solo l'approuazione datani dal Papa Zaccaria in fauor de' Principi Carlomano, e Pipino il Breue; il che è vna proua, che questi due dotti Autori non hanno hauuta alcuna notizia del Canone *Adrianus*. Sesto, appparisce da due Lettere d'Adriano primo scritte doppo questo preteso Concilio Romano, che l'elezioni, e le ordinazioni de' Vescoui di Lombardia si faceuano indipendentemente da Carlomagno, e che hauendo Sua Maestà preteso di mandar Cõmissarj per assistere in suo nome all' elezione del Vescouo di Rauenna, Sua Santità gli rappresentò, che ciò era contro l'vso per sempre osseruato in essa Chiesa, il cui Vescouo in ogni tempo era stato eletto dal Clero, e dal Popolo, e confermato dalla Santa Sede, senz' alcun' interuento della Potenza Secolare.

Essendo questo Canone così rigettato come falso, e supposto, vi sono delle persone erudite, che vanno ancora più lontano, e sostengono, che Carlomagno ristabilì l'elezioni Canoniche. Si fondano sul' 84. Capitolo del primo libro de' Capitolari compilati dall' Abate Ansegiso, che dichiara nella sua Prefazione di non hauer messo in questo primo libro, che i Capitolari fatti da Carlomagno; e sù l'autorità di Hincmaro, e di Iuone di Chartres, che hanno citato questo Capitolare, come fatto da detto Imperatore. Mà altre persone pure dotte pretendono, che questo Capitolare sia di Luigi il Pio, e che l'Abate

Chriſt. Lup. in Can. tom. 3. differt. 3. cap. 9.
Le P. Thomaſsin de la Diſcip. de l'Egliſe Part. 3. l. 2. c. 24.

Iac. Sirmond. tom. 2. concil. Gall. in not. ad Capitul. Lud. Pij p. 684.
Marca l. 8. de Conc. Sac. & Imp. c. 13.

Anſegiſo per negligenza l'habbia inſerito con alcun'altri nel primo libro de' Capitolari in luogo, che douea eſſer poſto nel ſecondo. Sianeciò che ſi vuole, ſe Carlomagno hà diſpoſto di più Veſcouadi col conſiglio de' Prelati, e de' Grandi della ſua Corte, ſenz'aſpettare l'elezione del Clero, e del Popolo, come pare, che ve ne ſiano proue aſſai eſpreſſe, l'hà fatto ad eſempio di Carlomano, e di Pipino col conſenſo, e conceſſione della Chieſa, per rimediare a' mali, che l'affliggeuano, e riſtabilire la ſua diſciplina con procurarle buoni Paſtori. Conſta altresì, ch'ei reſe à più Chieſe la libertà dell'elezioni con Atti eſpreſſi, e che Luigi il Pio non fece, che terminare, e confermare col ſuo Capitolare fatto in Aquiſgrana l'anno 816. ciò, ch'era ſtato cominciato à tempo di queſto Gran Principe.

In queſto celebre Capitolare, ch'è l'84. del primo libro della compilazione d'Anſegiſo, Luigi il Pio atteſta di non fare altro, che conformarſi a' Sacri Canoni rendendo al Clero la libertà dell'elezioni. *Sapendo*, dic'egli, *ciò che hanno ordinato i Sacri Canoni, e deſiderando per la gloria di Dio, che la Chieſa goda più liberamente i dritti, e gl'honori, che le appartengono: habbiamo conceſſo sù le rappreſentazioni dell'Ordine Eccleſiaſtico, che in auuenire i Veſcoui, ſecondo il regolamento de' Canoni ſaranno eletti dal proprio Clero di ciaſcheduna Dioceſi co' voti del Clero, e del Popolo ſenza diſtinzione di perſone,*

Sacrorum Canonum non ignari, vt in Dei nomine Sancta Eccleſia ſuo liberius potiretur honore, adſenſum Ordini Eccleſiaſtico præbuimus, vt ſcilicet Epiſcopi per electionem Cleri, & populi ſecundum ſtatuta Canonũ de propria Diœceſi, remota perſonarum, & munerum acceptione, ob vitæ meritum, & ſapientiæ donum eligantur, vt verbo, & exemplo ſibi ſubiectis vſquequaque prodeſſe valeant, *lib.* 1. *Capitul.* 84.

persone, senza che si diano, ò si riceuano donatiui, e senza che si consideri altro, che la buona vita, la sapienza, e la virtù di quelli, che s'eleggeranno: affinche quelli, che saranno stati così promossi al Vescouado, possano esser in tutto vtili nelle parole, e nell'esempio a' Popoli, che gli saranno soggetti. Questa Ordinanza di Luigi il Pio ristabiliua pienamente l'elezioni senza notar, che la Potenza Secolare vi douesse in alcuna maniera interuenire. Non impedì però, che questo Principe non continuasse à prenderui parte, accettando, ò confermando quelli, ch'erano stati eletti, ò proponendo agl' Elettori persone di merito, ch'ei desiderana, che fossero elette. Per questo il sesto Concilio di Parigi tenuto nell'829. gli fece humilissime esposizioni, affinche s'applicasse con tutta la cura, e vigilanza, che si poteua sperare dalla sua pietà, à procurar buoni Pastori alle Chiese.

Monendo Magnitudini vestræ suppliciter suggerimus, vt deinceps in bonis Pastoribus rectoribusque in Ecclesijs Dei constituendis magnum studium atque solertissimam adhibeatis curam. *Conc. VI. Paris. l. 3. c. 22.*

Quest'vso dell'elezioni Canoniche, che si faceuano colla partecipazione, e consenso de' Principi, fù continuato sotto Carlo il Caluo, & i Rè Successori, come si vede dalle Lettere di Hincmarco Arciuescouodi Rheims, delle quali si sono portati di sopra alcuni passi, e da vn gran numero d'esempj, che si trouano negl' Autori. Floro nel frammento, che si è già citato, spiega molto bene, come i Rè poteuano prender parte nell'elezioni senza violarne la libertà. Mostra prima, che l'elezioni Canoniche, che si faceuano per vn

comune

comune accordo del Clero, e del Popolo, veniuano dalla tradizione degl' Apostoli, e che si erano praticate per molti Secoli nella Chiesa, senza che la Potenza Secolare vi hauesse alcuna parte. Poi aggionge: *In quanto alla consuetudine, che s'è introdotta in alcuni Regni di non ordinare i Vescoui, se non colla partecipazione, e consenso del Principe, ella è propria, e valeuole à mantener la Chiesa nella pace, e concordia colla Potenza del Secolo. Non è però necessaria per la verità, ò autorità delle Sante Ordinazioni, che non deuono esser fatte per dipendenza dell'autorità Reale, mà per la sola disposizione di Dio, e per il consenso de' Fedeli Ministri della Chiesa: poichel'Episcopato non è vn dono degl'huomini, mà dello Spirito Santo, come lo mostra l'Apostolo dicendo, che lo Spirito Santo è quello, che stabilisce i Vescoui nella sua Chiesa, e che per la vocazione di Dio sono inalzati à quest honore, insegnandoci euidentemente con tali parole, che non vi possono esser legittimamente chiamati dalla volontà degl'huomini. Quindi è, che i Principi peccano grauemente se pensano di poter dare, come proprio Benefizio, quello, che vien dispensato dalla sola grazia di Dio, di modo che deuono non preferire, ma vnire il ministero della loro potenza, quando si tratta dell' elezione d'vn Vescouo... Io non parlo così, perche*

Quod verò in quibusdam Regnis postea consuetudo obtinuit, vt cõsultu Principis ordinatio fieret Episcopalis, valet vtique ad cumulũ fraternitatis propter pacem, & concordiam mundanæ potestatis: non tamen ad complendam veritatem, vel authoritatem sacræ ordinationis, quæ nequaquam Regis potentatu, sed solo Dei nutu, & Ecclesiæ fidei cõsensu cuique conferri potest. Quoniam Episcopatus non est munus humanum, sed Spiritus Sancti donum, sicut ostendit Apostolus &c..... vnde grauiter quilibet Princeps delinquit, si vt hoc suo Beneficio largiri possit existimat, quod sola gratia Diuina dispensat. Cum ministerium suæ potestatis in huiusmodi negotiũ peragendo adiungere debeat non præferre..... Quæ omnia non ideò dicimus quasi potestatem Principum in aliquo minuendam putemus, vel contra religiosum morem Regni aliquid sentiendum persuadeamus, sed vt clarissimè demonstretur in re huiusmodi Diuinam gratiam sustinere, humanam verò potestatem nisi illi consonet, nihil valere.

Florus Magister in Fragm. tract. de Electi. Episcop.

che io voglia ſminuita punto la potenza de' Principi, o perſuadere, che ſi debbano hauer ſenſi oppoſti agl'vſi del Regno, che non ſono contrarj alla pietà: ma io lo fò, affinche ſi veda chiariſſimamente, che in tali occaſioni baſta la ſola gratia di Dio, e che la potenza degl'huomini non vi può eſſer legittimamente impiegata, s'ella non ſi conforma alla volontà, et all'ordine di Dio.

Ma com'egli è difficile, che in queſte coſe i Sourani non portino il loro potere di là da' limiti legittimi, ſuccedeua ſpeſſo, che ſi ſeruiuano dell'autorità, che l'vſo, e la conſuetudine haueua loro data nell'elezioni de' Veſcoui, per far' eleggere coloro, che gli piaceua; ò che eleggeuano da ſe perſone di loro Corte, che mandauano al Metropolitano, & a' Veſcoui della Prouincia, affinche le ordinaſſero. E perche quelli, che i Principi eleggeuano così per eſſer' ordinati Veſcoui, non haueuano ſempre le qualità requiſite per tal Dignità; il terzo Concilio di Valenza tenuto nell'8 5 5. ſotto l'Imperator Lotario, e Carlo il Caluo Rè di Francia, feece vn regolamento, nel quale doppo hauer notato, che ſi domanderebbe al Principe l'intero riſtabilimento dell'elezioni Canoniche, ſoggionge: *Che ſe ſi preſenta per eſſer' ordinato Veſcouo qualche Eccleſiaſtico, che venga dalla Corte, e dal ſeruizio del noſtro pio Principe, ſia eſaminato diligentemente, e con ſauj riguardi, prima di quali coſtumi ſia, e poi di qual ſcienza. Et il Metro-*

Sed & ſi à ſeruitio pij Principis noſtri aliquis Clericorum venerit, vt alicui Ciuitati præponatur Epiſcopus, timore cuſtode ſolliciter examinetur, primum cuius vitæ ſit, deinde cuius ſcientiæ: & vigore Eccleſiaſtico ſub oculis Omnipotentis Die

aga Metropolitanus in hac parte, Episcopis sicut Dei ministris adiutorium ferentibus, ne maculatæ vitæ, & pompis sæculi turbidus, & simoniaca hæresi pollutus, humilibus, & mundis membris Christi Ecclesiæque ipsius superponatur Episcopus: Nec præsumat illiteratus, & cupiditate nimia cæcatum, redditurus facti sui rationem, populo Dei præficere.
Conc. Valent. III. Can. 7.

Metropolitano in questa parte operi con vigore veramente Ecclesiastico, rappresentandosi d'esser sotto gl'occhi di Dio, et i Vescoui della Prouincia debbano vnirsi à lui per soccorrerlo, come fedeli Ministri di Dio; affinche non si stabilisca per Vescouo chi sia d'vna vita criminale acciecato dalle pompe, e vanità del Secolo, e reo dell'eretica Simonia, e così si dia per capo a' membri humili, & innocenti di Giesù Christo vn' huomo affatto indegno di tal' honore. Et il Metropolitano auuerta sopra tutto di non dare per Pastore al Popolo di Dio vna persona ignorante, e piena di cupidigie, e di passioni del Secolo; sapendo di douerne render conto à Dio.

L' elezioni Canoniche continuarono così fin' alla fine della seconda stirpe. I Principi vi vniuano per ordinario il loro Reale ministero autorizandole, e confermandole: e qualche volta le preueniuano nominando de' suoi Cortigiani; il che la Chiesa toleraua, contentandosi d'impedire per quanto poteua, ch' essi non s'abusassero di tali sorti di nomine.

CAP. V.

CAP. V.

Quello, ch'è occorso nell'elezioni Canoniche sotto la terza stirpe de' nostri Rè sino al Concordato. Nullità di ragioni, che si cauano dal Concordato per appoggiare l'vniuersalità della Regalia.

NON fà di bisogno estendersi à mostrare, che l'elezioni Canoniche hanno hauuto luogo sotto la terza stirpe de'nostri Rè fin'al Concordato. Questo è vn fatto notorio, e riconosciuto dall'Autore medesimo, di cui si parla. Vgo Capetto, che fù il Capo della terza stirpe, e Roberto suo figlio, e successore trattarono molto fauoreuolmente il Clero, e lo mantennero ne' suoi dritti, e priuilegj: e v'è motiuo di credere, ch'il loro amore per la Chiesa, e'l loro zelo per la Religione sia quello, che dal Cielo hà meritato vna sì abbondante benedizione sù la loro Posterità, che regna anche hoggidì sì gloriosamente nell'Augustissima Casa di Borbon doppo il giro di tanti Secoli. L'elezioni hanno continuato sotto Arrigo I., e gl'altri Rè susseguiti. E S. Luigi, che hà hauuto tutte le qualità d'vn gran Principe, e tutte le virtù d'vn perfetto Cristiano, le hà mantenute, e confermate con sua Ordinanza, ò Prammatica Santione del 1268. in questi termini: *Ordiniamo primieramente, ch'i Prelati* Statuimus & ordinamus primo vt Ecclesiarū Regni nostri Prælati, Patroni,

& beneficiorũ collatores ordinarij ius suum plenariè habeant'. & vnicuique sua iurisdictio seruetur. Item Ecclesiæ Catedrales, & aliæ regni nostri LIBERAS ELECTIONES, ET EARVM EFFECTVM INTEGRALITER HABEANT. Item promotiones, collationes, prouisiones, & dispositiones Prælaturarum, Dignitatum, & aliorum Beneficiorum, & Officiorum Ecclesiasticorũ Regni nostri secundum dispositionem, ordinationem, & determinationem iuris communis, sacrorũ Conciliorum Ecclesiæ Dei, atque institutorũ antiquorum sanctorum Patrum fieri volumus, & ordinamus.

S. Lutio. in Pragmat. Sanct. ann. 1268.

delle Chiese del nostro Regno, i Padroni, e Collatori ordinarj de' Benefizj godano pienamente il loro dritto, e che ciascun di loro sia conseruato nella sua giuridizione. Secondariamente, che le Chiese Cattedrali, e le altre del nostro Regno facciano l'elezioni con piena, et intera libertà. Di più vogliamo, et ordiniamo, che le promozioni, e collazioni, prouisioni, e dispozizioni delle Prelature, Dignità, e di tutti gl'altri Benefizj, ò Vffizj Ecclesiastici del nostro Regno siano fatte, & regolate secondo la dispozizione, regolamento, e determinazione del ius comune, de' Sacri Canoni, e degl'antichi Statuti de' Santi Padri.

Ma benche tutti questi Rè della terza stirpe habbiano così autorizate l'elezioni, non lasciauano di prenderui parte in due maniere: primieramente in molte Chiese gli si denonziaua la morte del Vescouo, e si otteneua la loro permissione per procedere à vna nuoua elezione: secondariamente dauano l'Inuestitura de' Feudi, e del temporale del Vescouado à quello, ch'era stato eletto, e riceueuano da lui l'homaggio, ò il giuramento di fedeltà, auanti che fosse ordinato. Ma come queste Inuestiture si faceuano coll'Anello, e Pastorale, auanti che i Vescoui potessero essere consacrati, e spesso i Principi sotto tal pretesto impediuano la libertà dell'elezioni, & occupauano l'entrate delle Chiese, i Papi le condannarono in più Concilj; & i nostri Rè furono i primi à mostrare la loro defe-

renza,

renza, e sommissione a' Decreti della Santa Sede in tal proposito, come si è notato nella prima Parte Capitolo 6., e 7., doue si è trattato à lungo delle Inuestiture.

Bisogna pure osseruare, che fù verso il principio della terza stirpe de' Rè, quando l'elezioni de' Vescoui furono deferite a' Capitoli delle Chiese Cattedrali ad esclusione del restante del Clero. Il che fù doppo autorizato dal dritto de' Decretali, come si può vedere in tutto il titolo *De electione, et electi potestate*. Le frequenti contestazioni, che occorreuano sopra quest'elezioni fatte da' Capitoli, e gl'appelli, che se ne interponeuano alla Santa Sede, diedero occasione a' Papi d'auocarne à se la cognizione, e quando vi trouauano delle nullità, nominauano essi a' Vescouadi, e spesso ancora per preuenire le diuisioni, che succedeuano ne' Capitoli nell'incontro di quest' elezioni, e sotto altri pretesti, si riseruauano la nomina delle Prelature, che venissero à vacare, & interdiceuano, ò sospendeuano l'elezioni. Ciò si fece molto comune à tempo, che i Papi teneuano la lor Sede in Auignone, e durante quel lungo, e funesto scisma, che diuise poco doppo tutta la Chiesa, quando Gregorio XI. hebbe ristabilita la sua Sede à Roma. Fù all'hora, che i nostri Rè si credettero obligati à fare diuerse Constituzioni per mantener' i dritti, e le libertà della Chiesa Gallicana, & in particolare l'elezioni Canoniche. Carlo VI. ne publicò due col parere de' Principi, e Signori della sua Corte, de' Prelati, Capitoli, Vniuersità, e Collegi del suo Regno:

vna il mese di Febbraio 1406., e l'altra il mese di Marzo 1418., per le quali trà l'altre cose mantiene, & autoriza l'elezioni Canoniche, secondo il ius comune.

Il Concilio di Basilea nelle sessioni 21., e 23. tenute, auanti che il Papa Eugenio IV. l'hauesse trasferito à Ferrara, fece due Decreti solenni per confermare, e mantenere queste medesime elezioni. Et i Decreti d'esso Concilio furono inserti nella Prammatica Sanctione di Carlo VII., ch'egli fece à Bourges nel 1439. in vn'Assemblea di Principi, d'altri Signori, Prelati, Dottori, Deputati de' Capitoli, & Vniuersità del Regno. Ma come i Papi giudicarono, che questa Prammatica Sanctione fatta coll'autorità del Rè, e composta quasi interamente de' Decreti del Concilio di Basilea, fosse contraria in più punti all'autorità della Santa Sede, vi si opposero con molta forza quasi per cinquant'anni, cioè fin'al 1517., che Leon X., e Francesco I. fecero il famoso Concordato di Bologna, che supprime l'elezioni, e concede al Rè il dritto di nomina a' Vescouadi, & alle Abazie, riseruando al Papa il dritto di confermare, e instituir quelli, che saranno stati nominati dal Rè.

Non fà di mestieri l'addurre qui tutto ciò, che si è fatto per impedire l'esecuzione del Concordato, le opposizioni del Clero di Francia, dell'Vniuersità di Parigi, e de' Parlamenti, l'appello, che ne fù interposto al primo Concilio Ecumenico, e le Rappresentazioni, che sono state fatte a' Rè, quasi fino a' nostri giorni,

per

per domandarne la riuocazione. Basta, che la Chiesa lo tolera, & il Concilio Generale di Trento non hà stimato bene toccar questo punto. Benche la Chiesa sia immutabile nella sua dottrina, e nella sua Fede, non lo è nella sua disciplina. Spesso è costretta ad accomodarsi alla debolezza de' suoi figli, & alla rilassatezza de' loro costumi, & à tolerare per vna sauia condescendenza vsi contrarij al suo vero spirito, & alle regole primitiue del suo gouerno; conseruando però sempre nel cuore il desiderio di ristabilire le cose nella loro primiera perfezione, e portandoui, per quanto può, tutt' i Fedeli. Di modo che s'ella muta di condotta al di fuori, non cangia sentimenti al di dentro, perch' ella è sempre animata dal medesimo Spirito, cioè dallo Spirito di Giesù Cristo, che starà con essa fino alla consumazione de' Secoli, secondo la promessa, che glie nè hà fatta.

Si può dire, che Dio permettendo questa mutazione, ch'è seguita nel modo d'eleggere i Prelati, hà osseruato vna condotta simile in qualche parte à quella, ch'egli hà tenuto altre volte à riguardo de' Giudei, quando concesse loro di cangiar la prima forma del lor gouerno, ch'egli haueua stabilito, e secondo la quale era egli stesso il loro Capo, e Conduttore; per accomodarli al desiderio di quel Popolo, che voleua hauere vn Rè, come le altre Nazioni vicine. Imperciòche se bene Dio disapprouaua questo desiderio de' Giudei, come glie l'attestò per bocca di Samuele, & anche lungo tempo doppo per quella del 1. Reg. 8. v. 7. 2.

Pro-

Profeta Oſea, nõ laſciò d'accomodaruiſi: e ſi ſeruì di queſta mutazione per compire i diſegni della ſua prouidenza, e le promeſſe, che haueua fatte a' loro Padri, dandogli de' Rè, che finirono di ſterminare le Nazioni Idolatre, e dalla deſcendenza de' quali hà fatto naſcere in progreſſo di tempo il Saluator del Mondo. Oſea. 9. v. 15.

Ci ſiamo vn poco ſteſi sù queſta materia per moſtrare, che non può eſſer, che per vn' ignoranza graſſa, & vn'adulazione indegna, che l'Autore, di cui ſi tratta, habbia parlato com'egli hà fatto, dell'elezioni Canoniche, e delle nomine Reali; rappreſentando le vne come vna coſa ſtraordinaria, & vna ſpecie d'attentato da parte della Chieſa, e proponendo le altre come vn dritto comune, & ordinario de' Rè, che gl' appartenga per titolo di loro Corona, e nell'vſo del quale ſiano rientrati per il Concordato. Mà doppo hauer moſtrato quanto irragioneuole, e mal fondata è queſta pretenſione, biſogna ancora far vedere, che le conſeguenze, che queſt'Autore ne caua per appoggiare l'vniuerſalità della Regalia, ſono nulle, & interamente falſe. Imperciòche

I. Quando gli ſi concedeſſe quel, ch'egli hà poſto auanti, che per il Concordato i noſtri Rè ſono rientrati nella facoltà, ch'ei pretende hauer eſſi hauuto altre volte di diſporre aſſolutamente de' Veſcouadi, nõ ne ſeguirebbe per queſto, che doueſſero goder' hora il dritto di Regalia sù tutte le Diocèſi del Regno. Del che ſi reſterà pienamente perſuaſo, ſe ſi rifletta, che la Regalia non è ſta-

ta

ta conoſciuta ſotto la prima, e la ſeconda ſtirpe de' noſtri Rè, cioè nel tempo, che hanno diſpoſto ſouranamente de' Veſcouadi, ſecondo queſt' Autore, e che non hà cominciato ad'eſſer' in vſo, che verſo la fine del XII. Secolo, cioè quando l'elezioni Canoniche erano riceuute, e praticate generalmente nel Regno, come ogn'vno è d'accordo. Poiche queſti due punti, che ſi ſono ſtabiliti nella prima Parte del preſente Trattato colle teſtimonianze della Storia, e con proue euidenti, & inconteſtabili, moſtrano manifeſtamente, che la Regalia non è vna conſeguenza, e dipendenza delle nomine Reali, come lo pretende queſt' Autore, e ch'è vn'oſtinazione affatto irragioneuole il ſoſtenere, com'egli fà, che queſte due coſe non poſſono eſſer diuiſe, ne ſuſſiſtere l'vna ſenza l'altra.

II. Il Concordato nō hà fatto, ch'attribuir' a' Rè il dritto di nomina, ò di preſentazione a' Veſcouadi, & alle Abazie, in luogo dell'elezioni, che ſi faceuano prima da' Capitoli delle Chieſe Cattedrali, e da' Religioſi, riſeruando al Papa, & alla S. Sede il dritto d'inſtituzione, ò prouiſione, che ſi dà per le Bolle, e che tiene il luogo della conferma, ch'anticamente dauano i Metropolitani doppo l'elezioni. Hor come queſto è vn Trattato fatto trà le due Potenze, chiara coſa è, che deue eſſer' oſſeruato preciſamente ſecondo le clauſole, e conuenzioni, che vi ſono poſte. Ed è vna pretenſione aſſurda, e totalmente contraria alla ragione, il voler'eſtenderlo ad vn punto sì importante, com'è quello della Regalia, ſenza che ve ne ſia detta ne

pur'

pur'vna parola: come se Leon X. concedendo a' Rè la nomina alle Prelature, hauesse voluto nel medesimo tempo dargli il dritto di Regalia sù tutte le Diocesi del Regno, ancorche nõ se ne dica cos'alcuna nel Concordato, e sia certo per altro, che le Prouincie, e Chiese, che non erano soggette à tal dritto auanti il Concordato, sono rimaste sempre à tal riguardo fino a' nostri giorni nella loro antica, e Canonica libertà.

III. Basta opporre à tutt'i vani ragionamenti di quest' Autore la sola autorità del Concilio Generale di Lion, che proibisce espressissimamente l'introdurre di nuouo la Regalia nelle Chiese, dou'ella non era ancora riceuuta. Quest' Autore resta d'accordo, che detto Concilio hà condannato *la Regalia nuoua*, cioè quella, che s'introdurrebbe di nuouo ne' luoghi, doue non era in vso: e nondimeno contradicendosi subito aggiunge due linee doppo: *Che la qualità di Rè Christianissimo, ch'è ereditaria a' nostri Rè, gli deue principalmente seruir di titolo per il godimento del dritto di Regalia, che non gli può essere contestata, come non lo può essere al Sole la sua luce, e ciò, ch'egl'hà di più proprio, e più essenziale.* Il suo libro è pieno di tali sorti di contradizioni; e non è, che vna tessitura di ragionamenti falsi, e puerili. Non v'è sopra tutto cosa più fiacca, e più miserabile, quanto la maniera, con ch'egli elude i principj, che s'adducono per stabilire il dritto, e la libertà delle Chiese di Linguadoca, e dell'altre non soggette alla Regalia.

pag. 199

Non

Non si può per esempio desiderar cosa più espressa, e più conuincente in tal proposito, quanto l'Arresto del Parlamento fatto sotto il Regno di S. Luigi per la Chiesa di Puy, e la Dichiarazione di questo Santo Rè conforme à detto Arresto, di cui s'è parlato nella prima Parte c. 13. E pure quest'Autore nõ lascia di seruirsene per appoggiar la sua pretensione sopra l'vniuersalità della Regalia, con questo strano ragionamento: *Quelli, che pretendeuano*, dic'egli, *esentare questa Diocesi dalla Regalia, allegauano per vna ragione decisiua, che non si trouaua mai, ch'essendo morto il Vescouo, hauesse il Capitolo mandato à chiedere al Rè la permissione d'eleggere vn successore al defunto, e di prouedere la Sede vacante.* Pag. 198. Non è vero, ch'il Capitolo di Puy allegasse, come ragione decisiua della sua immunità sopra la Regalia, il possesso, dou'egl'era di non ottenere alcuna permissione del Rè per procedere all'elezione d'vn Vescouo. Apparisce solamente, che per l'informazione, che ne fù fatta, restò prouato questo possesso, dou'era il Capitolo di Puy, e ch'è vno de' punti giudicati in suo fauore dall'Arresto del Parlamento, e dalla Dichiarazione di S. Luigi. Intanto quest'Autore doppo hauer fatta questa falsa suppositione, continua così il suo ragionamento: *Se bene*, dic'egli, *per la legge de contrarj* (il Vescouo, e Capitolo di Puy) *sottoponeuano necessariamente à questo stesso dritto di Regalia tutta la Diocesi, doue l'elezione si trouereb-*

be dipendere dal consenso, e dalla volontà del Sourano. Donde conchiude, ch'i nostri Rè essendo per il Concordato rientrati nel dritto, ch'ei pretende hauessero anticamente di disporre de' Vescouadi, il ch'è molto più, che dare la permissione di procedere all'elezioni, ne segue, che debbano godere il dritto di Regalia sù tutt' i Vescouadi del Regno. In vn'altro luogo parlando di questo stesso affare della Chiesa di Puy, dice: *Che il Vescouo, et il Capitolo riconobbero, che il Règo deua senza difficoltà la Regalia su' beni, ch'erano nella Città, e che per quel ch'era de' retaggi situati fuori della Città, ne faceuano Giudice, ò Arbitro l' Arciuescouo di Bourges.* Sopra di che dissimulando l'informazione fatta da quest'Arciuescouo, l'Arresto del Parlamento fatto in conseguenza d'essa, e la Dichiarazione di San Luigi conforme à dett' Arresto, conchiude da detta riconoscenza del Vescouo, e Capitolo di Puy, che la Regalia deue hauer luogo in questo Vescouado.

Pag. 182. 183.

E quel ch'è più strano, si è, che immaginandosi d'hauer prouato con sì meschini ragionamenti, che la Diocesi di Puy è soggetta alla Regalia, dice: *Ch'essendo questa Diocesi al presente del distretto del Parlamento di Tolosa, il suo esempio, e la sua sommissione al dritto di Regalia può con qualche fondamento esser addotto in conseguenza per gli altri Vescouadi di Linguadoca.* Poi soggionge; *Almeno non si vede*

per

per qual ragione questa Prouincia, ch'è certamente vna delle prime conquiste della Monarchia Francese, si pretenderebbe esente più tosto, che le altre, da vn dritto comune, et vniuersale. E doppo hauer detto; *Ch'ella è stata honorata del titolo di Pari nella persona de' Conti di Tolosa, e che l'autorità Sourana de' nostri Rè vi è stata sempre particolarmente rispettata,* conchiude in questi termini: *Doppo di che non può esserui grand'apparenza per tutte le ragioni, che si volessero allegare, per esentare dalla Regalia i Vescouadi di Linguadoca.*

Ecco come scappa quest'Autore senza prendersi altrimenti cura di rispondere alle ragioni conuincenti, colle quali si proua chiarissimamente la libertà costante, e perpetua delle Chiese di Linguadoca in quel, che concerne la Regalia. Ne si piglia maggior' imbarazzo di quelle, che si adducono per le Chiese di Guienna, di Prouenza, del Delfinato, e per le altre, delle quali si è parlato nelle precedenti Parti del presente Trattato. Et in tutto ciò, ch'ei dice sù questo proposito, si vede così poca coerenza, sodezza, aggiustatezza, e buona fede, che sarebbe vn perder tempo à fermarsi d'auantaggio in confutarlo.

CAP. VI.

Risposta à quel, che dice l'istesso Autore circa l'estensione della Regalia sù le Abazie.

SI crede di douer rispondere in poche parole à ciò, che quest'Autore pone auanti nel suo libro, per mostrar, che la Regalia deu'estendersi sù le Abazie. Alcuni altri Scrittori haueuano pure parlato di questa pretensione; ma con qualche rattenutezza, & in maniera dubbiosa, quasi consapeuoli, ch'ella passerebbe per vn paradosso, & vna nouità insopportabile. Ma quest' Autore la propone arditamente, come la cosa più chiara, e più certa del Mondo. Dice subito, che vi è pari ragione per la Regalia delle Abazie, che per quella de' Vescouadi, e che così si può ben tirar la conseguenza dall'vna all'altra. Gli basta d'hauer portato degl'esempi, che mostrano, che i Rè hanno vsato altre volte della Regalia, per conchiuderne arditamente, che possono ristabilir questo dritto, che hà cessato da molti Secoli, & anco possono estenderlo sù tutte l'Abazie del Regno. Tutto il fondamento d'vna pretensione sì straordinaria è, che il dritto di Regalia è inalienabile, & imprescrittibile; e ch'essendo i Rè rientrati per il Concordato nel potere, che suppone hauer' essi hauuto altre volte di disporre Souranamente delle Abazie, deuono altresì rimetterſi in possesso d'esercitarui la Regalia, che secondo lui è vna conseguenza, & vna di-

g. 216.

1

pendenza

pendenza neceſſaria del loro dritto di nomina.

Non ci fermeremo molto à eſaminare vn'opinione sì ſtraordinaria, e sì inſoſtenibile. L'habbiamo già ſufficientemente confutata riſpondendo à quel, che queſt'Autore hà detto per autorizare l'vniuerſalità della Regalia ſopra i Veſcouadi. Habbiamo ancora moſtrato nella prima Parte Capitolo XI., che veramente i Rè, i Duchi, Conti, & altri Gran Signori hanno vſato altre volte della Regalia sù qualche Abazie: ma che all'hora queſto dritto comprendeua ſolo il godimento de' Feudi; e che ſe ſi è eſteſo in alcuni luoghi à tutte l'entrate delle Abazie, ciò non è ſtato generale, ne vniforme: che in ogni caſo queſt'vſo non hà durato, ſe non qualche tempo, & è interamente abolito da molti Secoli in quà. Di modo che non v'è la minima apparenza di giuſtizia, e di ragione à volerlo riſuegliare, e renderlo vniuerſale nella maniera, che ſi pratica hoggidì, col preteſto del Concordato, doue non ſe ne fà motto, e contro la proibizione del Concilio generale di Lion, che hà prononziata Scomunica contro tutti quelli, che introdurranno di nuouo la Regalia nelle Chieſe, e Monaſterj, dou'ella non è riceuuta.

Di più non v'è alcuna proua, che i Rè habbiano mai dato in Regalia gl'Vffizj Clauſtrali, Priorati, & altri Beneſizj Regolari dipendenti dalle Abazie, dou'è ſtata praticata la Regalia. In fatti, come hauerebbero penſato ad attribuirſi la Collazione di queſte ſorti di Beneſizj,

mentre

mentre erano posti di Religiosi, commissioni, e semplici impieghi, che non si dauano in titolo, e de' quali erano Padroni gl'Abati, mandandoui chi più à loro piaceua, secondo che lo giudicauano à proposito, per l'auanzamento de' loro Religiosi nella perfezione della vita Monastica, e per il bene de' loro Monasterj? E pure quest' Autore non lascia di dire in tuono decisiuo: *Che non s'è mai dubitato, che gl'Vffizj, e Benefizj Regolari, ch'erano della dispositione degl'Abati, non cadessero in Regalia, e che per quel tempo, ch'essa haueua luogo, non toccasse a' Rè à prouedergli, come le Prebende nella vacanza d'vn Vescouado.* Passa ancora più auanti, e dice: *Ch'essendo stato interrotto l'ordine antico à causa delle nuoue Commende, & essendoui spesso gran differenze, et imbarazzi sopra la Collazione di tali sorti di Benefizj, che si troua contestata trà diuersi Collatori, ò Competitori, che non hanno più ragione gl'vni degl'altri; sarebbe più naturale, e più conueneuole, che in mancanza degl'Abati Titolari si presumesse, che la Regalia duri sempre à tal riguardo, e così il Sourano hauesse sempre dritto di disporre de' detti Vffizj, e Benefizj.* L. 4. c. 2. pag. 2 49.

Così sotto pretesto, che vi sia contestazione durante la vacanza delle Abazie, che sono in Commenda, per saper' à chi spetti il prouueder i Benefizj dipendenti dagl' Abati, e che nõ vi sia fin'hora giurisprudenza ben certa sù

tal

ral punto, queſt'Autore vorrebbe, che il Rè per leuare queſta difficoltà, e terminar queſta differenza, ſe ne attribuiſſe la Collazione in ogni tempo, cioè tanto in vita, quanto doppo la morte degl'Abati. *Nel che*, dic'egli, *al peggio andare non potrebbe eſſerui alcun inconueniente, mentre ciò ſarebbe ſempre vn rendere vna ſpecie d'homaggio, ò di riconoſcenza al fondatore, et al Protettore indubitabile.* Ecco là maniera di ragionare di queſt'Autore, e di quelli, che lo raſſomigliano, chiamati dal dotto Paſquier *Adulatori di Corte*, che credono di ſegnalarſi coll'inuentar tutt'i giorni qualche nuouo modo di mettere nella diſpoſizione della Potenza Secolare le Dignità, le Cariche, & i Benefizj della Chieſa.

Del reſto queſta pretenſione d'eſtendere la Regalia alle Abazie è parſa sì poco ragioneuole agl'Autori, che hanno ſcritto sù queſta materia prima di queſti vltimi tempi, che Filippo Probo eſſendoſi propoſto queſta queſtione decide eſpreſſamente, che la Regalia non può hauer luogo in riguardo delle Abazie: e ſtabiliſce queſta deciſione sù due principj: l'vno, che non vi ſono proue ne' regiſtri della Camera de' conti, che i Rè habbiano vſato mai di queſto dritto sù le Abazie (il che egli intende particolarmente della Collazione de' Benefizj): e l'altro, ch'eſſendo queſto dritto eſorbitante, e contrario al ius comune, biſogna più toſto riſtringerlo, ch'eſtenderlo. Al che aggionge, che non po-

Licet plura Monaſteria, & alia pia loca olim per Reges Franciæ reperiantur fundata, dotata, & conſtructa, tamen illa nõ dicuntur iuri Regaliæ affecta: tùm quia quod ſint, nõ reperitur in libris Cameræ computorũ, in quibus iura Regaliæ ſunt ſcripta, & deſcribi ſolent, quæ dicitur probatio vrgens . . . . tùm quia poſtquam non reperitur cautum, nõ dicemus ſubeſſe, maximè cũ ius illud tanquã odioſum nõ ſit extendendum, etiam à iure cõmuni exorbitans . . . . tum præterea quia ius Regaliæ eſt ex-

potendo esser appoggiato, se non sopra vn Priuilegio, & vna concessione della Chiesa, ò sopra vna consuetudine stabilita da vn possesso immemorabile, non può essere esteso di là da gl'antichi limiti, senza offendere le regole della Giustizia, e la libertà della Chiesa.

Finalmente si sà, che come qualche tempo fà si volse far autorizare questa estensione della Regalia sù le Abazie dal Parlamento di Parigi, quello, ch'era stato prouisto in Regalia d'vn Benefizio dipendente da vn'Abazia, n'hebbe subito la ripulsa nell'vdienza: tanto parue questa pretensione inudita, e contraria all'vso, & alle antiche massime osseruate fin'all'hora nel Parlamento.

extraordinarium, à priuilegio, consuetudine, aut immemorialis tempore procedens, quæ omnia non reperiuntur in aliis ab Archiepiscopatibus, & Episcopatibus. Ergò ad ea non sunt extendenda, cum priuilegia, consuetudo, & præscriptio, extra terminos suos extensionè non patiantur. Phil. Probus quæst. 62.

Commentaire sur le Traité des lib. de l'Egl. Gall. pag. 292.

CAP. VII.

Esame di quel, che dice vn'altro Autore per appoggiar l'vniuersalità della Regalia.

VNO Storico celebre, che hà scritto da poco in quà ciò, ch'è passato nella Contestazione delle Inuestiture, che pretende essere stata vna delle principali cause della decadenza dell'Impero, e sù la qual'ei si dichiara quasi in ogni cosa per gl'Imperatori contro i Sommi Pontefici, hà creduto, che questa fosse ancora vn'occasione di spiegarsi sopra la questione della Regalia, di cui si è hoggidì in differenza. I ragionamenti, ch'egli impiega in questo proposito, si riducono quasi à quelli, che

Le P. MAYNBOURG JESVITE dans son histoire de la decadence de l'Empire apres Charlemagne, & des differens des Empereurs auec les Papes au sujet des Inuestitures; imprimée pour la seconde fois à Paris en 1680 Tom. 1 3. p. 307. 308. & suiu. de la seconde Edition.

si

si sono esaminati negl'articoli precedenti. Mà gli propone in vna maniera più specieſa, e più deſtra. Dice dunque, „ Che l' elezioni de' Veſcoui ſi fecero con vn'in„ tera libertà fin tanto, che le Chieſe non poſſedettoro „ ricchezze, e non hebbero altra entrata ſe non quella, „ che cauauano dalle offerte, e dalle limoſine de' Fedeli; „ il che durò quaſi fin'al quinto Secolo. Mà che queſta „ prezioſa libertà, ch'eſſe doueuano alla loro pouertà, „ gli fù leuata dalle ricchezze, che acquiſtarono poi; „ principalmente doppo che gl'Imperatori, e Rè Criſtiani „ l'hebbero eleuate alle grandezze della terra, donan„ dogli di gran Signorie, delle Contee, de' Principati, „ e de' più bei feudi, che foſſero trà quelli, che dipende„ uano dalla loro Corona. Imperciòche ſecondo queſt' „ Autore queſta grandezza temporale, e queſte ricchez„ ze produſſero due effetti. Il primo fù, che i Principi „ s'attribuirono il dritto di conferir i Veſcouadi, ò ri„ ceuendo benignamente l'inſtanza del Clero, e del „ Popolo, che gli domandaua qualch'vno per Veſcouo, „ ò facendo eleggere quello, ch'eſſi volcuano; hora „ eleggendolo da per ſe col parere de' Prelati, e de' Si„ gnori del loro Conſiglio, & hora mandando al Me„ tropolitano quello, che voleuano eſſi, che foſſe ordina„ to; finalmente diſponendo ſempre sì bene de' Veſcoua„ di, che non vi fù mai Veſcouo, che non foſſe ſecondo il „ loro volere, e di loro ordine in virtù d'vn reſcritto, ò „ d'vn Decreto, ch'era aſſai ſomigliante al Breuetto, che

„ si dà hoggidì. Erano ſtati ancora ſoliti, come lo ſpie-
„ ga detto Autore d'inueſtir ſolennemente de' feudi, ò
„ del temporale d' vn Veſcouado quello, ch'eſſi haueua-
„ no così eletto, ò permeſſo alle preghiere del Popolo, e
„ del Clero, mettendogli in mano il Paſtorale, e dando-
„ gli l' Anello, auanti che poteſſe eſſer conſacrato.

„ Il ſecondo effetto, che hanno prodotto le ricchez-
„ ze della Chieſa, e che viene naturalmente dal primo,
„ dice queſto Scrittore, è che i Principi, che haueuan
„ dritto di conferire i Veſcouadi, e di darne l'Inueſtitura,
„ credeuano d'hauer' ancora il dritto di godere i frutti
„ del Veſcouado vacante, e di dar le Prebende, e gl'altri
„ Benefizj, che ne dipendeuano, fin' à che vi foſſe vn'
„ altro Veſcouo, che haueſſe riceuuto da loro l' Inueſti-
„ tura, e che gl'haueſſe preſtato giuramento di fedeltà;
E queſto è quello, dice egli, *che ſi chiama il dritto di*
Tom. 1. l. 3. p. 320. *Regalia, ch' è talmente attaccato à quello dell' In-*
ueſtitura, che ſi può dire, che tutti due ſono vn ſol
dritto. Imperciòche, aggionge egli, *ſi come quello,*
che dà vn feudo, che non è ereditario, hà dritto di
poſſederlo, e di goderne doppo la morte del Feudata-
rio, e di diſporre di tutto ciò, che ne dipende, ſin che
l'habbia dato ad vn' altro, che faccia il giuramento
come ſuo Vaſſallo: così i Rè, egli altri Principi, che
hanno dritto di dar vn Veſcouado, hanno inſieme
per vna conſeguenza naturale quello di godere dop-
po la morte del Veſcouo tutti i beni del Patrimonio

di

di quel Vescouado, che dall'esserui annessi ancora diuentano nobili, e sono eleuati alla condizione de feudi. Hanno dunque dritto di raccoglierne tutti i frutti durante la vacanza, e di conferir ciò, che ne dipende, finche vi sia vn nuouo Vescouo, che habbia prestato il giuramento, che ei deue fare.

Conchiude egli da tutto ciò, ch'essendo il dritto di Regalia vna conseguenza naturale dell'Inuestitura, e facendo parte del dritto, che hanno i Rè di dare i Vescouadi, vi è luogo da sostenere, che debba estendersi generalmente, e senza eccezione sopra tutt'i Vescouadi, che si hà dritto di conferire. Donde lascia da cauare questa conseguenza, ch'i nostri Rè hauendo per il Concordato dritto di nominar'à tutt'i Vescouadi del Regno, deuono altresì godere della Regalia generalmente, e senza eccezione in tutte le Dioceſi. E se bene mostra di portar solamente il parere degl'altri sù questo punto senza voler dire il suo, si vede però, ch'egli hà voluto notare ciò, ch'egl'hà creduto più forte, e più plausibile per autorizare la Regalia, e l'estensione, che se n'è fatta sù tutte le Dioceſi del Regno.

Chiunque haurà letto con qualche attenzione ciò, che s'è detto nella prima Parte del presente Trattato sopra la natura, origine, e progresso della Regalia, e quel che hora s'è detto ne' precedenti Capitoli sopra l'elezioni Canoniche, non durerà fatica à distinguere ciò, che v'è di vero da quel, che v'è di falso nel ragionamento di

quest'Autore, & à scoprire la fiacchezza, e nullità delle conseguenze, che ne trae per lo stabilimento dell'vniuersalità della Regalia. Nulladimeno s'è creduto, che non sia per essere inutile il risponderli sommariamente colle osseruazioni seguenti.

I. Quest'Autore suppone, che da che gl'Imperatori, e Principi Cristiani hebbero arricchite le Chiese, donandogli fondi, e Signorie, soppressero l'elezioni Canoniche, e s'attribuirono il dritto di dar i Vescouadi. Hor questo è quello, che s'è mostrato ne' Capitoli precedenti non esser vero in alcuna maniera; poiche l'elezioni hanno hauuto luogo sotto gl'Imperatori Cristiani, e sono state praticate per molti Secoli in tutte le Chiese della Terra. Che se i primi Imperatori hanno qualche volta nominato i Vescoui, e massime quelli della Città Capitale del loro Impero, ciò è stato, ò in rincontri particolari per la deferenza, che haueua la Chiesa per essi; ò sono fatti particolari, che non stabiliscono alcun dritto, e che non si deuono tirar'in conseguenza, come s'è mostrato di sopra. Pretende di più, che quasi subito doppo lo stabilimento della Monarchia habbiano i nostri Rè conferiti i Vescouadi del loro Regno, e continuato sempre in questo vso. Nel che ei non distingue ciò, ch'alcuni hanno fatto per vna vsurpazione, e per vna pura violenza, che la Chiesa condannaua ne' suoi Concilj, da ciò, che gl'altri faceuano per vn'autorità legittima, accettando, e confermando quelli, ch'erano stati eletti dal Clero, e dal Popolo, ò

prestando

prestando il loro ministero Reale per stabilire buoni Vescoui, coll'approuazione, e consenso della Santa Sede, ne' tempi, che la Chiesa haueua bisogno di tal soccorso, e protezione, come s'è spiegato di sopra. Non parla del ristabilimento dell'elezioni Canoniche fatto sotto Carlomagno, ò Luigi il Pio. Non dice ch'esse sono state ricouute, e praticate senz'alcuna contradizione sott'i Regni d'Vgo Capetto, e di tutt'i Rè suoi Successori, e confermate dalle loro Ordinanze, e Prammatiche Santioni, come pure da' Canoni de' Concilj, e dalle Constituzioni de' Sommi Pontefici. Pare al contrario, ch'ei voglia far intendere, ch'i nostri Rè habbiano sempre disposto souranamente delle Prelature per vn diritto naturale, & inseparabile di lor Corona: il ch'è falsissimo, & ingiuriosissimo alla loro pietà, e rispetto verso la Chiesa.

II. Quello, che quest'Autore dice sopra l'Inuestiture, non è più vero, ne più esatto. Esamina nel suo primo libro i due famosi Priuilegj, che s'allegano per autorizare l'Inuestiture, e che si pretende essere stati concessi l'vno da Adriano I. à Carlomagno, e l'altro da Leon VIII. à Ottone il Grande. In quanto al primo, indebolisce quanto può le ragioni, che ne fanno vedere la supposizione, e la falsità. E in quanto al secondo, lo propone come certo, & inconstestabile, benche il Cardinale Baronio l'habbia rigettato come falso, e supposto per più ragioni, che deuono almeno renderlo dubbioso, e sospetto. Affetta pure d'ingrandirlo, e di farlo valere più che può; *Tom. 1. pag. 82. 85.*

benche

benche ſia euidente, che ſuppoſto, che ſia vero, è ſtato dato da Leon VIII. in circoſtanze, che ne diminuiſcono molto l'autorità, ò più toſto lo rendono affatto inualido. Così nè sù l'vno, nè sù l'altro di queſti Priuilegj fonda doppo il dritto d'Inueſtitura, che hanno gl' Imperatori; e moſtra bene ch'il ſuo ſentimento è, che appartenga loro indipendentemente dalla conceſſione della Chieſa, e per il ſolo titolo di lor Corona.

III. L'Inueſtitura nella ſua prima origine non riguardaua, ch'i feudi de' Veſcouadi, che godeuano i Principi in Sede vacante, e doppo rimetteuano a' Veſcoui eletti. Poi s'eſteſe alle Decime, & à tutti gl'altri beni de' Veſcouadi vacanti, ch'i Principi faceuano apprendere vnitamente co' feudi per cuſtodirgli, ſin che gli rimetteſſero al Veſcouo, che ſarebb'eletto. Così regolarmente l'Inueſtitura non eſcludeua l'elezioni, ma più toſto le ſupponeua: mentre non ſi daua che à quello, il qual'era ſtato eletto ſecondo le forme ordinarie, e prima che poteſſe eſſere conſacrato. Il che appariſce da' proprj termini del preteſo Priuilegio di Leon VIII., doue ſi dice: *Ch'il Veſcouo, che ſarà eletto dal Clero, e dal Popolo, non potrà eſſere conſacrato, ſe non ſarà prima accettato, et inueſtito dall'Imperatore*. E vedeſi in tutti gl'Autori, che hanno ſcritto di queſta materia, che in tal guiſa ſi ſon praticate l'Inueſtiture in Francia ſotto la terza ſtirpe de' noſtri Rè, e nel XI., e XII. Secolo, ch'è il tempo, doue queſta diſputa fece più ſtrepito. Vero

Quod ſi à Clero, & populo quis eligatur Epiſcopus, niſi à ſupradicto Rege laudetur, & inueſtiatur, non conſecretur. *Apud Grat. diſt. 63.*

è,

è, che spesso gl'Imperatori, e Principi estendeuano questo dritto di là da' suoi giusti limiti, e se ne seruiuano per leuar la libertà dell'elezioni, & attribuirsi la disposizione assoluta delle Prelature. Donde ne seguiua l'intrusione di più persone indegne, ch'entrauano nelle Dignità della Chiesa per simonia, e per altre vie criminali. E questo è quello, che indusse i Sommi Pontefici ad opporsi con tanto vigore à dette Inuestiture, & à condannarle in più Concilj sotto pena di Scomunica, come si è spiegato altroue. L'Autore di cui si tratta, confonde tutte queste cose, e pretende essere stato vn dritto degl'Imperatori, e de' Rè il conferir i Vescouadi à chi loro piaceua indipendentemente da ogni elezione, doppo che i Vescoui furono diuentati loro feudatarj per i gran beni, che teneuano da loro. E per questo pende tanto dalla parte degl'Imperatori nella sua Storia, e non finge d'attestare, che i Papi hanno portato troppo auanti il loro zelo nel condannar, che hanno fatto le Inuestiture.

IV. Vero è, che la Regalia hà succeduto alle Inuestiture anco in quello, ch'esse poteuano hauere di giusto, e di legittimo, e ch'ella n'è stata vn'effetto, & vna conseguenza, come si è spiegato nella prima Parte. Indi però non ne segue, che la Regalia nella maniera che si pratica hoggidì, sia giusta, e legittima, ne ch'ella possa appartenere a' Principi indipendentemente dalla concessione della Chiesa. Perciòche bisogna distinguere quello, ch'ella è stata nel suo principio, da quello, ch'ella è diuentata

tata nel progresso del tempo. Hà ella prima potuto esser giusta, e legittima, all'hora che comprendeua solamente il godimento de' feudi dipendenti da' Principi. Ma quando si è estesa alle Decime, & à tutti gl'altri beni delle Chiese vacanti, e che vi si è ancora compresa la Collazione de' Benefizj; ella hà per così dire cangiato natura: è diuenuta ingiusta, & abusiua per quest'estensione, che se n'è fatta: e solo la concessione espressa, ò tacita della Chiesa può renderla giusta, e legittima. Et è vna illusione, & vna puerilità il dire per autorizare questa vsurpazione dell'entrate della Chiesa: *Che tutti i beni d'vn Vescouado dall'essersi stati ancora anneßi diuentano nobili, e sono eleuati alla condizione de' feudi.* Poiche per qual ragione dargli vn vano titolo di Nobiltà per assoggettirle ad vna vera seruitù? Le decime, e le oblazioni, che si fanno alla Chiesa, sono vn Tributo, che i Fedeli rendono à Dio nella persona de' suoi Ministri. *Sono i beni di Dio medesimo*, secondo il linguaggio de' Canoni, *le oblazioni della pietà de' Cristiani, il prezzo de' loro peccati, il Patrimonio de' Poueri.* Ecco i veri titoli, che distinguono i beni della Chiesa da tutti gl'altri beni, e che gli rendono sacri, & inuiolabili; doue il titolo, che quest'Autore gli dà, non è, che per leuargli alla Chiesa, e mettergli in mano de' Secolari. Bisogna dire à più forte ragione lo stesso delle Collazioni de' Benefizj, ch'è quello, che si riguarda hoggidì principalmente nella Regalia. Poiche qual

rela-

relazione possono hauere queste Collazioni col godimento de' feudi, & anco di tutto il temporale de' Vescouadi vacanti? E si può egli di buona fede attribuirle a' Principi, come che loro appartengano per il solo titolo di loro Corona sotto quel debole pretesto, ch'esse fanno parte de' frutti d'vn Vescouado, mentre non si può negare, che non siano vn dritto Spirituale, e puramente Ecclesiastico?

V. Ciò, che qui si è detto, serue ancora à rispondere ad vn'altra obiezione d'alcuni Vfiziali Regi, che è: che la Regalia è fondata sù la seruitù de' feudi, e tien luogo non solamente del godimento de' feudi, che spetta al Signore doppo la morte del Vassallo, ma ancora di molte altre obligazioni, alle quali erano i Prelati anticamente tenuti à ragion de' feudi; come d'accompagnar il Rè alla guerra, di mantener vn certo numero di Soldati, d'alloggiar il Principe, e suoi Vfiziali nel suo passaggio. Imperciòche. 1. Questa seruitù de' feudi può ben hauer data occasione all'origine, & all'accrescimento del dritto di Regalia, come hor hora si è detto, ma non l'hà ella potuto rendere giusto, e legittimo, se se n'esclude il consenso, e la concessione della Chiesa, massime [illegible] nella maniera, che questo dritto si pratica al presente. 2. Queste obligazioni d'accompagnar il Rè alla guerra, di mantener vn certo numero di Soldati, di riceuere, ed alloggiare Sua Maestà, e suoi Vfiziali, non hanno relazione particolare alla Regalia, che hà luogo solo nel tempo di Sede vacante; ne meno hanno proporzione con questo

dritto cõsiderato nello stato d'hoggidì, e ne' due capi, che lo compongono, che sono il godimento di tutto il temporale de' Vescouadi, e la Collazione de' Benefizj senza Cura. 3. Il godimento de' feudi doppo la morte de' Vescoui, che hauesse vna relazione più speciale al dritto di Regalia, non potrebbe hauer luogo, che ne' Paesi di ius consuetudinario, e non in quelli di ius scritto, doue questo godimento de' feudi non appartiene al Signore doppo la morte del Vassallo, e doue il dritto di Rilieuo, che hà succeduto à questo godimento, non è in vso, come si è spiegato altroue. 4. I Rè hanno rimesso alla Chiesa già da molti Secoli tali sorti d'obligazioni, & il Clero n'è stato sgrauato insieme da tutti i dritti di Reuersioni, di Rilieuo, e d'altri simili per mezzo delle decime, ch'ei paga al Rè da molti anni in quà; come è espressamente portato ne' contratti, che le Assemblee passano co' Commissarj di Sua Maestà.

VI. E'senza fondamento il pretendere, che i Rè per il Concordato siano rientrati nel medesimo dritto di conferire i Vescouadi, che haueuano anticamente per l'Inuestiture. Auuengache il dritto d'Inuestitura, & il dritto di nomina, che appartiene a' nostri Rè per il Concordato, sono molto differenti. Si è già notato, che l'Inuestitura originariamente non riguardaua, che i feudi, e ch'ella fù doppo estesa à tutto il temporale de' Vescouadi; ma che regolarmente ella non si daua se non doppo, ch'era stata fatta l'elezione secondo le forme Canoniche

dal

dal Clero, e Popolo, ò da' Capitoli delle Chiese Cattedrali. Al contrario il Concordato hà soppresso l'elezioni, in luogo delle quali hà concesso a' Rè il dritto di nomina, ò il dritto di ius Patronati, e di presentazione, riseruando alla Santa Sede quello dell'instituzione, e della Collazione, che si dà per le Bolle. Così l'Inuestitura era vn dritto humano fondato sù le leggi Ciuili, e sù la natura de' feudi, e che non riguardaua propriamente se non il temporale. Ma la nomina, che godono i Rè per il Concordato, è vn dritto Spirituale, ò quasi Spirituale, che non può appartener a' Principi, se non per concessione della Chiesa: e questo dritto di nomina non impedisce, che i Rè non esiggano da' Vescoui il giuramento di fedeltà, che hà succeduto all'Inuestitura, & all'homaggio, ch'era vna parte dell'Inuestitura. Di più il Concordato è vn trattato, & vn'accordo fatto trà le due Potenze, come si è già notato: e conseguentemente deue essere osseruato dall'vna parte, e dall'altra, precisamente secondo le clausole, e le condizioni, che contiene, senza che vi si possa mutar, ne alterar niente, se non di mutuo consentimento delle Parti. E come non vi si parla, nè direttamente, nè indirettamente della Regalia, non v'è alcuna ragione di volerne cauar conseguenze per autorizare vna mutazione tanto importante, e tanto pregiudiziale alla Chiesa, quanto è quella di voler rendere questo dritto vniuersale, ed estenderlo sù tutte le Chiese del Regno.

VII. Finalmente qualunque opinione s'habbia sopra l'origine, e la natura della Regalia, certissima cosa egli è, che dal suo principio nō s'è ella introdotta in tutte le Prouincie, & in tutte Chiese del Regno, ma solamente in alcune. E' ancora certissimo, che il Concilio Generale di Lion, di cui quest'Autore non hà ardito di parlare, permettendo la Regalia ne' luoghi, dou'ella era stabilita per vn' antica consuetudine, hà espressissimamente proibito d'introdurla di nuouo in quei, doue non era riceuuta. E non si può ne meno negare, che non sia in virtù di questo Decreto del Concilio Generale di Lion, che queste Prouincie, e Chiese non soggette alla Regalia sono state conseruate nella loro libertà Canonica quasi per quattro Secoli. Doppo di ciò che s'alleghi pur quanto si vorrà, l'autorità, che i Rè hanno hauuto d'ogni tempo nell'elezioni de' Vescoui, il loro dritto d'Inuestitura, e quello delle nomine, che gl' è stato attribuito dal Concordato; non si prouerà mai, che sia giusto, ne ragioneuole il ptiuare le Chiese della loro antica libertà, e render la Regalia vniuersale, contro la formale proibizione d'vn Concilio Ecumenico riceuuto, & esequito nel Regno, contro i termini espressi delle antiche, e nuoue Ordinanze de' Rè, e contro il possesso costante, & immemorabile d'esse Chiese.

CAP. VIII.

Che la qualità di Padrone, che hà il Rè à riguardo di tutte le Chiese Cattedrali, non è fondamento legittimo di render la Regalia vniuersale.

IL titolo più specioso, che allegano gl'Vfiziali Regj per appoggiar la loro pretensione sopra l'vniuersalità della Regalia, è la qualità di Padrone, che appartiene al Rè in riguardo di tutte le Chiese Cattedrali del suo Regno. Poiche s'egli è vero, come essi lo suppongono, che il dritto di Regalia sia principalmente fondato sù questa qualità di Padrone, ne segue, che tutte le Chiese Cattedrali riconoscendo il Rè per Padrone, deuono anche tutte esser sottomesse alla Regalia: non essendoui luogo di far' in ciò differenza trà esse, come se le vne fossero men soggette dell'altre all'autorità Sourana de' nostri Rè.

Per rispondere à quest'obiezione degl'Vfiziali Regj bisogna distinguere so' Canonisti due sorti di Padroni. I primi son quelli, che hanno fondata, ò dotata vna Chiesa: e questi oltre il posto d'honore, che conseruano in detta Chiesa, e ch'è chiamato in vn Canone antico, *Aditus processionis*, hanno dritto di presentar al Vescouo vna persona capace d'esser ordinata, ò instituita per seruirla, e di più deuono vegliare alla conser-

Caus. 16. q. 16. Can. Filii, Can. Decernimus.

uazione

uazione de' beni d'essa Chiesa, e prendergli sotto la loro protezione, com'è notato in diuersi Canoni. I secondi sono quelli, che per il posto, che gli dà la loro Dignità, ò per l'elezione particolare, ch'è stata fatta di loro, son' obligati à difender le Chiese, & i loro Ministri contro le violenze, e le ingiustizie di chi volesse oppriмergli: e questi sono chiamati in iure Difensori, Guardiani, ò Auuocati delle Chiese, come si è notato altroue.

Hor i Rè sono Padroni nella prima maniera d'vn gran numero di Chiese, ch'essi hanno fondate, ò arricchite de' beni del loro dominio, e nelle quali per questa ragione nominano, ò presentano a' Benefizj: mà non è vero, che in tal senso siano Padroni di tutte le Chiese Cattedrali del loro Regno, mentre è certissimo, ch'essi non le hanno tutte fondate, ò dotate. Che se questa pretensione hauesse luogo, ne seguirebbe, ch'eglino haurebbero dritto di nominare à tutte le Prebende, Canonicati, & altri Benefizj d'esse Chiese non solamente in tempo di Sede vacante, mà sempre; il che non oserebbero sostenere detti Vfiziali, se non volessero cadere nell'error grossolano, & empio di quelli, che hanno scritto, che i Rè à causa della Souranità, che hanno sù tutto il temporale de' loro Stati, hanno dritto per il solo titolo di loro Corona di conferire non solamente gl'Arciuescouadi, e Vescouadi, mà le Dignità, Prebende, Canonicati, Cure, e generalmente tutt' i Benefizj del loro Regno. Di più tali sorti di Padroni, siano Ecclesiastici, ò Secolari siano Principi,

Ferdinand. Vasquez l. 2. illustr. controuers. cap. 51.

ò Pri-

ò Priuati, non conferiſcono *pleno iure* i Benefizj di loro ius Patronato. Non fanno che preſentar al Veſcouo perſone capaci d'eſſerne prouiſte: e qualunque Giuridizione Spirituale ſi habbiano gl'Arcidiaconi, i Preuoſti, i Decani, e le altre Dignità de' Capitoli, non poſſono regolarmente dar il titolo, e l'inſtituzione de' Benefizj di loro ius Patronato; eſſendo queſta facoltà ſpecialmente riſeruata al Veſcouo, com'è notato ne' Sacri Canoni. Hor i Rè non preſentano ſolamente a' Benefizj vacanti in Regalia: gli conferiſcono *pleno iure*, e ne danno il titolo, e l'inſtituzione con vn'autorità più grande, e più aſſoluta, che non farebbero i Veſcoui, & il Papa medeſimo. Finalmente come queſto ius Patronato è vna ſpecie di ſeruitù contraria al ius comune, e che riſtringe il potere de' Collatori ordinarj, tocca à quelli, che pretendono appartenerſegli, à portarne la proua per Atti autentici; in mancanza di che ſi preſume per la libertà delle Chieſe, com'è deciſo in più Canoni.

Can. Laici. Can. Inuentum 6. q. 1. Cap. Quod autem, Cap. Tranſmiſſo. de iure Patronat.

Can. Pia mentis cum ſeq. 16. q. 7. Cap. Nobis de Iure Patronat. Con. Trid. ſeſſ. 14. c. 12. de ref. ſeſſ. 25. c. 9. de ref.

Nè vale il dire che i Rè ſono preſunti de iure eſſer' i fondatori di tutte le Chieſe Cattedrali del loro Regno: perche queſta preſonzione non può operare a' loro riguardo vn dritto tanto ſtraordinario, & eſorbitante, quant'è quello della Regalia. Biſognerebbe che ſi prouaſſe, ch'eglino ſe lo hanno riſeruato di conſenſo della Chieſa per l'Atto medeſimo della fondazione, ò che l'hanno acquiſtato per vn lungo, e pacifico poſſeſſo, che la Chieſa habbia permeſſo, & autorizato, come ſi dice nel Decreto

del

del Concilio generale di Lion. E ſarebbe vn violar apertamente la giuſtizia, la pietà, e la ragione, il voler che il Rè per queſta ſola qualità di fondatore, che ſi preſume hauere à riguardo delle Chieſe Cattedrali, poteſſe di ſua autorità, & indipendentemente dalla Chieſa rendere la Regalia vniuerſale, & eſtenderla ſopra vn gran numero di Prouincie, e di Chieſe, che non vi ſono ſtate mai ſoggette, contro l'eſpreſſa proibizione del Concilio generale di Lion, riceuuta, & autorizata nel Regno da piu Secoli in quà, & alla quale tutt' i Rè Predeceſsori di Sua Maeſtà ſi ſono conformati. Dunque propriamente nella ſeconda maniera ſi può dire eſser' i Rè Padroni generalmente di tutte le Chieſe del loro Regno, & ancora più particolarmente delle Chieſe Cattedrali; cioè per la protezione, che gli deuono eſſi dare, e per la cura, che deuono prenderſi di conſeruare i loro beni, & i loro dritti, maſſime in Sede vacante, ch' è il tempo, in cui eſse hanno più biſogno di queſta Reale protezione. Mà è euidente, che queſta ſorte di Patronato, che hà il Rè à riguardo di tutte le Chieſe Cattedrali, non può dargli alcun dritto sù le loro entrate, ne sù le Collazioni de' loro Benefizj in Sede vacante; mentre all'incontro egli hà per oggetto di conſeruare nel loro intero i beni, & i dritti d'eſse Chieſe. Del reſto queſta diſtinzione di due ſorti di Patronati, vna delle quali appartiene al Rè generalmente ſopra tutte le Chieſe del Regno, e l'altra non hà luogo, ſe non à riguardo d'alcune Chieſe particolari,

è certa,

è certa, & euidente per se stessa, e di più è espressamente insegnata da' più celebri Legisti, e Canonisti, e anco da' Dottori Francesi.

Rebuff. in Concord. tit. de reg. ad Præs. nomin. §. 1. v. Cathedralib. vbi plures citat DD. in hanc rem.

Non v'hà dubbio, che questo Patronato, che rende i Rè Protettori, Guardiani, e Difensori delle Chiese Cattedrali, non hà contribuito poco à stabilire, & accrescere il dritto di Regalia ne' luoghi, dou'era stato introdotto in occasione de' feudi, come si è spiegato nella prima Parte Capitolo IX. Mà non si può dir per questo, che ne sia stato la prima, e la principal cagione. Imperòche se ciò fosse, perche essendo i Rè vgualmente Padroni, Protettori, e Guardiani di tutte le Chiese Cattedrali del loro Regno, questo dritto di Regalia non s'è introdotto generalmente per tutto? Perche non è stato riceuuto da principio, se non in certo numero di dette Chiese? E perche quelle, che non vi sono state soggette, sono state conseruate fin' al presente nella loro naturale, e canonica libertà?

Quel che inganna per ordinario in questa materia, si è, che non si distinguono bene le cose, che han dato luogo all'origine della Regalia, & al suo progresso, che sono il dritto de' feudi, il dritto di spoglio, quello di Patronato, Protezione, e Guardia, da quelle, che possono rendere la Regalia giusta, e legittima ne' due capi, che la compongono, cioè il godimento di tutte l'entrate, e la Collazione de' Benefizj senza Cura delle Chiese vacanti. Tutte queste cose, che sono con-

corſe all'introduzione, & all'accreſcimento della Regalia, non l'hanno reſa ſubito giuſta, e legittima, e non hanno impedito, che non ſi doueſſe riguardar da principio, come vn'abuſo, & vn'attentato ſu' dritti, e le libertà della Chieſa. Non v'è, che il lungo poſſeſſo vnito al conſenſo eſpreſſo, ò tacito della Chieſa, che ne habbia potuto rendere l'vſo lecito, e permeſſo. Così per fare l'applicazione di queſta regola al dritto di Patronato, di Guardia, e di Protezione, di cui ſi tratta; s'egli hà ſeruito à introdurre, ò più toſto aumentare il dritto di Regalia, non è che doueſſe per ſe medeſimo produrre queſt'effetto. Al contrario nulla era più oppoſto al ſuo fine, & alla ſua inſtituzione; mentre la propria fonzione d'vn Padrone, d'vn Difenſore, e d'vn Guardiano, è di vegliar alla conſeruazione de' beni, e dritti delle Chieſe, principalmente nel tempo, che ſono vacanti, e deſtitute di Paſtore, e d'appoggiare colla ſua autorità gl'Economi, che amminiſtrano detti beni, e che deuono renderne conto al Veſcouo ſucceſſore.

E certamente non era in alcuna maniera degno della maeſtà, e pietà de' noſtri Rè, il dar la loro protezione, e cuſtodia alle Chieſe vacanti per appropriarſene i frutti; come ſe non l'haueſſero fatto, che per intereſſe, e per accreſcerne il loro dominio. L'impiego d'Economo, e di Guardiano è qualche coſa di vile, e indegno della Maeſtà Reale, e non hà alcun rapporto coll'Idea, che gl' Vffiziali Regj vogliono, che s'habbia della Regalia,

che

che chiamano esi vn dritto illustre, & eccellente, & vn vantaggio singolare de' nostri Rè. I Principi possono bene per il Ministero de' loro Vffiziali stabilire degl'Economi per l'amministrazione del temporale delle Chiese vacanti, & appoggiar colla loro autorità detti Economi. Mà sarebbe disdicevole alla loro Dignità, che fossero esi gl'Economi, & Amministratori di detti beni, come pare che douerebbero essere per hauere qualche titolo, e qualche colore da attribuirsene l'entrate. Mà sopra tutto non v'è cosa più lontana dal douere d'vn Padrone, d'vn Guardiano, e d'vn Difensore delle Chiese, quanto il seruirsi di tali qualità per attribuirsi la Collazione *pleno iure* de' Benefizj d'esse Chiese: poiche questo è vn far loro vn maggior pregiudizio, che non sarebbe quello che risentirebbero dalla perdita, e dispositione delle lor' entrate temporali.

Così benche gl'altri Principi Cristiani habbiano queste stesse qualità di Padroni, e di Difensori à riguardo delle Chiese Cattedrali de' loro Stati, non si vede che pretendano d'hauer questo dritto di Regalia, ch'è incognito hoggidì per tutto altroue, che in Francia. Che se queste qualità non hanno potuto essere da principio vn titolo legittimo a' nostri Rè per attribuirsi il dritto di Regalia ne' luoghi, doue ne sono in possesso, e doue il Concilio Generale di Lion ne hà permesso, & autorizato l'vso; come si possono colla minima apparenza di giustizia allegar al presente per estendere questo medesimo

dritto sù le Chiese, che non vi sono state mai soggette, contro la proibizione espressa d'esso Concilio, e contro il possesso costante d'esse Chiese, confermato tante volte dalle Ordinanze de' Rè Predecessori di Sua Maestà, e dagl'Arresti del Parlamento di Parigi, & inuiolabilmente osseruato quasi da quattro Secoli in quà?

CAP. IX.

Che la rotondità della Corona, e l'altre ragioni di conuenienza, che s'allegano per giustificare l'vniuersalità della Regalia, sono vane, & inutili.

NON si sà, se dobbiamo fermarci à rispondere à vna obiezione così fiacca, e così friuola, come quella che fanno alcuni, allegando la rotondità della Corona, quasi per proua, che la Regalia debba essere vniuersale nel Regno. Conciòsiacosache qual relazione vi è trà la figura della Corona de' nostri Rè, e l'vniuersalità di questo dritto? Forse tutt'i Rè, che hanno fin'hora regnato in Francia, non hanno hauuta la Corona tonda, ò è mancata qualche cosa alla loro Souranità, perche non hanno goduto della Regalia in tutte le Chiese del Regno? Chi non vede, che questo modo di discorrere è ingiurioso alla Maestà de' Rè, e che volendosi estendere i loro dritti di là da' giusti limiti, si rende in qualche sorte dubbiosa,

&

& incerta la potenza legittima, ch'essi hanno riceuuta da Dio per il gouerno de' loro Stati? Quest' immaginazione non può esser venuta, che da quest'altro principio: che la Regalia è vn dritto proprio, ed essenziale della Corona, che s'è fatta veder di sopra affatto insostenibile, e chimerica. Così Choppin, ch'è assai portato à far valere le ragioni, che ingrandiscono l'autorità de' Principi in pregiudizio de' dritti, e delle libertà della Chiesa, si ride di questa, che si caua dalla rotondità della Corona per sostenere l'vniuersalità della Regalia. *I Re*, dic'egli, *non vsano per tutto della Regalia: e bisogna bene, che questo dritto non habbia la medesima estensione del loro Regno; ancorche la lor Corona sia tonda, non rotta, non storta, e sia d'vna figura orbiculare, ch'è vguale in tutte le sue parti, et vniforme in tutti i suoi moti.*

Regalia ista non vbique exercentur à Principe inter suos, multoque arctioribus quam Regni limitibus circumscribuntur, & terminantur: licet alioquin Regij diadematis sphærica forma sit, in quo nihil ineptum angulis, nihil sinuosum, æqualitatemque motus, ac constantiam in omnibus suis partibus figura seruet huiusmodi. *Renatus Choppinus lib. 1. de Sacra Politia, tit. 7. n. 11.*

Vi sono degl'altri, che fanno queste obiezioni in vna maniera più ragioneuole, e più plausibile. Dicono, che la più parte delle Prouincie del Regno essendo sottoposte al dritto di Regalia, non è bene, che le altre ne siano esenti: ch'essendo tutte vgualmente soggette all'autorità Reale, non deuono esser differenti in questo punto, ch'è vn dritto, & vna prerogatiua della Souranità de' nostri Rè: che vi sarebbero degl'inconuenienti in questa diuersità d'vsi: che nello stato, doue sono le cose, non è conueneuole, che i Capitoli habbiano l'amministrazione del temporale de' Vescouadi in Sede vacante, ne che si lasci-

no

no vacare i Benefizj, finche vi ſia vn nuouo Veſcouo: che la Corte di Roma prouederebbe tali Benefizj per ragione di preuenzione, e che ciò ſarebbe vn'occaſione di liti frà i prouiſti dalla medeſima, & i prouiſti da' Capitoli, e Padroni, ò Superiori Eccleſiaſtici.

Ma egli è facile à vedere, che tutte queſte ragioni ſono deboliſsime, e non hanno alcun ſodo fondamento. Il Concilio Generale di Lion, che hà permeſſa la Regalia ne' luoghi, dou'ella era riceuuta per vn'antica conſuetudine, ò per il titolo di fondazione, e che hà proibito l'introdurla in quelli, doue non era ſtata praticata per l'addietro, non hà creduto, che ſi doueſſe hauere alcun riguardo à queſta preteſa vniformità. I noſtri Rè hanno laſciata fin quì la diuerſità delle leggi, conſuetudini, & vſanze nelle Prouincie, Città, e Comunità del loro Regno. E' vn contraſegno della grandezza, e dell'ampiezza della Monarchia Franceſe hauer riunito ſotto lo ſteſſo Dominio Paeſi, e Popoli, che hanno coſtumi, & vſanze differenti. Vi ſono Prouincie, che ſi gouernano per il ius conſuetudinario, & altre per il ius ſcritto: vi ſono de' Paeſi, che hanno gli Stati, & altri, doue non hanno luogo tali Aſsemblee. Ve ne ſono di quelli, che ſono ſoggetti alle gabelle, & à diuerſe impoſizioni, dalle quali altri ſono liberi, & eſenti. Si sà, che vn brauo Legiſta, che viueua nell'vltimo Secolo, propoſe di ſopprimere tutte le differenti conſuetudini delle Prouincie, e di farne ſol'vna, che foſſe generalmente per tutto il Regno, &

Charles du Moulin.

anco

anco per i Paesi di lus scritto. Mà questo disegno, che hà qualche cosa di specioso, fù vn progetto ideale, che non fù esequito. I nostri Rè, la cui autorità Suprema si regola colla giustizia, & equità, e che hanno per oggetto il riposo, e la felicità de' loro Popoli, si fanno gloria di conseruare à ciaschedun Prouincia, & à ciaschedun Paese i suoi dritti, le sue vsanze, & i suoi Priuilegj: e rigettano tali sorti di consigli fondati sopra ragioni di conueneuolezza, e d'vniformità, che non sono buoni per ordinario, che à coprire le violenze, e le ingiustizie de' Grandi.

Che se i Rè hanno creduto douer portarsi così nelle cose ciuili, e temporali, dou'essi hanno vn'autorità piena, & assoluta: quanto è più giusto, e più ragioneuole, che osseruino lo stesso in quelle, che concernono i dritti, e le libertà della Chiesa? E come si può persuadere, che sotto tali pretesti di conueneuolezza, ed vniformità possano di loro autorità rendere la Regalia vniuersale, cioè attribuirsi vn dritto Spirituale, & Ecclesiastico sopra vn gran numero di Prouincie, e di Dioceſi, non solamente senza il consentimento della Chiesa, mà contro la proibizione espressa, ch'ella ne hà fatta nel Concilio Generale di Lion, riceuuto, & esequito da sì gran tempo nel Regno, & in pregiudizio del giuramento solenne, ch'eglino han fatto nella loro consacrazione di mantenere, e conseruare tutte le Chiese ne' loro Priuilegj, & Immunità?

Quanto agl'inconuenienti, che si allegano, non è difficile

ficile il rimediarui, lasciando dette Chiese nella loro antica libertà. I Capitoli delle Chiese Cattedrali sono *de iure* Amministratori delle Diocesi per lo Spirituale in tempo di Sede vacante. Possono ben dunque esserlo ancora per il temporale, stabilendo Economi, che haurannno l'amministrazione, e che ne renderanno conto al Vescouo Successore, come si era per lungo tempo praticato. Che se si troua, che alcuni Capitoli potrebbero abusare di questa amministrazione, e che ciò farebbe nascere delle liti, e delle contestazioni trà loro,& i Vescoui, gl'Vfiziali Regj di ciascheduna Diocesi potrebbero stabilir' essi degl'Economi, che rendessero conto a' Vescoui Successori, come faceuano quelli, ch'erano altre volte stabiliti da' Capitoli. E così si era costumato quasi da vn Secolo nella Linguadoca, e nelle altre Prouincie nõ soggette alla Regalia, doue gl'Vfiziali del Rè s'erano messi in possesso di nominar detti Economi in tempo di Sede vacante ad esclusione de' Capitoli. Ma non ne segue per questo, che S. M. possa appropriarsi i frutti de' Vescouadi. E quanto a' Benefizj di Collazione de' Vescoui, ò i Capitoli vi prouederebbero in virtù degl'Indulti della Santa Sede, ò sarebbero riseruati al futuro Vescouo, come ordinano i Sacri Canoni, senza che si potessero ottenere da Roma per il dritto di preuenzione, che in tal caso douerebbe cessare. In somma egl'è visibile, che quest'inconuenienti non sono considerabili, e che non s'allegano in questa occasione, se non perche man-

cano

cano delle buone ragioni per giustificar l'estensione, e l'vniuersalità della Regalia.

CAP. X.

Risposta ad vn'altra obiezione d'alcuni Vfiziali Regj.

ALcuni Vfiziali Regj vedendosi stretti dalla forza delle ragioni notate ne' Capitoli precedenti, si riducono all'vltima ritirata, ch'è di dire, che si deue hauer riguardo all'vso, che i Rè fanno da lungo tempo dell'entrate della Regalia nelle Chiese, doue questo dritto non è contestato, e che Sua Maestà continua à farne, dõnandole a' nuoui Vescoui, ò impiegandole in opere pie; e che quando si restasse d'accordo, che l'estensione di questo dritto alle Chiese, che non vi erano per l'addietro soggette, non sia giusta, e ben fondata, sarebbe prudenza, & equità l'acquietarsi à ciò, che n'è ordinato nella Dichiarazione: poiche se Sua Maestà si rendesse alle rimostranze, che le si fanno in tal proposito, potrebbe doppo appropriarsi, e metter nel suo Erario l'entrate della Regalia de' Vescouadi, dou'ella è in pacifico possesso di questo dritto, come faceuano i suoi Predecessori auanti Carlo Settimo. Il che farebbe di maggior pregiudizio alla Chiesa, che quest'estensione della Regalia, che attribuisce al Rè solo in alcune Chiese la disposizione d'vn

piccolo numero di Benefizij durante la Sede vacante.

E' euidente, che quest'vltima obiezione, nella quale si fortificano per difender l'estensione della Regalia, n'è in sostanza vna condanna ben'espressa. Ma di più egli è facile il mostrare, ch'ella è appoggiata sopra vn falso fondamento. Poiche è da osseruarsi, che le donazioni, che fà il Rè a' Vescoui successori de' frutti decorsi in Sede vacante, si fanno per Breuetti particolari, e per lettere patenti, che deuono esser verificate nella Camera de' conti di Parigi, come i Breuetti, e le lettere patenti delle altre donazioni, che fà Sua Maestà. Il fù Rè Luigi XIII. di glorioſa memoria per la sua Dichiarazione del 1641. haueua generalmente ordinato, che sarebbero lasciati a' Vescoui successori, a' quali ne facesse dono, in quanto fosse bisognato. Ma questa Dichiarazione è stata riuocata da vn'altra di Luigi XIV. felicemente regnante, che hà ripreso in mano i frutti delle Regalie per disporne in ciascheduna vacanza, *In fauor de' Vescoui successori, ò in altre opere pie, come giudicherà egli à proposito in virtù di lettere patenti, che saranno per tal'effetto dirette alla Camera de' conti*. In fatti il Rè hà poco doppo destinato il terzo di tutte le Regalie per le persone della Religione pretesa Riformata, che si conuertono alla Fede Cattolica, e stabilito perciò vn Riceuitore, che le dispensa di suo ordine; il che mostra, ch'ei se ne considera sempre come Padrone, e ch'effettiuamente ne dispone come d'vn bene à lui spettante. Ve-

dasi

dasi quello, che sopra ciò si è detto nella Parte terza Capitolo ottauo.

Quindi nulla v'è di peggio fondato, che questa specie di compensazione, che si allega per giustificar l'estensione della Regalia sù tutte le Diocesi del Regno: poiche il Rè attribuendosi tal dritto nelle Chiese, che non vi sono state mai soggette, non si diparte in alcuna maniera da quello, ch'ei gode nelle altre, che vi sono soggette da lungo tempo; e che conseruandosi sempre la proprietà dell'entrate temporali in Sede vacante per disporne à suo piacimento, conferisce assolutamente, & *pleno iure* per tutto, dove pretende hauer luogo la Regalia, le Dignità, Canonicati, & altri Benefizj; ch'è quello, che hoggidì si mira principalmente nella Regalia, e che di vero è molto più pregiudiziale alla Chiesa, che non sarebbe la semplice priuazione delle sue entrate temporali.

Per altro quelli, che fanno quest'obiezione, non s'accorgono, ch'ella racchiude vna specie di simonia, mentre vogliono, che si ceda al Rè la Collazione de' Benefizj, e de' Ministerj Ecclesiastici in vn gran numero di Chiese, ch'è vna cosa tutta Spirituale, e Gierarchica, in considerazione dell'entrate temporali, che gode S. M. nell'altre Chiese, e che lascia a' Vescoui successori, ò impiega in opere pie; benche potesse, secondo che stimarono i suoi Vffiziali, farle portare nel suo Erario, come le altre entrate del suo Dominio.

Finalmente se bene i Rè, secondo le massime de' detti

Vfiziali Regj, possono appropriarsi, & impiegare ne' loro vsi tutte l'entrate delle Chiese vacanti, nelle quali è riceuuta la Regalia, si può star sicuro, che la loro pietà, e rispetto per le cose consacrate à Dio, gli distorranno, e si crederanno sempre obligati à seguitar l'esempio de' loro Predecessori, che già da più Secoli le hanno impiegate in opere pie, ò anco lasciarle interamente a' Vescoui successori, & alle Chiese, *alle quali naturalmente spettano*, come si dice nella Dichiaratione del su Rè; senza che per impegnarueli bisogni attribuir loro di nuouo questo stesso dritto di Regalia in vn gran numero di Chiese, doue non l'hanno mai goduto, e di violar à tal effetto il Decreto d'vn Concilio Generale ricenuto, & eseguito da molti Secoli nel Regno.

CAP. XI.

Risposta ad alcune obiezioni cauate dal ius Canonico, per le quali si pretende autorizar la Regalia nella maniera, ch'ella si pratica in quel, che concerne la Collazione de' Benefizj.

SI è mostrato nella prima Parte Capitolo X., che il solo fondamento, che hanno hauuto i Rè d'attribuirsi la disposizione de' Benefizj durante l'apertura della Regalia, è stato l'hauer supposto, che le Collazioni de' Benefizj

fizj faceuano parte de' frutti d'vn Vescouado, ò ch'esse n'erano vna conseguenza, & vna dipendenza. Non occorre prouar qui, che tal fondamento non è in alcuna maniera sussistente, e che la Collazione de' Benefizj essendo vn dritto Spirituale, e Gierarchico, non può esser messa trà i frutti, e l'entrate temporali d'vn Vescouado.

Sarebbe ancora superfluo il dimostrare, che la Glosa del Capit. *cum olim de maioritate, et obed.*, sù la quale si fondano i Difensori della Regalia, non fauorisce punto la loro pretensione; e ch'essendo il fine d'essa Glosa, come pure del Testo, à cui si riporta, di far vedere, che il Capitolo, à cui in Sede vacante è deuoluta la giurisdizione Episcopale, non hà la facoltà di conferir i Benefizj, mà che deuono esser riseruati al Vescouo futuro, è vn' abusar euidentemente, e corromper il senso di detta Glosa, l'anteporla per leuar esse Collazioni alla Chiesa, e farle passar alla Potenza Secolare.

E' dunque cosa chiara, che non per questa Glosa, nè per simili autorità si può difender l'vso, in che sono i Rè di disporre de' Benefizj, durante l'apertura della Regalia. Poiche i mezzi, di che si sono seruiti nell'introduzione della medesima per appropriarsi le Decime, e le altr'entrate de' Vescouadi vacanti, non hanno impedito, che da principio non fosse vn'vsurpazione ingiusta, & illegittima, come si è già osseruato, e che solo la concessione espressa, ò tacita della Chiesa habbia potuto coprir questo vizio, e render quest'vso giusto, e lecito. Bisogna dire à più

forte

forte ragione lo stesso de' Benefizj, de' quali si hanno attribuite le Collazioni, perche gli è piaciuto supporre, che esse facessero parte de' frutti. Ciò non è stato da principio, che vna vsurpazione colorita d'vn pretesto, che haueua pochissima apparenza di giustizia, e di ragione; e solamente l'approuazione espressa, ò tacita, che la Chiesa hà data doppo, hà potuto render quest'vso lecito, e permesso. Il che bisogna intendere quanto alla facoltà di disporre d'essi Benefizj presentandoui, e nominandoui, non già conferendogli *pleno iure* con vna autorità assoluta, & indipendente da' Canoni, come si pratica, secondo che si è detto nella seconda Parte Capitolo V.

Doppo di ciò sarebbe inutile l'esaminare alcune autorità di ius Canonico, che si allegano ordinariamente per prouare, che i Principi possano cõferir *pleno iure* i Benefizj vacanti in Regalia; come il Capitolo *cum inter vos de consuetudine* dell' antica compilazione, il Cap. *dilectus 3. de prebendis*, il Cap. *ex diligenti de iure Patronatus* dell'antica compilazione; il Can. *Eleutherius 18. q. 2.* Imperciòche si può dire primieramente, che il termine di *conferire*, che vien' vsato in detti Canoni, si deue prendere in vn significato generale di prouedere i Benefizj, e di disporne. E come i Secolari regolarmente non hanno la prouisione, e la disposizione de' Benefizj, che per via di ius Patronato, e di presentazione: sempre che si dice in iure, che vn Secolare conferisce vn Benefizio, deuesi intendere, che hà dritto di nominarui,

minarui, ò di presentarui, quando pure non si dica espressamente, che ne hà la Collazione, e l'institituzione *pleno iure*: del che non si crede esserui esempj nel ius Canonico. Secondariamente in detti Canoni non si fà alcuna menzione della Regalia: insinuano solamente, che vi erano certi Benefizj, che conferiuano i Principi, & altri Laici, sia in vita de' Vescoui, sia in Sede vacante: di modo che quando s'intendesse perciò, ch'essi ne dauano il titolo, e l'institituzione *pleno iure*, sarebbero casi particolari, da' quali non si potrebbe legittimamente tirare alcuna conseguenza per il caso della Regalia.

Alcuni Autori, che hanno scritto sù questa materia, si seruono d'vn'altro ragionamento per autorizar le Collazioni *pleno iure*, che danno i Rè in virtù della Regalia. Dicono, che se i Priuati, che hanno fondata, ò dotata vna Chiesa, hanno dritto di nominare, e di presentare a' Benefizj d' essa Chiesa; i Principi, & i Rè, che han fatto alle Chiese liberalità incomparabilmente maggiori, deuono in ricompensa hauere la facoltà di conferire *pleno iure* i Benefizj, che dipendono dalle medesime.

Si inferiorés ratione fundationis aut dotationis habent ius præsentandi, à fortiori Principes superiores qui maiora contulerunt, debent in remunerationem habere ampliorem prærogatiuam. *Rufant. 1. part. præf. n. 7.*

Mà oltre che questo ragionamento proua troppo, mentre ne seguirebbe, che i Rè douerebbero conferire *pleno iure* tutt' i Benefizj di loro ius Patronato, è ancora euidentemente falso, & erroneo, e tende ad autorizar la simonia, in quanto suppone, che quelli, che danno molto alla Chiesa, possano acquistare vn dritto Spirituale, e Gierarchico, qual'è la Collazione de' Benefizj, per cui s'in-sti-

s'instituiscono i Ministri Ecclesiastici, e si dà loro la missione, e la facoltà d'esercitar le fonzioni del loro Ministero.

Ideò inferiores præsentant dumtaxat, quia non habent peritiam discernẽdi capacem à minus idoneo. ... secus in Principibus, qui habent omnem peritiam in fermio pectoris, & ideirco pleno iure conferunt. *Rusa. lib. n. 8.*

E' ancora vn'adular' i Principi in maniera totalmente falsa, & indegna, il dire, come fanno questi Autori, ch'i Priuati presentano solamente a' Benefizj, perche non hanno d'ordinario tutt' il lume necessario per fare l'elezione, e discernere quelli, che meritano d'esserne prouisti: ma che i Principi gli conferiscono *pleno iure*, perche son riputati hauere in loro stessi vna pienezza di scienza, e di cognizione. Auuegnache se questo linguaggio è appena sopportabile ne' Legisti à riguardo delle cose ciuili, e temporali, doue i Rè hanno vn'autorità piena, & assoluta; non si può vsarlo senza strauaganza, e senza impietà nelle cose Spirituali, & Ecclesiastiche, le quali sono d'vn'altro ordine, e non sono sottoposte alla Podestà temporale. E come sarebbe vn'oltraggiare la Religione il sostenere, che l' autorità de' Principi Secolari habbia da se qualche relazione, e proporzione colle fonzioni Sacre, e Spirituali del Sacerdozio; sarebbe ancora vn'andare contro il senso comune, & il lume della ragione, il pretendere ch'i Rè nelle grandi, e continue occupazioni, che gli porta il gouerno de' loro Stati, siano più proprj, e più capaci de' Priuati per far l'elezione di quelli, che meritano d'esser nominati alle Prebende, e Dignità de' Capitoli, & all'altre cariche, e ministerj della Chiesa.

Vero è ch' i nostri Rè conferiscono *pleno iure* alcuni

Be-

Benefizj nelle Chiese, delle quali sono fondatori, e che vi sono ancora degl'altri Padroni Laici, che pretendono il medesimo dritto. Ma ò bisogna dire, che non sono propriamente Benefizj Ecclesiastici, come l'insegnano i Canonisti parlando di certe Cappellanie, e di certi vffizj, che chiamano Personati: ò pure, che quelli, che gli conferiscono, ne hanno riceuuta vna facoltà speciale dalla Chiesa per il titolo medesimo della fondazione, ò per Priuilegio particolare: nel qual caso non fanno, che prestare il loro ministero per vna fonzione, che in se è Spirituale, e Gierarchica. E come questo è vn caso straordinario, & eforbitante, deue esser ristretto ne' termini del Priuilegio; non che si possa estenderlo, e farne vn dritto generale per tutti i Benefizj d'vna Diocesi, eccettuati quelli con Cura d'Anime.

Imperòche bisogna osseruare esserui vna gran differenza trà queste due cose: l'vna che il Rè, come fondatore, e per vn Priuilegio particolare della Chiesa, conferisca alcuni Benefizj semplici, ò alcuni Canonicati delle Sante Cappelle de' suoi Palazzi: e l'altra che per vn dritto vniuersale, ch'egli riconosce solo dalla sua Corona, conferisca in tempo delle Sedi vacanti le Dignità, e Canonicati delle Chiese Cattedrali, e Collegiate, che hanno giuridizione Ecclesiastica, e fonzioni tutte Spirituali, e generalmente tutti i Benefizj delle Diocesi, eccettuati quelli cõ Cura; e che questa facoltà s'estenda non solamente su' Benefizj, che sono pienamente di Collazione de' Vesco-

ui, mà ancora sù quelli, che sono in ius Patronato Ecclesiastico, ò Laico; in modo che il Rè sù la presentazione de' Padroni dia il titolo, e l'instituzione, ch'è vna cosa puramente Spirituale, e Gierarchica, e faccia tutto ciò senza esser sottoposto ad alcune regole Canoniche, & in maniera più assoluta, che non farebbero i Vescoui, & il Papa medesimo. Il primo non offende punto l'autorità della Chiesa, e non è di conseguenza. Mà il secondo viola l'ordine Gierarchico, e fà vna piaga profonda alla Giuridizione, & alla disciplina delle Chiese. E poiche non apparisce, che questo potere sì straordinario, e sì esorbitante sia fondato sopr'alcuna concessione espressa, ò tacita della Chiesa, mà solamente sù gl' Arresti del Parlamento di Parigi, e sù l'opinione d'alcuni Autori, ch'erano Auuocati, ò Vffiziali del medesimo Parlamento; non si vede, come possa esser giusto, e legittimo, benche la Chiesa lo tolleri, e non s'opponga con tutta l'autorità, ch'ella potrebbe.

CAP. XII.

CAP. XII.

Risposta à quelli, che pretendono, che i Rè possano conferire i Benefizj, perche l'Vnzione, ch' essi hanno riceuuta nella loro Consacrazione, gli hà tirati fuori dalla condizione di Secolari.

LA Collazione de' Benefizj, e l'instituzione de' Ministeri della Chiesa è vna cosa talmente Spirituale, e Gierarchica, che il solo lume della ragione fà conoscere, ch'ella non può appartenere, se non a' Vescoui, & a' Superiori Ecclesiastici. Per questo alcuni Autori, che hanno scritto della Regalia, non hanno attribuito questo potere a' nostri Rè, se non presupponendo, che non sono puramente Secolari, e che per l'Vnzione, che riceuono nella loro Consacrazione, partecipano in qualche modo della Dignità del Sacerdozio. Alcuni ancora allegano sopra ciò gl'esempj di Salomone, e degl'altri Rè di Giuda, i quali in certe occasioni hanno disposto del Sommo Pontificato, e regolato il numero, e gl'Vffizj de' Preti, e de' Leuiti, che doueuano seruir nel Tempio. Altri vanno più auanti, e portano in tal proposito ciò, che si è praticato trà i Romani, e gl'antichi Popoli Gentili, che vniuano insieme il Sacerdozio, e l'Impero, e trà i quali gl'Imperatori, & i Rè erano pure Preti, e Sommi Pontefici, cioè Capi, & Arbitri delle cose concernenti la Religione, & il culto della Diuinità.

Tali sorti di ragionamenti non meritano quasi d'esser esaminati: è vn confutargli l'hauergli proposti: e non possono seruire, che à far vedere l'impotenza di questi Autori di sostener con buone ragioni la causa, che difendono. In fatti per cominciar dall'esempio degl'Imperatori Romani, & de' Rè del Paganesimo, che relazione è mai trà i Riti profani, e superstitiosi di quei Popoli abbandonati all'Idolatria, e le Regole Sante, e Diuine, che si deuono osseruare nel gouerno della Chiesa, e nel culto, che la Religione Cristiana rende al vero Dio? Chi non sà, che la forma del gouerno della Sinagoga non era, che per il Popolo Giudeo, e ch'ella hà cessato con tutte le cerimonie legali doppo lo stabilimento della Chiesa, di cui Giesù Cristo è il Capo, e il Rè, e doue hà stabilito gl'Apostoli, & i loro Successori per tenerui il suo luogo, e per gouernarla in suo nome, e colla sua autorità fino alla fine de' Secoli?

Non si vede sopra che possa esser fondata questa pretensione: che i nostri Rè per la loro consacrazione siano tirati fuori dalla condizione di Secolari, & eleuati in qualche modo alla Dignità Sacerdotale. Siamo lontanissimi dal volere diminuire il minimo de' vantaggi, e prerogatiue, ch'essi hanno sopra tutt'i Rè della Cristianità: ma non si crede che sia vn honorargli, come si deue, attribuirgli titoli, che non gli appartengono, e che offendono la lor pietà, e Religione. L'Vnzione, ch'essi riceuono nella loro Consacrazione, rende in vero le loro

persone

persone Sacre, & è come il sigillo di quella Potenza Sourana, che hanno da Dio, e che gli è propria per la loro nascita. Ma è per rapporto al gouerno temporale de' loro Stati, e non gli comunica alcun poter particolare à riguardo delle cose Spirituali, & Ecclesiastiche. Di più si sà, che questa cerimonia non è loro particolare, e si pratica altresì à riguardo degl'altri Rè. Non si parla dell'Olio miracoloso della Santa Ampolla, della virtù, ch' essi hanno di guarir certe malattie, ne dell'altre loro prerogatiue; perche queste cose sono fuori del proposito, e non hanno alcuna relazione alla questione, di cui si tratta, benche siano impiegate perciò da alcuni Autori.

Finalmente tutt' i Canonisti conuengono, che i Rè senz'alcuna distinzione non lasciano d'esser Secolari per l'Vnzione, che riceuono nella loro Consacrazione. La Glosa del ius Canonico nota in vn luogo, che gl'Imperatori non haueuano l'Ordine del Subdiaconato, benche ne facessero le fonzioni in alcuni rincontri. E si vede nella Storia, che anticamente i nostri Rè per nota della lor pietà voleuano esser messi in luogo de' Canonici in alcune delle Chiese principali del loro Regno, & assisteuano qualche volta a' Diuini Vffizj coll'habito di Canonico: e nondimeno non pretendeuano perciò d'hauer'alcuna parte nell'autorità Spirituale, e nelle fonzioni Gierarchiche de' Ministri della Chiesa.

Glos. in c. Valentinianus dist. 63.

E'dunque certissimo, che non v'è cosa più debole, e più fuor di proposito, quanto l'allegare l'Vnzione de' nostri

ſtri Rè, e la cerimonia della loro Conſacrazione per giuſtificare il potere, che gli ſi attribuiſce di conferir *pleno iure* le Dignità, i Canonicati, e gl'altri Benefizj delle Dioceſi durante l'apertura della Regalia. Così pare, che gl'vltimi Autori, che hanno ſcritto sù queſta materia, habbiano hauuto qualche vergogna di valerſi d'vn motiuo sì poco ſodo: Poiche l'omettono interamente, ò ſe ne fanno menzione, lo fanno in vna maniera, che moſtra bene, ch'eſſi non lo credono troppo buono, ne molto conuincente.

CAP. XIII.

Riſpoſta all'obiezione degl'Vffiziali Regj, i quali dicono, che l'affare della Regalia è ſtato giudicato in Contradittorio dagl'Arreſti del Parlamento di Parigi, e del Conſiglio del Rè, e terminato per vna Dichiarazione di S. M.; che il Clero s'è acquietato à detta Dichiarazione, e così non ſi è più in ſtato di farui ſopra conteſtazioni.

ALcuni Vffiziali Regj vedendo bene, che non ſaprebbero difendere in ſoſtanza la loro pretenſione ſopra l'vniuerſalità della Regalia, ne riſpondere alle proue, colle quali ſi ſtabiliſce la libertà delle Chieſe,

che

che non sono state mai soggette à tal dritto, pigliano vna strada più breue per riuscire nel loro disegno. Dicono, che non è più tempo di contestare sù quest'affare: Ch'è stato giudicato non solamente dall'Arresto del Parlamento di Parigi del 1608. mà ancora da Arresti Contradittorj del Consiglio, doppo vn'instanza di quasi trent' anni, nella quale gli Agenti generali del Clero, il Sindico della Prouincia di Narbona, e molti Prelati, e Capitoli delle Chiese, che si pretendeuano esenti dalla Regalia, sono interuenuti, hanno prodotto i loro Titoli, & i loro Atti, & hanno allegato le loro ragioni, e le loro difese: Che essendosi così il Clero sottomesso in tal punto alla giustizia del Rè, & hauendo riconosciuto la giuridizione del Consiglio, non deuono esser hoggidì riceuuti alcuni Vescoui à reclamare contro la decisione, che n'è stata fatta per giudizj Contradittorj, ne à opporsi all'esecuzione della Dichiarazione di Sua Maestà, tanto più che l'Assemblea del 1675., che si è tenuta doppo detta Dichiarazione, non vi hà presa sopra alcuna deliberazione, e'l suo silenzio deue passare per vna sommissione, & vn' acquiescenza all' vniuersalità della Regalia stabilita da essa Dichiarazione.

Si risponde à questa obiezione, che quel, ch'è stato regolato sù tal punto dal Parlamento di Parigi, e nel Consiglio del Rè, non può hauer forza di cosa giudicata, sia per la forma, sia per la sostanza: e che i Prelati, & i Capitoli debbon fare tutto ciò, che da loro dipende per im-

imperdirne l'esecuzione, e mantener il dritto, e la libertà delle loro Chiese.

I. Si sostiene, che il Clero non hà riconosciuta la giuridizione del Parlamento di Parigi, ne del Consiglio del Rè per la sostanza di quest'affare. Ciò è chiaro in quanto al Parlamento di Parigi. Poiche tutto quello, che gl' Vfiziali del Parlamento han fatto dalla fine dell'vltimo Secolo, ch'è il tempo, in cui hanno incominciato à voler render la Regalia vniuersale contro la loro antica giurisprudenza, è stato più tosto vn'attentato, & vna violazione del dritto, e della libertà della Chiesa, che vna procedura legittima, e giuridica. Così il Clero doppo quel tempo gl'hà riguardati più tosto come sue Parti, che come suoi Giudici, e si è opposto a' loro Arresti sù questa materia, come ad infrazioni delle sue Immunità, non che deferitoui come a' giudizj autentici. Ma sopra tutto hà egli fatto le sue opposizioni, e proteste contro l'Arresto del 1608., per il quale detti Vfiziali hanno tentato d'abolire l'Editto d'Arrigo IV., che haueuano poco prima verificato.

Quant'al Consiglio del Rè, è vero, che il Clero portò le sue doglienze à Arrigo IV. contro detto Arresto del Parlamento di Parigi: il che fece per via di rappresentazioni, dirette à S. M., e non per via di memoriale presentato al suo Consiglio, & hà ancora continuato, e rinouato le medesime al fu Rè Luigi XIII., & al Rè felicemente Regnante. Per l'instanza, ch'è stata formata al

Con-

Consiglio di Sua Maestà, non è stata se non sù le liti suscitate da' prouisti in Regalia a' prouisti dall'Ordinario, che Sua Maestà haueua auocate dal Parlamento di Parigi in seguimento delle rappresentazioni del Clero contro l'Arresto del 1608. Auuegnache se bene durante l'auocazione, e le sopraseденze concesse sù le rappresentazioni del Clero, non si doueuano dar Breuetti in Regalia per i Benefizj delle Diocesi, che si pretendeuano non soggette à tal dritto, e se ne appariuano alcuni, vi era luogo di rigettargli, come surrettizj denegando ogni audienza à quelli, che gl'haueßero portati; tuttauia non si lasciò di spedirne molti, sia per l'importunità di quelli, che gli dimandauano, sia per la conniuenza, e la suggestione degl'Vffiziali Regj: il che cagionaua molte liti nelle Diocesi, per ragion delle quali bisognaua proceder si al Consiglio del Rè.

Che se gl'Agenti generali del Clero sono interuenuti in quest'instanza, e se il Sindico della Prouincia di Narbona, e qualche Prelati, e Capitoli delle Chiese non soggette alla Regalia vi hanno prodotto i loro titoli, e documenti; ciò non è stato, che per liberarsi dal disturbo, e dalla vessazione, che detti prouisti in Regalia faceuano a' legittimi Titolari, e pacifici possessori de' Benefizj. Mà non si può dire, che il Clero si sia perciò ritirato dalle rappresentazioni, che haueua dirette al Rè medesimo sopra la sostanza di quest'affare, ne che habbia voluto compromettere il dritto delle Chiese non soggette alla

Regalia, ſottomettendolo alla giuridizione del Conſiglio. E ſtato ſempre egli perſuaſo, che non vi foſſe materia di lite; che biſognaſſe indrizzarſi al Rè medeſimo con humiliſſime eſpoſizioni, per far ceſſare l' indebita veſſazione, che ſi faceua ad eſſe Chieſe; e ch'eſſendo il loro dritto così chiaro, e così certo, com'era, ſarebbe ſtato vn'indebolirlo, & in qualche ſorte abbandonarlo, il permettere, che ſe ne trattaſſe in Conſiglio, come d'vna coſa dubbioſa, & indeciſa.

Per altro come in ſoſtanza ſi trattaua d'vn punto già deciſo dalla Chieſa in vn Concilio generale, e la Collazione de Benefizj, che fà la parte principale della Regalia, è vna coſa tutta Spirituale, e tutta Eccleſiaſtica, ſarebbe ſtato da vna parte vn' offender notabilmente l'autorità della Chieſa, e dall'altra vn'eſporre viſibilmente il ſuo dritto, il rimetterre la deciſione di queſta cauſa al Tribunale Secolare, & agl'Vffiziali Regj, che ſi sà eſſere sì portati à eſtendere i dritti di S. M., e che haueuano tanto più motiuo d'eſſerlo in queſto rincontro, quanto che trouauano nell'eſtenſione della Regalia l'accreſcimento del loro potere, e della loro autorità, & haueuano qualche impegno à ſoſtenere l' Arreſto del Parlamento di Parigi del 1608.

Così vedeſi, che le Aſſemblee generali del Clero non ſi ſono acquietate à tali pretenſioni degl'Vffiziali Regj, e che hanno ſempre operato col medeſimo ſpirito, che portò da principio i Prelati del Regno à indirizzare le

loro

loro esposizioni al Rè Arrigo il Grande contro il detto Arresto del Parlamento. Il che apparisce particolarmente dalle risoluzioni, che furono prese nell'Assemblea del 1650., e in quella del 1655., che non finì, che nel 1657., quando gl'Vfiziali Regj hebbero ricominciato le loro procedure per l'estensione della Regalia. Poich' essendo venuto à quest'vltima Assemblea il Sig. Cardinal Mazzarino, che haueua all'hora la principal' autorità nel Gouerno, M. di Bosquet Vescouo di Lodeue fù incaricato di farli sù questo proposito vn discorso, che si vede ancora nelle Collette del Clero, e che fà ben conoscere, quanto poco era disposto il Clero à sottomettere la decisione di questo grand'affare al giudizio de' soli Vfiziali del Consiglio. Et il celebre M. de Marca fece poco doppo ad instanza della medesima Assemblea quella bella memoria, dou'ci mostra in maniera sì soda, e sì conuincente il dritto, e la giustizia della Chiesa in questa causa, e l'attentato insostenibile degl'Vfiziali Regj, che ne proseguiuano il giudizio nel Consiglio del Rè. L'Assemblea del 1670. nominò parimente de' Commissarj per consultare i mezzi di difender'i dritti della Chiesa, e d'arrestar le procedure degl'Vfiziali Regj; e M. di Genlis Arciuescouo d'Ambrun, ne fece la sua relazione all' Assemblea con vn discorso molto bello, e molto diffuso, che fù vdito con applauso, e fù egli pregato di darlo in scritto, per metterlo negl'Archiuj del Clero.

Finalmente è senza fondamento il pretendere, che

l'Assemblea del 1675., ch'è la prima, che si è tenuta doppo la Dichiarazione del 1673., si sia sottomessa col suo silenzio à detta Dichiarazione, e v'habbia dato vn pieno consenso. Si riconoscerà il contrario, se si considererà ciò, che passò in quest'Assemblea intorno la lettera, che le scrisse il fù M. Vescouo d'Alet. Poiche questa lettera, che conteneua sommariamente le ragioni, che fan vedere il torto, che soffre la Chiesa per detta Dichiarazione, e l'obligo, che correua a' Vescoui di far sopra ciò delle rimostranze al Rè, fù letta in piena Assemblea. La maniera, con che fù ascoltata, & i segni di stima, e d'approuazione, che vi diedero la più parte de' Prelati, e de' Deputati, fecero ben conoscere i sentimenti dell' Assemblea sù quest'affare: il che obligò M. l'Arciuescouo di Parigi Presidente ad incaricarsi di parlarne al Rè, & impedir così, che non se ne prendesse vna deliberazione più espressa. Che se questo Prelato non hà fatto poi la sua relazione di ciò, che si haueua incaricato di rappresentare à S. M., e se hà impedito, che non si parlasse più di quest'affare nell'Assemblea, che finì subito doppo, chiara cosa è, che non se ne può conchiudere, che detta Assemblea sia rimasta in silenzio à tal riguardo, e che si sia acquietata alla Dichiarazione sopra la Regalia.

II. Quando gl'Agenti del Clero fossero stati sufficientemente autorizati dall'Assemblee generali per interuenire nell'instanza della Regalia, e per riconoscere

la

la giuridizione del Consiglio sopra la sostanza di quest' affare; e quando essi hauessero detto, e prodotto tutto ciò, che poteua seruire à difendere il dritto delle Chiese non soggette alla Regalia; non hanno potuto fare alcun pregiudizio al dritto d'esse Chiese, mentre i Deputati, che componeuano le Assemblee del Clero, non haueuano hauuto procura, ne facoltà speciale perciò da' Vescoui, e Capitoli delle loro Diocesi: senza di che è manifesto, che l'Assemblee non hanno potuto prendere alcuna deliberazione sopra ciò, nè dar facoltà agl'Agenti di compromettere vn dritto di quest' importanza. Tutto il Mondo sà, che le Assemblee del Clero non sono che per regolare le contribuzioni, che fà il Clero al Rè, e per esaminare, e saldar' i conti degl'Esattori, che leuano, ò che riceuono dette contribuzioni. Che se vi si tratta qualche altro punto, che tenda ad abbattere i dritti, e le Immunità delle Chiese, i Deputati delle Prouincie, ò delle Diocesi, che vi hanno interesse, deuono hauerne vn potere speciale: in mancanza del quale ciò, ch'è stabilito in dette Assemblee del Clero, non può hauere alcun'effetto, e non obliga in alcuna maniera i Vescoui, ò le Diocesi interessate.

Gl'Agenti del Clero possono bene interuenire nelle liti ordinarie, che si proseguono nel Consiglio del Rè, nelle quali le Prouincie Ecclesiastiche, ò le Diocesi hanno qualche interesse. Mà sarebbe vna estrema conseguenza, che il loro interuento potesse far pregiudizio a' Prelati,

lati, & alle Diocesi interessate, da cui non hanno hauuto alcun potere, ne alcuna commissione; massime in affari publici, e straordinarj, come quello, di cui si tratta, che riguarda l'autorità Spirituale d'vn gran numero de' Prelati, e la libertà Canonica delle loro Chiese. Chiaro è, che in tali occasioni detti Prelati, e Diocesi sarebbero ben fondate in disapprouare gl'Agenti del Clero, che l'hauessero impegnate senza loro participazione, e contro loro voglia à vna procedura sì pregiudiziale a' loro dritti, & alle loro libertà; tanto più che si sà, che la Chiesa gode il Priuilegio, che la legge attribuisce a' Minori, che possono sempre essere restituiti, contro i giudizj, e contratti, ne' quali sono stati aggrauati; principalmẽte quando ciò è per difetto de' loro Procuratori, ò Agenti, senza che gli si possa opporre l'eccezione, che si chiama *rei iudicatæ*, ne alcun'altra simile.

III. Gl'Arresti del Consiglio, che hanno obligato i Prelati, & i Capitoli delle Chiese nõ soggette alla Regalia à produrre i titoli, e le proue della loro esenzione, gli faceuano vn'aggrauio irreparabile, e dauano vn colpo mortale alla loro franchigia, & Immunità. Così, non che deferirui, si doueua opporuisi, e ricorrer' alla giustizia del Rè con humilissime rimostranze. Imperciòche doue auanti detti Arresti l'equità, e la ragione haueuano sempre fatto osseruare questa regola: che quando si trattaua di sapere, se la Regalia doueua hauer luogo in vna Diocesi, era obligato il Procuratore del Rè à prouare il

possesso

possesso di Sua Maestà, in mancanza di che si sentenziaua in fauore della libertà della Chiesa: al contrario per detti Arresti si sono obligate le Diocesi à produrre le proue di loro esenzione, senza distinguere quelle, che non sono state mai soggette à tal dritto per vna libertà naturale, e Canonica, nella quale sono state sempre mantenute, da quelle che non ne sono esenti, che à titolo oneroso, ò per Priuilegj particolari. Poiche se quest' vltime Diocesi douean'essere sgrauate dal produrre i titoli di loro esenzione, secondo l'Editto di Melun, e le altre Constituzioni, che si sono citate di sopra; è certissimo, che le prime haueuano ancora molto più ragione di sostenere, che non erano punto tenute à produrre le proue della loro Immunità. Gli bastaua d'allegare il possesso costante, & immemorabile, in cui erano della loro libertà in tal punto. Che se si pretendeua d'assoggettirle alla Regalia, toccaua al Sig. Procuratore Generale à stabilir la sua domanda, & à prouare il possesso del Rè. Poteuano giustissimamente dire in tal proposito ciò, che si legge al principio del Trattato delle libertà della Chiesa Gallicana: *Che la loro libertà in tal punto non era vna prerogatiua, ò vn priuilegio esorbitante, ma più tosto vna franchigia naturale, et vna ingenuità, ò vn ius comune, al quale non era stato mai derogato per alcuna definizione contraria, e del quale per tanto non fà di bisogno mostrar altro titolo, che la manutenzione, e'l naturale godimento.*

In

In fatti il Sindico della Prouincia di Narbona non fece la sua produzione al Consiglio in esecuzione de' detti Arresti, se non doppo hauer fatta questa protesta, ch'è nel frontespizio del suo Inuentario stampato nel 1639. dallo Stampatore del Clero: *Che questi Arresti offendeuano l'Immunità del Clero, e rouersciauano l'antico ordine d'ogni tempo osseruato nella Prouincia di Linguadoca, e sotto il quale ella è stata vnita alla Corona, ch'è di non esser mai obligata à produr titoli per la giustificazione delle sue libertà naturali, e di ciò che gode per ius comune: domandando Atto di non fare la detta rimessa di scritture, se non per forza de' detti Arresti, e per mostrar la sua vbbidienza, pretendendo di proueder si contro questi in tempo, e luogo, se ne hà la facoltà, e se se ne dà il caso: e che intanto non intendeua, che questa esibizione di titoli in tutto, ò in parte potesse nuocere, interrompere, ne pregiudicare all'antico vso, c'hà goduto sempre lo Stato Ecclesiastico della detta Prouincia.*

I Prelati dell'Assemblea del 1650. fecero vna consimile protesta per tutte le Prouincie nõ soggette alla Regalia, in vna supplica presentata al Rè, nella quale pregauano S. M., *Che si compiacesse senz'hauer riguardo agl'Arresti del Consiglio de' 17. Ottobre 1637., e 9. Marzo 1638. et altri, sgrauare gl'Arciuescoui, Vescoui,*

nl

Vescoui, e Capitoli dall'esibizione de' titoli, e proue ordinata da detti Arresti, e mantenergli, e conseruargli nella franchigia, e libertà, in che erano sul fatto della Regalia, tolte, & eccettuate le Chiese, doue S. M. si trouaua in buono, et antico possesso di godere tal dritto.

IV. Appare che tutta questa procedura, che s'è fatta nel Consiglio, è stata vn'artifizio degl'Vfiziali Regj, che haueuano intrapreso à rendere la Regalia vniuersale. Hanno affettato di confondere le Chiese, che non sono state mai soggette à tal dritto per vna libertà naturale, e Canonica, in cui si sono sempre mantenute; cõ quelle, che ne sono esenti per priuilegj, e titoli particolari; obligando vgualmente l'vne, e l'altre à portar le proue della loro esenzione. Doppo hanno impegnato gl'Agenti del Clero, & alcuni Prelati, e Capitoli à interuenire nell'istanza del Consiglio, & à produrui i loro titoli, ed atti sotto pretesto di liberarsi dalla vessazione de' Regalisti, i quali otteneuano i Benefizj d'esse Diocesi; ma in effetto per poter dire, come fanno in hoggi, ch'il Clero, & i Prelati si sono sottomessi alla giuridizione del Consiglio; e che l'affare vi è stato giudicato in Contradittorio, doppo che sono state sentite le parti interessate; e che così non s'è più in stato d'opporsi al giudizio, ch'è stato fatto. Egl'è euidente, che questa obligazione, che s'è imposta à dette Diocesi, di produrre le proue di lor' Immunità, era vn laccio, che gli si tendeua. Perciochè supposte le massime

di detti Vffiziali Regj notate di ſopra, qualunque titoli, & atti poteſſero dette Dioceſi portare per prouar' il poſſeſſo antico, & immemorabile, in cui erano di lor libertà, s'era tuttauia riſoluto di dichiararle ſoggette alla Regalia, ſi come le altre, doue il Rè è in poſſeſſo di tal dritto per vna conſuetudine antica, & anteriore al Concilio Generale di Lion.

V. Detti Vffiziali hanno altresì ingannata la Religione del Rè in più maniere, ſia nella ſoſtanza, ſia nella forma.

1. Hanno ſuppoſto per fondamento: che la Regalia è vn dritto proprio, & eſſenziale della Corona: ch'egli è tanto antico, quanto la Monarchia: ch'è di ſua natura inalienabile, & imprescrittibile. E sù queſte maſſime piene d'equiuoco, e di falſità, come l'habbiamo moſtrato di ſopra, hanno cominciato à mettere il Rè in poſſeſſo di queſto dritto nelle Chieſe di Linguadoca, e nelle altre, che non v'erano mai ſtate ſoggette, facendo ſpedire de' Breuetti in Regalia per i Benefizj d'eſſe Chieſe durante la Sede vacante, ò pure in vita de' Veſcoui, quando haueuano mancato di far regiſtrare il loro giuramento di fedeltà, & ottenere le lettere patenti neceſſarie per chiudere la Regalia. E doppo che hanno così reſi Petitori, & Attori i Prelati, & i Capitoli d'eſſe Chieſe, gl'hanno obligati con Arreſti à produrre le proue, sù le quali fondauano la loro eſenzione: come ſe foſſe ſtato per priuilegj, e titoli particolari, ch'eſſi pretendeſſero di non eſſer ſoggetti

alla

alla Regalia; doue che ciò era per vna libertà naturale, e Canonica, nella quale si erano sempre mantenuti, come si è di già osseruato.

2. Hanno dissimulato al Rè, che quest'estensione, che voleuano fare della Regalia sù tutte le Chiese del Regno, è stata espressamente proibita, e condannata dal Decreto del Concilio Generale di Lion riceuuto, esequito, & autorizato nel Regno da quattro Secoli in quà: al qual Concilio sono conformi tutte le Constituzioni de' Rè, e gl'Arresti del Parlamento di Parigi fatti in 300. anni.

3. Per coprire questa innouazione, che voleuano fare à pregiudizio del dritto, e libertà della Chiesa, hanno confuso il ius di stabilire Economi per amministrar l'entrate de' Vescouadi vacanti, e renderne conto a' Vescoui successori, del qual gl'Vffiziali del Rè si sono messi in possesso da circa cento, ò 120. anni in quà nella Linguadoca, e Prouincie vicine, col dritto di Regalia, che attribuisce al Rè il godimento di dett'entrate, e la Collazione de' Benefizj.

4. Essi Vffiziali sono andati ancora più auanti. Hanno preso l'Arresto medesimo del Parlamento di Parigi del 1608., e tutto ciò, che si è fatto doppo à pregiudizio del dritto, e libertà di dette Chiese, come Atti d'vn possesso legittimo. Hanno preteso: *Che non hanno in ciò introdotta alcuna mutazione: che si sono contentati di seguitare quello, che haueuano appreso da loro Maggiori sù questa materia, cioè, che in tut-*

te le occasioni, che si sono presentate, hanno esequito l'Arresto del 1608., che dichiara, che la Regalia s'estende sù tutte le Chiese Cattedrali del Regno. E pure contro questo stesso Arresto haueua il Clero reclamato, e fatto le sue rappresentazioni ad Arrigo il Grande: in conseguenza di che haueua S. M. interdetto al Parlamento la cognizione di quest'affare, e se l'haueua auocato. Di modo che quest'Arresto del 1608., e tutto ciò, che s'è fatto doppo dal Parlamento, non che possa essere allegato come titoli, ò atti d'vn possesso legittimo per il dritto del Rè, non può essere riguardato, che come vna continuazione dell'attentato, che si era cominciato à fare contro il dritto, e la libertà della Chiesa.

In fatti non vi fù mai Arresto più nullo, e più inualido, quanto questo. Poiche si può egli concepire (quando pure non si voglia eleuare i Parlamenti sopra il loro Sourano) che i detti Vffiziali s'habbiano presa l'autorità di giudicar tutto il contrario di quello, che il Principe haueua regolato per vn'Editto autentico, che loro medesimi haueuano verificato senz'alcuna modificazione? E come possono eglino in hoggi allegare quest'Arresto, quasi per fondamento di tutto ciò, che si è fatto per rendere la Regalia vniuersale, senz'opporsi alle regole più comuni dell'equità, e senza mostrare di persistere in vn'attentato tanto straordinario, & insostenibile, quanto quello d'hauer voluto distruggere per vn semplice Arresto d'vdienza reso

tra-

tra' Particolari vn' Editto ſolenne, che haueuano poco prima verificato, e che concerneua la libertà Canonica di più Prouincie, e d'vn gran numero di Dioceſi nel Regno?

VI. Doppo tutte queſte conſiderazioni non fà biſogno moſtrare in particolare, che gl'Arreſti fatti nel Conſiglio del Rè per la deciſione di queſt'affare, non ſono ſtati giudizj Contradittorij, a' quali ſia neceſſario acquietarſi. Imperciòche chi non vede l'illuſione, e la nullità di queſta pretenſione, ſe ſi fà vn poco di rifleſſione à quel, che hor hora ſi è rappreſentato? Di più per rendere vn giudizio veramente Contradittorio, biſogna che le ragioni d'vna Parte, e dell'altra ſiano comunicate alle Parti, affinche ciaſcuna ſapendo quelle del ſuo Auuerſario poſſa riſponderui, e difenderſene. Se vn'huomo per eſempio pretende, che la mia Caſa gl'appartenga, non baſta, ch'ei mi dimandi il mio titolo; biſogna ancora, ch'ei mi dichiari, qual'è il fondamento di ragione, ch'egli pretende. Poiche ſe non vi foſſe ſtato altro, che il mio titolo, di prodotto in giuſtizia, e non m'haueſſe data alcuna notizia del fondamento della ſua pretenſione, non v'è chi poſſa dir veramente, che il giudizio, che ſarebbe interuenuto, e per il quale io ſarei ſtato condannato, foſſe ſtato Contradittorio; perche non haurei io hauuto luogo di difendermi contro le ragioni buone, ò cattiue della mia Parte, che non me l'haueſſe comunicate, ne prodotte in proceſſo. E pure ciò è per l'appunto quello, ch'è occorſo quì. Gl'Vffiziali Regj hanno coſtretto alcuni Veſcoui delle

Chieſe

Chiese non soggette alla Regalia, che contro ogni sorte di ragione erano inquietati nella Collazione de' Benefizj di loro Diocesi, à produrre i loro titoli. Ma non hanno mai dichiarato ad essi Vescoui, sopra che si fondauano per voler loro rapire la propria libertà naturale, e Canonica. Non è stata data alcuna Scrittura agl'Agenti del Clero per informargli delle ragioni del dritto del Rè. Non gli si è fatto sapere, che il fondamento della sua pretensione era, che il dritto di Regalia è proprio, & essenziale della Corona, ch'egli è tanto antico, ò quasi tanto, quanto la Monarchia, e ch'egli è inalienabile, & imprescrittibile. Non hanno dunque hauuto modo di difendersi contro questi falsi principj, mentre non sono stati mai prodotti in Processo, e conseguentemente non si può dire con verità, che questo giudizio è stato Contradittorio.

In oltre non basta il dire, che vn giudizio è stato Contradittorio per conchiuderne, che vi si debba stare necessariamente. Come gl'huomini hanno riconosciuto per troppe sperienze, che si possono ingannare nelle cose medesime, che credono d'hauer meglio esaminate, la ragione, e l'equità gl'hanno fatto trouare diuerse maniere di riparar il torto, che si fosse fatto à persone aggrauate da' Giudizj, & Arresti ingiusti. Il che si è chiamato con diuersi nomi, Reuisioni, Richieste ciuili, Richieste in cassazione, Proposizione d'errore. Ma la via più dolce, e di cui si possono men' offendere le maggiori Potenze

della

della Terra, è quella delle Rimostranze. Poiche quanto più i Sourani sono degni di quell'altezza, doue Dio gli hà messi, tanto più riconoscono non esserui giudizio, doue debbano più temere d'essere stati ingannati, che quelli, ne' quali gli si attribuiscono dritti, che gl'erano contestati; e che non vi è cosa per loro più gloriosa, che l'esser sempre pronti à rendersi alla ragione, quando gli si fà vedere esergli ciò occorso.

CAP. XIV.

Risposta all'obiezione degl'Vfiziali Regj, che pretendono non v'essere, se non il Parlamento di Parigi, & il Consiglio del Rè, che hanno potuto conoscere dell'affare, di cui si tratta.

GL'Vfiziali Regj, che hanno intrapreso à render la Regalia vniuersale, e che per riuscirne hanno impiegato i modi, che si sono riferiti, portano ancora più auanti l'obiezione notata nel Capitolo precedente; atteso che sostengono non v'essere, che il Parlamento di Parigi, ò il Consiglio del Rè, che habbiano potuto conoscere di questa questione; perche (dicono essi) si tratta d'vn dritto della Corona, & è vna massima fondamentale dello Stato, non v'essere, se non il Rè, e suoi Vfiziali, che possono giudicare di quello, che concerne i dritti,

le

le preminenze, & i priuilegi della Corona. Oltre che la cognizione delle Regalie è stata in ogni tempo particolarmente attribuita alla gran Camera del Parlamento di Parigi.

Questa obiezione, che gl'Vffiziali Regj fanno tanto valere, non è fondata, che sopra vn' equiuoco, per il quale confondono due sorti di differenze intorno alla Regalia, che deuono essere seriamente distinte. Le prime sono quelle, che nascono in esecuzione del dritto di Regalia, dou'egli era ricenuto auanti il Concilio generale di Lion, e dou'è stato sempre praticato doppo; e le seconde sono quelle, che riguardano le Chiese, che non sono state mai soggette à tal dritto, e che si pretende assoggettirsele di nuouo. Per le prime differenze si resta d'accordo, che l'vso del Regno è, che non possono esser giudicate, se non nella Gran Camera del Parlamento di Parigi, à cui n'è attribuita la cognizione in prima instanza priuatiuamente à tutte le altre Corti, e giuridizioni, ò nel Consiglio del Rè per auocazione. Mà per le seconde, nelle quali si tratta della sostanza medesima della Regalia, e doue si cerca di sapere, se tal dritto debba essere introdotto in più Prouincie, & in vn gran numero di Chiese, che non vi sono state mai soggette, si sostiene esser questa vna questione, che non hà potuto esser giudicata dal Parlamento di Parigi, e dagl' Vffiziali ordinarj del Consiglio, e che l'Arresto del 1608., per il quale il Parlamento hà preteso di deciderla, è vn'attentato insostenibile,

ſtenibile, e totalmente contrario all'autorità, & al dritto della Chieſa. Il che ſi è già moſtrato nel Capitolo precedente, e ſi eluciderà ancora ad euidenza colle riflessioni ſeguenti.

I. La queſtione, di cui ſi tratta, è ſtata deciſa più di quattrocent'anni ſono dal Concilio generale di Lion in preſenza degl'Ambaſciatori, Duchi, e Principi della Criſtianità, & in particolare di Filippo l'Ardito Rè di Francia. Et il Decreto, che ne hà fatto detto Concilio, vno de' più numeroſi, e de' più celebri, che ſiano ſtati mai tenuti nella Chieſa, non è ſtato ſolamente inſerto nel corpo del ius Canonico, mà è ſtato eſequito in queſto Regno, & autorizato sì dalle Conſtituzioni de' Rè, sì dagl'Arreſti del Parlamento di Parigi, quaſi per quattro Secoli, come ſi è moſtrato nella prima Parte del preſente Trattato. E' dunque vna innouazione, & vn'attentato manifeſto il pretendere hoggidì, che il Parlamento di Parigi, ò il Conſiglio del Rè habbiano potuto giudicar di nuouo queſta medeſima queſtione, e deciderla in vna maniera tutta oppoſta al Concilio, abbandonando la giuriſprudenza, e le maſſime d'ogni tempo oſſeruate in queſto Regno sù tal materia: e queſta pretenſione ſarebbe ingiurioſiſſima alla Chieſa, & affatto lontana dalla Religione, e pietà d'vn Regno Criſtianiſſimo.

II. Se la Regalia foſſe vn dritto proprio, & eſſenziale alla Corona, come detti Vffiziali Regj l'hanno ſuppoſto; ſe appartenèſse a' Rè in qualità di Rè; e ſe i Principi poteſſero

tessero attribuirsela, e goderne senza la concessione espressa, ò tacita della Chiesa: il Parlamento di Parigi, e gl'Vffiziali ordinarj del Consiglio haurebbero hauuto qualche fondamento di conoscere della questione, di che si tratta, e di decidere co' loro Arresti, che la Regalia deue hauer luogo vniuersalmente nel Regno. Mà questi principj, ch'eglino si hanno formati da se stessi, gli sono contestati: e si sostiene non v'esser cosa tanto lontana dalla ragione, tanto contraria alla verità, e tanto ingiuriosa alla Chiesa, quanto questa maniera di spiegar il dritto di Regalia, come si è mostrato di sopra. In fatti si può egli di buona fede far di meno di riconoscere, che il dritto di godere l'entrate delle Chiese, e di conferir le Dignità, le Cariche, & i Ministeri Ecclesiastici in Sede vacante, è vna cosa Ecclesiastica, e Spirituale, che non può appartenere a' Principi, se non col consenso, e concessione della Chiesa medesima? E se si potesse dubitar d'vna verità sì chiara, e sì certa, non se ne douerebbe egli esser pienamente persuaso per la testimonianza della Storia, per il Decreto del Concilio generale di Lion, per le Constituzioni de' Rè conformi ad esso Decreto, e per la giurisprudenza, che l'istesso Parlamento di Parigi hà osseruata inuiolabilmente per più di trè Secoli? Che se la Regalia non è vn dritto della Corona in quel senso, che vogliono detti Vffiziali, e s'ella non può appartener a' Principi, che per la concessione espressa, ò tacita della Chiesa: chiara cosa è, che il Parlamento di Parigi, e gl'

Vffiziali

Vffiziali ordinarj del Conſiglio non hanno potuto giudicare per i loro Arreſti, ch'ella debba eſſere vniuerſale; cioè attribuirla colla loro ſola autorità al Rè ſopra ſette, ò otto Prouincie Eccleſiaſtiche, che compongono quaſi la metà del Regno, & à riguardo delle quali è certiſſimo, che S. M. non hà alcuna conceſſione della Chieſa, ne alcuno poſſeſſo legittimo.

III. Queſta maſſima di non eſſerui, che il Rè, e' ſuoi Vffiziali, che poſſano giudicare di quello, che concerne i dritti, le preminenze, & i priuilegj della Corona, deue intenderſi propriamente de' dritti dominicali, e puramente temporali, à riguardo de' quali il Rè, come l'inſegnano i Legiſti Franceſi, non litiga, che nella ſua propria Corte; il che è fondato sù queſt'altra maſſima: che il Re non riconoſce ſopra la Terra altro Superiore, che Dio per il temporale. Ma altrimenti ſi è per le coſe Spirituali, ò quaſi Spirituali, che concernono la diſciplina, & il gouerno Eccleſiaſtico, & à riguardo delle quali i Principi godono certi dritti per conceſſione, e conſenſo della Chieſa. Perciòche ſe ſuccede qualche difficoltà intorno tali ſorti di dritti, non tocca al Parlamento di Parigi, ne agl'Vffiziali ordinarj del Conſiglio à giudicarne; maſſime ſe non ſi tratta ſemplicemente del poſſeſſorio, cioè di ſapere, ſe i Principi ſono in poſſeſſo di tali ſorti di dritti; ma del petitorio, cioè ſe poſſono attribuirſegli di nuouo, ò eſtendergli ſopra Prouincie, e Chieſe, doue non ne hanno mai goduto, ch'è il caſo, di cui ſi tratta al preſente.

ſente. Altrimenti è viſibile, che ciò ſarebbe vn ſottomettere l'autorità della Chieſa alla potenza de' Magiſtrati Secolari, e dar apertura à tutti quelli, che voleſſero violare i ſuoi dritti, & opprimere la ſua libertà. Al contrario, in tali ſorti di queſtioni è doue i Principi Criſtiani ſi fanno gloria di ſottometterſi al giudizio della Chieſa loro Madre, e di nulla ordinare, ſe non in eſecuzione de' ſuoi Canoni, e col ſuo conſenſo, & approuazione: come ſi è viſto nel punto medeſimo, di cui ſi tratta, per la ſommiſſione, ch'eſſi hanno reſa al Decreto del Concilio Generale di Lion.

IV. Le Decime, che i Rè eſiggono di preſente ſul Clero, ſono vna contribuzione, che ſi prende ſu' beni della Chieſa nelle neceſſità dello Stato. E pure non ordinano queſt'eſazione di loro autorità; vogliono, ch'ella ſi faccia per modo di dono gratuito, e col conſentimento di tutto il Clero. E per queſto i Deputati di tutte le Prouincie ſi radunano di cinque in cinque anni colla permiſſione del Rè. Che ſe S. M. vſa così per vna coſa puramente temporale, e che non deue durare, ſe non vn certo tempo; come puoſſi preſumere, ch'ella habbia voluto attribuirſi per ſempre ſopra vn grandiſſimo numero di Chieſe colla ſola autorità, e giudizio de' ſuoi Vffiziali vn dritto così Spirituale, e così Eccleſiaſtico, com'è quello della Regalia, che oltre al godimento dell'entrate della Chieſa racchiude ancora la Collazione delle Dignità, delle Cariche, e de' Miniſteri Eccleſiaſtici?

V. Si

V. Si sà, che i Vescoui hanno hauuto sempre vn posto, & vn'autorità considerabile ne' Consigli de' nostri Rè. A' tempi di Pipino, di Carlomagno, e de' Rè loro successori, quando la Monarchia Francese era nel suo maggior splendore, teneuano il primo luogo in quelle celebri Assemblee, che si faceuano ogni anno, e ch'erano come Stati Generali, doue si decideuano i più importanti affari dello Stato, e della Chiesa. Et i Conti, & altri Signori Laici, che vi teneuano il secondo luogo, haueuano tanta deferenza per i Prelati, che non dauano il loro parere nelle cose, che riguardauano la disciplina, & il gouerno Ecclesiastico. Erano i Vescoui, gl'Abati, e gl'altri Ecclesiastici, che l'esaminauano, e ne faceuano la decisione, la qual'era doppo publicata in piena Assemblea, & autorizata dal Principe: e così sono stati fatti la più parte de' Capitolari di Carlomagno, di Luigi il Pio, e di Carlo il Caluo. Il che si può vedere particolarmente negl'atti del Concilio di Francfort dell'anno 794. e per la testimonianza di Hincmaro Arciuescouo di Rheims, che facendo la descrizione di dette Assemblee, dice, che i Vescoui, gl'Abati, e gl'altri Ecclesiastici qualificati erano in vn luogo separato, & i Conti, e gl'altri Gran Signori in vn'altro, e che deliberauano ò separatamente, ò vnitamente degl'affari, secondo ch'erano ò Ecclesiastici, ò Secolari, ò misti. I Vescoui sono stati conseruati in detto posto, & autorità sotto la terza stirpe de' nostri Rè. Hanno sempre composto il primo ordine degli

Apud. Marcam l. 6. de Concord. Sac. & Imp. c. 25.

Vtraque seniorũ susceptacula sic diuisa erant in duobus, vt primo omnes Episcopi Abbates, vel huiusmodi honorificentiores Clerici absque vlla Laicorum commixtione congregarentur: similiter Comites cum separati à cæteris essent, in eorum manebat potestate quando simul, vel quando separati residerent, prout eos tractandæ rei qualitas deceBat, de Spiritualibus, siue de Sæcularibus, siue etiã de commixtis *Hincmar. Ep. 32. n. 35.*

Stati

Stati del Regno, e sono Consiglieri nati de' Rè, hauendo ingresso ne' loro Consigli per la sola Dignità del proprio Carattere.

Hor'egl'è manifesto, che se vi fù mai occasione di conseruargli questo dritto, e quest'autorità, ella era nell'affare, di cui si tratta, ch'è vno de' maggiori, e de' più importanti, che possa occorrere al Clero, & à tutto l'Ordine Ecclesiastico. Così si sà, che il fù Rè di gloriosa memoria haueua risoluto di nominar Commissarj straordinarj per esaminarlo; e che trà essi Commissarj doueua esserne vn numero considerabile di Prelati scelti da diuerse Prouincie. Ma gl'Vffiziali Regj, che nõ approuauano l'intenzioni sì rette, e sì giuste di questo Principe sù tal materia, hanno preso altre misure, & hanno hauuto il credito di persuader' al Rè, che gl'Vffiziali ordinarj del suo Consiglio poteuano deciderlo, ò più tosto, che S. M. non haueua da far' altro, che confermare per vna Dichiarazione la decisione, che n'era stata già fatta dall'Arresto del Parlamento di Parigi del 1608. Si sono contentati di mettere nel Preambulo di detta Dichiarazione: „ Ch'il „ dritto di Regalia è stato dichiarato appartenere vni„ uersalmente à S. M. per Arresto del Parlamento di Pa„ rigi del 1608. sopra che S. M. haueua voluto hauere „ il parere de' suoi Auuocati, e Procuratore Generale „ del detto Parlamento, e che doppo sù la relazione fat„ tale da' Commissarj del suo Consiglio, il dritto di Re„ galia è stato giudicato inalienabile, & imprescrittibile,

„ &

„ & appartenerle in tutti gl'Arciuescouadi, e Vescouadi „ del Regno „. Doppo di che si vuole, che tutt' i Prelati non solamente non habbiano la libertà di reclamare contro questa decisione, ma che vi s'acquietino con vn consenso espresso, e positiuo.

Che se tutte le volte, ch'i Principi ingannati da' cattiui consigli, dagl'artifizj, e dalle adulazioni di coloro, che gli stanno al fianco, publicano degl'Editti pregiudiziali alla Chiesa, i Vescoui son' obligati à sottometteruisi ciecamente, sotto il pretesto, che si allega, di trattarsi de' dritti della Corona, de' quali solo gl'Vfiziali del Rè possono conoscere: chi non vede che s'apre l'adito à tutti gl'attentati, che detti Vfiziali vorranno fare contro la Chiesa, & la rouina totale della sua potenza, e della sua libertà? I Papi, & i Concilj non hanno lasciato di condannare le Inuestiture, delle quali gl'Imperatori abusauano in oppressione della Chiesa, ancorche detti Principi hauessero souente dichiarato per loro Editti, ch'era vn dritto di loro Corona. Arrigo II. Rè d'Inghilterra faceua passare per consuetudini Reali, e per dritti della sua Corona quegl'Articoli, ch'ei propose à San Tomaso di Cantorberj, e molti de' quali offendeuano sì notabilmente il dritto, e la libertà della Chiesa. Gl' haueua anco fatti approuare in vn'Assemblea degli Stati, e tutt'i Prelati, che vi haueua chiamati, s'erano lasciati portare à giurarne l'osseruanza; e nondimeno questo Santo Arciuescouo si credette obligato ad opporuisi; il che gli tirò

addosso

addosso quella lunga persecuzione, nella quale acquistò la Corona del Martirio. Finalmente tutti quelli, che si son messi à violare i dritti, e le libertà della Chiesa, non hanno mancato d'allegare qualche pretesto di giustizia; e se i Vescoui hauessero badato à tali sorti d'allegazioni, non le hauerebbero mai difese contro i loro sforzi, e le loro pretensioni ingiuste.

CAP. XV.

Che i Vescoui, che ricusano d'acquietarsi à quello ch'è stato ordinato sopra la Regalia, non si rendono Giudici in loro propria causa. Che quest'affare è vna delle cause maggiori, delle quali si parla nella legge. Che la condotta de' medesimi Vescoui non turba l'ordine, e'l gouerno Politico del Regno, e non offende la fedeltà, & il rispetto, che tutt'i Sudditi deuono al Sourano.

GL' Vfiziali Regj per render' odiosi i Vescoui, che hanno difeso in quest'occasione il dritto, e la libertà delle loro Chiese, dicono, che rifiutando di sottomettersi à ciò, ch' è stato ordinato in tal proposito, si sono constituiti Giudici nella loro propria causa, e che hanno

fatto

fatto, come vna parte, che hauendo perso la sua lite, vorrebbe farsi ragion da se, riformando il giudizio fattoli contro. Aggiongono, che questo rifiuto sturba l'ordine, e'l gouerno politico del Regno, e che infrange l'vbbidienza, & il rispetto, che tutt' i Sudditi del Rè deuono render agl'ordini di Sua Maestà.

Non è difficile il far vedere, che questi rimproueri sono ingiusti, e mal fondati, doppo quello, che si è detto ne' Capitoli precedenti. I Vescoui hanno in quest' occasione due qualità inseparabili dal loro Carattere, l'vna di Difensori de' dritti della Chiesa, e l'altra di Padri, e Pastori de' Fedeli. Come Difensori, e Depositarj de' dritti, e dell' autorità della Chiesa son' obligati d'opporsi à quelli, che si sforzano d'introdur di nuouo la Regalia nelle loro Diocesi; & in ciò non fanno che esequir quello, che gli è espressamente ordinato dal Concilio generale di Lion. E come Padri, e Pastori di tutt'i Fedeli senza distinzione di condizione, e di Dignità sono tenuti ad instruirgli, e far quanto dipende da loro per mostrargli la lor' obligazione, & impedirgli dall' impegnarsi in attentati pregiudiziali alla Chiesa, e pernicioſi alla loro salute. E quando così si diportano, non che si rendano Giudici in loro propria causa, e sturbino l'ordine, e'l gouerno politico del Regno, non fanno, che compire ad vn debito indispensabile del loro Ministero, e vegliar alla salute delle persone, che Dio hà confidato alle loro Cure.

I Vescoui nõ sono solamente Difensori de' dritti della Chiesa, e Pastori del Gregge di Giesù Cristo. Sono ancora *Successori degl'Apostoli*, come i detti Vffiziali medesimi lo riconoscono. Et in questa qualità deuono secondo San Paolo conseruare il deposito, che gli è stato confidato, cioè mantenere seriamente la dottrina della Fede, e le regole Sante della Disciplina, nel che consistono le vere ricchezze della Chiesa, e tutto il suo Tesoro. Quando adunque si suscitano delle contestazioni sù l'vno, ò l'altro di questi due capi; e si vuole, ò corrompere la Fede della Chiesa per via d'errori, ò abbattere la sua disciplina per via di nouità pernicioſe, ò di attentati sù la sua giuridizione, e libertà: i Vescoui deuono opporuisi coll'autorità Diuina, ch'eglino hanno, condannando dett'errori, e reprimendo dette nouità, & attentati.

2. *Timoth.* 1. v. 14.

Tali sorti di contestazioni riguardano tutto il Corpo della Chiesa, e tutt' i Vescoui ne sono Giudici naturali; perche non v'è, che *vn solo Episcopato*, come dice San Cipriano, *di cui ciascheduno Vescouo in solidum possiede vna porzione*, nel vincolo d'vna medesima carità, e d'vna medesima comunione. Per questo l'ordine, e la mente della Chiesa è, che tali questioni siano primieramente giudicate ne' Concilj Prouinciali, de' quali ella hà sempre supposta la necessità, e raccomandata efficacemente la celebrazione: e che doppo siano riferite al Sommo Pontefice, come Capo del Collegio Episcopale, e Centro della comunione Ecclesiastica per esser regola-

Episcopatus vnus, Epicoporum multorum numerositate diffusus. *Cyprian. Ep. 51. Edit. Pamel.* Episcopatus vnus est, cuius à singulis in solidum pars tenetur. *Id. l. de vnitate Eccles.*

te

te definitiuamente dalla ſua autorità Apoſtolica. Il che ſi è notato nel famoſo paſſo dell'Epiſtola Decretale d'Innocenzo I. à Vitricio Arciueſcouo di Roan, doue ſi parla delle cauſe maggiori, che deuono eſſer portate alla Santa Sede, doppo che ſono ſtate giudicate da' Veſcoui: al che è conforme quel che dice Pelagio II.: *Che le grandi, e difficili queſtioni deuono eſſere ſempre riferite alla Sede Apoſtolica*. Concioſiache dette cauſe maggiori, e queſtioni difficili, delle quali parlano i Papi, ſono principalmente quelle, che riguardano le materie della Fede, ò i punti importanti della diſciplina, sù quali ſi ſuſcitano de' dubbj, e delle conteſtazioni difficili da terminarſi: ne' quali caſi s'era ſolito di conſultar la Santa Sede da tutte le parti della Chieſa; ò di mandarle delle relazioni, doppo che le coſe erano ſtate giudicate ne' Concilj Prouinciali; ò di ricorrere ad eſſa per terminarle definitiuamente, quando quelli, che vi haueuano intereſſe, non voleuano ſtare al giudizio de' Veſcoui, & appellauano al Papa. Così ſpiega M. de Marca queſto punto nel ſuo libro della Concordia del Sacerdozio, e dell'Impero, doue moſtra, che à riguardo di tali ſorti di cauſe è apparſo di vantaggio in tutt' i Secoli il Primato della Santa Sede, e l'autorità, che S. Pietro, & i ſuoi Succeſſori hanno riceuuta da Giesù Criſto per il gouerno della Chieſa.

Si autem maiores cauſe in medium fuerint deuolutæ, ad Sedem Apoſtolicam, ſicut Synodus ſtatuit & vetus conſuetudo exigit, poſt iudicium Epiſcopale referantur. *Innoc. I. Ep ad Vitric. Rothomag. c. 3.*

Maiores vero, & difficiles quæſtiones, vt Sancta Synodus ſtatuit, & beata cõſuetudo exigit, ad Sedem Apoſtolicam referantur. *Pelag II. Ep 8. Vigilius Epiſt. 7. ad Auxanium Arelatenſem. Greg. Magn. Ep. 52 lib. 4.*

Marca l. 1. de Concord. Sac & Imp. c. 10. l. 7. c. 12. 13.

Hor' è coſa chiara, che l'affare, di cui ſi tratta, deue eſſer conſiderato come vna di dette cauſe maggiori in

materia di disciplina ; mentre vi si tratta della libertà Canonica di sette , ò otto Prouincie Ecclesiastiche, che si vuol priuare del godimento delle loro entrate temporali, e della Collazione delle Dignità, Cariche, e Ministerj Ecclesiastici in Sede vacante. Poiche egli è euidente, che queste due cose non sono di poca considerazione, e massime l'vltima, che riguarda la Collazione de' Benefizj; non hauendo la Chiesa niuna cosa più cara, e più importante nella sua disciplina, e per il suo gouerno, quanto l'elezione de' suoi Ministri. I Vescoui dunque non sono Parti, ma più tosto Giudici in questo rincontro per l'autorità del loro Caratterę, oltre che opponendosi all'introduzione della Regalia non fanno altro, come si è gia osseruato, ch'esequire l'ordine, che glie n'è dato da vn Concilio generale: e quando impiegano le Censure contro quelli, che procurano quest'estensione della Regalia, ò che ne sono gl'Instromenti , e gl'Esecutori , non sono nuoue pene, ch'essi ordinano; dichiarano, & applicano solamente quelle, che detto Concilio hà già fulminate contro tali violatori del dritto, e della libertà della Chiesa ; e benche in ciò non facciano niente di straordinario, e che non sia manifestamente giusto, e legittimo, l'affare non lascia d'essere de' più grandi, e de' più difficili, che possono accadere nella Chiesa, tanto per l'importanza della materia, quanto per le circostanze, che l'accompagnano; il che fà, che deu'esser sempre messo nel numero delle cause maggiori.

Quindi

Digitized by Google

Quindi ne segue, che se non si deferisce alle Constituzioni, ch'essi Prelati hanno fatte, deuono esser riuiste, & esaminate in vn Concilio Prouinciale, ò Nazionale, ò dalla Santa Sede, secondo le più antiche, e più inuiolabili regole della disciplina. E perche la Chiesa non hà più la libertà di conuocare i Concilj Prouinciali, benche siano ordinati sì espressamente da tutte le leggi Ecclesiastiche, e Ciuili; e per altro la qualità di tal'affare, e le circostanze, che l'accompagnano, non lasciano sperare, che vi si possa impiegare vn mezzo sì giusto, e sì Canonico, e sì necessario: che cosa poteuan fare i Vescoui, vedendo, che non si deferiua alle loro Ordinazioni, e che non ostante la lor' oppositione si continuaua à introdur la Regalia nelle loro Diocesi, se non indrizzarsi alla Santa Sede, e riportare al nostro Santo Padre il Papa lo stato di quest'affare, secondo la regola Canonica, e l'vso osseruato d'ogni tempo?

Can. Apost. 3. Conc. Nic. Can. 5. Chalced. c. 9. Carthag. 111. c. 2. Milenit. c 9. Aurel. 111. c. 1. Trid. sess. 24. c. 1. de Ref. Edit. de M. Iun. Ord. de 1610. art. 6. Ord. de 1645.

Che se quelli, che sono incorsi nelle Censure portate dalle loro Ordinazioni, le quali non sono se non in esecuzione del Concilio generale di Lion, sono stati assoluti dal Metropolitano solo, sù vna semplice supplica, senza che si siano chiamati essi Prelati, ne osseruata alcuna forma di giustizia, si può egli trouare da ridire, che i medesimi Prelati doppo hauer protestato contro Giudizj, la cui nullità è sì palese, e sì palpabile, e doppo hauerne in quanto sia bisogno interposto l'appello alla Santa Sede, habbiano continuato à difendere il dritto, e la libertà

delle

delle loro Chiese, & esequire ciò, che gli è prescritto in tal proposito dallo stesso Concilio generale riceuuto, & autorizato nel Regno da molti Secoli? Possono esser accusati d'hauer perciò *confuso l'Ordine delle Giuridizioni Ecclesiastiche, e Secolari, e cancellati gl' Arciuescoui dalla Gierarchia della Chiesa?* Possono esser biasimati d'hauer detto in tali circostanze, che vn'Arciuescouo non hà potuto da se solo cassare le Ordinazioni, ch'essi hanno fatte, nel leuar le Censure, che hanno decretate, senza passar'i limiti del suo potere, e senz'offendere l'autorità di tutta la Chiesa, e che quest' affare nello stato, ch'egli è, non può più esser terminato senza la partecipazione, e l'autorità della Santa Sede?

Si vede che quelli, che fanno tali sorti di rimproueri ad essi Vescoui, non hanno ben considerata la qualità dell'affare, di cui si tratta. Lo hanno riguardato, come vna lite, che si farebbe secondo le forme comuni, & ordinarie della Giuridizione contenziosa: doue ch' egli è vna causa tutta publica, e tutta straordinaria, che non deue esser trattata secondo lo stile, e le minute formalità della Curia, mà secondo l'ordine Canonico autorizato dalla tradizione, e dall' esempio de' Santi Vescoui, che hanno difeso in tutt' i Secoli, ò la Fede della Chiesa, ò la sua disciplina, e le sue libertà. In vna parola è vna di quelle cause maggiori, di cui si parla negl' antichi Canoni, e che il Concordato hà distinte dall'altre cause comuni, & ordinarie, riseruandole no-

Omnes & singulæ causæ, exceptis MAIORIBVS in iure expressè denominatis, apud illos Iudices

mina-

minatamente alla Santa Sede: per notare, che quando sono ad essa deuolute, non deuono essere terminate nella maniera solita per via di semplici Commissarj delegati *in partibus*; mà che il Sommo Pontefice deue prenderne vna cognizione speciale, e deciderle secondo le regole antiche, e Canoniche, e nella maniera, che dalla sua sauiezza, e prudenza Apostolica sarà giudicata la più propria, e la più conueneuole.

in partibus qui de iure aut cõsuetudine præscripta, vel priuilegio illarum cognitionem habent, terminari, & finiri debeant. *Concord. inter Leon. X. & Franc. I.*

Finalmẽte come nõ si può ragioneuolmẽte accusar'essi Vescoui d'hauer ecceduto il loro potere, e sturbato l'ordine, e'l gouerno politico del Regno, non si può ne anco dire, che habbiano mancato alla fedeltà, & al rispetto, che tutt' i Sudditi deuono al Sourano. Il che si riconoscerà facilmente, se si considera, che non hanno fatto altro, che compire ad vn'obligazione indispensabile del loro Ministero, come si crede hauerlo sufficientemente prouato. I Principi retti non hanno mai per male, che ciascuno faccia ciò, ch' è di suo carico; e biasimerebbero all' incontro quelli, che vi mancassero sotto pretesto di volergli piacere. Mentre possono esser' ingannati da' cattiui consigli, & impegnarsi à cose contrarie al bene di loro coscienza, e pregiudiziali alla Chiesa; è loro vantaggio, quando ciò segue, che i Vescoui s'indrizzino à loro con questa libertà, e costanza sì conueneuole al loro Carattere, e che vsino quella podestà, che hanno riceuuta da Dio per *l'edificazione, e non per la distruzione*, & i cui effetti non possono essere, che vtili, e salutari quando

s'impiega

s'impiega secondo i dettami della prudenza, e quando non s'estende di là da' limiti, ne' quali deu'esser racchiusa, secondo l'institutione di Giesù Cristo, & il vero spirito della Chiesa. In tal guisa si sono portati per tutt' i Secoli i più Santi Vescoui, come si è dimostrato altroue. E non solamente non sono stati accusati d'hauere mancato in ciò al rispetto, & alla vbbidienza, che tutt' i Sudditi deuono a' Principi, mà spesso i Principi medesimi gl'hanno lodati del loro zelo, e della loro fedeltà à compire al loro Ministero, e Dio gl'hà pienamente giustificati contro quelli, che gl'hauerebbero voluti biasimare, facendo conoscere la loro santità, e rendendo il loro nome, e la loro memoria venerabili à tutta la Chiesa.

CAP. XVI.

Risposta à quel, che si dice, non esserui, che vno, ò due Vescoui, che habbiano rifiutato di consentire alla Dichiarazione concernente la Regalia: & esser ciò vn contrasegno, che non hanno ragione di far tale rifiuto. Conclusione del presente Trattato.

NON son poche le persone, che non essendo capaci di penetrar'al fondo d'vn'affare, ò non volendosi curare d'esaminarlo, ne giudicano per apparen-

ze

ze ingannevoli, e sù presonzioni vaghe, che non sono buone, che à fargli errare. Il che si può osseruare nel caso, di che si tratta. Basta, che il maggior numero de' Vescoui habbiano consentito alla Dichiarazione sopra la Regalia, per conchiuderne, ch'ella non hà cosa, che sia contraria alla giustizia, ò che offenda la libertà della Chiesa, e per condannar quelli, che rifiutano di sottometteruisi. Dunque, dicesi, trà tanti Prelati, che hanno il medesimo interesse in quest'affare non ve n'è che vno, ò due, che siano stati ò ben' illuminati per conoscere la verità, ò ben generosi per difenderla? Questa singolarità, per la quale si distinguono da tant'altri, non deu'ella esser sospetta? E non si hà motiuo di credere, ch'ella venga più tosto da ostinazione, ò da presonzione, e da orgoglio, che da vn zelo sauio, & illuminato?

Non è difficile il rispondere à queste obiezioni. Poiche primieramente si sostiene, che il numero de' Prelati, che han fatto difficoltà di sottometterſi alla Dichiarazione sopra la Regalia, non è così piccolo, come si rappresenta. Verò è, che non vi è stato, che il fù M. Vescouo d'Alet di gloriosa memoria, e M. Vescouo di Pamiers, quali habbianorifiutato di fare il regiſtramento del loro giuramento di fedeltà in esecuzione della Dichiarazione; che habbiano scritto al Rè per informare S. M. delle ragioni, che gl' impediuano dal rendersi in ciò a' suoi ordini; e che habbian publicato Ordinazioni, & vsato Censure contro i prouisti in Regalia, che si sono presentati per prender possesso de' Benefizj di loro Diocesi. Mà vi sono stati

molti altri Prelati, che hanno mostrato il loro sentimento sù quest'affare, e la ripugnanza, che haueuano di consentir alla Dichiarazione. Ve ne sono di quelli, che hanno vnito delle proteste espresse per la conseruazione del dritto delle loro Chiese nell'atto del registramento del loro giuramento di fedeltà. Altri hanno fatto atti derogatorij dauanti Notarj, che hanno messo negl'Archiuj delle loro Diocesi. Alcuni non hauendo voluto far questo registramento non hanno creduto di douer'impedire, che il loro Capitolo non lo facesse in lor nome. Molti l'haueuano fatto auanti la Dichiarazione, per liberarsi dalla vessazione di quelli, che otteneuano in Regalia i Benefizj di loro Collazione, non credendo, che ciò in sostanza fosse di pregiudizio alle Immunità delle loro Chiese. Ve ne sono di quelli, che confessano, che non haueuano ben' esaminata la qualità, e l'importanza di quest'affare, quando si sono acquietati alla Dichiarazione. Finalmente di tutt'i Prelati, che han fatto registrare il loro giuramento di fedeltà in esecuzione della Dichiarazione, non ve n'è quasi nessuno, che non mostrino ben' apertamente nell'occasioni d'esser persuasi, che si è fatto vn torto considerabile alle loro Chiese, benche per diuerse considerazioni non credano di douersi dichiarare, ne opporsi a' voleri del Principe.

Mà di più quando si supponesse, che la più parte de' Prelati habbiano pienamente consentito alla Dichiarazione, ne segue perciò, che se ne troua qualch'vno, à cui Dio doni il lume, e la forza di difender in quest'occa-

sione,

sione il dritto, e la libertà della Chiesa, bisogni condannar la sua condotta, e conchiudere, ch'egli hà torto, perche non seguita l'esempio del maggior numero? Non così si deue in alcuna maniera regolare il giudizio in tal' affare. Deuesi riuocar'à memoria sopra ciò quell'Oracolo Diuino: *Non sequiterete la moltitudine per fare del male; e nel giudicare non vi renderete al parere de' più, per disuiarui dalla verità.* Si sà bene, che ne' migliori tempi, e ne' Secoli più floridi della Chiesa, la buona causa non è stata sempre difesa dal maggior numero de' Vescoui, massime quando per difenderla e bisognato opporsi alle Potenze temporali, & incorrer la disgrazia de' Principi. Il che si è visto ancora nelle dispute, che riguardauano le verità Capitali della Religione. Così à tempo degl'Arriani, che haueuano impegnato nel loro partito l'Imperatore Costanzo, la verità Cattolica non fù apertamente sostenuta, se non da Sant'Atanasio in Oriente, da Sant'Ilario in Francia, da Sant'Eusebio di Vercelli in Italia, e da vn piccolo numero d'altri. Fù quasi lo stesso in Oriente sotto l'Imperator' Eraclio, e suoi Successori fautori dell'eresie de Monotheliti, e sotto Leon Isaurico, Costantino Copronimo, e gl'altri Imperatori Iconoclasti: non essendoui stati all'hora, che pochi Vescoui, che non volessero più tosto comunicare cogl' Eretici, e consentir' agl'Editti degl'Imperatori, ch'esporsi à perdere i loro Vescouadi, ò esser' esiliati, e puniti con altre pene, come l'osserua il Cardinal Baronio.

Non sequeris turbam ad faciendum malum, nec in iudicio plurimorum acquiesces sententiæ, vt à vero deuies. *Exod.* 23 v. 2.

Baron. ad anp. 639. & seq. Id. ad anno 754. & 34 & ad ann. 816. n. 49.

Si è visto il medesimo nelle occasioni, dou'è bisognato

difendere i dritti, e le libertà della Chiesa contro le Potenze temporali. Se ne sono già portati nella prima Parte diuersi esempj. Sant'Ingiurioso Arciuescouo di Tours fù l'vnico di tutt'i Vescoui di Francia, che osò resistere à Clotario II., che voleua vsurpar l'entrata della Chiesa. Sotto Guglielmo il Conquistatore Rè d'Inghilterra non vi fù, che vn solo Vescouo, che hebbe il coraggio d'vsare le Censure della Chiesa, e di scomunicare quelli, che per ordine di detto Principe inuadeuano i beni delle Chiese, e de' Monasterj. Sant'Anselmo Arciuescouo di Cantorbery fù il solo, che sostenne il dritto, e la libertà della Chiesa sotto Guglielmo II., & Arrigo I. Rè d'Inghilterra, essendo stato abbandonato da tutt'i Vescoui, fuori che dal solo Gondulfo Vescouo di Rochestre. Finalmente S. Tomaso di Cantorbery fù solo in quella lunga persecuzione, che patì, e nella quale fù da Dio coronato della Gloria del Martirio; hauendolo quasi tutt'i Prelati d'Inghilterra non solamente abbandonato, ma essendosi dichiarati contro di lui, & vnitisi à Arrigo II., com'egli se ne duole viuamente in molte delle sue lettere: tanto è vero, ch'il coraggio, il disinteresse, e l'intrepidezza saranno sempre virtù più comuni in tutt'i Secoli, anco tra' Prelati, quando si tratterà di difendere la verità, e la giustizia contro le Potenze temporali.

Cum omnes Episcopi licet inuiti, consensissent atque subscripsissent, viriter hoc B. Iniuriosus respuens subscribere dedignatus est. *Greg. Turon. l. 4. Hist. n. 2.*

Solus inter omnes Angliæ Prælatos Egelwinus Dunelmensis Episcopus exul & proscriptus zelum Dei habens excommunicauit vniuersos Ecclesiæ inuasores, & rerum Ecclesiasticarum raptores. *Matth. Paris ann. 1070. sub Guill. Conquæst.*

Anselmus à Rege vt læsæ Maiestatis reus postulatur Huic accusationi, & plurimi Episcopi, præter Gondulphum Roffensem Episcopum, suum calculum adijciebant, & facti sunt vt canes latrare non audentes. *Id. ann. 1094. sub Guil. II.*

Non è vn'offendere l'humiltà in tali occasioni, lo star fisso nel proprio debito, quand'anco si restasse solo. *Non siate humile nella vostra sapienza, affinche humiliandoui fuor di ragione non restiate sedotto.*

Noli esse humilis in sapientia tua, ne humiliatus in stultitiam seducaris. *Eccli. 13. v. 11.*

La

La vera humiltà produce nel Cristiano vna fermezza inflessibile à difendere gl'interessi di Dio, & à compir i doueri della coscienza : & al contrario *la falsa humiltà* secondo l'espressione d'vno de' più Santi, e più humili Vescoui dell'antichità, *cerca più tosto di piacere agl'huomini, che ad assicurare la propria saluezza. Ella è schiaua della bugia, nemica della verità, priua di libertà, prostituta all'iniquità.* E San Bernardo dice : *L'eccellenza della grazia, che infonde Dio ne' cuori de' suoi Eletti, fà che l'humiltà non gli rende pusillanimi, ne la magnanimità orgoglioſi, et all'incontro queste due virtù s'aiutano frà loro scambieuolmente, in modo, che i magnanimi non solo non siano superbi, mà siano più vmili degl'altri, perche hanno il timor di Dio, e la riconoscenza de' suoi Benefizj più impressa nel cuore : e gl'humili non solo non siano timidi, mà più generosi degl'altri, perche quanto più son soliti di non presumere delle loro forze nelle cose minime, tanto maggior confidenza hanno nella forza di Dio nelle grandi.*

Illa humilitas condemnatur quæ non ex fide, sed ex ignauia mentis hominibus adducitur, & humanam gratiam magis, quam suã salutem curat : mendacij famula, veritatis inimica, libertatis expers, iniquitati obnoxia. *S. Paulin. Epiſt. 21. ad Amand.*

Agit hoc nimirum in cordibus Electorum gratiæ prerogatiua diuinæ, vt eos nec humilitas pusillanimes reddat, nec magnanimitas arrogantes : magis autẽ cooperentur sibi, vt non solum nulla ex magnanimitate subintret elatio, sed hinc maxime prouehatur humilitas ; vt inueniantur eo amplius timorati, & largitori munerum nõ ingrati : ac viciſſim ex occasione humilitatis pusillanimitas nulla subrepat ; sed quo minus de sua quisque, vel in minimis præsumere consueuit, eo amplius etiam in magnis quibusque de Diuina virtute confidat. *S. Bernard. ſerm. 1. de Virg. deip. n. 13.*

Vn Vescouo, à cui habbia dato Iddio tali sentimenti, starà forte à difendere la verità, e la giustizia, quand'anco si trouasse solo in questa difesa. Non temerà di passare per singolare, ne d'essere à qualchuno cagione di scandolo. Sarà nel medesimo tempo attento à compire ciò che deue à Dio, & alla Chiesa, & à render al suo Principe il rispetto, la sommissione, e la fedeltà, che sà d'essere

dalla

dalla legge di Dio obligato à renderli. Osseruerà ancora vna perfetta vnione con tutt'i Vescoui suoi Colleghi, altresì con quelli, che in tal punto tengono vna condotta differente dalla sua. Che se doppo ciò alcuni non lasciano di scandolizarsi del suo procedere, non penserà d'esser reo di questo scandolo, ne tenuto perciò à rilassarsi nel suo debito secondo quella regola de Santi: *Ch'è meglio, che seguano de' scandoli, non che siano abbandonate la verità, e la giustizia.*

Non si lascerà ne meno abbattere da' giudizj siniſtri, che si potessero fare sopra di lui, e dall'impressioni, che si procurasse di fare nel publico: *Ch' egli hà disegni di sturbare l'vnione, che deue essere trà il Sacerdozio, e l'Impero: ch' egli affetta il credito di Difensore de' dritti della Chiesa contro le Potenze temporali: che opera per spirito d'indipendenza, e che fà apparire più asprezza, ed ostinazione, che sincerità, e buona fede.* Il testimonio della sua coscienza gli basta auanti Dio contro rimproueri sì ingiusti, e sì mal fondati: e ne sarà ben giustificato auanti tutti gl'huomini retti, e disinteressati per la giustizia notoria, ed euidente della causa, di cui si tratta, e per la necessità indispensabile, doue s'è messo di difenderla, come hà fatto sin'al presente.

CONCLVSIONE.

SI crede di douer finire questo Trattato colla protesta sincerissima di non hauerui hauuto altra mira

che

che di ſchiarir la verità, di difendere la giuſtizia in vna cauſa tutta publica, & importantiſſima alla Chieſa, e di giuſtificar la condotta, che vi hanno tenuto due Prelati eminenti per la loro pietà, vno de' quali è morto poco fà in odor di Santità, e l'altro continua à edificar la Chieſa colla ſua vigilanza, zelo, carità, & altre virtù Epiſcopali..

Si proteſta ancora colla ſteſſa ſincerità, che s'è ſtato lontaniſſimo dal volere ſcemare punto i veri dritti della Corona, ò portar' i Veſcoui, e gl'altri Sudditi del Rè à mancare all'vbbidienza, & al riſpetto, che deuono à Sua Maeſtà. Al contrario non ſi crederebbe di poter dare alla Maeſtà Sua miglior proua di detta vbbidienza, e riſpetto, che con procurare di farle conoſcere la verità, e la giuſtizia di queſta cauſa, che le ſono ſtate maſcherate, e l'inganno, ch'è ſtato fatto alla ſua Religione.

Ne meno ſi pretende di rompere, ò alterare la buona intelligenza di Sua Maeſtà colla Santa Sede; anzi s'hà per certo, che non ſi poſſa meglio ſtringere il laccio, che deue vnirle, ſe non col preuenire le differenze, che potrebbero naſcere da queſta violazione de' dritti, e delle Immunità della Chieſa, di cui alcuni Vffiziali Regj ſono ſtati fin quì gl'Autori, ed i Promotori. L'vnione delle due Potenze, che fà il ripoſo, e la felicità degli Stati, non è mai più ſtabile, che quando la giuſtizia n'è il fondamento, e quando fermandoſi elleno ne' limiti, che Dio hà loro preſcritti, s'aiutano reciprocamente ſenza far' attentati l'vna in pregiudizio dell'altra. Di più la ſperienza di tutt' i Secoli hà fatto vedere, che ſi come tali atten-

tati

tatis su diritti, e libertà della Chiesa, sono stati sempre funesti agli Stati, & agl'Imperj, così niuna cosa ha contribuito tanto allo stabilimento, & alla gloria della Monarchia Francese, quanto la pietà, lo zelo, e l'amore della Religione, che hanno spiccato ne' nostri Rè Cristianissimi.

Queste considerazioni, ch'il nostro Sato Padre il Papa hà rappresentate al Rè in maniera sì forte, e sì sensibile ne' Breui, che gl'hà mandati, danno luogo di sperar vn felice esito di quest' affare. La penetrazione di spirito, l'amor della giustizia, la magnanimità, il rispetto per la Religione, e l'altre qualità eroiche del Rè, ne sono come tante caparre: e la moderazione, che Sua Maestà hà vsato sin' hora rigettando i consigli violenti, ch'alcune persone preuenute, e appassionate voleuano inspirarle, vnita à quella real' equità, con cui hà poco fà sentenziato in vn'altro negozio Ecclesiastico contro il parere de' Commissarj del suo Consiglio in fauore d'vn Vescouo, che si procura di rendergle odioso, sono ancora nuoue assicuranze di ciò, che si deue aspettare dalla sua giustizia, e dalla sua pietà, in questa importante occasione, quand'ella sarà pienamente informata della verità. Poiche all'hora non si dubita, che la risoluzione, ch'ella saprà prendere da se stessa, non faccia veder' à tutt'i suoi Sudditi, ò più tosto à tutta la Chiesa di Dio, la verità di quel Diuino Oracolo Prou. 15. vers. 8. REX, QVI SEDET IN SOLIO IVDICII, DISSIPAT OMNE MALVM INTVITV SVO.

Arrest du Conseil du Roy, en faueur de M. l'Euesque de Pamiers contre les Religieuses Vrsulines de la mesme Ville.

Fine della quarta Parte.

AVVER-

AVVERTIMENTO.

Si è creduto à propoſito l'aggiungere alla fine di queſto Trattato la Riſpoſta, ch'è ſtata fatta à due Memorie, che ſono comparſe per la difeſa dell' vniuerſalità della Regalia. Si potrà indi giudicare, quanto ſia cattiua, & inſoſtenibile queſta Cauſa, poiche eſſendo in Francia tanti braui Scrittori, che goderebbero di ſegnalarſi in difendere il Dritto del Rè; non ſi è viſto altro doppo la publicazione del Trattato del fù M. Veſcouo di Pamiers, che queſte due Memorie, la debolezza delle quali non può ſeruire, ſe non à dimoſtrar vie più, quanto ſiano ſode, e conuincenti le ragioni, sù le quali ſi è appoggiato ſin quì il Dritto, e la libertà delle Chieſe non ſoggette alla Regalia.

RISPOSTA

A vna Memoria, ch'è ſtata data per la difeſa dell'eſtenſione della Regalia sù tutte le Chieſe del Regno.

PAROLE DELLA MEMORIA.

Non ſi deue giudicare dalla Conſuetudine, nè dall'vſo, ſe il Rè hà dritto di Regalia ſopra tutte le Chieſe del ſuo Regno.

RISPOSTA.

Quest'è vn confeſſar ſubito aſſai francamente, che l'vniuerſalità della Regalia non è fondata nè nell'vſo, nè nella conſuetudine, e che le Chieſe, deue ſi è voluto introdurre di nuouo queſto Dritto per la Dichiarazione del 1673., erano ſtate fin'all'hora in poſſeſſo della loro libertà: Non diceſi, che ſi può preſumere, ch'elleno foſſero ſtate altre volte ſoggette alla Regalia, e che il Rè non hà fatto, che rientrare nell'eſercizio del ſuo Dritto, ch'era ſtato negletto, ò ſoſpeſo. Si riconoſce di buona fede, che non v'era ſtato mai praticato. Di modo che è vna pura innouazione, che ſi è fatta, quando ſi è preteſo d'aſſoggettirucle per detta Dichiarazione. Queſta verità è in fatti troppo certa, e troppo euidente per poter' eſſer conteſtata.

PAROLE DELLA MEMORIA.

Benche la conſuetudine, & il poſſeſſo faccia vn titolo, quando è preſcritto, ò immemorabile, non ſi deue per queſta regola ſolamente giudicare del Dritto de' Sourani, non più che di quello della Chieſa. Biſogna eſaminare, ſe la conſuetudine è giuſta. Perche quel, che non è ſtato giuſto nel ſuo principio, non lo diuenta in progreſſo di tempo,

ſe

se non è per vn nuouo dritto, secondo la regola: *Non firmatur tractu temporis, quod de iure ab initio non subsistit.*

RISPOSTA.

Ciò, che si dice quì, può seruire ad autorizare la Regalia ne' luoghi, doue il Rè n'è in possesso per concessione espressa, ò tacita della Chiesa, ch'è il solo titolo, che hà potuto renderla giusta, e legittima. Poiche come questo dritto è affatto straordinario, & esorbitante, la consuetudine anco immemorabile non basterebbe per autorizarlo. E questo è il caso, al qual deuesi applicare la regola: Non firmatur tractu temporis, quod de iure ab initio non subsistit. *Ma non si vede, che questo ragionamento possa hauer luogo à riguardo delle Chiese, di cui si tratta, nelle quali si resta d'accordo, che non v'è, nè vso, nè consuetudine per la Regalia, e che si riconosce al contrario essere state in quanto à ciò in vn possesso immemorabile della loro libertà, e nell'vso del Ius Comune.*

PAROLE DELLA MEMORIA.

Bisogna dunque andar' all'origine d'vn dritto. Bisogna esaminarne i fondamenti, & i titoli per giudicar, s'egli è legittimo: altrimenti si resta esposto à cader' in grand'errori.

RISPOSTA.

Il Concilio Generale di Lion sapeua bene, quali regole si doueuano osseruare nell'esame del dritto di Regalia. Gl'era facile il riandare fin' alla sua origine, & esaminarne i fondamenti, mentre all'hora non era per anche molto antico. E pure detto Concilio proibisce sotto pena di scomunica ad ogni persona l'introdurlo di nuouo ne' luoghi, doue non era praticato, e si contenta di permetterne l'vso in quelli, doue si trouaua stabilito per il titolo della fondazione, ò per vn antica consuetudine. Il che

fu pure ordinato in presenza degl' Ambasciatori di Francia, & è stato seguitato, & eseguito nel Regno, quasi per quattro secoli; Questo decreto sì solenne, e sì autentico distrugge tutte le pretensioni dell' Autore della Memoria, e ne fà vedere chiaramente la debolezza, e la nullità. Egli è vn Parapetto, che lo trattiene, & vno Scoglio, doue si spezzano tutti i di lui Ragionamenti, così non hà osato risponderui, & hà giudicato meglio passarsela sotto silenzio, come hanno fatto sin' hora tutti i Difensori dell' vniuersalità della Regalia.

PAROLE DELLA MEMORIA.

Quante cose sono nella Chiesa, che gli Eretici combattono, perche non si seruono per giudicarne, che della consuetudine de' tre, ò quattro primi secoli? L'vso dell'Immagini, dicono essi, non era introdotto ne' primi secoli nella Chiesa. Non si faceuano Processioni, e non si cantauano Litanie per inuocare i Santi. Non vi erano Ordini Regolari. Non si celebraua la Messa con tutte le Cerimonie, che sono state doppo aggionte alla venerabile semplicità del Cristianesimo primitiuo. I Fedeli sono stati in possesso di comunicarsi sotto le due specie per lo spazio di quattordici secoli. Bisogna dunque abbattere l'Immagini, dicono i Protestanti: Bisogna proibire l'inuocazione de' Santi, le Processioni, e le Litanie: Bisogna abolire gl'Ordini Regolari, troncare le Cerimonie, e rendere l'vso del Calice à tutti i Cristiani. Questo ragionamento è falso, e ridicolo; perche non bisogna regolarsi sù la sola consuetudine per giudicar del Dritto della Chiesa. Bisogna esaminare, s'ella hà hauuto dritto d'alzar' Immagini di Giesù Cristo, e de' Santi ne' Tempj, e di honorarle, di approuare certe maniere solenni d'inuocare i Santi, di stabilire Ordini Regolari, di accrescere il numero delle Cerimonie, di leuare l'vso del Calice. E come noi prouiamo inuincibilmente, che la Chiesa si è seruita in tutti questi capi del Dritto, che gli hà dato il suo Sposo, e ch'ella hà fatto tutto ciò conforme alla legge

di

di Dio, & alla purità del suo culto, e molto à proposito per eccitare la pietà de' Fedeli, e per facilitargli la via della salute, ò per rimediare alle irriuerenze, che si commetteuano nell'vso dell' Eucaristia, in vano gli Eretici ci oppongono la consuetudine de' primi secoli.

RISPOSTA.

Egli è difficile à non restar sorpreso della comparazione, che quì si fà del Dritto di Regalia con punti, che appartengono alla fede, e che riguardano l'amministrazione de' Sacramenti, e le Cerimonie della Chiesa. Vedesi bene, che queste cose non hanno relazione, e che sono d'vn' ordine tutto differente. Ma deuesi ancora restar più sorpreso della conclusione, che ne tira l'Autore della Memoria, ch'è, che quelli, che si oppongono all' introduzione della Regalia nelle Chiese, che non vi sono state mai soggette, non sono meglio fondati degl' Eretici, che combattono quelle Cerimonie, e quei Riti della Chiesa, ch'egli hà notato. Poiche per non parlare dell' altre assurdità di questo ragionamento, gl' Eretici hanno trouato la Chiesa in possesso di dette Cerimonie, e Riti; e non hanno tentato di rigettargli, se non pretendendo, che non habbiano hauuto luogo ne' trè, ò quattro primi secoli. Et i Cattolici gli rispondono, ò che sono stati praticati da' primi secoli, ò che se vi si è fatta qualche mutazione, consiste in punti, che non riguardano la sostanza de' Dogmi, e de' quali Giesù Cristo hà lasciata la disposizione alla Chiesa. Et al contrario quelli, che si oppongono all' introduzione della Regalia nelle Chiese, che non vi sono state soggette per l'addietro, non lo fanno, se non perche la riguardano come vn' innouazione, & vn' attentato della Potenza Secolare sù la libertà Canonica di dette Chiese, e come vna contrauenzione al Decreto del Concilio Generale di Lion, che le hà mantenute nel possesso di questa libertà, e ch'è stato osseruato nel Regno fin'al presente.

Se non si giudicasse de' dritti del Papa, che per l'antica Consuetudine, in quale stato la Santa Sede, & i Papi sarebbero ridotti? L'vso degl'appelli à Roma non era stabilito auanti il Concilio Sardicense. I Papi non confermauano i Vescoui non solamente in tutta la Chiesa, ma nè meno in tutto l'Occidente. Non esercitauano questo potere, che nelle Regioni Suburbane, cioè nelle dieci Prouincie, ch'erano sottoposte alla Giuridizione del Vicario, che il Prefetto del Pretorio stabiliua à Roma. La necessità di prender Bolle dal Papa, e di pagare annate per i Vescouadi, e per le Abazie, è stabilita da vn'vso moderno. Le translazioni de' Vescoui da vna Diocesi all'altra si faceuano colla sola autorità de' Metropolitani, e de' Concilj. Le dispense, e le assoluzioni d'ogni sorte di peccati, le Indulgenze senza limitazione al numero di quaranta giorni si dauano da' Vescoui. Non si ricorreua al Papa per la Canonizazione de' Santi. La Chiesa non possedeua alcuni fondi auanti l'Impero del Gran Constantino. I Papi non erano Sourani di Roma, e delle altre Città, e Prouincie, che compongono lo Stato Ecclesiastico auanti i Rè Christianissimi Pipino, Carlo Magno, Luigi il Pio, e Carlo il-Caluo, alla pietà, e liberalità de' quali sono debitori di tutta la loro grandezza temporale. Quelli, che hauessero la temerità di sostener, che i Papi non vsano legittimamente di tutti questi dritti, perche l'vso non è immemorabile, sarebbero degni d'essere ammessi? Meriterebbero d'esser ascoltati? Non passerebbero per nemici della Santa Sede? E perche questo? Perche la Chiesa Romana, & i Papi hanno altri titoli, che la Consuetudine: Il Primato, che Giesù Christo hà dato à San Pietro, & a' suoi Successori, è l'origine del Dritto, che hanno di giudicare per appello dalle cause maggiori della Chiesa: La loro dignità di Patriarca di tutto l'Occidente dà loro il Dritto di confermare tutti i Vescoui, benche non habbiano sempre vsato tal Dritto: Questo medesimo Primato, e questa dignità di Patriarca, racchiude la facoltà di riseruarsi più cose nell'amministrazione della Chiesa, come le dispense de' Matrimonj trà i Parenti, e Congiunti ne' gradi, che non sono proibiti dal Ius Naturale, la dispensa de' voti semplici, l'assoluzione

di

di certi Casi enormi, la Canonizazione de' Santi, l'approuazione degl' Ordini Regolari: e finalmente Perche Giesù Cristo non hà leuato alla Chiesa la libertà di posseder fondi, Signorie, e Spuranità, quando i Fedeli, & i Principi Cristiani glie le donassero.

RISPOSTA.

Questa comparazione non è più giusta della precedente. Ma hà ancora qualche cosa di più piccante, e più odioso. Tutti i Cattolici riconoscono il Primato del Papa, come vna verità costante, e tanto inconcussa, quanto la pietra immobile, su la qual è fabricata la Chiesa, secondo la parola di Giesù Cristo. Ma quanto alle prerogatiue di questo Primato, confessano, che come ve ne sono alcune, che gli sono, per così dire, essenziali, e conseguentemente de Iure Diuino; *ve ne sono dell'altre, che non gli sono che accessorie, e che non gli spettano, che de* Iure positiuo. *E queste possono cambiarsi, & esser diminuite, & anco cessare interamente, quanto a' loro effetti, secondo le diuerse circostanze de' tempi, e de' differenti bisogni della Chiesa, all'edificazione della quale deue contribuire ogni Potenza data da Dio. Molti Dritti, che i Papi vsano hoggidì, sono di questa seconda specie; e non si douerebbero ascoltare coloro, che volessero rigettargli per questa sola ragione, perche non sono stati sempre praticati nella stessa maniera, & alcuni anco sono assai nuoui. Il che prouiene, com'è molto ben notato nella Memoria, dall'hauer tali sorti di Dritti il loro fondamento nel Primato, che Giesù Cristo hà dato à San Pietro, & a' suoi Successori, e che si estende à tutte le cose, che riguardano il gouerno, e l'edificazione della Chiesa. Ma che cosa hà di comune tutto ciò col dritto di Regalia, che non può appartenere a' Principi, che per concessione della Chiesa, e che gl'Vfiziali Regj hanno voluto rendere vniuersale, estendendolo sopra vn gran numero di Dioceſi, non solo senza il consenso della Chiesa, ma contro la proibizione*

espressa

espreſſa d'un Concilio Ecumenico, e contro il poſſeſſo coſtante, & immemorabile d'eſſe Dioceſi?

PAROLE DELLA MEMORIA.

Biſogna dunque dire lo ſteſſo del dritto de' Noſtri Rè, ſe ſi vuol dirla giuſta. Non ſi deue giudicare dalla conſuetudine, ò dall'vſo ſolo, ſe hanno dritto di Regalia in tutte le Chieſe del loro Regno.

RISPOSTA.

Baſta opporre à tal diſcorſo la deciſione del Concilio Generale di Lion, che permette la Regalia ne' luoghi, dou'ella era riceuuta per un'antica conſuetudine, e proibiſce ſotto pena di ſcomunica l'introdurla di nuouo in quei, doue non era praticata: il che fù così ordinato in preſenza degl'Ambaſciatori del Rè, & è ſtato ſempre doppo oſſeruato nel Regno.

PAROLE DELLA MEMORIA.

Poich' i Rè non vſano ſempre del loro dritto, fanno delle gratie, quando loro piace, alle Chieſe, & a' Veſcoui, come ad altri loro Sudditi, e gli concedono tal volta delle immunità, e de' priuilegi.

RISPOSTA.

Queſto è un ſupporre ciò, ch'è in queſtione, cioè, che la Regalia ſia un dritto talmente proprio a' Rè, che loro ſpetti per il ſolo titolo di lor Corona. S'è prouato il contrario, e s'è moſtrato chiariſſimamente, che queſto dritto non può appartenergli legittimamente, ſe non per conceſſione della Chieſa; il che reſta così euidente, che non ſi può, negare ſenz' un groſſo errore. Per lo ſteſſo principio ancora ſenza la minima proua ſi aggiunge, che le Chieſe, che ſi vuol' aſſoggettir' alla Regalia, non ne ſono ſtate eſenti fin'hora, che per gratia, e priuilegio: dou'è che certiſſima coſa è, che lo ſono ſtate per una libertà naturale, e

Ca-

Canonica, nella quale ſono ſtate ſempre mantenute.

PAROLE DELLA MEMORIA.

Che non legano le mani à' Succeſſori, e non gl'impediſcono dall'eſigere con giuſtizia ciò, ch'i loro Antecceſſori non hanno voluto eſigere per bontà, e condeſcendenza.

RISPOSTA.

Queſto ragionamento è nullo à riguardo delle Chieſe, che non ſono ſtate mai ſoggette alla Regalia per vna libertà naturale, e Canonica, nella quale ſono ſtate mantenute dal Conſilio Generale di Lion, e da diuerſe Dichiarazioni, & Ordinanze de' Rè, e nominatamente dall'Editto d'Arrigo il Grande del 1606. e dall'Ordinanza del 1629. del fu Rè di glorioſa memoria: e di queſte ſi tratta principalmente. Nè meno è giuſto, nè concludente à riguardo delle Dioceſi, che ſono in Prouincie, doue la Regalia è ricenuta, e ch'eſſendo ſtate altre volte ſoggette à tal dritto, ne ſono ſtate sgrauate per conceſſioni, e priuilegi de' Principi. Imperciòche ſe la ragione, e l'equità vogliono, ch'vn Sourano mantenga le Città, e le Comunità, & anco i Particolari ne' priuilegi, che gli ſono ſtati conceſſi da' ſuoi Predeceſſori, come non habbiano commeſſo qualche fallo, per cui meritino d'eſſerne priuati; quanto è più giuſto, e più ragioneuole, ch'i Rè Criſtianiſſimi oſſeruino la ſteſſa regola verſo la Chieſa in vna coſa, doue i priuilegi de' Principi non hanno fatt'altro, che rimetterla in vna libertà, che gl'è naturale; al che ſon' altresì ſpecialmente obligati per il giuramento, che fanno nella loro Conſacrazione, di conſeruar' à Prelati, & alle loro Chieſe il lor Priuilegio Canonico, cioè i dritti, & i vantaggi, che gli ſpettano per conceſſione, e liberalità de' Principi, e che hanno goduto per lo paſſato?

Bisogna esaminar'il dritto della Regalia nella sua sorgente, e ne' suoi fondamenti; e si resterà persuaso, ch'egli spetta al Rè per due titoli inconteſtabili in tutte le Chiese del suo Regno; cioè per la seruitù de' feudi, e per l'augusta qualità di Guardia del temporale delle Chiese, ch'è vna delle più belle gioie della Corona de' Rè Cristianissimi.

RISPOSTA.

Parena, che l'Autore della Memoria fosse per fare vn gran discorso per stabilire i fondamenti del dritto di Regalia, e mostrare, che debba estendersi sù tutte le Chiese del Regno. E pure si contenta di dire, che si deue restare persuaso, ch'egli spetta al Rè in tutte le Chiese del Regno per due titoli inconteſtabili, cioè per la seruitù de' feudi, e per l'augusta qualità di Guardia del temporale delle Chiese. Questo è ancora vn supporre manifestamente ciò, ch'è in questione. Basta considerare, che cosa è la Regalia nella maniera, che si prasica hoggidì, per riconoscere, ch'ella non può spettar al Rè precisamente per ragion di Feudi, e per la qualità di Guardia del temporale delle Chiese. Vero è, che queste due cose hanno data occasione alla sua origine, & al suo accrescimento, ma non ne segue, che bastino per renderla giusta, e legittima nello stato, dou'è stata portata, e ne' due capi, che la compongono di presente, che sono il godimento di tutte l'entrate de' Vescouadi, e la Collazione de' Beneficj senza Cura in Sede Vacante. Queste qualità di Signore Feudale, e di Guardia del temporale delle Chiese, che si ritrouano ne' Rè, non hanno impedito, che la Regalia presa in tal senso non habbia dounto essere considerata da principio, come vn'abuso, & vn'attentato; e solamente il lungo possesso, e'l consentimento della Chiesa nel Concilio Generale di Lion, hà potuto renderne l'vso giusto, e legittimo à riguardo delle cose, che appare hauer'autorizate la Chiesa.

Per

Per dimostrar' inuincibilmente, che questi due titoli di Signore Feudale, e di Guardia del temporale de' Vescouadi non bastano per attribuir' al Rè il dritto di Regalia in tutte le Chiese del suo Regno, s'aggiungeranno quì le seguenti riflessioni.

I. *Il Concilio Generale di Lion hà fatt' attenzione à questi due titoli, hauendo connotato il primo colla parola plurale,* REGALIA, *che significa i Feudi, che tiene la Chiesa dalla liberalità de' Rè, ò i dritti, che hanno i Principi sopra i detti Feudi; & il secondo colle parole,* CVSTODIA, SIVE GVARDIA, ADVOCATIONIS, SEV DEFENSIONIS TITVLVS. *E tuttauia è stato sì lontano dal credere, che l'vno, e l'altro di questi titoli potesse bastare per dar' a' Principi il dritto, che si chiama Regalia, che comincia il suo Decreto dal proibire sotto pena di scomunica ad ogni persona di qualunque dignità, e condizione l'introdurlo di nuouo ne' luoghi, doue non era stato praticato fin'all'hora, permettendo solamente, che se ne continui l'vso in quelli, dou'era stabilito per il titolo di fondazione, ò per vn' antica consuetudine, pur che se ne leuino gl'abusi.*

II. *Queste due qualità di Signore Feudale, e di Guardia del temporale delle Chiese sono state da tutta l'antichità spettanti a' Rè Christianissimi. Donde viene adunque, che la Regalia non è stata conosciuta sotto la prima, e seconda Stirpe, e sotto i primi Rè della terza, e che non se ne troua alcun vestigio fin verso la fine del duodecimo secolo, e a' tempi di Luigi VII. e di Filippo Augusto?*

III. *Il Decreto del Concilio Generale di Lion fu fatto, e publicato in presenza degl' Ambasciatori di Francia; & i Rè lo hanno doppo accettato, & eseguito, essendosi contentati d'vsar la Regalia nelle Chiese, doue n'erano in possesso per vn'antica consuetudine senza estenderla all'altre, che non v'erano state soggette per l'addietro, come apparisce dalle loro Ordinanze, e Dichiarazioni, da' Registri della Camera de' Conti, e dagl' Arresti*

del Parlamento di Parigi fatti per più di 300. anni. E che detti Principi, e gl' Vffiziali del loro Consiglio non hanno saputo ciò, che douena produrre questa doppia qualità di Signore Feudale, e di Guardia del temporale delle Chiese? ed eran'eglino sì poco informati de' veri dritti della Corona, che habbiano ignorato quello, che in hoggi si propone, come vna cosa euidente, ed inconteſtabile?

IV. Gl'altri Principi, e Sourani della Cristianità hanno pure dato de' Feudi a' Prelati, e sono Guardiani, e Protettori del temporale delle Chiese de' loro Stati, come i Rè di Francia lo sono nel loro Regno. Donde viene adunque, che non vsano il dritto di Regalia, e che fuori dell'Inghilterra, doue s'è altre volte praticato, non è cognito in nessun' altro Regno, e Stato del Cristianesimo? Poiche dourebbe essere generale, & vniforme per tutto, s'egl' è vero, ch'ei sia anneſso à questa doppia qualità di Signore Feudale, e di Guardia del temporale delle Chiese, ch'è comune à tutti i Principi Cristiani.

V. La qualità di Signore diretto, e feudale, che hà il Rè à riguardo de' feudi della Chiesa, che dipendono dalla Corona, al più gli darebbe dritto di goder' essi feudi in tempo di Sede Vacante ne' Paesi di Ius Consuetudinario, che l'ordina così in fauore di tutt'i Signori Feudali, ò che autoriza il dritto di Rilieuo, ch'è succeduto à questo godimento. Ma oltre, ch'il Clerò è sgrauato di tali obblighi, e di tutt'i dritti di Rilieui, e di Reuersioni, & altri dritti di Feudi, per via delle Decime, ch'ei paga a' Rè da lunghi anni in quà, qual dritto dà questa qualità à Sua Maestà su gl'altri beni, ed entrate delle Chiese, e principalmente su le Decime, Primitie, & altre Oblazioni, che fanno la maggior parte dell'entrata de' Vescouadi, e tutta l'entrata d'alcuni, che non hanno feudi, ò che non ne hanno di quelli, che dipendano immediatamente dalla Corona? Qual proporzione hà ella colla collazione de' Benefizj, ch'è vna cosa tutta spiri-

tuale,

tuale, e Gierarchica, e quello che si considera principalmente hoggidì nella Regalia, e nell'estensione, che si vuol farne su tutte le Chiese del Regno?

VI. *La funzione de' Principi, come Guardiani, Difensori, e Padroni del temporale delle Chiese, è di vegliare alla sua conservazione, massimè in tempo di Sede Vacante, impedendo quelli, che volessero vsurparlo, & appoggiando colla loro autorità gl' Economi, che ne hanno l'amministrazione, e che ne denono render conto al Vescouo Successore, secondo l'ordine de' Canoni. Così non solamente questa qualità non gli daua ragione d'appropriarsi dette entrate, ma doueua produrre vn' effetto tutto contrario: e non era punto della loro dignità, e giustizia il seruirsene in quest'vso, come se non dessero la loro protezione, e saluaguardia alle Chiese Vacanti, che per interesse, e per arricchire il loro Erario colle spoglie di esse. Ma sopra tutto era lontanissimo dal douere d'vn Guardiano, e Difensore delle Chiese il prender' indi occasione d'attribuirsi le collazioni de' Benefizj sotto quel lieue pretesto, ch' elleno fanno parte de' frutti d'vn Vescouado; benche ciò sia vn dritto puramente spirituale, e Gierarchico, e le Diocesi ne patiscano vn pregiudizio più notabile, che non sarebbe la perdita delle loro entrate temporali.*

PAROLE DELLA MEMORIA.

Io porto più auanti questa riflessione, e sostengo, che *si* come i Papi non hanno consultato i Principi, e non gl' hanno riconosciuti per Giudici di più dritti, che pretendono essere conseguenze del loro Primato; ma hanno essi dichiarato co' loro Decretali, che questi dritti gl'appartengono, ò se ne sono messi in possesso senz'vna nuoua Dichiarazione, benche i loro Predecessori non ne hauessero goduto, e la consuetudine, e l'vso di molti secoli fosse contrario: così il Rè non è obligato di consultar' il Papa per mettersi in possesso del suo dritto di Regalia in tutte le Chiese del suo Regno.

RIS-

RISPOSTA.

I Papisi guardauan bene di consultar i Principi sù tali sorti di dritti, che concernono il gouerno spirituale, e la disciplina della Chiesa, e che sono dipendenze, ò conseguenze del loro Primato, che non hanno hauuto da' Principi, ma da Giesù Cristo. Non così và della Regalia per la parte de' Principi. Ella è vn dritto Ecclesiastico, ò quasi Ecclesiastico, in cui si racchiude la collazione de' Benefizj, ch' è vna cosa puramente spirituale, e Gierarchica: e conseguentemente non può spettare al Rè per solo titolo di lor Corona, ma per concessione espressa, ò tacita della Chiesa. Non possono dunque farne alcuna mutazione, nè estenderla sù le Chiese, che non vi sono state sottoposte fino al presente, senza consultar la Santa Sede, e senza il consenso della Chiesa, massime che tal'estensione è contro la proibiziane espressa d'vn Concilio Generale, ch' il Papa hà ius di far' eseguire.

PAROLE DELLA MEMORIA.

Basta, che doppo hauer' esaminato il suo dritto, e fattolo esaminare per più anni da' più eruditi Dottori di Francia, che compongono il suo Consiglio, e'l suo Parlamento, & hauendo riconosciuto, che non era limitato à Chiese prefisse, Sua Maestà habbia fatta vna Ordinanza, in cui dichiara spettarsele il dritto di Regalia in tutte le Chiese del Regno, e che se ne sia messa in possesso.

RISPOSTA.

Bisogna, che quegl'eruditi Dottori, che si dice essere stati consultati da Sua Maestà, habbiano hauuti altri lumi, & altre massime, che gl'antichi Dottori Francesi, & i più celebri Autori, che hanno scritto di questa materia, come il Sig. le Maistre primo Presidente del Parlamento di Parigi, il Sig. Guymier Presidente nelle Inchieste del medesimo Parlamento, Duareno, Filippo Probo, Choppin, Rebuffo, Curondas, Giouanni Ferrauld, De

Gras-

Graſſalis, Paſquier, i quali tutti hanno inſegnato, che la Regalia non era vniuerſale. Paſquier, ch'era Auuocato Generale nella Camera de' Conti di Parigi, & intendentiſſimo nelle leggi, e Riti del Regno, hà chiamato Adulatori di Corte più toſto che Dottori Franceſi, *quelli, che fauoriſſero l'opinione contraria. Monſig. de Marca Arcineſcono di Parigi, ch'era ſtato da principio nominato Relatore di queſt'affare al Conſiglio del Rè, quand'era Conſigliero di Stato, non ſolamente hà moſtrato qual foſſe il ſuo parere circa queſta queſtione, ma lo hà ſodamente ſtabilito nelle ſue Opere: Monſignor du Boſquet Veſcono di Montpellier, ch'era molto dotto nella ſcienza de' Canoni, e dell'Antichità Eccleſiaſtica, hà fatto altrettanto nel bel diſcorſo, ch'ei fece in tal propoſito nell'Aſſemblea del Clero del 1656. Di più s'è ſaputo, ch'il Sig. Boucherat Conſigliero di Stato, e Relatore di queſto affare, fù di parere nella relazione, che ne fece dauanti Sua Maeſtà, di non rendere la Regalia vniuerſale, e di conſeruare nella loro libertà le Chieſe, che non v'erano ſtate ſoggette per l'addietro. Si sà pure, che tutt'i più brani Auuocati, che ſono nel Parlamento di Parigi, ſono ancora hoggidì dello ſteſſo parere, benche non laſcino di conformarſi alla Dichiarazione del Rè nelle loro Conſultazioni, e litigi. Che ſe gli Vffiziali del Rè, de' quali ſi parla nella Dichiarazione, & alcuni altri del Parlamento di Parigi hanno opinato per l'Vniuerſalità della Regalia, ſi denono ragioneuolmente ricuſare, e conſiderar come parti per l'intereſſe, ch'eglino hanno in queſta eſtenſione della Regalia per l'ingrandimento della loro giuridizione, & autorità, e per l'impegno, che loro correua di ſoſtenere l'Arreſto del 1608. fatto in pregiudizio dell'Editto d'Arrigo il Grande del 1606. che poco prima hauenano verificato.*

PAROLE DELLA MEMORIA.

Il potere del Rè per giudicare ſouranamente de' dritti della ſua Co-

rona

rona viene immediatamente da Giesù Cristo, come quello del Papa per giudicare de' dritti del suo Primato. I Rè di Francia non riconoscono altri Giudici de' loro dritti, ed interessi, che se medesimi, & il loro Consiglio, ò il Parlamento, a' quali voglion' essi attribuirne la cognizione. Non deuono render conto, se non à Dio solo delle Ordinanze, Dichiarazioni, & Editti, ò Arresti, che fanno, che danno, e che rendono in tali sorti di Cause.

RISPOSTA.

Non è un parlar' esatto il dire, che la potenza de' Rè viene immediatamente da Giesù Cristo. Si dice bene questo di quella del Papa, de' Vescoui, e degl' altri Ministri della Chiesa, de' quali Giesù Cristo Dio Huomo è l'autore, & institutore. Ma per la potenza Sourana de' Rè, si deue dire con S. Paolo, ch' ella vien da Dio, di cui son' essi le immagini, essendoni stati de' Rè, e de' Sourani trà gl'huomini molto tempo prima della venuta di Cristo. Ciò fà vedere, che l'Autore della Memoria, non è miglior Teologo, che Canonista, e Legista. Quanto à quel ch'ei dice, ch'i Rè di Francia non riconoscono altri Giudici de' loro dritti, ed interessi, che se medesimi, e'l loro Consiglio, ò il Parlamento, questo è vero quanto alle materie Ciuili, & i dritti Dominicali, che riguardano il gouerno temporale de'loro Stati. Ma altrimenti si è per le cose spirituali, ò quasi spirituali, che concernono il gouerno, e la disciplina Ecclesiastica, & à riguardo delle quali godono i Rè certi dritti per concessione, e consenso della Chiesa. Nelle questioni, che riguardano detta seconda sorte di dritti, i Principi si fanno gloria d'attendere il giudizio della Chiesa loro Madre, e di non far' Ordinanze, che in esecuzione de' suoi Canoni, e col suo consentimento, & approuazione, come s'è visto nel punto medesimo, di cui si tratta, ch'è stato regolato più di 400. anni sono dal Concilio Generale di Lion in presenza degl'Ambasciatori di Francia, & il cui Decreto è stato

riceuuto,

ricenuto, & eſequito ſino al preſente. Altrimente ſe baſtaſſe allegare, che ſi tratta de' dritti della Corona, per attribuir' al Rè, & a' ſuoi Vffiziali la deciſione di tali ſorti di materie, egl'è manifeſto, che ciò ſarebbe vn ſottomettere l'autorità della Chieſa alla Potenza Secolare, & aprir' vna porta à quelli, che voleſſero violar' i ſuoi dritti, & opprimere la ſua libertà. Coſi i Sommi Pontefici, & i Veſcoui non hanno badato à queſt' allegazione, quand'è biſognato difendere la Chieſa contro tali ſorti d'attentati, e d'vſurpazioni, come s'è viſto nella diſputa delle Inueſtiture, & in quella di S. Tomaſo di Cantorberi con Arrigo II. Rè d'Inghilterra.

PAROLE DELLA MEMORIA.

Non ſon' obligati à ſottomettersi al giudizio del Papa per queſte materie, benche lo poſſano fare nelle coſe, che concerneſſero i dritti perſonali delle Loro Maeſtà, e non quelli di Lor Corona, quali deuono conſeruare ſenza diminuzione a' loro Succeſſori.

RISPOSTA.

Si ſono ſottomeſſi più di 400. anni ſono al giudizio della Chieſa per il punto, di cui ſi tratta nel Concilio Generale di Lion. Il noſtro Santo Padre il Papa non fà in hoggi ch'eſeguir' il Decreto d'eſſo Concilio; nel che non ſi può dubitare, ch'ei non vſi della podeſtà, che gli dà l'autorità Suprema della ſua Sede. Queſt' affare gl'è anche deuoluto per la via ordinaria dell'appel-

N *dall' Ordinanze de' Metropolitani di Narbona, e di Toloſa, a' quali erano ricorſi i prouiſti in Regalia per eſſer liberati dalle Cenſure fulminate contro di loro da' Monſignori Veſcoui d'Alet, e di Pamiers di felice memoria, in eſecuzione dello ſteſſo Decreto del Concilio Generale di Lion. Così non fà di meſtieri, ch'il Rè riconoſca la giuridizione del Papa in queſto punto con vna ſommiſſione eſpreſſa, e particolare. Queſt'è vn'affare ſpiri-*

tuale, ed Ecclesiastico di sua natura devoluto alla Santa Sede per il Canale ordinario degl'Appelli, e che haurebbe ancora dounto esserui sempre portato; per essere una di quelle Cause Maggiori, *che concernono punti importanti della disciplina, e libertà Canonica delle Chiese, e che sono specialmente riseruate alla Santa Sede, anche dal Concordato: il che fà, che deuono essere sempre riportate al Papa, e non possono essere terminate definitiuamente da' Vescoui nelle Prouincie senza sua autorità, e partecipazione.*

PAROLE DELLA MEMORIA.

E una verità riconosciuta, & insegnata da Innocenzo III. uno de' più saggi Papi, che habbiano gouernata la Chiesa. *Cum Rex*, dic'egli, *Superiorem in temporalibus minimè recognoscat, sinè iuris alterius lasione, in eo se iurisdictioni nostræ subjicere potuit.* Queste parole son cauate dal Cap. *Per venerabilem l. 4. Decret. tit. 17.*

RISPOSTA.

Il caso, di cui si tratta in detto Decretale d'Innocenzo III. e la massima, che se ne cita, non hanno alcuna relazione alla questione presente, come apparisce dalla sola lettura d'esso Decretale. Ma l'Autor della Memoria s'è ben guardato di riferire ciò, che questo saggio Pontefice insegna nel medesimo luogo, cioè: Che vi sono de' Casi, ne' quali i Sommi Pontefici possono esercitare una giuridizione temporale incidentemente, e come occasionalmente, Casualiter, *anco nelle Terre, che non sono dello Stato Ecclesiastico. Non fà bisogno d'vsare quì questa massima, ne d'esaminarla: perche non incidentemente, & occasionalmente conosce il Papa dell'affare, di cui si parla, che essendo una delle Cause Maggiori riseruate alla Santa Sede, gl'è ancora devoluto per la via comune, & ordinaria dell'appello, come s'è detto di sopra.*

RIS-

RISPOSTA

A vna ſeconda Memoria ſopra lo ſteſſo propoſito.

ERA finita la Riſpoſta ſudetta, quando s'è veduta la Memoria Italiana, che diceſi eſſere ſtata diſtribuita a' Signori Cardinali. Non v'è coſa, che meriti vna riſpoſta particolare, ſuppoſto maſſime il Trattato Generale della Regalia, doue s'è parlato à fondo de' punti, che potrebbero far qualche difficoltà, e riſpoſto preuentiuamente à tutte l'obiezioni di queſta nuoua Memoria. Solo faranſi in poche parole le ſeguenti oſſeruazioni.

I. L'Arreſto del Parlamento di Parigi de' 24. Aprile 1608. che queſta Memoria allega come il fondamento di tutto ciò, che s'è fatto in queſta materia, era vna contrauenzione manifeſta all'Editto d'Arrigo il Grande del 1606. ch'il Parlamento haueua verificato a' 29. Febbraio dell'anno medeſimo 1608. Queſto Arreſto fù reſo all'vdienza in occaſione d'vna lite concernente vna Prebenda della Diocеſi di Bellay, ſenza che la queſtione della Vniuerſalità della Regalia foſſe ſtata ben' informata, nè eſaminata colle ſue formalità; il che baſterebbe per farne vedere la nullità, quando per altro il Parlamento foſſe ſtato competente per la deciſione di queſta queſtione. Così il Clero di Francia l'hà riguardato ſempre come vn'attentato degl'Vffiziali del Parlamento, & vna violazione de' ſuoi dritti, e libertà; e ne portò ſubito le ſue doglienze ad Arrigo IV. per via di rappreſentazioni, non ſolo per ſoſpenderne l'effetto, ma per domandarne la reuocazione, & ottenere la piena, ed intera eſecuzione del di lui Editto. Queſte rappreſentazioni ſono ſtate parimenti fatte al fù Rè Luigi XIII. di glorioſa memoria, & à Sua Maeſtà.

II. Il Parlamento di Parigi (diceſi) è ſolo Giudice delle materie di Regalia. Ciò è vero delle liti, che occorrono ſopra la Regalia nelle

Diocesi, dou'ella è in vso: ma il Parlamento non era in alcuna maniera competente per decidere la questione dell'Vniuersalità della Regalia, e per estendere questo Dritto sopra più Chiese, e Prouincie intere, le quali non vi sono state mai soggette, contro la proibizione espressa d'vn Concilio Generale riceuuto, & autorizato nel Regno da più secoli, & in pregiudizio dell'Editto d'Arrigo IV. che poco prima era stato verificato. Di più gl'Vfficiali del Parlamento erano sospetti, e come parti di quest'affare per l'interesse, che vi haueuano à causa dell'ingrandimento di lor' autorità, e giuridizione sopra tutte le Prouincie, e Chiese, che si voleua assoggettir di nuouo alla Regalia. Il Clero ne meno hà riconosciuto sù la sostanza di quest'affare la giuridizione ordinaria del Consiglio: è ricorso al Rè medesimo con rappresentazioni; e l'instanza, ch'è stata lungo tempo pendente al Consiglio, non v'è stata propriamente, se non per le liti, ch'erano mosse da' Prouisti in Regalia nelle Chiese non soggette à questo Dritto; e per sospendere l'esecuzione dell'Arresto del Parlamento del 1608. sù quale erano fondate le vessazioni, ch'essi faceuano à dette Chiese.

III. Le qualità di Fondatore, Signor Feudale, Guardia, e Difensore del temporale delle Chiese han ben data occasione all'origine, & accrescimento del Dritto di Regalia: ma non l'hanno reso giusto, e legittimo. Vi è bisognato perciò il consenso, e la permissione della Chiesa. I Rè hanno hauuto di tutt' i tempi queste qualità; e tuttauia è certissimo, che non hanno sempre goduto il Dritto di Regalia, che hà cominciato solamente verso la fine del XII. secolo, & hà hauuto luogo solamente in vn certo numero di Chiese, e Prouincie in conformità del Decreto del Concilio Generale di Lion. Ciò, che si dice dell'obligazioni, che haueuano altre volte i Vescoui à riguardo de' loro Feudi, come d'accompagnar'il Rè alla Guerra, di mantener'vn numero di Soldati, di dar rinfreschi al Rè, e suoi Vfficiali nel loro passaggio, e dalle quali sono stati poi sgrauati da' Principi, non hà relazione particolare alla questione di cui si tratta, & al dritto della Regalia: e la libertà, che i Rè hanno data dalle sudette obligazioni, è ben compensata

penſata colle Decime ordinarie, e ſtraordinarie, che paga il Clero à Sua Maeſtà.

IV. Non fà biſogno di giuſtificare i Signori Veſcoui d'Alet, e di Pamiers di felice ricordanza, contro i rimproueri sì ingiurioſi, che gli ſon fatti in queſta Memoria. La Sauiezza, la Vigilanza, la Carità Paſtorale, lo Zelo vniforme, e l'applicazione indefeſſa, ch'eſſi hanno fatto vedere nel gouerno delle loro Dioceſi, l'vno per 40. e l'altro per 36. anni d'Epiſcopato, gli giuſtificano à baſtanza. Quelli, che hanno conoſciuto il fù Monſignor Veſcouo d'Alet, teſtificano, che naturalmente egl'era di gran rettitudine, di giudizio ſodo, di molta prudenza, e perſpicacia: e che tutte queſte qualità naturali erano ſublimate da' doni di grazia, e da quello ſpirito d'orazione, e d'applicazione continua à Dio, che facilmente ſi poteua oſſeruar' in lui: ſenza parlare degli ſtudj, ch'egli haueua fatti nella Sorbona, & à Parigi, donde egli era, e di quella grande ſperienza, che haueua nelle coſe del ſuo miniſtero. Così era egli conſultato da tutte le parti della Francia da perſone eminenti per dignità, per ſcienza, e per pietà: molte delle quali ſon venute à trouarlo da molto lungi fin' alla falda de' Pirenei per hauer' il ſuo parere ſopra punti rileuanti di coſcienza, ò di diſciplina. Il fù Sig. Principe di Conty, di cui ogn'vno hà conoſciuta la ſottigliezza, e bellezza di ſpirito, e s'è di più ammirata la bontà, e virtù, doppo che Dio l'hebbe chiamato à Penitenza, hà riguardato ſempre queſto Prelato, del quale s'era ſeruito Iddio per la di lui conuerſione, come ſuo Padre, e ſuo Direttore, & hà hauuto per lui fin' alla morte vna ſommiſſione, & vn riſpetto ſtraordinario, come appariſce dal ſuo Teſtamento. Potrebbero dirſi altresì molte coſe, ſe ne faceſſi meſtieri, de' talenti di natura, e di grazia del fù Monſignor Veſcouo di Pamiers, che l'hanno reſo conſiderabile tra' più gran Prelati. Il che ſtante, pare ſtrano, che ſi dica in queſta Memoria, ch'i detti due Veſcoui non erano capaci, nè eruditi per intendere queſta materia della Regalia, e che non l'haueuano ſtudiata ſufficientemente per poter deliberare da loro quello, che doueuano fare in tal'occaſione. All'incontro egl'è certo, che la queſtio-

ne,

ne, di cui si tratta, è chiarissima, e facilissima. Basta per informarsene leggere ciò, che se ne riferisce nelle Raccolte del Clero: & in oltre detti Prelati hanno hauuto tutt'il tempo d'esaminar', e di risolversi à quello che douenano fare, hauendo cominciato à dichiararsi solamente nel 1675. co' loro Editti fatti contro i Prouisti in Regalia, cioè più di due anni doppo la Dichiarazione del 1673., che gl'era stata mandata dagl'Agenti del Clero, quasi subito, ch'ella fù publicata.

V. Per l'affare del Giansenismo, che s'è affettato di mischiare con quello della Regalia, benche non habbiano che fare l'vno coll'altro, è visibile essersi ciò fatto, affinche fosse vn mezzo specioso di screditare questi Prelati à Roma, e rendergli sospetti, & odiosi in vna causa, che per se stessa è giustissima, e fauoreuolissima. Nè si pretende di trattar quì espressamente quello, ch'è passato nelle contestazioni mosse in occasione del libro di Giansenio. Solo si noterà ch'i Signori Vescoui d'Alet, e di Pamiers ricusarono di publicar'il formulario dell'Assemblea del Clero del 1656., perche non credettero, che hauess'ella potuto formarlo, e farne vna legge à tutt'i Vescoui del Regno, e perche la Dichiarazione del Rè, che ne ordinaua l'esecuzione, offendeua notabilmente l'autorità spirituale de' Prelati nel commettere, che se qualche Vescoui ricusassero di publicar detto formulario, gl'Ecclesiastici, & altri di loro Diocesi fossero tenuti andar'à denunziargli a' vicini Giudici Regj. Per le Constituzioni, e'l formulario de' Papi, gl'hanno resa, e fatto rendere nelle loro Diocesi tutta la sommissione, che gli si deue, come ne fù pienamente persuaso Clemente IX. nel tempo, che s'accomodò questa faccenda, in seguimento della Lettera, che XIX. de' più considerabili Prelati del Regno ne haueuano scritto à Sua Santità, e sù la domanda del Rè, e de' suoi principali Vffiziali. Lo stesso è dell'affare del Rituale d'Alet. Il fù Monsig. Vescouo hà ben mostrata la sua sommissione, e'l suo rispetto per tutto quello, che portaua segno dell'autorità della Santa Sede, sottoponendo anco questo Libro al giudizio del Sommo Pontefice nella Lettera, che hà scritto à Sua Santità dal letto della morte, doue la supplica humilmente di voler' esaminarlo, ò farlo esaminar di nuouo.

VI. Stà

VI. Stà anche male ch' in questa Memoria si noti, che Monsignor Vescouo di Pamiers era stato alleuato nella Comunità di S. Sulpizio di Parigi, ch' è parsa sempre molt' opposta à quel, che si chiama Gianseniſmo. Si sarebbe potuto aggiungere, che Monsig. Vescouo d'Alet era pure stato auanti il suo Episcopato, e molto doppo collegato con degl' Ecclesiastici di Parigi assai preuenuti in questo particolare. Mà questa circostanza non può seruire, se non à dimostrare, contro la pretensione della Memoria, quanto poco detti Prelati erano fissi nella loro propria opinione, e nell'impressioni, che gli poteuano esser fatte; poiche essendo stati obligati ad applicarsi più individualmente all'esame di queste contestazioni, lasciarono da loro stessi le prime impressioni, doppo hauer riconosciuto, che quelli, che si screditauano sotto vn nome odioso, erano ben Cattolici, sia sù le materie della Grazia, sia sù quelle della Morale, e della Disciplina, e molto sommessi all'autorità della Chiesa. Il che gl'impegnò à que' cimenti, che si son saputi, in vn tempo, doue poteuano ben vedere, che se ne tirerebbero addosso di grand'imbarazzi: al che è certo non essersi mossi, se non per vn sincero amore della verità, e della Giustizia, per vna fedeltà inuiolabile d'adempire il proprio Ministero, e per l'vnica mira di piacer à Dio più tosto, che agl' huomini; il ch' è stato in ogni tempo la condotta de' Santi, e'l carattere d'vna virtù veramente Episcopale. Ed è ancora fuori di dubbio, che per la stessa mira, e per gli stessi motiui si son'impegnati nell' affare della Regalia, hauendo sacrificato i loro beni, il lor riposo, e quant' haueuano di più caro al Mondo, per difendere, come han fatto, sin' alla morte, il dritto, e la libertà delle loro Chiese. Ciò stante è molto strano il seruirsi del pretesto del Gianseniſmo per screditare detti Prelati, e trattargli in maniera così ingiuriosa, senza considerar, ch' è in certo modo vn' opporsi al giudizio non solo di Clemente IX. di Santa memoria, ma à quello ancora del nostro Santo Padre il Papa Innocenzo XI., che s' è degnato honorargli con segni sì particolari della sua stima, e beneuolenza ne' Breui, che loro hà scritto. Mà questa accusa è ordinaria in hoggi, e per così dire, alla moda. Resta impiegata per denigrare tutti

quelli

quelli, che non seguono la Morale rilasſata de' Casuisti, ò che non sono à genio della Corte: e come s'adducono le questioni del Giansenismo per leuar' il credito à questi due Prelati, che hanno sostenuto fin' alla morte il dritto, e la libertà delle loro Chiese nell'affare della Regalia, così si procura di rouersciare sopra quelli, a' quali si dà il nome di Giansenisti, tutto ciò, che s'è fatto in questo stesso affare, benche per verità vi si siano detti Prelati impegnati di proprio moto, senz' hauergli consultati, nè adoprati per le scritture, che hanno publicato, com' essi han fatto in alcune altre materie.

BIBLIOTECA ... ROMA ... VITTORIO EMANUELE

FINE.